



MAISON ANTIGONE

Associazione di Promozione Sociale

www.maisonantigone.it

maisonantigone@gmail.com

Commissione 2 Giustizia del Senato

sulla Riforma dell' Affidamento Condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità dei ddl 45, 118, 735, 768, 837

Audizione del 15 gennaio 2019 dell' Ass. *Maison Antigone*

Indice

- 1. Relazione generale introduttiva della Presidente dell'Associazione Maison Antigone di Avv. M.Naccap.3-32**
- 2. Dossier n. 1 *“Violazione dei Patti Concordatari, di norme fondamentali di Diritto Canonico a tutela della Persona e di Diritto Matrimoniale Canonico”* dell' Avv. Michela Naccap.33-59**
- 3. Dossier n.2 *“Confronto critico sulla sperimentazione della norma sulla shared physical custody e la alienazione all'estero: il conflitto sociale, il disagio minorile innescato ed il retromarcia di Svezia, Francia , Australia, Danimarca. La disciplina di***

altri Paesi e l'applicazione giurisprudenziale italiana della L.54/2006."

dell' Avv. Michela Naccap.60-110
-Allegati al Dossier n. 2..... p.111-152

4. Dossier n. 3 "Artt.17 e 18 del ddl 735 e consenso informato del Minore"

della Prof.sa Assunta Morresi.....p.153- 159

5. Dossier n. 4 "La sindrome di alienazione parentale o alienazione genitoriale nel panorama estero: ascientificità della pas e danni sui minori connessi all'utilizzo di questa teoria"

dell' Avv. Simona D'Aquilio- Vicepresidente Maison Antigone.....p.160-185

6. Dossier n.5 "Residenza Alternata"

della Dott.sa Bruna Rucci.....p.186-199

7. Dossier n.6 "Analisi e considerazioni in materia di affidamento condiviso"

della Dott.sa Giulia Perrip.200-209

8. Dossier n.7 "Rilievi critici ai ddl n. 45, 118, 735, 768 e 837"

del Dott. Andrea Mazzeo.....p.210-228

9. Dossier n.8 "Famiglia, abusi e devianza minorile. La prevenzione e la tutela di bambini e ragazzi in età evolutive attraverso l'intervento sugli aspetti emotivi relazionali e sulla famiglia "

della Dott. Raffaella Bocci.....p.229-232

10. Dossier n. 9 "Rilievi penali alla Riforma"

dell'Avv. Penalista Marco Maialetti.....p.233-240



MAISON ANTIGONE

Associazione di Promozione Sociale

www.maisonantigone.it

maisonantigone@gmail.com

Commissione 2 Giustizia del Senato

**Audizione del 15 gennaio 2019 sulla Riforma dell' Affidamento
Condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

Dei ddl 45, 118, 735 ,768, 837

Relazione generale introduttiva

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringraziamo dell'opportunità che ci è stata offerta oggi di essere auditi sui **disegni di legge** in materia di separazione e affidamento dei figli minori, attualmente sottoposti all'esame della Vostra Commissione.

Il nostro è il punto di vista dei nostri associate/i, ma anche di molte altre Associazioni, nonché di sostenitrici/ori che si sono **uniti¹ nel sostenere le nostre richieste di ritiro dei ddl ad oggi presentati, ma anche di quelli che in futuro verranno depositati**, se anch'essi risulteranno basati su tutti o anche uno solo dei Punti dal Patto di Governo delineati².

Nell'accingerci ad affrontare la disamina dei ddl *de quibus*, non possiamo evitare preliminarmente di chiarire taluni aspetti e di puntualizzare dei principi:

A. In primis ci teniamo a sottolineare che noi **non siamo contrarie/i alla figura paterna**, che riteniamo anch'essa rilevante, insieme a quella materna, sebbene con peculiarità proprie derivate dalla loro precipua funzione genitoriale e dalla personalità individuale, nonché dalle attitudini e consuetudini di ogni singola famiglia: che devono essere tutte tenute nella debita considerazione e nella giusta valorizzazione in fase di separazione genitoriale ed affidamento, in funzione del bene dei minori coinvolti. Tuttavia deve essere chiaro fin da subito che **sempre e SOLO la figura paterna, e materna, SANA** vada difesa e assicurata alla frequentazione dei minori: e ciò **per il loro stesso bene!** Non credo ci sia bisogno di scomodare insigni e seri Docenti pedagogisti e psichiatri, per capire che dei minori, quantunque figli, vadano allontanati da un padre e/o una madre violenti, abusanti o addirittura pedofili: in quanto genitori siffatti non potranno che continuare ad abusare dei loro figli, che lo Stato ha il dovere ed il compito di difendere. A tal proposito vogliamo indicare un'importante indagine condotta dal World Health Organization che evidenzia come, i disturbi depressivi e comportamentali, l'aggressività etero ed autoindotta, l'uso di droghe e alcool, degli adolescenti debba essere imputato all'aver subito e/o assistito, specie in famiglia, a maltrattamenti e violenze, fisiche e/o psicologiche³

1 Ci riserviamo di inviare alla Commissione l'elenco dei sottoscrittori che in queste ore continuano a farci pervenire le loro adesioni.

2 v. in https://www.repubblica.it/politica/2018/05/17/news/contratto_governo-196605447/

3 v. il Report in <http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-status-report-on-preventing-child-maltreatment-2018>

B. Nè siamo contrari/e al principio della cogenitorialità. Rivendichiamo e difendiamo una paternità e maternità **sane**, nonché l'affermazione di un diritto alla cogenitorialità che tuttavia non prevarichi lo stesso bene essenziale del minore, che è sovraordinato e coincidente con il suo diritto alla salute, fisica e psichica.

E' chiaro, dunque, che nella scala di priorità, il bene del minore non possa essere appiattito su di un principio, quello alla cogenitorialità, che rischia spesso di concretizzarsi più su di un privilegio genitoriale, che in un dovere per i genitori, quale esso è : trasformando schizofrenicamente quello che è un diritto del minore, in realtà in un obbligo per il medesimo!

Un bambino o una bambina non possono essere costretti a frequentare padri e madri violenti/e, abusanti, pedofili o gravemente inadeguati/e o del tutto assenti, in nome della cogenitorialità: in quanto da tale frequentazione non può derivarne alcun benessere fisico né psicologico! Nè a maggior ragione e per lo stesso motivo i minori debbono o possono essere affidate/i a genitori abusanti e/o pedofili, né collocati presso di essi. Nè è ammissibile che un minore debba essere sottoposto a sacrifici, sofferenze fisiche e psichiche, solo per accontentare pretese e rivendicazioni genitoriali circa divisioni matematiche di tempi notturni, sebbene ipocritamente definiti come espressione dell'esercizio del diritto alla cogenitorialità! Nè il minore in fase separativa può essere trattato come un oggetto, rimanendo inascoltato dai Giudici, che devono decidere per lui ed il suo supposto bene.

C. Vogliamo altresì ricordare a noi stessi tre fondamentali principi che non andrebbero mai dimenticati nell'attività legislativa:

- in primo luogo è necessario tenere ben presente che ogni Società, affinché possa continuare ad esistere in quanto tale, **deve fondarsi sul principio solidaristico** che contrasta la tendenza individualista dell'*homo homini lupus*, facendo bene attenzione a non scendere mai nel pericolo di dar voce a tendenze individualiste ed antisociali !

Ciò che dovrebbe muovere sempre il Legislatore è infatti il bene della **Persona**, specie dei **minori**, quello degli individui **deboli** (sotto il profilo economico, sociale, sanitario ecc), nonché il bene della **Società** intera e del **Paese**.

- E' altresì utile ricordare **la funzione delle leggi**: le quali vengono poste per **prevenire i conflitti sociali, nonché risolvere quelli esistenti, non alimentarli ed inasprirli, quasi che la legge nazionale possa diventare strumento di esperimenti sociali o, peggio, di battaglie (politiche, partitiche, ideologiche, economiche) combattute a livello nazionale ed internazionale.**

Infine il rispetto e la difesa dei tre poteri dello Stato, quello legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario, affinché il nostro Ordinamento continui ad avere **connotazioni democratiche ed a svolgere la funzione per la quale è costituito**: il bene delle persone, della società, del Paese stesso.

La Riforma separativa e di affido dei minori che si intende approvare, così come delineata **nei punti del Patto di Governo** e contenuta nei ddl presentati, è tuttavia la chiara espressione di un *animus* che, **lungi dal voler prevenire, pacificare e risolvere conflittualità processuali e familiari, lungi dal voler assicurare la tenuta sociale del nostro Paese, dal voler rispettare la identità culturale che le è propria, perseguire il miglior interesse per i bambini coinvolti nelle separazioni familiari, lungi dal voler assicurare delle stabili figure genitoriali, materna e paterna in modo equo ai circa 2,7 milioni di minori coinvolti in separazioni genitoriali** (v. dati indicati nella prefazione al ddl 45) ed a 65.000 minori che continueranno probabilmente ad esser sconvolti annualmente anche in futuro, **in circa 80.000 separazioni e 90.000 divorzi annuali** (v. Istat 2016) **al contrario crystallizza e impone come norma principi basati non sulla solidarietà, l'equità, la giustizia, e neppure sul miglior interesse ed il bene del minore, ma su presupposti del tutto contrari!**

E per attuare tutto ciò non evita di usare fake⁴, di basarsi su cd *junk science*⁵ e di delegittimare la funzione giudiziaria, facendo in modo che le future cause di affidamento dei minori in casi di separazione/divorzio genitoriale vengano sottratte al vaglio competente e

4 <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/le-fake-del-ddl-pillon/>

5 Paul J. Fink, membro del comitato di redazione della rivista Clinical Psychiatry News, nel 2010 scrivendo su tale Rivista, conioè questa definizione per la PAS o Alienazione parentale.

legittimo dei Giudici, venendo trasferite alla incompetenza giuridica di professionisti privati, esenti da quella *potestas iudicandi* che è necessaria in tali casi ed in tali materie che, per la loro rilevanza sociale, sono a copertura costituzionale.

1. Il principio solidaristico sociale (art.2 Cost.) e familiare (art. 29-30 Cost.). La copertura Costituzionale alla maternità ed all'infanzia, alla gioventù' (31 Cost.).

I principi fissati nel Patto di Governo, e che danno forma ai ddl presentati, esprimono un estremo individualismo ed egoismo, sono espressione di una *mens* dalle caratteristiche oggettificanti, violente e profondamente antisociali, cioè “**maltrattanti**”, come già evidenziato da chi i maltrattanti ben li conosce⁶! Una *mens* che si dimostra anche **autoritaria** ed **antidemocratica**, **anticattolica** e non solo **femminicida**, **matricida e figlicida**, **adultocentrica** e, in ultima analisi, **suicida**: in quanto, non tutelando il benessere e la salute delle nuove generazioni, finirà per minare il futuro prossimo del nostro stesso Paese.

Si tratta di una Riforma che, sulla nostra società, per l'organizzazione datasi in base alle caratteristiche culturali storiche e solidaristiche che le sono intrinseche, sarebbe ancor più devastante, di quanto non lo sia già stata in altri Paesi⁷ !

6 Parliamo del CAM, il Centro di Aiuto per Uomini Maltrattanti, in audizione del 13 novembre 2018 dinanzi Codesta Spett.le Commissione.

7 Nel **nostro Dossier n. 2** verranno esaminati gli excursus normativi di Svezia, Danimarca, Francia, Australia, Belgio ecc...Paesi che, dopo aver applicato alcuni principi di questa Riforma, ossia la collocazione paritaria, o quasi, alternata (la cd. *shared physical custody*) dati gli effetti devastanti sul benessere psichico dei minori, sono dovuti retrocedere nel giro di 5-9 anni. Circa le conseguenze della *shared physical custody* v. anche il **Dossier n.5 della Dottoressa Bruna Rucci** ed il **Dossier n. 8 della Dottoressa Raffaella Bocci**, il **Dossier n. 6 della Dottoressa Giulia Perri** confronta le discipline normative in materia separativa e di affidamento dei minori di alcuni specifici Stati: tali Dossier, insieme ad altri, sono allegati alla presente Relazione generale introduttiva.

Non per nulla nella nostra Costituzione proprio il **principio solidaristico**, di matrice cristiana e cattolica, viene previsto e tutelato fin **dall'art.2:** in quanto esso è ciò che permette la coesione sociale e la stessa pacifica sopravvivenza della *societas humana*, attuando quelle condizioni di equità, giustizia e sostanziale uguaglianza sociale che permettono di includere e non lasciare indietro le sue componenti più fragili ed indifese, le componenti povere della società, quelle anziane e bisognose di cure, nonché i fanciulli.

Ciò vale a maggior ragione quando si parla di relazioni familiari, di cure materne e di esigenze dell'infanzia, che sono alla base della società, rappresentandone il futuro, e per questo ricevono ulteriore protezione costituzionale all'**art.29-30 e 31 della Costituzione:** e ciò a motivo della sua storia, a causa della identità culturale che le è propria, ma anche dalla consapevolezza medica e scientifica, che vede **nella famiglia la cellula primaria della società e nella maternità⁸ la custode dell'infanzia, ma che in Italia è di fatto lo è anche degli anziani e dei disabili (figli, genitori e partners)**, avendo scaricato da sempre su di essa tutto un sistema di welfare, e spesso anche quello economico-organizzativo-imprenditoriale - produttivo, che da queste relazioni solidaristiche materne, familiari e sociali discendono.

Un sistema in cui il lavoro femminile gioca da sempre una funzione fondamentale per le nuove e vecchie generazioni, ma anche per le innumerevoli imprese familiari del nostro territorio, in modo diretto o indiretto, nonché per il bene della società italiana e dell'Ordinamento stesso.

Ed è proprio per questa realtà sociale e su questa consapevolezza che **la nostra Costituzione dedica proprio alla maternità**, oltre che all'infanzia, alla gioventù ed alla famiglia, **delle protezioni aggiuntive al generale principio solidaristico !**

8 E' opportuno non dimenticare, per il bene delle nuove generazioni di futuri cittadini e dell'intero Paese, la funzione biologica materna speciale e, per questo, non disconoscere le teorie dell'attaccamento di Bowlby, che più di tutti studiò la relazione madre-figlio, evidenziando quanto sia fondamentale che un bambino mantenga un contatto continuo con la madre, specie in tenera età, affinché cresca in modo fisicamente e psicologicamente sano. V. in M. Serenella Pignotti, *I nostri bambini meritano di più*, 2018, Ed. Libellula, p.255-274, v. anche articolo in <https://www.stateofmind.it/2016/09/relazione-madre-figlio-attaccamento/>

Si può essere d'accordo o meno su tale impostazione, ma questa è la realtà italiana e su questa bisogna fare i conti, quando si devono regolare delle norme che la riguardano!

Non è un caso infatti se nel nostro Paese ben la metà circa delle madri non lavora, quelle che lo fanno svolgono spesso un'attività limitata⁹ e se l'Italia detiene nel mondo il più alto primato di donne altamente qualificate, laureate e specializzate, ma il più basso gradino circa l'inserimento di queste stesse donne nel mondo del lavoro¹⁰.

Attenzione però, perché questa statistica mondiale si riferisce alla esclusione femminile italiana dal mondo del lavoro cd ufficiale, cioè quello retribuito e misurato attraverso il Pil!

Si tratta di un criterio che **non considera il lavoro da care giver, evidentemente altamente qualificato ma non economicamente retribuito, che il 90% delle donne**

9 v. inchiesta effettuata sulle risultanze Istat in <https://www.linkiesta.it/it/article/2018/07/18/litalia-esclude-le-mamme-dal-mondo-del-lavoro-e-se-hanno-la-laurea-e-p/38842/>; si consideri altresì che le partite iva femminili sono le più basse in Italia in <https://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/87948/partite-iva-autonomi-cocopro-stipendi-confronto.html>

10 v. indagine del World Economic Forum nel suo annuale [rapporto sul Global Gender Gap](#) da cui emerge che **siamo infatti il primo paese al mondo - primo! - per quantità di donne che si iscrivono a percorsi di formazione terziaria, dall'università in su. Ma siamo 118esimi su 140 - peggiori in Europa, peggiori in Occidente - per partecipazione femminile alla vita economica del Paese e 126esimi -su 140 - per parità di trattamento economico. Per ogni cento maschi iscritti all'università, ci sono 136 donne. A completare il percorso di studi è il 17,4% della popolazione femminile, contro il 12,7% dei maschi. E sono donne il 60% circa dei laureati con lode. Le donne si laureano di più e meglio, insomma. Ma su 10 persone che scoraggiate che smettono di cercare lavoro, sei sono donne e la disoccupazione femminile è di tre punti percentuali più alta di quella maschile. Inoltre il part time, non sempre scelto liberamente, riguarda il 40% delle lavoratrici e solo il 16% dei lavoratori. Secondo l'agenzia europea Eurofound il costo complessivo per l'Italia della sottoutilizzazione del capitale umano femminile è pari a 88 miliardi di euro, cioè al 5,7% del Pil, il 23% di tutta la ricchezza persa in Europa a causa della discriminazione di genere. Ma in questa valutazione non è preso in considerazione quel lavoro domestico tipico femminile di welfare e formazione e cura delle nuove generazioni, di assistenza agli anziani e disabili, il lavoro legato al sostegno interfamiliare, intergenerazionale e spesso associativo e di volontariato a cui le donne si dedicano, né l'attività di amministrazione e risparmio familiare, dunque anche di capacità patrimoniale familiare, per lo più delegato alle donne: un lavoro che il PIL non considera affatto, ma che si riflette comunque sullo stato di benessere sociale!**

italiane quotidianamente svolge, in ogni ambito familiare e sociale in cui esse siano coinvolte¹¹!

Un lavoro silenzioso, purtroppo non riconosciuto economicamente, ma che fa risparmiare al nostro Paese miliardi di euro in strutture e personale, per l'assistenza agli anziani, agli ammalati, ai figli disabili, ai bambini piccoli ed agli adolescenti.

E' il lavoro femminile ciò che permette, nel nostro Paese, di mantenere la coesione e la longevità sociale, nonostante gli scarsi investimenti italiani sulla salute¹², di sostenere le migliaia di piccole imprese familiari, che tuttavia costituiscono il tessuto produttivo principale del nostro Paese spesso leader nel mondo, nonché chi assicura un risparmio accantonato e/o investito, come notorio fra i più elevati in Europa, addirittura al di sopra di quello francese e tedesco¹³, nonostante le retribuzioni reddituali, ad appannaggio per lo più maschile, si attestino fra le più basse¹⁴.

La fondamentale rilevanza economico-sociale-pedagogica e di sostegno al welfare nazionale **delle donne e delle madri**, anche di quelle madri non inserite nel mondo del lavoro cd. "ufficiale", non ha pari in altre culture europee: specie in quella tendenzialmente "individualista" dei Paesi del nord Europa, a cui secondo gli estensori dei ddl dovremmo "allinearci".

Si tratta di un modello antico, che in Italia tuttavia ancora viene scelto da molte famiglie e coppie genitoriali, specie del Sud, che tuttavia vivono anche al Nord, ma soprattutto **viene ancora alimentato e sostenuto dalle stesse Istituzioni, compreso il presente Governo,**

11 v. studio pubblicato in

https://www.repubblica.it/salute/medicina/2018/03/07/news/assistenza_familiare_ai_malati_per_9_donne_su_10-190691285/

12 v. *Rapporto Health at a Glance Europe 2018 dell'Ocse per l'Europa* in http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=68164

13 v. quanto calcolato dal Credit Suisse <https://www.rischiocalcolato.it/.../secondo-il-credit-suisse-la-ricchezza-italiana-delle-fa...>, da Banca d'Italia nell'ottobre 2018 in <https://moondo.info> › Anteprema

14 v. in sito https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/it v. anche in https://www.repubblica.it/economia/finanza/2016/02/16/news/stipendi_italiani_peggiori_in_europa-133548488/

che non provvedendo a fornire efficaci misure e strutture di sostegno alle famiglie, specie alle madri ed agli anziani, ovviamente continua a **pretendere che siano le madri a sacrificare spesso i loro desideri individualistici di affermazione e autonomizzazione personale, professionale ed economica, affinché svolgano il ruolo economico-sociale supportivo già detto.**

Si tratta di un enorme sacrificio individuale chiesto da sempre alle madri, effettuato per il bene dell'intera collettività e non solo per le singole famiglie, quelle ancora unite, ma anche per le altre *separandae* e quelle già separate, che vede i suoi frutti proprio nelle nuove generazioni¹⁵.

Un sacrificio che tuttavia non andrebbe **TRADITO** da una riforma legislativa attuata da parte di un Ordinamento che, ascoltando le sole pretese maschili (quelle più egoiste e smemorate del sacrificio delle loro compagne), dopo aver preteso tanto dalle proprie componenti femminili, ora improvvisamente, cambiando le regole del gioco durante la partita, intende sottrarre loro quella **protezione istituzionale solidaristica che spetta loro ed è doverosa**: sia per la funzione sociale e familiare svolta, **ma anche alla luce delle responsabilità che il nostro Ordinamento stesso ha in tutto ciò.**

Tenendo peraltro presente che le conseguenze di una scelta comune familiare sul sacrificio professionale femminile, se non addirittura di una pretesa impositiva, non possono ricadere solo su chi questa scelta abbia subito con conseguenze economiche negative.

2. Degiurisdizionalizzazione=Delegittimazione di Giudici ed Avvocati=disapplicazione della Giustizia.

15 *Dal rapporto Onu emerge che l'Italia è il Paese a minor rischio suicidio e depressione riguardo i minori, nonché gli adulti, a differenza proprio degli USA, della Danimarca, Svezia, Francia, Germania* <http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-and-resources/fact-sheet-adolescent-mental-health-in-the-who-european-region> *vedi anche tabella suicidi in* https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_tasso_di_suicidio

La **degiurisdizionalizzazione** che si vorrebbe attuare attraverso la Riforma normativa, spostando il conflitto familiare dalle aule dei tribunali agli studi privati di mediatori e coordinatori genitoriali, in cui non solo i Giudici e gli Avvocati verrebbero esclusi, ma con loro anche la Giustizia, **rappresenta una evidente delegittimazione del potere giudiziale e della funzione sociale dell'Avvocatura, dal significato gravemente antidemocratico**, finalizzato al raggiungimento di uno scopo preciso: **quello di mettere a tacere e soffocare nel nulla le future istanze di Giustizia e le legittime rivendicazioni** che inevitabilmente si leveranno a causa delle plurime violazioni Costituzionali e di diritto umanitario, che sarebbero provocate dalla prospettata Riforma.

Nella prefazione al ddl 735 viene infatti sostenuto che i Giudici avrebbero **“fallito”**: ciò in quanto avendo considerato lo **“affido condiviso”** normato nella Legge 54/2006 come l'insieme delle responsabilità e dei diritti genitoriali condivisi dai genitori, tra cui il diritto alla relazione, ma non anche come il diritto ad una matematica collocazione paritaria dei figli presso ciascun genitore (*la cd shared physical custody*), avrebbero finito per disapplicare o applicare erroneamente il disposto normativo *de quo*.

In realtà, come dimostreremo più avanti trattando della storia legislativa svedese, belga, canadese, francese e australiana¹⁶, la maggior parte dei Giudici italiani, guidati e sostenuti dalla Giurisprudenza di Cassazione e da un sistema costituzionale che offre amplissime garanzie ai minori ed alla maternità, per la funzione speciale che le è propria nella crescita del bambino, **ha saputo non perdere di vista il vero *the best interest of child*¹⁷**, nonostante una Legge dalle potenzialità devastanti, che avrebbe potuto indurre ad identificarlo interpretativamente nella cogenitorialità *cd materiale*, cioè in quella divisione

16 A tal proposito abbiamo effettuato un esame comparativistico delle attuali legislazioni di quei Paesi, grazie al **Dossier n. 6 della Dottoressa Perri**, ma anche un esame più ampio sulla evoluzione della disciplina normativa, nonché sugli effetti sociali e processuali riscontrati, in quegli stessi Paesi: **v. nostro Dossier n.2**. Entrambi i dossier sono allegati alla presente Relazione, di presentazione generale.

17 Il *The best Interest of child* è un concetto, espresso nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo, sembra tuttavia nascere nella Germania nazista, per giustificare il progetto chiamato Lebensborn, di sottrarre figli ai genitori naturali per attuare la purificazione della razza(v. In M.S. Pignotti, I nostri bambini meritano di più, 2018, Ed. Libellula, p.229 nota 3).

matematica paritaria dei tempi di collocazione: così da trasformare quello che è un diritto del minore, in un obbligo indiscriminato ed incondizionato per lo stesso, da applicarsi a qualsiasi età del bambino ed anche contro il suo rifiuto: cioè anche in casi di violenza ed abusi domestici¹⁸.

Quello che viene definito fallimento è in realtà la vittoria del nostro Ordinamento, su di una normativa che avrebbe potuto e potrebbe tuttora dare adito ad una applicazione abnorme e maltrattante i minori!

In conseguenza di una massiccia disinformazione scientifica che si è andata perpetuando di recente presso Consigli degli Ordini forensi e degli psicologi, nonché presso Scuole di formazione e specializzazione, da sostenitori della cogenitorialità materiale (*shared physical custody*) e della alienazione parentale (ex PAS)¹⁹, negli ultimi anni si sono moltiplicati casi processuali abnormi, fino a poco tempo prima minoritari, ma che tra il 2014 ed il 2015 hanno già previsto un aumento del contenzioso processuale separativo del 6%,(Istat 2016) legato a motivi di affidamento in cui, nonostante le posizioni contrarie della Cassazione, è stata rivendicata l'interpretazione dell'affido condiviso normato nella L.54/2006 come *shared physical custody* ed ogni opposizione a tal richiesta è stata ritenuta espressione di alienazione genitoriale: casi che andrebbero appunto riverificati alla luce delle sentenze di Cassazione più recenti, e contenuti: proprio alla luce delle esperienze negative degli altri Paesi derivate dalla sperimentazione della *shared physical custody* e dall'uso della cd *alienazione genitoriale*²⁰!

Tanto più che nella prefazione del ddl 735 si ammette candidamente che spesso le cause legate all'affido, in cui viene messa in discussione la capacità dell'altro genitore, sarebbero strumentali all'ottenimento della assegnazione della casa familiare: ma,

18 v. in Dossier n.2 allegato.

19 Fra questi vedi anche gli insegnamenti inseriti in taluni istituti in <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/negli-istituti-per-assistenti-socio-sanitari-insegnano-la-junk-science/>

20 v. in nostro Dossier n.2, v. in Dossier n.5 della Dottoressa Bruna Rucci, v. in Dossier n.8 della Dottoressa Raffaella Bocci.

atteso che, come gli stessi sostenitori ed estensori lamentano, nel 90% dei casi la collocazione dei figli viene dai Giudici italiani attribuita alle madri, e conseguentemente anche l'assegnazione della casa, RISULTA DUNQUE EVIDENTE CHE QUESTE CAUSE SIANO APPUNTO STRUMENTALIZZATE DAI PADRI E NON CERTO DALLE DONNE: il contrario non avrebbe ALCUN SENSO LOGICO, visto che esse già possono godere di una prassi giurisprudenziale consolidata e motivata dalle ragioni già esposte!

Ciò che gli estensori del ddl 735 chiamano un fallimento, disprezzando la discrezionalità adottata dalla giurisprudenza di tanti tribunali di merito e della stessa Corte di Cassazione, è **in realtà niente altro che la espressione di una piena consapevolezza dei Giudici sul proprio ruolo a protezione delle persone e della società medesima, nonché della loro comprensione, umana prima che giuridica, dei principi costituzionali, alla base del nostro vivere sociale.**

Forse è perdonabile la mancanza di comprensione da parte di esperti Istat, stante la loro incompetenza giuridica²¹.

Ciò che tuttavia ci allerta maggiormente è la mancanza di consapevolezza dei sostenitori ed estensori dei ddl : i quali hanno scambiato la capacità e funzione giudiziale di discernimento a protezione dei minori, caso per caso, in *“fallimento”!*

Del resto ci sembra altresì **ingrato** il disconoscimento degli estensori e sostenitori del ddl espresso implicitamente anche circa **la funzione sociale e l'operato degli Avvocati italiani**, i quali, meglio di qualsiasi centro mediativo, in questi anni e nonostante la L.54/2006, hanno ottenuto l'invidiabile risultato di mantenere basso il conflitto separativo: attestato in Italia nella rilevazione del 2016 quasi all'80% per le separazioni consensuali, e solo a circa il 20% per le separazioni giudiziali/conflittuali²².

21 A tal proposito contestiamo quanto scritto nella Relazione Istat 2016, laddove viene suggerito il fallimento e la disapplicazione della Legge 54/2006: una valutazione frutto di non conoscenza giuridica, di cui avremmo fatto volentieri a meno.

22 v. quanto evidenziato in relazione Istat 2016 p. 9, v. link <https://www.istat.it/it/files/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf> Dobbiamo tuttavia lamentare

Del resto le stesse associazioni di mediatori, le più rappresentative, in precedenti audizioni hanno evidenziato come i loro migliori risultati di riuscita mediativa si attestino intorno ad una cifra inferiore all'80%: ragion per cui ci pare che l'attività degli Avvocati italiani sia stata in realtà ben produttiva, rispetto a quanto non ci si possa aspettare dai mediatori, in caso venga approvata la Riforma invocata!

Se la finalità della mediazione, invece, dovesse costituire quella di far riappacificare la coppia separanda (v. quanto scritto in prefazione del ddl 45) ci permettiamo di evidenziare che: non solo non è questo il ruolo e la funzione dei mediatori familiari, come già prima di noi Associazioni di Mediazione hanno spiegato in audizione innanzi la 2 Commissione, ma soprattutto tale finalità non potrà certo trovare riuscita in un momento finale, ormai di rottura totale delle parti che, semmai, dovrebbero poter trovare nello Stato strutture di sostegno alla coniugalità ed alla genitorialità **in fasi ben antecedenti a quella separativa: ad esempio durante la preparazione alle nozze, nonché lungo il loro percorso di coppia. E non al termine di esso, quando l'intervento ricompositivo risulterebbe tardivo, inutile se non dannoso!**

Del resto dai dati statistici risulta un inferiore numero di separazioni tra le coppie sposate con rito concordatario: **tale risultato lo si deve non solo ad una consapevolezza sacramentale dell'impegno nuziale, ma anche all'avvio di tutta una serie di attività di Pastorale Familiare, volta al sostegno della coniugalità e della genitorialità, condotto dalla Chiesa Cattolica da molti anni, con corsi di preparazione matrimoniale per nubendi, percorsi di sostegno a coppie in crisi, nonché corsi e percorsi alla genitorialità, sia a livello parrocchiale che diocesano.**

che tra la precedente rilevazione Istat e quella del 2016, risulta mutato in modo repentino e preoccupante il rapporto tra le separazioni consensuali e quelle giudiziali, essendo diminuite le prime e aumentate le seconde: giunte le consensuali al 78% (quindi 6 punti percentuali in meno!) e le seconde a 22% (salite di altrettanti punti percentuali). Ciò non è avvenuto per i divorzi: in base alla nostra esperienza professionale di Avv. Familiarista, riteniamo sia dovuto al fatto che nelle separazioni sono più coinvolti i figli minori e dibattute le questioni di affidamento, rispetto ai divorzi. **L'aumento della conflittualità è legata indubbiamente al diffondersi di strategie processuali quali la pas, o alienazione che dir si voglia, nonché l'estendersi della applicazione in alcuni tribunali della *shared physical custody* anche laddove uno dei genitori sia contrario: junk science** (diffusa negli ultimi anni tramite una massiccia campagna mediatica e convegnistica-formativa a cui molti Avvocati, CTU e Giudici hanno abboccato) **come dimostrato in Danimarca, Svezia, Francia, Australia ecc....immaginiamo cosa potrebbe accadere** se questa junk science dovesse diventare legge: e dunque esser applicata in TUTTE le separazioni!

Viceversa le istituzioni italiane lasciano completamente sole le coppie: sia in fase preparativa le nozze, sia in seguito, salvo volerle “salvare” quando ormai tutto è già irrimediabilmente compromesso.

Non dobbiamo dimenticare poi i casi di **violenza domestica, diretta ed assistita**, e **quelli di abuso sessuale su minori** (fenomeno ancora fin troppo negato!) in cui **qualsiasi tentativo di conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale deve essere assolutamente escluso, così come previsto dalla Convenzione di Istanbul**: perché ciò non farebbe altro che aggravare e prolungare la violenza domestica agita, rendendo le istituzioni complici dei maltrattanti e non difensori delle vittime, così come dovrebbe essere!

Quello alla salvezza ed alla salute di ogni persona, di qualsiasi età, attuabile con una immediata e celere separazione dal coniuge/genitore abusante fisicamente e/o psicologicamente, è infatti un principio così importante da venir protetto non solo dalla Costituzione italiana, dalle Convenzioni europee, dalle Dichiarazioni Universali dei diritti dell’Uomo e dei fanciulli, ma **financo dal Codice di Diritto Canonico**: e non ci riferiamo solo al Codice vigente, del 1983 (v. *can.1153*), ma già al Codice piano-benedettino del 1917 al *canone 1131* ²³!

3. Un modello normativo abusante e fallimentare già sperimentato.

Le conseguenze della scellerata Riforma che si intende attuare, in base ai punti di Governo indicati, sarebbero molto più negative e devastanti rispetto a quelle che già si sono verificate in altri Paesi occidentali, lì dove un tale esperimento normativo e sociale è già

²³ Si veda nel **nostro Dossier n.1** allegato alla presente, in cui si approfondiscono le violazioni dei Patti Concordatari e dei principi sanciti dal Diritto Canonico.

stato anni fa applicato: parliamo della Francia, dell' Australia, della stessa Svezia, della Danimarca ²⁴ .

Conseguenze tali da aver convinto i Legislatori di ognuno di questi Paesi ad un veloce dietrofront, effettuato nel giro di sei-nove anni dall' introduzione di quelle normative sulla *shared physical custody* : non solo per una elevazione esponenziale della conflittualità processuale, nonostante i rimedi mediativi approntati, stimata in Svezia del 60% ²⁵, ma soprattutto a causa della **elevazione della conflittualità familiare e sociale derivatane, nonché in primis per gli effetti distruttivi intervenuti proprio sui bambini e gli adolescenti coinvolti: in ognuno di questi Paesi elencati, infatti, proprio lì dove era stata applicata diffusamente la collocazione paritaria al 50%, o prossima, dei figli minori presso l' un e l' altro genitore, indipendentemente dalla effettiva collaboratività dei medesimi genitori, dall'esistenza di agiti di violenza fisica e/o psicologica domestica, indipendentemente dalle età dei minori e noncuranti della loro volontà', questi **ultimi sono risultati presto cadere in forme depressive anche molto gravi, manifestando disturbi comportamentali caratterizzati da chiusura, profonda insicurezza, aggressività auto ed etero diretta, profonda ribellione sia verso la figura paterna (considerata responsabile del disagio) che verso quella materna (percepita come abbandonica e non più protettiva), con uso di alcool e droghe, scarsi risultati scolastici e scarsa socializzazione,****

24 A tal proposito si veda quanto approfondito nel nostro Dossier n.3

25 v. in nostro Dossier n.2 sia riguardo il dato svedese che quello australiano.

attacchi di panico, fino ad arrivare a disturbi psichiatrici maggiori²⁶. Con effetti che tuttora perdurano, nonostante in questi Paesi la sperimentazione del modello che oggi si vorrebbe fosse applicato anche in Italia sia stato già da anni abbandonato e si sia tornati ad un modello separativo che, pur assicurando a genitori sani (non violenti, non abusanti, né pedofili) una suddivisione quasi paritaria dei tempi DIURNI di frequentazione con il minore, tuttavia predilige la collocazione prevalente dei medesimi presso il genitore che già in epoca pre-separativa abbia assunto maggiormente il ruolo di care giver (certamente in genere la madre).

In quei Paesi a cui ci dovremmo “allineare” **oggi non viene più imposto una *shared physical custody*, su semplice richiesta di uno solo dei genitori**, anche a figli minori di coppie genitoriali separate e *separandae* non collaborative o addirittura ad alta conflittualità, ove sia stata agita violenza, con abitazioni lontane, nonché a bambini di età prescolare e materna, o rifiutanti²⁷.

Proprio nei Paesi indicati a cui si dice che dovremmo “*allinearci*, **oggi la *shared physical custody* trova dunque un’ applicazione residuale**: solo cioè quando essa rappresenta una scelta congiunta da parte di entrambi i genitori, stante l’ esistenza di favorevoli circostanze (collaboratività delle parti, età non infantile del minore – **che il Belgio indica sui 12 anni** - vicinanza delle abitazioni), nonché con l’ indispensabile consenso del minore coinvolto !

26 v. in **Dossier n.4 dell’Avv. e Vicepresidente dell’Ass. Maison Antigone Simona D’Aquilio**, v. in **Dossier n. 5 della Dottoressa Bruna Rucci** e v. anche **Dossier n. 8 della Dottoressa Raffaella Bocci**, v. in studi allegati al Dossier n.2, in particolare si veda Maurice Berger, Christine Frisch-Desmarez, « *Garde alternée : les besoins de l’enfant* », yapaka.be, 2014 in seguente link <http://www.thyma.fr/remarques-sur-les-etudes-citees-en-faveur-de-la-residence-alternee-avant-3-et-6-ans-ou-comment-rouler-dans-la-farine-les-medias-et-les-politiques/>, la cui traduzione alleghiamo al dossier n.2, v. anche *Parents in child custody disputes: Why are they disputing?*, 2017, Ann-Sofie Bergman and Annika Rejmer, Journal of Child Custody, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150, che indichiamo al Dossier n. 2, vedasi anche Saini, M., & Birnbaum, R. (2007). *Unraveling the label of “high conflict”: What factors really count in separated and divorced families?* *Oacas Journal*, 51(1), 14–20, nonché lo studio Joan L. Luby,, A. Belden, M. P. Harms, R.Tillmana, D. M. Barch, *Preschool is a sensitive period for the influence of maternal support on the trajectory of hippocampal development*, 2016, *Proceedings of the National Academy of Science*, <https://www.pnas.org/>.

27 v. in **nostro Dossier n.2** allegato alla presente Relazione generale introduttiva.

Tale cambiamento in quei Paesi è avvenuto in conseguenza di denunce e conseguenti **Ispezioni di Commissioni europee ad hoc costituite**²⁸, oppure alla luce di precise posizioni assunte dalle **Corti Costituzionali di quei Paesi**²⁹, o per intervento dei **Ministeri di Giustizia**³⁰, o per iniziativa dello stesso **Legislatore**, in base alle pressioni giunte dalla comunità medica e in particolare dagli psichiatri e psicologi infantili, allarmati dai disagi mentali e comportamentali manifestati dai minori sottoposti a collocazione paritaria alternata e allontanati dalle madri tramite la pas/alienazione genitoriale³¹

Nelle Nazioni che prima di noi hanno sperimentato le Riforme separative di affidamento dei minori, proposte in parte nei ddl e riassunte nei punti del Patto di Governo, hanno dunque ottenuto **risultati DEL TUTTO CONTRARI a quelli promessi e vaneggiati...che NON DEVONO E NON POSSONO ESSERE IGNORATI!**

La proposta italiana di Riforma peraltro appare **molto piu' invasiva e lesiva dei diritti dei minori, rispetto a quelle fallimentari normative sperimentate negli altri Paesi indicati**, come detto presto ridimensionate.

In quei Paesi infatti, la stessa applicazione della **collocazione paritaria alternata, intesa come divisione matematica dei pernotti**³² (*shared physical custody*), era considerata come the best interest of child, ma NON ne era stata prevista l'applicazione coattiva per tutte le coppie *separandae* e separate (v. art.11 ddl 735 e art.1 del ddl768, v. art.4 del ddl 837).

Nè in quei Paesi **era stata prevista anche una cosi grave e profonda delegittimazione giudiziale** (chiamata nella prefazione del ddl 735 *degiurisdizionalizzazione*) con inserimento di Mediatori e Coordinatori genitoriali privati, a cui il Giudice dovrebbe far

28 v. il Caso della Danimarca in Dossier n.2

29 v. in Spagna nel caso della Valencia. In Dossier n.2

30 v. ad es. il caso della Francia, che ha imposto ai Giudici una residuale e condizionata applicazione della *shared physical custody* e una disapplicazione totale della pas/alienazione parentale, in Dossier n.2

31 v. in nostro Dossier n.2.

32 v. Ordinanza recente della Corte di Cassazione 31902/2018 già citata.

solo da notaio (v. in art.1-2 del ddl 45, v. ddl 118, v. in art.1-5,7-8,13 e 22 del ddl 735, v. art.3 del ddl 837, v. art. 11 ddl 768),

Nè in quei Paesi è esplicitamente imposta per legge la **frequentazione dei figli minori con tutti i genitori, indiscriminatamente, anche quelli già condannati per abusi sessuali e violenza domestica** (v. art.12 ddl 735 e v. anche altri ddl, che non escludono questo diritto in caso di violenza/abusi/maltrattamenti ecc) nè vi è previsto che essi genitori, di tal fatta, vengano **con il tempo reinseriti anche nell'affido dei loro figli minori**(art.12 ddl 735)!

Ne' in quei Paesi è stata normata una automatica **abrogazione del contributo al mantenimento dei figli minori** con la cancellazione dell'assegno mensile al coniuge prevalentemente collocatario (v. in art.11 sub n.1 del ddl 735 e v. in art.1 sub n.1 lettera d) del ddl 768).

Ne' è stata normata una esplicita prevalenza del diritto reale di proprietà, con **abrogazione dell'istituto della assegnazione della casa familiare** (v. art.14 del ddl 735 e v. art.3 del ddl 768 e v. implicitamente quanto derivabile dalla formulazione dell' art.4 del ddl 837 e dell' art.2 del ddl 45) o in alternativa imponendo il versamento di un canone di locazione ai prezzi di mercato in favore del genitore proprietario (v. art.14 del ddl 735).

Nè era stata prevista una **forte limitazione, compressione, fino ad arrivare alla celere abrogazione del mantenimento all'ex coniuge economicamente debole** (v. in art.5 del ddl 837).

Nè era stato previsto che il **piano genitoriale dovesse contenere e prevedere anche le frequentazioni amicali del minore, indicate per nome e cognome**, in grave violazione del suo diritto all'autodeterminazione e libera espressione in ogni contesto sociale (v. in art. 11 del ddl 735).

Nè era stata prevista una **depenalizzazione delle violazioni degli obblighi di cura genitoriali post separazione ex art. 570bis c.p.** (art. 21 del ddl 735)³³.

Nè ristretto il concetto di **maltrattamenti domestici penalmente sanzionabili con modifiche all'art.572 c.p.** (v. art.5 del ddl 45).

Ne' in quei Paesi è stata espressamente **prevista per legge** (v. art.9 e 17 del ddl 735, art.2 del ddl 768) e **reato penale** (v. art.4 del ddl 45 e v. art.6 del ddl 837) **quella fandonia ascientifica chiamata “alienazione genitoriale”³⁴, ex Pas** , o anche ridenominata in altri modi (“manipolazioni psicologiche” o “impedimento, interruzione o ostacolo” alla genitorialità) oltretutto inserita nella Riforma quale **presunzione *juris et de jure*, quindi esente da oneri probatori...** né nella legislazione di quei Paesi viene “normata” implicitamente e consequenzialmente la **presunzione della “falsita” delle denunce per maltrattamenti domestici ed aggravata la pena per il reato di calunnia** (v. art.9 e 17 del ddl 735, art.2 del ddl 768)).

Né vi è esplicitamente e chiaramente normata, in conseguenza della “alienazione” presunta, la **collocazione dei minori presso il genitore rifiutato** (nonostante la grave avversione provata dal minore e contro questa sua espressa volontà espressa dal disagio!) con esclusione esplicita di verifica ed indagine sia delle cause del rifiuto sia della capacità genitoriale del genitore rifiutato (v. in art. 17-18 ddl 735, implicitamente previsto negli altri ddl).

Né quelle legislazioni prevedono puntualmente la legalizzazione di **Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi mascherati, in centri cd “specializzati” in “deprogrammazione” e riprogrammazione mentale** in danno di minori in realtà **perfettamente sani ed al solo scopo di render loro “normale” e accettabile la violenza subita e financo gli abusi sessuali** (v. in art. 18 del ddl 735 e v. in art.2 del ddl 768). A tal proposito rinviamo a

33 Riguardo le variazioni apportate dalla Riforma, sotto il profilo penale, rinviamo **al Dossier n. 9 dell'Avv. Penalista Marco Maialetti**, allegato alla presente Relazione generale introduttiva.

34 v. Dossier n.7 del **Dottor Andrea Mazzeo, Psichiatra**

specifico Dossier n.3, allegato alla presente Relazione Generale introduttiva, redatto **dalla Professoressa Assunta Morresi, Membro del Comitato Nazionale bioetico.**

Né in quelle legislazioni è previsto di suscitare ancor più gravi conflitti di lealtà tra genitori e figli, prevedendo che questi ultimi **al compimento del loro diciottesimo anno di età debbano avviare**, senza avere peraltro alcuna capacità economica e stante una clausola di invarianza economica della spesa pubblica, **procedimenti giudiziari volti ad ottenere dai genitori un contributo al mantenimento** che gli consenta di continuare a vivere e proseguire gli studi (v. art. 15 del ddl 735), **comunque destinato a decadere al raggiungimento del 25mo anno di età** (ib.): e ciò indipendentemente dall'iter universitario perseguito e dai risultati raggiunti, così da favorire un dispotismo ricattatorio genitoriale ma soprattutto innescando il rischio di annientare le capacità e competenze accademiche della futura classe dirigente italiana!

4. Un attacco al modello familiare cattolico?

Quella che oggi viene presentata come una riforma già sperimentata positivamente in Svezia, Belgio, Quebec, ma anche in USA, in Danimarca, Francia ed Australia, dimenticando DI RIVELARVI che PROPRIO questi Paesi detengono il più alto tasso di suicidi tra adulti ed anche di adolescenti e bambini, i più elevati problemi di depressione, uso di alcool e droghe, di disturbi comportamentali caratterizzati da aggressività auto ed eterodiretta, il più alto numero di separazioni/divorzi³⁵, tanto da aver indotto le autorità ad un retromarcia normativo, sarebbe **in realta' il piu'devastante esperimento sociale mai applicato ad un intero Paese!**

Oppure forse dotremmo parlare di atto terroristico non convenzionale: visto che esperimento è ciò che non sia mai stato provato prima!

35 v. Statistiche, Studi e articoli indicati nei Dossier n.2, 4, 5, 7 e 8 che si allegano alla presente Relazione generale introduttiva.

Si tratta di una Riforma (e ci riferiamo a tutti i ddl) fallimentare in tutti i suoi punti, in quanto non solo già in parte sperimentata e verificata come tale in altre Nazioni, ma in quanto mirata a distruggere lo stesso assetto culturale, sociale, economico, familiare, e di welfare, ispirato ai saldi principi solidaristici di stampo cattolico (sociali, intergenerazionali e familiari) tipici del nostro Paese³⁶, che **travolgerebbero non meno di 20 milioni³⁷ di genitori separati nonché di minori e loro ascendenti, finendo per coinvolgere anche le famiglie ricostituite, i figli nati da seconde nozze**, tradendo quel principio solidaristico sociale e familiare che già la Costituzione italiana tutela di per sé **all'art.2 e 29-30-31** e che non rappresenta certo una “*assicurazione a gratis per la vita*” delle donne e delle madri (che peraltro di gratuito ha ben poco dati i sacrifici di aspirazioni individuali connessi in tale scelta), come ci si sente ripetere ingratamente da mariti/partners fin troppo smemorati, subito dopo la separazione.

Ed è per questo che, a nostro parere, la Riforma proposta dai ddl depositati, tracciata dai punti del Patto di Governo, **risulta profondamente non solo antisociale, ma anche anticattolica e ristabilirebbe un sistema familiare di stampo non certo tipico della famiglia anni '50**, come si sente ripetere in modo fuorviante, **ma addirittura precristiano³⁸**!

Laddove infatti la separazione non sarebbe certo negata a chi detiene potere economico e patrimoniale, potendo questi tranquillamente accedere a lunghi iter di mediazione e coordinazione genitoriale privati ed a pagamento, che non gli impedirebbero affatto di

36 Non bisogna dimenticare che i principi solidaristici nel nostro Paese e dell'Occidente trovano il loro fondamento nella nostra cultura cattolica e cristiana, che non per nulla tramite il diritto canonico, lo *jus commune*, ha fondato nei secoli passati i principi occidentali di diritto umanitario, oggi tutelati in Dichiarazioni Universali dei Diritti Umani e del Fanciullo, in Convenzioni Europee sui Diritti Umani e del Fanciullo, in Risoluzioni e nelle Costituzioni, non solo quella italiana. V. in nostro Dossier n.1

37 Si tratta di numeri che si basano su quelli forniti nella prefazione del ddl 45: **3,4 milioni di padri separati** (rivendicati anche in altri contesti ed audizioni) a cui si aggiungono **3,4 milioni di madri separate**, nonché **2,7 milioni di minori**, più almeno **8 milioni di nonni**, per parte materna e paterna (stante il fatto che questa Riforma riconosce anche ad essi uno specifico diritto di azione aggiuntiva e diversificata!), **più un numero imprecisato, ma sostanziale, di figli maggiorenni non autonomi economicamente.**

38 v. nostro Dossier n.1 sulle specifiche violazioni Concordatarie.

cacciare ben presto dalla casa la partner economicamente e patrimonialmente debole nonché i figli. Anzi le nuove norme permetterebbero a questi di **eludere le condanne giudiziali, civili e penali**, non venendo più previsto l'addebito della separazione e neppure il reato di violazione degli obblighi di cura, qualora decidessero di non riprendere con sé i figli e di non pagare i capitoli di spesa previsti dal piano genitoriale!.

Questi maltrattanti e profittatori grazie alla Riforma si assicurerebbero la collaborazione di mediatori e coordinatori che, del tutto avulsi da competenze e consapevolezze giuridiche, preoccupati solo ed esclusivamente di favorire il “dialogo” intergenitoriale e la cogenitorialità, nonostante tutto, convinti erroneamente da corsi formativi ad hoc, che la bigenitorialità e la *shared physical custody* rappresentino sempre il *the best interest of child*: ciò nonostante denunce di soprusi e violenze, violazioni di diritti fondamentali umani e minorili... finendo per diventare essi stessi complici istituzionali consapevoli o inconsapevoli di quella violenza!

La prosecuzione dei soprusi a danno di ex compagne/mogli e figli minori, nonostante la separazione, verrebbe resa a questi non rari personaggi ancor più facile: stante l'impedimento all'azione giudiziale previsto tramite la degiurisdizionalizzazione, ed alla luce delle disparità economiche che si evidenzerebbero nella impossibilità, per la parte economicamente debole della coppia coniugale/genitoriale, di accedere alla giustizia e financo alla stessa mediazione: **che comunque si rivelerebbe una trappola per le vittime di violenza domestica!**

La riforma proposta diverrebbe tuttavia una gabbia anche per quelle madri economicamente autosufficienti e proprietarie della casa, ma coniugate con uomini violenti

ed abusanti³⁹: **anch'esse si troverebbero a non poter difendere i loro figli, accusate presuntivamente di alienazione genitoriale e di "amare troppo"**⁴⁰ i loro bambini.

5. Il cd "the best interest of child" non si identifica nella collocazione paritaria, nè nella cogenitorialità a tutti i costi

Sia chiaro: come già detto noi **non contestiamo l'importanza della figura paterna, oltre quella materna**, nella vita dei figli.

Non contestiamo la rilevanza giuridica e psicologica di veder assicurata la cura di entrambi i genitori anche a quei figli che subiscono la separazione ed il divorzio familiare, riconoscendo gli effetti benefici di una cogenitorialità equilibrata, matura e responsabile.

Ma chiediamo che tutto ciò **debba essere temperato in base al vero senso ed al reale contenuto della *Convenzione Universale dei Diritti del Fanciullo di NY del 1989*** ratificata dall'Italia nel 1991, e che non si realizza di certo, come sostenuto nella Riforma, **con l'adozione di una fandonia fantascientifica, la alienazione parentale, creata nel 1985 e tutt'oggi utilizzata come strategia difensiva processuale a favore di genitori**

39 L'Istat rivela che nel 51% delle separazioni la donna ha subito violenza domestica e, automaticamente, lo stesso deve dirsi degli eventuali figli : v. quanto analizzato **nel Dossier n. 8 della Dottoressa Bocci Raffaella**. In realtà circa l'80% delle separazioni è consensuale: dunque le parti sono entrambi ed allo stesso modo gli autori dell'iniziativa. Riguardo il restante 20% circa delle separazioni giudiziali, sappiamo che nel 9% circa dei casi la separazione viene addebitata all'uomo (Istat 2016): ciò significa che l'iniziativa, pur avviata probabilmente dalla donna, fosse in realtà reattiva ad una grave violazione dei doveri coniugali/genitoriali dell'altro.

40 Questa è l'accusa che di frequente si legge nelle CTU che diagnosticano la alienazione: l'amore diviene causa di una qualche fantomatica patologia mentale o disturbo, anziché preconditione essenziale ad una formazione equilibrata della persona, v. in tal proposito Dossier n. 8 della **Dottoressa Raffaella Bocci** ed il **Dossier n.5 della Dottoressa Bruna Rucci**, Psicologa Psicoterapeuta e CTP in Cause di Affidamento minorile. Vedasi anche il **Dossier n.7 del Dott. Mazzeo Andrea, Psichiatra**. A disconferma di questa teoria indichiamo l'intervista del dottor *Vicari Stefano del Bambin Gesù che, parlando dei suicidi di adolescenti, rivendica l'importanza dell'amore genitoriale e materno* <https://www.quotidiano.net/cronaca/suicidio-adolescenti-1.2497911>

violenti, maltrattanti, pedofili⁴¹ e/o di quelli avidi, deresponsabilizzati anaffettivi⁴² o di uomini e donne che (strumentalizzati ad hoc da movimenti che sostengono la alienazione parentale) semplicemente vogliono difendere i loro figli: ma lo fanno con lo strumento sbagliato!

Né la cogenitorialità si realizza, come ricordato da recente Ordinanza di Cassazione n. 31903/2018⁴³ con la divisione matematica dei tempi di collocazione e pernotta dei figli presso ciascun genitore : **oltretutto conteggiando le ore notturne di sonno e le ore mattutine scolastiche, nonché quelle pomeridiane dedicate a sport, corsi di lingua straniera e catechismo**: durante le quali per fortuna i minori non possono stare né con l'uno e né con l'altro genitore, ma sperimentano il loro processo di socializzazione ed autonomizzazione che li condurrà a diventare uomini.

La riforma proposta viceversa **definisce tutti i tempi allo stesso modo, indipendentemente da come questi vengano realmente vissuti dai minori!** Né si pensa che i tempi da trascorrere con amici ed in gruppi (sportivi, artistici, di volontariato ecc) siano altrettanto essenziali ai minori, affinché imparino a vivere in società in modo autonomo!

Se non si dà la giusta considerazione anche al diritto dei minori a socializzare, come si può pensare che essi crescano mentalmente sani?

Né il *the best interest of child* si realizza indipendentemente dalla considerazione delle differenti e molteplici circostanze personali e fattuali specifiche di ogni caso di separazione, delle peculiarità e delle attitudini personali di ciascuno genitore, attesa la pregressa storia della singola famiglia, nell'interesse primario dei minori e delle loro condizioni personali (**si pensi alle disabilità!**) e che tutto ciò deve essere valutato in base ai diritti, preminenti, di

41 A proposito della PAS e della Alienazione genitoriale si veda il **Dossier n. 7 del Dottor Andrea Mazzeo**, Psichiatra e CTP in cause di Affidamento minorile.

42 In quanto interessati a non pagare assegni di mantenimento ed a sottrarre l'habitat familiare ai loro figli. Si tratta di uomini violenti non fisicamente, ma psicologicamente.

43 v. in Allegato al nostro Dossier n.2

salvaguardia della stabilità di vita e della salute fisica e psichica del minore, nonché della sua **VOLONTÀ**,⁴⁴.

Contestiamo che la cogenitorialità, intesa come compito di cura di entrambi i genitori, possa essere imposta a chi non voglia esplicitarla: perché ciò non sarebbe né utile e né opportuno per il bene stesso dei minori coinvolti! infatti in tali casi la responsabilità genitoriale, non potrà esprimersi che nel doveroso mantenimento economico della prole.

Ed è anche per questo che appare del tutto necessario **mantenere l'istituto della collocazione prevalente dei minori presso il care giver (in genere la madre) e l'assegnazione della casa familiare** a chi si sia dimostrato in fase preseparativa più presente e attento alle cure dei figli minori e maggiori non autosufficienti. Ugualmente è del tutto indispensabile continuare a prevedere **un mantenimento indiretto per i figli minori e maggiori non autonomi, tramite assegno mensile da riconoscere al genitore collocatario, nonché mantenere le previsioni penali attuali**, affinché non accada che, chi violi gli obblighi genitoriali di cura, venga escluso da qualsiasi altra responsabilità e financo da sanzioni civili e penali, che quegli obblighi rendono cogenti ed effettivi, e che invece la Riforma del ddl 735 vorrebbe vedere non esigibili e non perseguibili penalmente.

Contestiamo che tale bigenitorialità debba essere assicurata sempre e comunque, indipendentemente dalla sufficiente adeguatezza e capacità del genitore ad essere care giver ed a prescindere dai diversi compiti e ruoli genitoriali.

Il diritto alla paternità/maternità non può essere difeso, anzi imposto come dovere per i figli, **anche quando tale paternità/maternità rappresenti un pericolo per la vita ed il benessere fisico e psicologico dei figli**, cioè anche quando la figura paterna, o molto più raramente quella materna, sia costituita da un **genitore maltrattante, violento fisicamente e/o psicologicamente, disinteressato o addirittura abusante sessualmente**, come questa

44 Peraltro la Riforma limita fortemente il diritto/dovere di ascolto del minore, nel decidere circa la collocazione dello stesso: sicché la volontà del minore risulta del tutto compressa da questa Riforma, se non addirittura violata.

Riforma invece vorrebbe permettere implicitamente (v.ddl45) o addirittura assicurando il diritto di frequentazione anche a padri e madri gravemente sospettati e financo condannati per pedofilia, uxoricidio e per maltrattamenti domestici (v. Art.12 ddl 735)!

Nè possiamo ammettere, come la presente Riforma vorrebbe attuare, che il preminente ruolo materno venga svilito e negato: ciò per il bene stesso dei nostri figli, a cui quel ruolo è strettamente connesso, nonché per il bene futuro del nostro Paese!⁴⁵

6. Conclusioni

Non vogliamo certo negare situazioni di sottrazione dei figli, o eclatanti errori giudiziari, compresi quelli, oggigiorno sempre più frequenti, dovuti a Corti inferiori che talvolta disapplicano o viceversa applicano il principio della “bigenitorialità” o “cogenitorialità” ben oltre la ragionevolezza e lo stesso dettato europeo, nonché contro il dettato della Cassazione italiana!

Negli ultimi anni verificiamo infatti nei tribunali una crescente ed ingiustificata smania paradossale di Avvocati, Giudici e CTU di dover assicurare sempre e comunque una figura paterna, **anche quanto tuttavia tali genitori in realtà siano violenti e maltrattanti, talvolta anche già condannati per reati “spia” significativi.** Casi in cui è costantemente la madre a venir considerata “malevola” ed alienante, sol perché teme per l’incolumità dei figli minori o perché ha dovuto denunciare⁴⁶.

Si tratta di casi che sconoscono il vero senso della legge sulla bigenitorialità (che tutela non il diritto dei genitori -diversamente da quanto scritto in Prefazione al ddl 768 - ma quello dei minori, contemperandolo al superiore loro diritto alla salute , alla salvezza ed

45 A tal proposito rinviamo a quanto scritto più puntualmente nel **Dossier 5 dalla Dottoressa Bruna Rucci**, nel **Dossier n. 8 dalla Dottoressa Raffaella Bocci**, nonché nel nostro Dossier n. 2, allegati.

46 Riguardo le cd “false denunce” si veda quanto scritto dal Giudice Fabio Roia in *Crimini contro le donne, politiche, leggi e buone pratiche*, 2018, Ed FrancoAngeli e v. intervista in <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/03/roia-il-giudice-anti-violenza-il-ddl-pillon-e-incostituzionale/>

alla libertà di scelta) condannando dei figli, anche in tenerissima età, all'allontanamento da genitori collocatari, soprattutto madri, protettive ed accudenti, che hanno solo avuto la "sfortunata" idea di denunciare le violenze subite dai loro compagni, venendo tali denunce aprioristicamente reputate non credibili, o peggio ininfluenti, spesso nonostante rinvii a giudizio e nonostante condanne penali!

Casi in cui questi genitori maltrattanti e manipolatori, sfruttando le maglie interpretative giudiziali a loro comodo, sono riusciti a sottrarre ai loro figli la figura materna, anche in maniera definitiva, sebbene si trattasse di madri non maltrattanti, non criminali, non pericolose!⁴⁷

Casi che si stanno moltiplicando nella penisola e che rappresentano oggi l'UNICA VERA URGENZA a cui avremmo bisogno di porre un limite, stante l'esperienza già maturata in Francia, Australia, Belgio e nella stessa Svezia ed in Danimarca⁴⁸, dove sono state messe delle condizioni alla *shared physical custody*: l'altra faccia della medaglia che, insieme alla alienazione genitoriale, costituisce una abile strategia finalizzata ad imporre una società in cui i violenti, pedofili e sopraffattori siano tutelati e le vittime imbavagliate e costrette a permanere nella loro condizione.

Una società, in sostanza, che **NORMALIZZEREBBE LA VIOLENZA E LA PEDOFILIA!**⁴⁹

La stessa modalità prescelta nel tentare di far attuare una riforma del genere, CHE RENDEREbbe LEGGE CIO' CHE GIA' ORA SI STA INIZIANDO A REALIZZARE NEI TRIBUNALI ITALIANI IN MODO NON LEGITTIMO, **ci allarma**, perché ci pare l'

47 v. **Dossier n.7 del Dott. Mazzeo allegato.**

48 v. in nostro Dossier n.2

49 Proprio questo del resto era il fine espresso nei suoi scritti da Richard Gardner, l'inventore della PAS, sostenendo la normalità della pedofilia e dell'incesto : a tal proposito v. libro consegnato alla Commissione dall'Avv. Andrea Coffari, di cui è autore ([*Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*](#)2018, Ed. Laurana) nonché v. quanto scritto da M.Serenella Pignotti in *I nostri bambini meritano di più*, ed Libellula, consegnato dall'Ass. *Federico nel cuore* alla Vostra Commissione anch'esso in audizione del 15 gennaio 2019. Si veda anche **Dossier n.7 del Dottor Mazzeo** e suo blog di informazione in link seguente <http://www.alienazionegenitoriale.org/> ed al link <http://www.andreamazzeo.it/pas/index.html>

evidente espressione di una volontà di sottrarre all'Assemblea Parlamentare, cioè alla sede naturale legislativa, una così grave decisione, che se approvata comporterebbe un crollo della tenuta sociale del nostro sistema, del nostro welfare, ma anche della nostra organizzazione del lavoro: con ripercussioni che non sono affatto imprevedibili.... ma prevedibilissime!

Se approvata dunque questa riforma ci porrà sì al vertice mondiale...ma su una scala di conflittualità processuale, familiare, personale, sociale, di violenza e sopraffazione senza pari nel resto del mondo: in quanto **adultocentrica, figlicida e matricida, liberticida e, in ultima analisi, suicida !**

Si tratta di una mens legislativa aberrante che nelle aule dove si creano le leggi e in quelle dei tribunali dove si applicano non dovrebbe avere dignità di assurgere! Essa tradisce la sua stessa funzione: che è quella non di fomentare le differenze e l'instabilità sociale, ma al contrario quella di stabilizzare la società, prevenendone i conflitti sociali e processuali, nonché risolvendo quelli già in essere.

Una Riforma che, se approvata, solleticando gli egoismi di tutti, anche dei padri più buoni ed amorevoli, indurrebbe BEN 20 MILIONI di persone a riversarsi, nel giro di breve tempo, nei tribunali italiani, PARALIZZANDONE L'ATTIVITA' INTERA!

Ed è anche per questo che non parliamo solo di esperimento sociale ma di vero e proprio attacco terroristico, con arma non convenzionale, alla nostra società ed al nostro Ordinamento!

Siamo fermamente contrarie/i alla riforma del diritto separativo così come delineata da tutti i ddl in discussione perché, come già evidenziato dal CAM (Centro di Aiuto per uomini Maltrattanti) durante la sua audizione, *“il paradosso nella costruzione di questa legge è che sembra costruita da un maltrattante che nega la sua violenza e strategicamente vanifica ogni misura volta a farla emergere”*(audizione del 13 novembre 2018).

Ma, come tutti/e sappiamo, un maltrattante non solo nega violenza: **prima di tutto agisce violenza, non riconoscendo la dignità altrui, negando i legittimi e financo gli essenziali diritti delle sue vittime, manipolando la realtà ed i fatti, costruendo giochi di specchi ed inganni.**

Quella sopra trascritta è una affermazione forte, ma meditata, espressa da esperti del settore e profondamente vera, che facciamo nostra, in quanto il nostro intento associativo è quello di collaborare insieme al fine di creare una società più giusta, scevra dalla violenza e dalle discriminazioni, sostenendo una cultura di parità, di genere e non solo: perchè è solo dalla considerazione di pari dignità di tutti e ciascuno, in primis quella dei minori, che la società potrà trarre beneficio e pacificazione.

Ed è per tale motivo che risulta **impossibile proporre miglioramenti, perché comunque l'impianto, determinato nel Patto di Governo, non cambierebbe, né muterebbe l'intentio sottesa a questi ddl.**

Rebus sic stantibus,

chiediamo il ritiro della Riforma invocata e di tutti i ddl presentati, coerenti con la linea tracciata nel cd "Patto di Governo", **invocando i Senatori a vigilare affinché non vengano promulgate distorsioni normative che, nelle more di venir cancellate dalla scure della Corte Costituzionale, potrebbero provocare irreversibili danni psichici ai minori, nonché danni sociali ed economici nel Paese.**

Avv. Michela Nacca

Avv. della Rota Romana e dello Stato Città del Vaticano

Presidente Maison Antigone

ELENCO DOSSIER ALLEGATI

1) Dossier n. 1 dell'**Avv. M.Nacca** "*Violazione dei Patti Concordatari, di norme fondamentali di Diritto Canonico a tutela della Persona e di Diritto Matrimoniale Canonico*"

- 2) Dossier n. 2 dell' **Avv. M.Nacca** *“Confronto critico sulla sperimentazione della shared physical custody all'estero”*.
- 3) Dossier n. 3 della **Prof.sa Assunta Morresi** *“Artt. 17 e 18 e Consenso Informato del Minore”*
- 4) Dossier n. 4 dell' **Avv. Simona D'Aquilio** traduzioni di articoli di denuncia sulla Alienazione genitoriale ecc
- 5) Dossier n.5 della **Dott.sa Bruna Rucci** *“Residenza Alternata”*
- 6) Dossier n.6 della **Dott.sa Giulia Perri** *“Analisi e considerazioni in materia di affidamento condiviso”*
- 7) Dossier n.7 della **Dott. Mazzeo Andrea** *“Rilievi critici ai ddl n. 45, 118, 735, 768 e 837”*
- 8) Dossier n.8 della **Dott. Raffaella Bocci** *“Famiglia, abusi e devianza minorile. La prevenzione e la tutela di bambini e ragazzi in età evolutive attraverso l'intervento sugli aspetti emotivi relazionali e sulla famiglia “*
- 9) Dossier n. 9 dell' **Avv. Penalista Marco Maialetti** *“Rilievi penali alla Riforma”*



Dossier n.1 allegato alla Relazione Generale
dell' Ass. *Maison Antigone*

Violazione dei Patti Concordatari, di norme fondamentali di Diritto Canonico a tutela della Persona e di Diritto Matrimoniale Canonico

di Avv. Michela Nacca

1. Introduzione.

La Riforma della normativa separativa e sull'affidamento dei minori proposta nei punti del Patto di Governo della XVIII Legislatura¹, esplicita nei ddl attualmente in discussione dinanzi la 2 Commissione Giustizia del Senato in sede redigente, risulta **violare** non solo innumerevoli **articoli della Costituzione italiana**, nonché diritti tutelati in **Dichiarazioni Universali dei Diritti Umani e del Fanciullo** ed in altrettante **Dichiarazioni e Convenzioni europee**² ma a ben vedere anche **i Patti Concordatari siglati tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica e fondamentali principi di Diritto Canonico**, che nell'

¹ **“Diritto di famiglia** *Nell’ambito di una rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso dei figli, l’interesse materiale e morale del figlio minore non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l’introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale.*”

Ordinamento italiano entrano e diventano vigenti non solo attraverso i Patti Concordatari, ma per il tramite degli stessi diritti costituzionali italiani, laddove essi risultino coerenti con il dettato costituzionale del nostro Paese.

Ciò fu esplicitamente riconosciuto dalle Sentenze della Corte Costituzionale, la n.30 del 1971 e la n. 175/73 secondo le quali *“l’art. 7 della Costituzione giustificerebbe il rinvio alla disciplina canonistica del matrimonio..... (cfr. sentenza Corte Cost. n. 30 del 1971)”* riconoscendo dunque non solo *“rilevanza costituzionale ai Patti Lateranensi....”* ma anche alla normativa canonistica a cui i Patti rinviano, destinata ai cittadini italiani battezzati nella Chiesa Cattolica.

La disciplina di Diritto Canonico, a cui l’**art.7 della Costituzione italiana**³ nonché gli stessi Patti Concordatari rinviano, certamente *“non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato”* come fu evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale italiana⁴, ma è altrettanto evidente che, qualora la disciplina canonica **coincida** con i principi supremi costituzionali italiani, ne risulterà non solo il **rafforzamento di questi principi comuni ma anche la gravità della violazione.**

Peraltro se l’art. 7 della Costituzione italiana non ha la forza di *“negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato”* italiano, in modo tale che un eventuale contrasto si risolverà con la incostituzionalità di quanto dedotto in Patto, lo stesso tuttavia

2 A tal proposito, per motivi di economia e per non dover ripetere affermazioni già espresse da autorevoli autori, rinviamo e facciamo nostre le argomentazioni critiche a tal proposito già evidenziate dalle Associazioni AIAF e Cammino rispettivamente nelle loro audizioni del 8 novembre 2018, si tratta delle due più grandi associazioni di avvocati familiaristi italiani; facciamo altresì nostre le argomentazioni, rinviando alle loro relazioni, dell’Avv.ta Virgilio, dell’Avv. Simeone del 23 ottobre 2018, nonché dell’Avv.ta Bernardini De Pace del 23 ottobre 2018, della Dottoressa Luccioli del 13 novembre 2018 per l’ass. Rete per la Parità, e della Dottoressa Servetti del 22 novembre 2018, delle Associazioni Giraffa Onlus, dal Cismai del 8 novembre 2018, D.i.r.e. Donne In Rete contro la Violenza del 13 novembre 2018, U.d.i. del 13 novembre 2018, della Casa Internazionale delle Donne del 13 novembre 2018, dell’Unione Nazionale Camere Civili del 23 ottobre 2018, ecc.

3 Art. 7 Cost. *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale*

4 v. Sentenza della Corte Costituzionale n. 175/73 in link <http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0175s-73.html>

vale specularmente per i “principi supremi” della Chiesa cattolica: essendo lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica riconosciuti come due Ordinamenti posti dallo stesso art. 7 Cost. sullo stesso piano, cioè entrambi **“indipendenti e sovrani”**, così come ripetuto anche **all’art.1 dei Patti Concordatari del 1984.**

Ciò implica che l’uno e l’altro ordinamento, al fine di non violare i Patti fra essi concordati, **non solo** debbano provvedere a che le norme eventualmente riformate inerenti il diritto matrimoniale sostanziale, canonico da parte della Chiesa e civile da parte dello Stato italiano, nonché il diritto separativo da parte dello Stato italiano, **non incidano sui Patti violando i “principi essenziali” dell’uno e l’altro Ordinamento, ma anche che una eventuale modifica delle normative a cui quei Patti rinviano, siano il frutto di una “collaborazione” tra i due Ordinamenti!**

Del resto i principi a cui ci si riferisce nei Patti Concordatari **sono innanzitutto quelli comuni ai due Ordinamenti, tra cui indubitabilmente i principi essenziali che tutelano la persona e la sua dignità:** si tratta di principi che fondano sia l’uno che l’altro ordinamento, *affondando entrambi le loro radici, come ben noto, in una cultura comune, di derivazione cristiana e cattolica*⁵.

Una cultura cristiana e cattolica di fondo, tipicamente italiana, identificativa della nostra identità storica, spirituale e culturale, che nella prassi è testimoniata ancor oggi dalle prevalenti scelte dei cittadini italiani che, decidendo di costituire una famiglia, ancora dimostrano di prediligere la celebrazione del matrimonio concordatario rispetto al matrimonio civile⁶: dunque esprimendo l’intenzione di dare una precisa e consapevole, nonché libera configurazione cattolica ai loro rapporti familiari, sia nel rapporto da instaurare tra essi coniugi, sia nella relazione tra i singoli genitori ed i loro figli, **basati cioè su specifici principi solidaristici cristiani, che nella Costituzione italiana trovano**

5 Riteniamo che il riconoscimento dell’origine cristiana dei principi umanitari sia incontrovertibile, atteso peraltro il ruolo giocato dalla cultura e dal Magistero cristiano e cattolico nello ***jus commune***, da cui si sono evoluti gli ordinamenti occidentali ed i diritti umanitari. Per una breve trattazione sul tema v. in http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/cultura/226q04b1.html .

6 Certamente la scelta del matrimonio concordatario si evidenzia con una netta preferenza al Sud Italia, rispetto al Nord v. Istat 2016 in http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MATRDEMO:

piena tutela non solo in termini generali nell'art.2 della Costituzione, ma anche in modo specifico agli artt. 29-30-31 Cost.⁷ e che, a maggior ragione, **non dovrebbero venire traditi in fase separativa**, a seconda della mutata convenienza individualistica ed a danno dei soggetti deboli, in particolare i minori.

La Corte Costituzionale infatti nelle Sentenze sopra richiamate spiegò che alla base del sistema matrimoniale vi è un **atto di libertà, ossia un atto di scelta** dei nubenti, **che trova piena tutela costituzionale**. Tale atto, permesso tramite i Patti Concordatari e tutelato costituzionalmente, comporta in capo ai nubendi anche **la scelta della legge** cui sottoporre la formazione del loro vincolo: è rimessa a questa scelta individuale dunque anche la sostanza del rapporto matrimoniale che intendono essi costituire, il senso da dare ad esso, con le sue peculiari caratteristiche, certo non contrarie ai principi costituzionali italiani, ma che non possono venire ignorate o peggio tradite in fase separativa!

Tanto più che, se per i coniugi non cattolici coniugati civilmente il vincolo nuziale che li unisce non è *foedus sacramentale* perpetuo, viceversa lo è per i coniugi cattolici “*eo ipso*” (*can. 1055 CJC*⁸), per di più *praesumitur* positivamente inteso in base ad un deliberato atto di volontà (*can. 1057 CJC*⁹).

7 **“art.29 Cost.** *La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”- Art.30 “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima .La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.” Art.31 Cost. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”.*

8 *Can. 1055 - §1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.*

9 *Can. 1057 - §1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana. §2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.*

Si tratta di un aspetto non secondario da esaminare, in quanto nel nostro Paese oltre il 50% dei matrimoni celebrati sono concordatari, coinvolgenti quindi cittadini cattolici.

Nè deve essere dimenticato che molte delle separazioni riguardano coniugi sposati con rito **cattolico concordatario**¹⁰.

Numeri in realtà ancor maggiori, se si pensa che molti cittadini cattolici italiani, in attesa della dichiarazione di nullità matrimoniale pronunciata da tribunali ecclesiastici, spesso contraggono matrimonio civile, salvo poi successivamente convalidarlo/sanarlo in sede canonica **ex cann. 1156Ss e 1161 ss CJC**¹¹ ! Si tratta di casi non rilevabili dall'Istat né considerabili vincoli concordatari, in senso tecnico, ma che comunque si fondano, per gli individui ed i singoli Ordinamenti, sulle discipline giuridiche di entrambi.

Nè dobbiamo sottovalutare il dovere di ogni fedele di *mantenere la comunione* con la Chiesa, nonché di condurre una vita adeguata alle richieste ecclesiali, come sancito ai **cann. 209-210 CJC**¹², né si devono sottostimare le conseguenze di una Riforma che, violando i Patti Concordatari nonché i principi comuni ai due Ordinamenti, produrrebbe nei milioni di cittadini italiani battezzati e cattolici **un conflitto di lealtà** non indifferente, che la stipula dei Patti Concordatari era finalizzata ad evitare.

Peraltro il **generale senso di sfiducia nei legami solidaristici familiari**, che questa Riforma se approvata condurrebbe con sé, stante la deresponsabilizzazione sociale, coniugale e

10 L' Istat riporta che, in media, in Italia il 50,5% degli sposi sceglie il rito religioso concordatario, mentre il 49,5% il rito civile. Notevoli differenze però ci sono tra Nord ed il Sud: nelle regioni settentrionali il 62,9% in realtà sceglie il rito civile mentre il rito religioso è scelto dal restante 37,1%. Nelle regioni meridionali il rapporto è inverso: il 30,2% sceglie il rito civile contro lo schiacciante 69,8% religioso. V in link http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MATRIND . Se nel 2015 sono stati 194.377 i matrimoni complessivamente celebrati, le separazioni sono state circa 91.706 nello stesso anno. I matrimoni concordatari, in base alle indagini Istat 2016, dimostrano tuttavia una maggiore durata rispetto ai vincoli civili.

11 v. in seguenti link http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIV_1156-1160_it.html#Articolo_1 e http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroIV_1161-1165_it.html#Articolo_2

12 **Can. 209 - §1.** *I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa. §2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti /* **Can. 210 - Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.**

genitoriale che in realtà introduce, con una connotazione prettamente **individualista** , **ingenererebbe inevitabilmente un senso di sfiducia nell'istituto matrimoniale stesso, così anche nella** medesima cogenitorialità: un principio giusto, desiderabile, *in primis* per i figli, ma solo finché esso non si trasforma in danneggiamento dei medesimi ¹³ o addirittura in violenza e prevaricazione, che invece questa Riforma tende a tutelare ed attuare¹⁴.

Le violazioni normative proposte inciderebbero dunque su principi ordinamentali così rilevanti da porre a rischio i Patti Concordatari stessi.

Ma ciò che ci preoccupa è che tutto ciò si misurerebbe nella vita dei destinatari di quelle norme e di quei principi ordinamentali, ossia nella *salus animarum* di cittadini e cittadine di fede cattolica, e non solo, che il Diritto Canonico ha il dovere di tutelare primariamente in quanto **proprio questo costituisce l' assoluto principio informatore dell'intero**

13 A tal proposito si legga il **Dossier n.5 della Dottoressa Bruna Rucci** sulle gravi conseguenze psicologiche e comportamentali riscontrate nei bambini e adolescenti **sogetti a collocamento paritario alternante** tra le abitazioni dei due genitori. In Svezia, Danimarca, Francia , Australia, Belgio ecc, li dove la riforma è già stata sperimentata anni addietro, i tassi di natalità derivata da fecondazione assistita si sono particolarmente elevati, stanti sempre più donne di avere figlie da sole, senza partner maschile, ed è in quegli anni particolarmente decresciuto anche il numero di matrimoni stabili, così risulta anche più alto il numero dei suicidi e depressioni nei minori, ma anche nei bambini e negli adulti: l'Onu, alla luce delle stime, ha evidenziato che l'origine di tali fenomeni depressivi e suicidari nei giovani deve ritrovarsi nella violenza, nei maltrattamenti o in un clima di inadeguatezza abbandonica sperimentata nell'infanzia, in famiglia: v. in <http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-status-report-on-preventing-child-maltreatment-2018> ;v. anche in **Dossier n. 8 della Dottoressa Raffaella Bocci che ha analizzato i dati dell'OMS** - v. anche in <https://www.documentazione.info/il-lato-oscuro-dei-paesi-scandinavi>. V. una interessante lettura di Erik Gandini in <https://www.corrispondenzaromana.it/il-futuro-e-svedese/> La recente inversione di marcia avvenuta in quei Paesi – v. in **nostro Dossier n.2** - volta a mettere un freno all'alternanza paritaria della collocazione, scesa in Svezia dal 40% raggiunto nel 2015 al 28% attuale, per di più ammesso dai tribunali solo sotto rigide condizioni, sembra stia esplicitando i suoi primi frutti positivi.

14 A tal proposito vedasi Dossier n.9 **dell'Avv. Penalista Marco Maialetti**, sulla depenalizzazione del reato previsto all' art.570 bis c.p. italiano, la sostituzione ex officio delle pene detentive per il reato 570 c.p. con lavori socialmente utili, nonché l'introduzione della previsione del reato di "alienazione genitoriale", di manipolazioni psicologiche e violazione dei diritti di cogenitorialità dell'altro genitore ex art. 574 quater.

ordinamento canonico e la sua *ratio legis*¹⁵, *quae in Ecclesiis suprema semper lex esse debet (can.1752 CJC)*,

2. Violazione dell'accordo concordatario di collaborazione per il bene delle persone e del Paese. Il reale rischio di un crollo della tenuta sociale del Paese.

Ai sensi del *can. 212 par 3*¹⁶ del vigente *Codex Juris Canonici* ci permettiamo dunque di evidenziare quei principi di Diritto Canonico, a copertura anche costituzionale, violati dai punti del Patto di Governo nonché dai ddl ad oggi depositati ed in discussione presso la 2 Commissione Giustizia del Senato, in sede redigente:

A. In primis, in caso di approvazione della Riforma proposta, verrebbe violato **l'art.1 dell'Accordo cd di Villa Madama del 1984**, ossia l'accordo tra la S.Sede e la Repubblica Italiana che ha apportato modificazioni al Concordato Lateranense¹⁷ laddove viene previsto l'impegno di ***“reciproca collaborazione”*** tra i due Ordinamenti ***“per la promozione dell'uomo e il bene del Paese”***¹⁸.

15 V. a tal proposito in

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000406_salus-animarum_it.html

16 **Can.212 §3.** *In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone.*

17 v. in link seguente

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html

18 *art.1 “La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.”*

La “*promozione umana*” a cui l’articolo si riferisce intende ricomprendere ogni persona: indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla provenienza geografica, dalla condizione sociale, religiosa ed economica.

Da quanto già tutto esaminato in altri articoli e nella stessa Relazione generale da noi presentata, a cui il presente articolo è allegato, è risultato evidente che la Riforma normativa proposta non collaborerebbe affatto a quella “*promozione della persona*”, **in primis dei minori**, che lo Stato italiano si è impegnato a perseguire, per di più in collaborazione con la Chiesa: dunque coerentemente con i principi umanitari basilari e comuni ad entrambi gli Ordinamenti!

E’ evidente che, così come hanno dimostrato le esperienze normative della Danimarca, della Svezia, della Francia, dell’Australia, nonché le conseguenze ivi verificatesi e già analizzate in altri Dossier ¹⁹, verrebbe meno anche quel “*bene del Paese*” che lo Stato italiano è chiamato ad attuare, e che dovrebbe sempre essere perseguito “*in collaborazione*” con la Chiesa!

Rinviamo alle valutazioni e conclusioni già espresse nella nostra Relazione generale nonché negli specifici Dossier allegati ad essa, sui gravi rischi sociali che si innescherebbero da questa Riforma, stanti le esperienze fallimentari già verificate in queste Nazioni, con normative analoghe o addirittura di minor impatto sociale, grazie alla diversa cultura da cui quelle legislazioni nascono, e che tuttavia hanno convinto presto i Legislatori di quei Paesi a promulgare successive ulteriori riforme normative **di senso riparativo, o i Tribunali ad elaborare una Giurisprudenza limitante**²⁰.

Forse l’unico elemento di attenuazione (ma solo in realtà apparente!) del conflitto processuale proposto nella Riforma potrebbe essere considerato quello previsto all’art.19 del ddl 735, laddove viene abrogata l’addebitabilità della separazione, in considerazione del comportamento contrario di uno dei coniugi ai doveri coniugali e genitoriali che derivano

19 v. nostro Dossier n.2, v. Dossier n. 5 della Dottoressa Bruna Rucci, v. Dossier n. 4 dell’Avv. Simona D’Aquilio, v. Dossier n. 7 del Dottor Mazzeo Andrea, v. Dossier n. 8 Dott.ssa Raffaella Bocci

20 v. in Dossier n.2

dal matrimonio : articolo che in realtà andrebbe mantenuto in quanto non solo rende effettivi e cogenti i gravi doveri genitoriali e coniugali (facendo in modo che la maggioranza dei destinatari delle norme non vengano invitati o lasciati liberi di violare tali obblighi in costanza di matrimonio, rimanendo impuniti²¹) ma garantisce proprio il coniuge cattolico che sia stato vittima della separazione e/o del comportamento tenuto dall'altro in violazione dei diritti/doveri coniugali²², dinanzi l'autorità ecclesiale ed ai fini della dimostrazione della comunione personalmente mantenuta e rispettata a norma dei cann. 209-210 CJC ²³ e 1151ss !

Dunque anche l'abrogazione di questo articolo finirebbe per alimentare e non certo per punire e contenere comportamenti abnormi, innescando dunque ulteriori conflitti familiari, personali e sociali!

A causa di questa Riforma, che solletica ogni egoismo ed individualismo umano immaginabile, tradendo il principio solidaristico cristiano e cattolico che è alla base del nostro vivere sociale, non meno di 15-20 milioni di italiani si rivolgeranno nei tribunali , non senza prima aver dovuto necessariamente transitare per dei mesi²⁴ in centri di

21 Anche il reato di violazione di tali obblighi di cura dalla Riforma viene variato, con previsione di abbassare le pene detentive ed anzi possibilità che siano sostituibili ex officio con lavori socialmente utili! v.in **Dossier n.9 dell'Avv. Penalista Marco Maialetti.**

22 Tra il 17% di separazioni giudiziali, nel 9% dei casi viene riconosciuto l'addebito della separazione in capo all'uomo . Solo circa nel 3% sulle donne(v.Istat 2016). Nelle statistiche Istat rilevate nel 2012 e pubblicate a giugno 2014 l'addebito al marito era dichiarato nel 23,3% dei casi e solo nel 5,3% alle mogli v. in https://www.istat.it/it/files//2014/06/separazioni-divorzi_2012PC.pdf . IN quanto rilevato nel 2018 non emergono più tali dati <http://dati.istat.it/>

23 **Can. 209 - §1.** *I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa. §2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti /* **Can. 210 - Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.**

24 In realtà il percorso mediativo familiare dura dai 5 ai 12 mesi: dipende dal grado di conflittualità delle parti. Riguardo la coordinazione genitoriale, durante un Convegno del COA di Roma del , è stato riferito che essa , sperimentata in Canada su dieci casi, si è protratta talvolta anche fino alla maggiore età del minore (v. Relazione a Convegno COA Roma del 30 ottobre 2018 in <https://studiolegaledonne.webnode.it//questo-e-un-semplce-post/>). In Galicia, dove è stata sperimentata, il progetto si è rivelato presto fallimentare, in quanto le donne vittime di violenza domestica in coordinazione venivano rivittimizzate v. in <https://studiolegaledonne.webnode.it//la-coordinazione->

mediazione privati a pagamento, per poi di nuovo tornarvi dopo l'udienza presidenziale, se ancora in conflitto, non senza aver anche avviato un ulteriore iter presso centri di *coordinazione genitoriale*, sempre privati ed a pagamento, al fine di seguire un Piano Genitoriale (da psicologi e psichiatri definito in Convegni **“oggetto autistico”**²⁵) che, oltre a violare gravi libertà personali di adulti e minori, violerà anche la privacy di amici e familiari che vedranno sbattuti su quegli accordi i loro nomi e riferimenti personali, al fine di non venire esclusi dalle frequentazioni dei minori !(v. ddl 735 art. 11 sub n.6).

Tutto ciò non farà altro che **alimentare, anziché risolvere, la conflittualità intergenerazionale e familiare potenzialmente di circa 20²⁶ milioni di individui e anche oltre, se si tiene conto delle nuove famiglie ricostituite, dei nuovi partner e figli : dunque minando la stessa tenuta sociale del Paese**, in quanto sia la mediazione che la coordinazione genitoriale non hanno nel loro fine statutario quello di dirimere il conflitto al più presto e nel rispetto dei diritti di tutti, ma quello precipuo di insegnare a “dialogare” a delle parti che tuttavia, se sono arrivate alla separazione ed al divorzio, non hanno in realtà alcuna autentica intenzione a farlo!

Si tratta di una Riforma che, se approvata, oltretutto andrebbe **applicata in un contesto sociale, quello italiano, del tutto avulso dalla cultura, dai principi e dalle condizioni sociali da cui essa nasce, cioè quella individualista tipica del Nord Europa! Ed è per questo motivo che la Riforma nel nostro Paese risulterebbe ancor più devastante, nei suoi effetti, rispetto a quelli prodottisi in Francia, in Svezia, in Danimarca, in Australia, in California o altrove: contesti sociali completamente diversi dal nostro, a cui**

[genitoriale-e-pericolosa/](#)

25 v. in relazione riassuntiva del Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 30 ottobre 2018 in <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/questo-e-un-semplice-post/>

26 Il numero di 20 milioni di individui coinvolti si basa sul dato fornito alla prefazione del ddl 45: **3-4 milioni** sono i padri separati – come ci viene ripetuto anche dalla stampa e dalle associazioni di padri separati – a cui si aggiungono tuttavia altrettanti **3-4 milioni** di madri + **2,7 milioni** di minori + circa **8 milioni** di nonni dalla Riforma titolati ad agire in Giudizio in via autonoma (4 nonni per ogni minore) + imprecisato numero di **figli tra i 18 ed i 25 anni** (anch'essi chiamati ad agire in via autonoma dal ddl 735).

si dice dovremmo “*allinearci*”²⁷ in quanto prettamente individualisti e che hanno alimentato e sostenuto l’autonomizzazione dei singoli, con scelte che si sono riflesse sulle loro legislazioni, nonché nella loro organizzazione amministrativa e statale.

Viceversa la nostra realtà italiana è *fondata su principi di solidarietà, sociale e soprattutto familiare, ed ha strutturato su ciò, nel tempo, non solo la propria legislazione ed organizzazione amministrativa, ma anche la propria organizzazione del lavoro nonché il proprio sistema di welfare, rivolto all’infanzia ed agli anziani nonché ai disabili, in funzione di questo nostro precipuo contesto culturale.*

Non dovrebbe essere difficile dunque comprendere come una normativa, che riflette un sistema culturale ed una organizzazione sociale/amministrativa/statale/economica/normativa completamente diversa dalla nostra, produrrebbe effetti devastanti nel Paese: non solo sociali e familiari, ma anche amministrativi e nel mondo del lavoro, non sussistendo i presupposti e le condizioni necessarie preventive, per trovarvi applicazione adeguata²⁸.

Ci riferiamo al fatto che in Italia le donne, pur qualificatissime, anzi le più qualificate al mondo, risultino tuttavia all’ultimo posto per mancato/scarso inserimento nel mondo del lavoro: dunque non lavorano o svolgono professioni in qualche modo limitate, per tempi, impegno o carriera, così da alimentare un *gender pay gap*²⁹. Ciò riguarda non tanto le

27 v. in prefazione del ddl 735

28 v. quanto già esaminato in Relazione Generale riguardo la condizione femminile italiana

29 v. indagine del World Economic Forum nel suo annuale [rapporto sul Global Gender Gap](#) da cui emerge che **siamo infatti il primo paese al mondo - primo! - per quantità di donne che si iscrivono a percorsi di formazione terziaria, dall’università in su. Ma siamo 118esimi su 140 - peggiori in Europa, peggiori in Occidente - per partecipazione femminile alla vita economica del Paese e 126esimi -su 140 - per parità di trattamento economico. Per ogni cento maschi iscritti all’università, ci sono 136 donne. A completare il percorso di studi è il 17,4% della popolazione femminile, contro il 12,7% dei maschi. E sono donne il 60% circa dei laureati con lode. Le donne si laureano di più e meglio, insomma. Ma **su 10 persone che scoraggiate che smettono di cercare lavoro, sei sono donne** e la disoccupazione femminile è di tre punti percentuali più alta di quella maschile. Inoltre il part time, non sempre scelto liberamente, riguarda il 40% delle lavoratrici e solo il 16% dei lavoratori. [Secondo l’agenzia europea Eurofound il costo complessivo per l’Italia della sottoutilizzazione del capitale umano femminile è pari a 88 miliardi di euro, cioè al 5,7% del Pil, il 23% di tutta la ricchezza persa in Europa a causa della discriminazione di genere. Ma](#)**

donne single, ma le donne sposate e madri: situazioni derivanti non solo da una mancanza di lavoro e da una crisi economica ancora non superata, **ma spesso da specifiche e consapevoli scelte di coppia, ancora molto diffuse nel nostro Paese e in specie nel sud Italia, attuate affinché le donne possano dedicarsi prevalentemente alla costruzione ed organizzazione della famiglia costituita, alla cura dei figli e degli anziani e/o eventuali disabili, essendo loro riconosciuto – ma non economicamente - un compito ed una capacità più elevata di cura personale ed affettiva che, in caso di separazione e nel caso non si mantengano le dovute tutele normative per queste donne, finirebbe per favorire esclusivamente gli altri componenti familiari, penalizzando proprio la donna.**

Indipendentemente da come la si pensi a riguardo, questa è la realtà, come ci viene confermato anche dall'Istat³⁰. E con questa realtà bisogna fare i conti, quando si promulgano norme che andranno ad incidere su di essa e sulle persone che la vivono!

Come detto, ancor oggi, specie nel centro sud Italia, la scelta di limitare o evitare il lavoro fuori casa femminile, avviene per decisione comune della coppia coniugale in costanza di matrimonio, se non addirittura per imposizione, ed è evidente che nel tempo tale opzione, pur positiva per tutti i componenti familiari, **risulta invece fortemente sacrificante ed economicamente svilente per la sola donna³¹: in modo tale che, in caso di separazione, la eventuale negazione di questa precipua funzione di cura femminile, nonché**

in questa valutazione non è preso in considerazione quel lavoro domestico tipico femminile di welfare e formazione e cura delle nuove generazioni, di assistenza agli anziani e disabili, il lavoro legato al sostegno interfamiliare, intergenerazionale e spesso associativo e di volontariato a cui le donne si dedicano, né l'attività di amministrazione e risparmio familiare, dunque anche di capacità patrimoniale familiare, per lo più delegato alle donne: un lavoro che il PIL non considera affatto, ma che si riflette comunque sullo stato di benessere sociale!

30 v. i dati in seguente link www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_3_Ra2016.pdf

31 Riguardo alla ritenuta opinione secondo la quale **sarebbero le donne a richiedere in genere la separazione**, si obietta che nell'83% circa dei casi la separazione è congiunta (quindi non viene rilevata la volontà iniziale di separazione a chi appartenga) e nel restante 17% dei casi, quelli giudiziali, l'Istat ci informa che ben nel **9% di essi la separazione viene addebitata al marito, nel 2-3% alla donna e negli altri a nessuno dei due: è evidente dunque che, se molte donne avviano la separazione giudiziale, in realtà ciò avviene in reazione a gravi violazioni degli obblighi coniugali/genitoriali dell'uomo! E, del resto, questo è il motivo per il quale questi ddl, frutto per lo più di Associazioni di Padri Separati, ne chiedono l'abrogazione!**

l'abrogazione dell'assegnazione della casa familiare (v. ddl 735 art. 14 e art.3 ddl 768) o addirittura la previsione del versamento di un canone di locazione equivalente al prezzo di mercato in favore del coniuge proprietario (ib), come anche l'abrogazione del mantenimento indiretto per i figli minori tramite assegno periodico (con valore non solo perequativo ma che tenga anche conto dei tempi di maggiore collocazione dei figli, v. art. 11 ddl 735), la limitazione ed abrogazione del mantenimento del coniuge separato/divorziato (v. in ddl 837 art. 5), risulterebbe devastante e contrario ad ogni principio di coerenza, equità, giustizia, solidarietà familiare e carità cristiana: non solo per queste donne, rimaste escluse per anni dal mondo professionale e che non riuscirebbero a reinserirsi adeguatamente, ma anche per i minori ed i figli economicamente non autosufficienti.

Tutto ciò con gravi immediati riflessi per il Paese stesso, visto che nessun'altra donna accetterebbe più di assumere un ruolo materno e coniugale assistenziale, in modo così totalizzante o comunque impegnativo e sacrificante l'attività professionale.

Lo Stato italiano sarebbe pronto a sostenere economicamente questa assenza femminile nel suo welfare?

Per non parlare della sfiducia che si creerebbe nel sistema familiare e sociale, anche cattolico.

B. Dalla Riforma proposta verrebbe violato anche l'art.8 comma 3 del Concordato del 1984, laddove viene riaffermato che:

“Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società”

che in combinato disposto con l'art.1 del Concordato e con il punto 4 b) del protocollo Addizionale (*“...si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal*

quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine”) vede l’Ordinamento italiano imprescindibilmente impegnato anche alla luce dell’art.7 e 29-30 e 31 della Costituzione italiana, non solo a riconoscere effetti civili al matrimonio canonico ma, in tal modo, **implicitamente anche a non snaturare il vincolo canonico da cui quegli effetti trovano origine, introducendo una normativa separativa che finirebbe per smentire incoerentemente sia gli accordi tra le Alte Parti, sia la scelta individuale di decine di milioni di cittadini e cittadine italiani/e circa la celebrazione del loro matrimonio concordatario.**

3. Violazioni dei principi di Diritto Canonico sostanziale

La Riforma che si intende approvare, per il tramite del ddl presentati in sede redigente della 2 Commissione Giustizia del Senato, prevede molteplici specifiche violazioni di principi fondamentali del Diritto Canonico, convergenti con principi costituzionalmente tutelati dall’Ordinamento italiano.

Evidenziamo i più evidenti:

A) Degiurisdizionalizzazione : Mediazione e Coordinamento Genitoriale.

Così ad esempio la previsione della **degiurisdizionalizzazione** della giustizia, con sostituzione *in facto* del Giudice, ridotto a mero notaio di decisioni in realtà assunte in **mediazione e dal coordinatore genitoriale**, in contesti non istituzionali, senza alcuna *potestas judicandi*, per di più dinanzi organismi o professionisti privati, il cui onorario dunque è esplicitamente previsto a carico dei cittadini richiedenti, con una altrettanto esplicita esclusione di intervento finanziario pubblico (v. art. 24 ddl 735 di invarianza economica) indipendentemente dalla personale disponibilità economica, nonché con esclusione esplicita della difesa di un Avvocato (v. art.4 ddl 735), viola apertamente non solo gli **articoli 2-3 e 24 della Costituzione italiana**, ma anche:

- **il can. 208 del Codex Juris Canonici** che afferma l'uguaglianza e la parità dei diritti delle persone, secondo le condizioni ed i compiti di ciascuno (*Can. 208 - Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno*”).

Con la Riforma infatti, non prevedendosi l'istituto del gratuito patrocinio, si creerebbe **disparità tra quei coniugi/genitori** che abbiano mezzi economici (uomini in genere) e coloro che non li hanno (generalmente le donne), impedendo a questi ultimi di poter legittimamente ricorrere alla separazione e/o di poter adeguatamente difendersi innanzi ad un Tribunale. E ciò anche quando sia in suo pieno diritto farlo: es. in casi di nullità del vincolo, in casi di separazione ammessa per adulterio commesso dall'altro coniuge e violenza fisica e psicologica (can.1153ss), nel caso di scioglimento del vincolo nuziale ammesso per altre ragioni dal Diritto Canonico (**can.1141ss CJC**).

- Il **Can. 222 - §2 CJC**. Tal previsione di una giustizia a pagamento, che peraltro non è giustizia, violerebbe anche questo **canone**, che assicura un principio di solidarietà sociale economica e di giustizia sociale (*“ I fedeliSono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri redditi.”*).

- Il **canone 98 CJC**. Tal previsione viola del resto anche i diritti di cui la persona ha il *“pieno esercizio”* come previsto dall'Ordinamento canonico, tra cui il diritto alla difesa dinanzi un Tribunale, dall'Ordinamento canonico tutelata al canone **1400§1 e 1476 CJC**.

B) Un trattazione a parte merita il diritto alla separazione iure canonico in caso di violenza fisica e psicologica domestica. Che può aprire peraltro la strada alla dichiarabilità della nullità del vincolo nuziale.

Si tratta di un Diritto riconosciuto dalla Chiesa Cattolica già nel Codice di Diritto Canonico del 1917, al can. 1131.

- Nel vigente Codice di Diritto Canonico , ai *canoni. 1151 - 1155* è riconosciuto **il diritto ALLA SEPARAZIONE coniugale (non meramente legale ma FISICA) in caso di violazione degli obblighi coniugali di fedeltà (adulterio) da parte dell'altro coniuge** , ma soprattutto **il diritto (“iure”) ad una celere ed immediata separazione, di iniziativa personale e senza attesa di autorizzazione da parte di autorità competente** in caso di violenza fisica e psicologica domestica, attuabile dunque celermente: ciò viene stabilito al fine esplicito di salvaguardare la salute e la vita di chi sia vittima di tali violenze (*“Can. 1153 - §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.”*).

Un diritto alla celere e sicura separazione che implicitamente è riconosciuto dunque anche al minore, stante la finalità esplicita a cui è destinata la norma: la salute e la salvezza delle vittime!

Una finalità così preminente, che infatti viene protetta allo stesso modo (garantendo la separazione delle vite dal carnefice) anche dalla Convenzione di Istanbul, oltre che dall'art. 32 Costituzione italiana, di cui non deve smarrirsi la memoria: perché il significato precipuo del diritto di allontanamento/separazione risiede in quella tutela essenziale di ognuno alla salvaguardia della vita, della salute fisica e psichica, **diritto non solo proprio del coniuge vittima di abusi, ma anche dei figli !**³²

Anche il **can. 104 CJC** prevede che i coniugi legittimamente separati abbiano un diverso domicilio e ciò al fine di assicurare un'autentica separazione, tutelante la salute e la salvezza di ciascuno ! (*“Can. 104 - I coniugi abbiano in comune il domicilio o il quasi-domicilio; a motivo di legittima separazione o per altra giusta causa, entrambi possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio. “*).

32 Il Cismai, durante la sua audizione, ha ricordato come il 51% circa delle separazioni coniugali siano in realtà caratterizzate e dovute dalla violenza maschile fisica e/o psicologica sulla donna (Istat). Realtà che verifichiamo anche nei tribunali ecclesiastici nella trattazione delle Cause di nullità matrimoniale.

Così da escludere pratiche abnormi di alternanza nello stesso domicilio familiare tra genitori separati!

Non bisogna dimenticare peraltro che il Diritto Canonico riconosce come nulli non solo i matrimoni contratti sotto coercizione fisica o anche solo morale (i casi di *vis vel metus* regolati al *can.1103*)³³, nonché i matrimoni celebrati in conseguenza di rapimento (*can. 1089*)³⁴ e inganno (*can. 1098*)³⁵ e condizione (v. *can. 1102*) **ma spesso anche quei matrimoni dove si siano verificati maltrattamenti e abusi, fisici e/o psicologici**: in questi casi infatti, se il comportamento del maltrattante deriva da una cosciente e positiva non accettazione della concezione paritaria del matrimonio e della relazione coniugale/genitoriale, si determina una *simulatio totalis vel partialis vinculi (can.1101§2)*³⁶.

In altri casi, il comportamento abusante/violento/strumentalizzante/anaffettivo deriva invece da una *incapacitas* di discernere *et/vel adsumendi* gli essenziali oneri coniugali/genitoriali, dovuta a patologie, disturbi psichici (**ex can.1095 n.2-3 CJC**)³⁷.

Gli oneri che il maltrattante **non vuole o non è in grado di comprendere e/o assumere**, sono quelli legati non solo al rispetto della unità del vincolo, al *bonum sacramenti* ed al *bonum fidei*, ma anche al *bonum prolis* ed al *bonum coniugum*: cioè alla dignità e libertà

33 *Can. 1103 - E invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.*

34 *Can. 1089 - Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.*

35 *Can. 1098 - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo, ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.*

36 *Can. 1101 - §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. §2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente.*

37 *Can. 1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*

personale ed ai diritti dell'altro coniuge, non esclusi quelli degli stessi figli: si tratta di casi in cui uno dei nubenti abbia una radicata e fuorviata concezione del rapporto coniugale e genitoriale intesa in senso squilibrato, cioè di sottomissione, controllo, non considerazione della donna e/o dei figli medesimi!

E ciò ci dà la misura di quanto sia rilevante la protezione delle vittime di violenza domestica, fisica e anche solo quella psicologica, per il Diritto Canonico...che la Riforma proposta invece tradirebbe gravemente!

C) La *shared physical custody* o collocazione paritaria alternata.

Riguardo la previsione della **collocazione paritaria alternata dei figli minori** la cd *shared physical custody* (v. art. 11 ddl 735, v. anche art. 1 in ddl 768 e art. 4 del ddl 837), così come la **tutela del diritto di frequentazione tra genitori abusanti e figli** (art.12 ddl 735), è evidente che entrambe le previsioni normative non risponderebbero affatto ad un criterio di uguaglianza giuridica/dignità fra genitori, come sostengono gli estensori dei ddl, né del resto corrisponde ad un criterio di uguaglianza fra i diritti alla salute di ogni genitore e quelli del/i figlio/i minore/i! Perché i diritti alla salute fisica e psichica dei figli sarebbero sotto ordinati rispetto ai diritti degli adulti!

Una tal collocazione non terrebbe conto né dei “*cómpiti propri di ciascuno*”(paterno e materno) *né della “condizione” di ciascuno, compreso il minore, come previsto dal can. 208 CJC (v. supra)*: i minori infatti, anche quelli in tenera età, sarebbero *condannati* ad una vita da nomadi per quasi venti anni, nei casi più gravi, al solo scopo di garantire una vita più stabile al padre, o la madre, o ad entrambi, e soprattutto al fine di tutelare l'esercizio del diritto reale del genitore proprietario dell'abitazione famiglia (previsto all'art.14 del ddl 735 e all' art. 3 del ddl 768), a danno della salute dei figli ³⁸.

38 Rinviamo al **nostro dossier n.2** circa le gravi conseguenze psichiche rilevate nei minori sottoposti a collocazione alternata fin da giovane età. V. **anche Dossier n.5 della Dott.sa Bruna Rucci**. A tal proposito annotiamo che sostenitori dei ddl abbiano conteggiato le ore di viaggio, evidenziando che sarebbero nettamente inferiori in caso di affidamento materialmente condiviso: in realtà il beneficio/l'interesse rivendicato sarebbe non per i minori ma per i soli genitori, visto che normalmente è il genitore non collocatario a visitare i figli minori nelle vicinanze dei loro domicili (quelli dei bambini) nelle due giornate

Tale previsione, applicata in modo indifferenziato a qualunque coppia separanda, negherebbe quei “*compiti propri di ciascuno*” e la valutazione giudiziale della “*condizione*” di ciascuno: non garantendo cioè ai minori ciò di cui essi avrebbero bisogno, in base alla loro età ed esigenze, né tutelerebbe quei compiti materni e paterni, importanti entrambi per la crescita dei minori, ma in modo differente e complementare, né tutelerebbe in specie quelle madri che, in accordo con i mariti o da questi costrette, in epoca matrimoniale avessero sacrificato la loro autonomia economica in favore della famiglia, dei figli e della stessa realizzazione professionale ed economica del coniuge!

Del resto lo shared physical custody , nonché il diritto alla frequentazione ex art.12 ddl 735, violerebbero lo stesso can.1153 CJC che prevedendo esplicitamente, in caso di violenza fisica e/o psicologica, il diritto alla separazione celere ed autonoma, al fine di tutelare il benessere fisico e psichico delle vittime, esplicitamente riconosce questo diritto in capo ai coniugi/genitori ma implicitamente anche ai figli!(v. Sopra)

In tali casi, dunque, costringere i minori a continuare a frequentare padri abusanti ed anzi ad essere affidati e collocati presso di essi, appare una incredibile, assurda, inumana ed irricevibile violenza istituzionale, degna di essere denunciata dinanzi l’Organizzazione delle Nazioni Unite nonché giudicata da Alte Corti internazionali ed Europee per i Diritti Umani !

Le previsioni normative canonistiche sopra richiamate, ispirate da principi fondamentali dell’Ordinamento Canonico, coincidono con i principi Costituzionali italiani:ci riferiamo agli **articoli 2, 3, 14, 30 e 32 della Costituzione.**

D) L’abrogazione dell’assegnazione della casa familiare e la cancellazione del contributo al mantenimento indiretto dei figli minori, tramite il versamento dell’assegno mensile al genitore collocatario (che non sia solo perequativo).

infrasettimanali che in genere vengono stabilite dai Giudici in separazione. Sarà inoltre interesse del genitore non collocatario stabilirsi nei pressi del domicilio dei figli, al fine di non estromettersi da se stesso nella loro vita e ridurre la fatica del viaggio e la frequentazione. Condividiamo ovviamente il fatto che ogni variazione di domicilio dei minori debba tuttavia essere presa di comune accordo tra genitori.

Queste proposte di Riforma contenute nei ddl 735 , 768 e 837, non solo violano gli articoli 2-3-14,30 e 32 della Costituzione italiana, ma anche principi di solidarietà economica e giustizia sociale generici sanciti al **cann. 222 §2 e al Can. 223 - §1 CJC** (“ *Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri.* “), nonché violano anche il **diritto di “vera uguaglianza” tra le persone e nelle relazioni (tra i due genitori e tra ognuno di questi ed i figli medesimi) sancito dal can. 208 CJC** (v. sopra).

Violano inoltre specifici obblighi di cura, educazione e sostegno verso i figli (non escluso quello alimentare e legato al tetto che deve essere stabilmente assicurato ai figli...e non solo 12 notti al mese!) sanciti al **can. 226 § 2 e al Can. 1136 CJC** (“- *I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa.*”) **un obbligo gravissimo che per il Diritto Canonico vale non solo durante la convivenza matrimoniale, ma anche successivamente la separazione, come esplicitamente previsto al canone 1154 CJC** (“*Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.* ”) e, come detto, si attua sia con un mantenimento economico EFFETTIVO³⁹ sia con la assegnazione della casa familiare, oltre che con la cura affettiva personale e diretta dei figli, nonché l’educazione spirituale.

Si tratta di norme di Diritto Canonico che si fondano su diritti essenziali della persona e su quella *salus animarum* che tutto informa ed a cui da senso, nel Diritto Canonico: principi comuni ad entrambi gli Ordinamenti, e che verrebbero violati anche dalla prevista depenalizzazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza e cura nei casi di separazione/divorzio (**art. 570 bis cp**) all’art.21 del ddl 735⁴⁰!

39 A tal proposito v. Relazione generale

40 v.a tal proposito il **Dossier n.9 dell’Avv. Penalista Marco Maialetti.**

E) La previsione della cd **Alienazione Genitoriale o PAS**.

La Riforma pretende di inserire nel Codice Civile (e penale!) italiano la previsione della cd Pas, o Alienazione Genitoriale, anche detta “estraniazione” o “rifiuto”⁴¹, o *in qualunque altro modo la si voglia chiamare* (v. quanto detto in prefazione ddl 735 e v. art. 9 e artt.17-18, v. anche art. 4 del ddl 45, v. anche art.2 del ddl 768, v. art. 6 del ddl 837) .

Tale scelta normativa non era **mai stata sperimentata in nessun altro ordinamento al mondo, fatta eccezione per il Brasile⁴² nel 2010 che immediatamente dopo la abrogò.**

La norma proposta sulla Pas o Alienazione da credito ad una fantasiosa quanto sadica strategia processuale difensiva, di alcun valore scientifico, frutto della mente a dir poco contorta di un medico a quanto ci risulta millantatore⁴³ nonché sostenitore

41 Nel ddl 45 si parla di Sindrome PAS, mentre nel ddl 735 viene definita disturbo di “alienazione”, anche “estraniazione”, altrove si parla di “manipolazioni psicologiche” volte al “rifiuto” v. art.9 ddl 735 e anche v. art. 3 ddl 768

42 Gli articoli 9 e 10 della Legge 12.318-10 definivano e punivano la PAS, fu introdotta il 26 agosto 2010 dal Presidente del Brasile all’epoca, Ignacio Lula. La scelta normativa fu salutata come conquista della “*comunità scientifica nazionale ed internazionale*” dai movimenti a favore, compresi quelli italiani (v. in <http://www.alienazione.genitoriale.com/il-brasile-promulga-la-legge-a-tutela-dei-figli-dalla-alienazione-genitoriale/> dove si può leggere il testo della Legge) ma subito dopo lo stesso Legislatore brasiliano si accorse della violenza istituzionale e delle gravi ingiustizie che ne sarebbero state innescate da questa, che tutela i violenti ed espone le vittime a maggior rivittimizzazione, nonché al permanere nel controllo dell’abusante, sicché abrogò gli articoli relativi. V. in nostro Dossier n.2. **Si fa presente che la ricerca in italiano via web non risulta da qualche tempo fruttuosa, vengono omesse molte voci e fonti....** quindi si consigliano via web ricerche in altre lingue straniere. V in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Msg/VEP-513-10.htm

43 sulla alienazione genitoriale (o PAS o estraniazione) v. in <https://studiolegaledonne.webnode.it/testo-del-ddl-735-cd-pillon/>; v. anche in <http://www.maisonantigone.it/centro-studi-separazioni-e-affido-minori-1.html>; v. **relazione del Dottor Andrea Mazzeo**, Psichiatra v. in www.alienazionegenitoriale.org/docu/scritti_1.pdf , v. **Avv. A. Coffari**, *Rompere il silenzio, Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana Editore, Milano 2018. V. testo della Dottoressa M. Serenella Pignotti , I nostri bambini meritano di più, La sindrome di alienazione parentale ed il furto della madre, 2018, ed. Libellula, v. **Dossier n. 7 del Dottor Andrea Mazzeo**.

della “normalizzazione” della pedofilia⁴⁴: un uomo che fece del suo lavoro un successo economico difendendo come ctp perlopiù padri e uomini accusati di pedofilia, violenza, maltrattamenti⁴⁵.

Un costrutto che tutt’oggi è finalizzato a screditare nei Tribunali accuse di bambini abusati sessualmente, fisicamente e psicologicamente, tanto da venire insegnato anche in corsi formativi di specifico argomento⁴⁶.

La Riforma introduce la alienazione, peraltro come *presunzione juris et de jure*, **senza esigenza probativa**, considerando in tal modo **un qualsiasi eventuale rifiuto del minore a frequentare uno dei due genitori, come frutto di un comportamento manipolatorio da parte del genitore ben accetto**.

Tale presunzione mette in atto un **meccanismo diabolico** che **impedisce sul nascere, in sede civile, qualsiasi indagine circa le motivazioni del rifiuto del minore!**

E ciò è ABERRANTE!

Perché tale rifiuto potrebbe dipendere da gravi violenze subite dal minore rifiutante e non semplicemente da bizzie infantili, risentimenti o atteggiamenti di ribellione adolescenziale e men che meno da manipolazioni psicologiche.

La Riforma in tal modo ed implicitamente prevede *ex adverso* che **le eventuali precedenti, contestuali o successive denunce di violenza domestica/maltrattamenti/abusi sessuali, presentate dal genitore cd accudente e dal minore, siano da considerare come impedimenti *eo ipso* al diritto alla co-genitorialità dell’altro genitore** (considerato

44 v. dichiarazioni di Richard A. Gardner, tratte da sue pubblicazioni, nel seguente link <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/richard-alan-gardner-e-la-sua-tensione-alla-normalizzazione-della-pedofilia/>

45 Cliente famoso del Gardner, ritenuto uno dei massimi esperti contro le accuse di violenza sessuale dei minori, fu Michael Jakson v. in link <https://www.mjfacts.com/psychiatric-interview-with-jordie-chandler/>

46 v. corsi effettuati in Calabria presso istituti di insegnamento secondario superiore circa la pas, in seguente link <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/negli-istituti-per-assistenti-socio-sanitari-insegnano-la-junk-science/>

irragionevolmente ed illecitamente più rilevante degli stessi diritti essenziali del minore alla salute fisica e psichica nonché alla tutela dalla violenza) **e dunque presuntivamente false!**

Non possiamo non lamentare una **violazione di diritto sostanziale e processuale canonico, in realtà patrimonio di ogni Ordinamento degno di questo nome**: ossia la compromissione di quel diritto che prevede come eventuali limiti alla libertà ed ai diritti essenziali delle persone, siano sempre emesse da Giudici *ex actis et probatis* **can. 1608 §2 CJC** ⁴⁷ e mai in base a mere presunzioni! A tal proposito si veda l'Allocuzione alla Rota Romana del 4 febbraio 1980 di S.S. Papa Giovanni Paolo II⁴⁸

Si tratta di principi frutto di millenni di evoluzione scientifico, culturale e giuridica dell'uomo, spazzati via da questa Riforma, che di difesa dei diritti umani nonché carità cristiana e cattolica non ha nulla, checchè se ne rivendichi !

Oltretutto nel caso verrebbe gravemente compromesso e violato il diritto di libertà, alla stabilità di vita, al proprio habitat, nonché quello alla salute, del minore....per un qualcosa che si considera commesso presuntivamente da uno dei due genitori: la manipolazione!

Infatti viene addirittura prevista la sottoposizione dei minori presuntivamente vittime di "alienazione" in quanto rifiutanti un genitore, a veri e propri Trattamenti Sanitari Obbligatorii presso centri specializzati (v. art.18 del ddl 735 e v. art.2 del ddl 768, v. anche Dossier allegato ai ddl), affinché vengano "*deprogrammati*"⁴⁹ a difendersi dai traumi subiti e, grazie ad una riprogrammazione psichica, siano indotti a riaccettare

47 *Can. 1608 - §1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa. §2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato. §3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.*

48 *in Acta Apostolicae Sedis 72(1980) p.174-175.*

49 *v. Dossier allegato ai ddl 735 ecc in link seguente : http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50388_dossier.htm*

supinamente il genitore maltrattante e financo pedofilo! ⁵⁰ E ciò in aperta violazione di importanti normative italiane e internazionali, relative al consenso informato⁵¹.

Dunque anziché venir sanzionato e “trattato” psicologicamente il genitore violento, maltrattante e pedofilo, la Riforma prevede che viceversa sia sottoposto a riprogrammazione mentale il minore vittima della violenza, affinché sia indotto a ristabilire una relazione con il maltrattante (statisticamente il padre) mentre questi in alcun modo potrà essere privato del diritto di frequentare il figlio, sua vittima!⁵²

L'articolo 2 sub c) del ddl 768 recita : ***“In ogni caso verrà tentato il recupero del genitore abusante o carente...nei casi di violenza psicologica il giudice può adottare uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al rapido recupero dei diritti relazionali del minore”***.

Vedasi anche quanto stabilito all'art.12 del ddl 735.

Anche in questo caso è evidente una chiara lesione della dignità e dell'uguaglianza del minore sancita al **can.98 CJC.**, ed al **canone 208 CJC** , in quanto le previsioni contenute nei ddl porrebbero evidentemente le parti ed i minori in una condizione di grave disparità, di ***“disuguaglianza nella dignità e nell'agire”***, oltretutto senza prove di comportamenti maltrattanti (alienanti), dolosi o colposi, assunti come meri pregiudizi normativi!

Da tal previsione deriverebbe anche una violazione del diritto canonico alla separazione del minore in caso di violenza, sancito nel **can.1153 CJC** a tutela non solo del coniuge/genitore vittima delle violenze, ma anche a tutela dei figli, coinvolti anch'essi come vittime dirette e/o assistite, che dopo il TSO sarebbero ricollocati proprio presso il genitore rifiutato, con violenza istituzionale inaudita. **Si verificherebbe infine** la lesione dei diritti di libertà, di salute, alla vita, ed autodeterminazione del minore sanciti dal diritto

50 v. ddl 768 art. 2 sub n.c) p.11 e v. in ddl 735 art. n. 18 n.2, v. anche in Dossier allegato ai ddl

51 A tal proposito rinviamo al **Dossier n.3, scritto dalla Professoressa Assuntina Morresi, Membro del Comitato Nazionale Bioetico e v. anche quanto osservato dall'Avv. Penalista M.Maialetti in Dossier n.9 allegati.**

52 v. M.Serenella Pignotti, I nostri Bambini meritano di più, p. 131ss

divino e nel **can. 1397** (sui delitti contro la vita e la libertà della persona) **che dispone la punizione di chi commette violenza fisica e/o psicologica..... non di chi la subisce!**

Una lesione che si ripete anche nella previsione di mancata audizione del minore! (v. in art. 16 ddl 735, v. in art.5 del ddl 768).

F) La previsione normativa della **trattazione della materia separativa in sede mediativa, anziché dinanzi un Giudice (v. tutti i ddl)**, fa inoltre sì che **qualunque prova ivi formata circa dichiarazioni, attestazioni o comportamenti significativi di abusi/maltrattamenti/violenze domestiche e specifici su minori, potrebbero rischiare di essere automaticamente inutilizzabili, come esplicitamente previsto dai ddl in discussione, dato il sigillo di “riservatezza” attribuitovi⁵³ e data la esplicita estromissione imposta agli Avvocati⁵⁴: con gravissima compromissione della Giustizia, della carità cristiana, dei diritti essenziali di adulti e minori coinvolti !**

4. Conclusioni

Signori Senatori,

quando si sostiene che questa Riforma intenderebbe ripristinare una famiglia di stile cattolico, **ciò non è affatto vero**: al contrario essa vuole affermare un modello che non è affatto familiare, né degno di essere chiamato “sociale” in quanto non si fonda sulla solidarietà, di stampo cristiano e cattolico, tutelata dalla stessa Costituzione italiana all’art.2 e agli artt.29-31, nè riconosce la pari dignità tra le persone coinvolte: cioè tra i coniugi/genitori, nonché tra questi ed i loro figli.

53 v. in ddl 768 art. n. 11, v. in ddl 735 art. n. 2 “obbligo di riservatezza”

54 ib.

Si tratta di una riforma che in realtà vuole tutelare **pulsioni egoistiche, primitive, rozze** per lo più di uomini maltrattanti e dispotici, perfino di pedofili, **che grazie alle normative suggerite potrebbero decidere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo di cacciare dalle loro abitazioni di proprietà moglie e figli , senza alcun mantenimento per i minori, senza alcuna cura, potendo anche scegliere liberamente di non accogliere in casa i loro figli neppure per quei 12 pernotti mensili indicati nel ddl 735!**

E ciò perché lo stesso ddl depenalizzando il reato previsto all'art. 570 bis del cp, farà in modo che alcuna conseguenza soffrirebbero dalle loro decisioni insane!

Uomini, o donne, che poi potrebbero di nuovo fare lo stesso, con coazione a ripetere, passando da una relazione all'altra, procreando figli verso i quali non avrebbero alcuna vera ed autentica ed efficace responsabilità, ripetendo compulsivamente un atteggiamento antisociale, che dall'Ordinamento italiano sarebbe **non solo permesso, ma tutelato anche grazie alle modifiche apportate all'art. 570 c.p. dal ddl 45 con attenuazione sostanziale delle conseguenze derivanti da *Violazione degli obblighi di assistenza familiare* !**

Si tratta di norme che grazie all'alienazione genitoriale ed alla cd. Violazione della cogenitorialità (due facce della stessa medaglia) favorirebbero anche uomini dispotici ed ossessivi, vendicativi, nel loro scopo di sottrarre i figli alle madri, responsabili di aver voluto difendere se stesse ed i figli dai loro maltrattamenti.

Si tratta di riforme che agirebbero una gravissima violenza istituzionale, sui minori ed anche sulle donne e madri⁵⁵ : le istituzioni diverrebbero complici di genitori pedofili, aiutandoli a mantenere il controllo delle loro vittime!

Richard Gardner, il CTP per eccellenza di uomini pedofili e maltrattanti inventore della Alienazione Genitoriale, il **“normalizzatore”** della pedofilia, sosteneva che le donne cattoliche fossero le più propense a denunciare gli abusi sessuali subiti dai loro figli: dunque soprattutto per loro elaborò la teoria difensiva secondo la quale esse fossero le più aduse a calunniare i loro compagni, depositando “false denunce”, a causa del loro “moralismo”

55 In merito proponiamo la seguente lettura
<https://studiolegaledonne.webnode.it/l/e-se-il-mother-shaming-divenisse-legge/>

religioso⁵⁶. E ciò, implicitamente, **dice tutto** riguardo i principi propri della cultura cattolica, che da sempre è a protezione dei minori, della genitorialità autentica (quella sana) della paternità e della maternità, che pur tutelate costituzionalmente dall'Ordinamento italiano e canonico, vengono oggi messe in crisi dalle Riforme normative previste, suggerite da quella **junk science che è l'alienazione e tutto ciò che vi ruota intorno!**

Tutto ciò, tuttavia, dice molto anche sulla vera battaglia che questa Riforma vuole ingaggiare!

Con l'approvazione di questa Riforma il raccordo di normative tra i due Ordinamenti Sovrani verrebbe compromesso: basti pensare che oltretutto, se approvata, la nuova disciplina separativa finirebbe per alimentare la sfiducia nel matrimonio e nella stessa genitorialità, oppure in molti nubendi l'esigenza di un ricorso ai patti prematrimoniali⁵⁷, al fine di prevedere le conseguenze di una eventuale separazione e divorzio: patti tuttavia che, se adottati anche da nubendi cattolici, renderebbero automaticamente nulli tutti i vincoli nuziali celebrati con rito concordatario *ex canone 1101 § 2 CJC!*

Rebus sic stantibus,

chiediamo il **RITIRO di tutti i ddl presentati e di quelli nuovi che eventualmente verranno depositati in futuro**, fintanto che essi conterranno tutti o solo uno degli articoli esaminati e/o dei punti contenuti nel Patto Governo.

Avv. Michela Nacca

Avv. della Rota Romana e della Segnatura Apostolica

Avv. Dello Stato Città del Vaticano

56 v. in Coffari, già citato.

57 v. quanto sostenuto in questo articolo dall'Avv. Simeone https://www.repubblica.it/economia/2018/08/24/news/ddl_pillon_una_assurda_proposta_maschilista_cointro_tutto_e_tutti-204745344/



Dossier n.2 allegato a Relazione Generale
dell'Ass. *Maison Antigone* del 15 gennaio 2019

Confronto critico sulla sperimentazione della norma sulla *shared physical custody* e la alienazione all'estero: il conflitto sociale, il disagio minorile innescato ed il retromarcia di Svezia, Francia , Australia, Danimarca.

La disciplina di altri Paesi e l'applicazione giurisprudenziale italiana della L.54/2006:

di Avv. Michela Nacca

1. Introduzione

A sostegno della adozione di un sistema di collocazione cosiddetta paritaria alternata dei figli minori (detta *shared physical custody*), che gli estensori del ddl depositati vorrebbero introdurre come norma indiscriminata da applicarsi a tutte le coppie genitoriali *separandae* ed **a semplice richiesta di uno solo dei genitori, indipendentemente dalla effettiva collaboratività tra i genitori, dall'età dei minori coinvolti e dalla loro volontà**, mai richiamata dai ddl (v.art.11 ddl 735 e art.1 del ddl 768) ed anzi esplicitamente esclusa o evitata (v. art.5 e 9 del ddl 768 e art.16 ddl 735), nella prefazione del ddl 735 sono state indicate le esperienze di **Svezia, Belgio e Quebec**, degli **Usa**, ritenute *esempi a cui l'Italia si dovrebbe "allineare"*; sia nella prefazione di altri ddl che da varie Associazioni di Padri Separati, o ad esse vicine , da molti anni sostenitrici della *shared physical custody* al 50%, già audite, vengono indicate altre esperienze legislative di Paesi

stranieri, ritenute positive, come la **Francia e l'Australia, la Spagna, la California**, ma anche la **Gran Bretagna**, nonché vengono citati degli studi che, a detta dei relatori, dimostrerebbero effetti favorevoli sui minori coinvolti nella *shared physical custody* fin da infanzia o da età prescolare e scolare.

A detta di estensori e relatori a favore dei ddl, in tutte le Nazioni in cui sarebbe stata introdotta una normativa che preveda e/o imponga la collocazione paritaria alternata (non quindi come opzione liberamente e consensualmente scelta tra i due genitori separandi, ma come previsione normativa che sia possibile imporre, da parte del Giudice, anche in casi di coppie genitoriali a conflittualità medio-alta e non escluse quelle dove siano state depositate denunce per violenza domestica, maltrattamenti o abusi, in periodo sia precedente che concomitante la separazione) con previsione dell'utilizzo della mediazione e della coordinazione genitoriale, il conflitto processuale e quello familiare sarebbe diminuito sensibilmente, innescando una miglior comunicazione dei genitori e conseguentemente un benessere fisico e psicologico nei minori coinvolti.

In realtà **ciò che gli stessi estensori/inspiratori dei ddl depositati non dicono** è che laddove sia stata introdotta ma soprattutto applicata rigidamente una normativa analoga alla nostra legge 54/2006 o una disciplina normativa simile a quella oggi proposta con i ddl di cui è discussione, **al contrario** di quanto sostenuto **si è verificata un'exasperazione del conflitto processuale, familiare e sociale**, nonostante gli strumenti mediativi anche in quei Paesi attivati, **con gravissime ripercussioni proprio sulla salute fisica e mentale dei minori coinvolti: bambini caduti in depressione, in stati patologici di ansia, attacchi di panico, insicurezza, senso costante di abbandono, scissione, disturbi comportamentali, aggressività sia rivolta verso il padre che verso la madre (entrambe percepiti come abbandonici e causa del disagio provato), autolesionismo, uso di alcool e droghe, fino ad arrivare a manifestare disturbi psichiatrici più gravi!**¹

1 v. i molteplici Studi citati in **Dossier n.5 della Dott.sa Bruna Rucci**; v. articolo di Maurice Berger, Christine Frisch-Desmarez, « *Garde alternée : les besoins de l'enfant* », yapaka.be, 2014., in link <http://www.thyma.fr/remarques-sur-les-etudes-citees-en-faveur-de-la-residence-alternee-avant-3-et-6-ans-ou-comment-rouler-dans-la-farine-les-medias-et-les-politiques/> di cui si allega la traduzione; v. ulteriore traduzione allegata dell'articolo *Parents in child custody disputes: Why are they disputing?*”, 2017, v. in articolo di Ann-Sofie Bergman and Annika Rejmer, *Journal of Child Custody*, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150, rintracciabile in link seguente <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320>. V articolo Saini, M., & Birnbaum, R. (2007). *Unraveling the label of “high conflict”: What factors really count in separated and divorced families?* *Oacas Journal*, 51(1), 14–20. https://in-car.ca/ijcar/issues/vol4/2016/9-IJCAR_V4_1_2016_Black,%20et%20al,%20143-157.pdf V. altri studi e statistiche del WHO richiamate nel **Dossier n.8 della Dottoressa R. Bocci**, che evidenziano come la

Conflitti familiari e sociali di vaste proporzioni, attese le note alte statistiche delle separazioni/divorzi di questi Paesi, che hanno provocato solitudine nei minori, un'accentuazione della spinta individualista, a scapito della solidarietà sociale e familiare, non diminuendo affatto la tendenza separativa, ma inducendo maggiori depressioni e suicidi non solo tra adolescenti ma **anche nei bambini², nonché una evidente sfiducia nei rapporti coniugali/genitoriali, così da convincere molte donne a diventare madri non in rapporti di coppia ma tramite una inseminazione artificiale.**

I genitori separandi e separati, di quei Paesi che anni addietro e già prima di noi hanno sperimentato una applicazione più rigida e “spinta” di normativa analoga alla nostrana L.54/2006, ossia una applicazione dell'affido condiviso inteso come collocazione paritaria dei tempi (di cui oggi tramite i ddl di cui è discussione viene proposta l'applicazione coattiva, attraverso una degiurisdizionalizzazione che impedirà ai Giudici di sottrarsi, e ciò nonostante questa applicazione si sia GIA' dimostrata altrove GRAVEMENTE FALLIMENTARE!), non trovando possibilità di giustizia ed equilibrio nei tribunali (preclusa a priori da un unico modello imposto solo su richiesta di uno dei due genitori) hanno finito per esprimere la conflittualità (spesso dovuta a gravi motivi di violenza domestica non mediabile !) proprio nei rapporti personali e familiari, con gravissime conseguenze sui minori coinvolti, non del tutto emendabili con psicoterapie, dunque persistenti anche in successiva età adulta. Ciò nonostante l'uso della mediazione e della coordinazione genitoriale utilizzata anche in tali Paesi (v. di seguito).

Proprio le esperienze della Svezia, dell'Australia, della Danimarca, della Francia, nonché del Belgio, del Quebec , della Gran Bretagna, dimostrano la verità della nostra affermazione, dove si è tornati ben presto indietro, riformando di nuovo la normativa in merito

collocazione alternata, assicurando la prosecuzione del contatto/convivenza con il genitore abusante, inneschi gravi conseguenze mentali per i minori. Ci riferiamo a documenti rintracciabili ai seguenti link:

[https://www.google.com/search?](https://www.google.com/search?q=EUROPEAN+STATUS+REPORT+ON+PREVENTING+CHILD+MALTREATMENT&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)

[q=EUROPEAN+STATUS+REPORT+ON+PREVENTING+CHILD+MALTREATMENT&ie=utf-](https://www.google.com/search?q=EUROPEAN+STATUS+REPORT+ON+PREVENTING+CHILD+MALTREATMENT&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)

[8&oe=utf-8&client=firefox-b](https://www.google.com/search?q=EUROPEAN+STATUS+REPORT+ON+PREVENTING+CHILD+MALTREATMENT&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b) , Vi anche nel seguente link i dati sulla salute mentale degli adolescenti

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf?ua=1

2 v. in **Dossier n.8 della Dottoressa Raffaella Bocci** gli studi statistici internazionali a proposito. L'ONU evidenzia che le cause di questi disturbi infantili vadano rintracciare nei traumi infantili, ossia in ambienti familiari non affettuosi e non protettivi, dove si agisce violenza, ma anche in quelli che non forniscono un attaccamento sicuro, dunque stabilità e sicurezza : si vedano studi allegati alla presente e in link seguente <http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-status-report-on-preventing-child-maltreatment-2018>

all'affidamento condiviso con collocazione paritaria alternata e tornando ad evitare di dar preferenza o addirittura ad imporre la *shared physical custody* : sicché ora tende anche in quei Paesi ad essere applicata solo a determinate e rigide condizioni, così da far prevalere di nuovo statisticamente la collocazione prevalente dei minori presso il care giver preferenziale che, già in epoca preseparatoria, si fosse occupato prevalentemente della cura dei figli (ciò almeno fino intorno agli 11-12 anni) assicurando tuttavia tempi DIURNI sempre più parificati tra le due figure genitoriali, a seconda della età dei minori: quindi partendo da una assidua e numerosa ma breve frequentazione diurna del minore con il genitore non collocatario, nei primi tre anni di vita del bambino, fino ad aumentare i tempi diurni di frequentazione in modo paritario ed anche man mano il numero dei pernotti, assicurandone verso i 10 anni del minore circa 8-10 al mese (6 nei due fine settimana mensili, cominciando dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina + 1 infrasettimanale)³. L'andamento attuale dei Paesi a cui dovremmo allinearci infatti non è più quello che gli estensori e sostenitori dei ddl indicano, ossia la *shared physical custody*, ma, laddove non ci siano casi di maltrattamenti e violenze, un riconoscimento **al 50% del tempo diurno, ma al netto delle ore dedicate al sonno notturno, alla scuola, allo sport e ad altri corsi formativi: tempi in cui i minori hanno diritto a non stare né con l'uno e né con l'altro genitore!**

In quasi tutti questi Paesi infatti attualmente nella prassi si attua la possibilità della collocazione alternata paritetica (cioè pernotti paritetici), o quasi, **solo a condizione di determinate circostanze favorevoli: assenza di denunce per violenza/abusi/maltrattamenti, volontà e accordo/collaboratività dei genitori, vicinanza delle abitazioni, capacità di entrambi i genitori, età non infantile dei minori, consenso degli stessi minori.**

La Svezia ha infatti riformato **nel 2006** la sua normativa del '98, ponendo un freno alla *shared physical custody*. Lo stesso ha fatto l'Australia **nel 2011** retrocedendo dalla disciplina datasi nel 2006, la Danimarca **nel 2012** riformò la propria normativa del 2007 e la Francia fece lo stesso **nel 2015**, dopo 13 anni dall'introduzione dello *shared physical custody*.

Devastante era risultata ogni esperienza al di fuori di determinate condizioni: soprattutto quello a scansione 50/50, imposto a coppie conflittuali, non collaborative, con figli di qualsiasi età e rifiutanti. Effetti negativi resi ancor più distruttivi dall'applicazione nei Tribunali, ad opera di Avvocati e CTP, accolta talvolta da CTU e Giudici, della strategia processuale della PAS o Alienazione Genitoriale⁴

3 v. in Belgio.

Effetti positivi dunque si riscontravano solo ed esclusivamente in coppie genitoriali collaborative, non conflittuali, dove non fosse stata agita violenza già in epoca preseparatoria o separativa, che avessero liberamente e spontaneamente scelto questo tipo di collocazione paritaria alternata, con coinvolgimento di figli minori abbastanza grandi da poter esprimere la loro libera adesione allo *shared physical custody*, ossia come precisato in Belgio solo verso i 12-13 anni, da applicarsi tuttavia in modo graduale in funzione dell'età dei minori coinvolti: da nessun tipo di pernottamento nei primi 3 anni di vita (ma compensato da frequentazione diurna molto frequente) ad un aumento molto graduale di pernotti con l'avanzare dell'età, fino ad arrivare alle condizioni predette. Un meccanismo di collocazione prevalente graduato nel tempo, che consente al minore di mantenere rapporti significativi e paritari ma **DIURNI** con il genitore non collocatario, ma anche di preservare una maggiore stabilità abitativa⁵.

Anche in Quebec e Belgio si sono previsti dei correttivi normativi, al fine di limitare la *shared physical custody* ed in altri Paesi, quali la Spagna, la Grecia e la Gran Bretagna, anch'esse aventi normative analoghe alla Legge 54/2006 italiana (discipline cioè che non costringono il Giudice ad applicare lo *shared physical custody* su semplice richiesta anche di uno solo dei genitori) invece, pur mantenendo ancor oggi la stessa normativa, si è preferito agire nell'applicazione giudiziale, come per la maggior parte dei Giudici italiani, cioè preferendo

4 In riferimento alla PAS o Alienazione Parentale, anche detta Alienazione Parentale, rinviamo a quanto ampiamente spiegato dal Giudice Fabio Roia nel suo libro *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, 2017, Editore Franco Angeli; v. quanto scritto dall'Avv. Andrea Coffari nel suo libro *Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano*, Laurana Editore, Milano 2018, v. quanto detto dalla Dottoressa Serenella Pignotti in *I Nostri Bambini meritano di più*, 2018, ed Libellula, v. quanto scritto dallo Psichiatra Andrea Mazzeo in <http://www.alienazionegenitoriale.org/>, v. anche in AAVV, *L'Alienazione parentale nelle aule giudiziarie*, 2018 Maggioli Ed.

5 A tal proposito si veda il **Dossier n.5 curato dalla Dottoressa Bruna Rucci**, nonché **gli altri articoli allegati alla presente**: quello del Berger, ma anche *Parents in child custody disputes: Why are they disputing?*, 2017, Ann-Sofie Bergman and Annika Rejmer, *Journal of Child Custody*, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150,) v. in link <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320>). v. anche Saini, M., & Birnbaum, R. (2007). *Unraveling the label of "high conflict": What factors really count in separated and divorced families?* *Oacas Journal*, 51(1), 14–20.

6) Joan L. Luby, A. Belden, M. P. Harms, R. Tillman, D. M. Barch, *Preschool is a sensitive period for the influence of maternal support on the trajectory of hippocampal development*, 2016, *Proceedings of the National Academy of Science*, in <https://www.pnas.org/>

accordare la collocazione paritaria alternata solo se condizionata alla presenza di quelle circostanze favorevoli sopra esposte⁶, ma assicurando una frequentazione diurna intensa, ben diversa rispetto a quella riferibile agli anni precedenti il 2006, che prevede il 50% delle vacanze (estive, invernali, pasquali ecc) + il 50% di tutti i restanti we (che iniziano o dal sabato fino alla domenica sera, o già dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina) + 2 giorni infrasettimanali (con o senza pernottato). Con tale schema il genitore collocatario "gode" della presenza diurna del figlio solo 1 o massimo 2 giorni infrasettimanali in più rispetto all'altro genitore (ossia 4 o 8 al mese!).

Per quanto riguarda l'alienazione genitoriale, o PAS, essa rappresenta l'altra faccia della stessa medaglia: ossia il secondo capitolo della medesima strategia processuale e normativa, e della medesima *intention* che sottende tutta la Riforma legislativa.

L'alienazione genitoriale, pur applicata da Avvocati e CTP nei tribunali di molti Paesi del mondo all'inizio solo come **strategia processuale difensiva per padri accusati di violenza, abusi, pedofilia**, oggi è usata anche come grimaldello al fine di **imporre all'altro genitore non consenziente un regime di collocamento paritario** (ragionevolmente negato magari non solo per motivi legati alla personalità violenta o alla inattitudine del genitore non collocatario, ma anche per motivi legati alla troppa giovane età del minore, all'esigenza che abbia una stabilità abitativa, o ad es. per la lunga distanza abitativa che renderebbe gravosissima al minore la sua realizzazione, con compromissione della sua salute e possibilità di socializzazione) **o anche allo scopo vendicativo finale, e strategicamente non dichiarato, di ottenere l'affido e la collocazione esclusiva del minore**: un esito oggi sempre più scontato, perché anche senza Riforma molti Giudici, convinti da CTU forse non così esperti, pensando veramente che il miglior interesse per il minore sia rappresentato dalla *shared physical custody*, applicata incondizionatamente in qualsiasi caso (anche nonostante denunce di violenza, nonostante l'età infantile dei minori, nonostante la conflittualità o la distanza delle abitazione, e soprattutto nonostante il rifiuto dei minori) valuta qualsiasi opposizione ad essa, pur ragionevole, del genitore collocatario

⁶ Nelle loro audizione, l'Ass. AIAF e Cammino, nonché l'avv. Simenone, ha sostenuto che in Italia l'applicazione della *shared physical custody* sarebbe al 5%: come vedremo più avanti un dato analogo a quello di molti altri Paesi europei, non favorito dal fatto che spesso in Italia le madri non lavorano o, se lo fanno, svolgono lavori meno impegnativi e part time, proprio per pregresse scelte familiari di cura dei figli.

come ostacolo alla cogenitorialità: quindi preconditione ideale all'automatico affido esclusivo a favore dell'altro genitore!

La Alienazione Genitoriale ciò nonostante nel mondo non è mai stata oggetto di una specifica legge, fatta eccezione per il Brasile⁷: dove nel 2010 il Presidente Lula la promulgò, salutandola come un progresso scientifico e giuridico sostenuto da importanti studi internazionali. Ma immediatamente dopo, per motivi di ordine pubblico e stanti gravi violazioni di diritti umani, gli articoli della legge n.9 e 10, riguardanti appunto la previsione della Alienazione P. (ex PAS) in quanto reato, venivano abrogati.

Anche in Paraguay si tentava l'inserimento del reato di alienazione parentale tramite legge, ma la decisione venne decisamente respinta dal Parlamento proprio alla luce dell'indagine effettuata circa la inconsistenza scientifica e invalidità di tale teoria, nonché stanti i gravissimi danni che avrebbe provocato proprio contro le donne ed i minori vittime di violenza⁸.

2. L'attuale applicazione giudiziale italiana della *shared physical custody*.

In Italia, dunque, **dove la maggioranza dei Giudici si è opposta ad una applicazione della L.54/2006 che fosse rigida e soprattutto violasse i diritti del minore**, nonché grazie alla collaborazione di molti avvocati ed operatori non accecati da seduzioni di slogan volti in realtà a schiacciare il vero interesse e benessere dei bambini, questi operatori del diritto **hanno fatto ciò che alcuni pediatri, psichiatri, psicologi e assistenti sociali italiani hanno dimenticato di svolgere: il loro lavoro a protezione del benessere fisico e psichico dei minori *in primis*, che non coincide affatto *sic et simpliciter* con la cogenitorialità !**

7 v. testo in <http://www.alienazione.genitoriale.com/il-brasile-promulga-la-legge-a-tutela-dei-figli-dalla-alienazione-genitoriale/>

8 V. comunicato del 2014 del Presidente della Società di Psichiatria del Paraguay, dottor Manuel Fresco, al Ministero per la Infanzia e l'Adolescenza e istanze di rigetto in seguente link <https://studiolegaledonne.webnode.it//anche-il-paraguay-rifiuto-di-introdurre-nel-codice-la-alienazione-genitoriale/>

Una tendenza maggioritaria che tuttavia in questi ultimi anni sta entrando in crisi⁹ a causa della **massiccia disinformazione mediatica e formativa su un argomento senza alcuna validità scientifica**, ma spacciata per tale, **che associazioni, fondazioni e comitati a sostegno della collocazione paritaria matematica al 50% nonché della alienazione parentale, con enorme sforzo di persone e di risorse economiche, vanno diffondendo presso Consigli dell'Ordine forensi, Consigli dell'Ordine di psicologi e giornalisti, nonché sociologi, financo in Master post universitari¹⁰.**

Sempre più Avvocati, forse dimentichi della loro funzione sociale, usano la alienazione come strategia processuale per giungere gli scopi già prima indicati: strategia che oggi viene tollerata e sempre più spesso premiata dai tribunali di merito, nonostante le ripetute e chiare Sentenze contrarie della nostra Cassazione!

E ciò nonostante il fallimento sperimentato negli altri Paesi, europei e non, circa la *shared physical custody* (di cui diremo più attentamente appresso) a causa dei gravissimi danni derivati proprio ai minori¹¹, di cui probabilmente in quegli incontri formativi **NON SI ACCENNA!**

La delegittimazione giudiziale che oggi si vorrebbe attuare con la promozione dei ddl di cui è discussione dinanzi alla 2 Commissione Giustizia del Senato, non è solo irragionevole e frutto di una mente **“maltrattante”**, come denunciato da chi i maltrattanti li conosce bene¹² ma è **dannosa** verso il benessere dei minori e **ingrata verso quei Giudici che**, nonostante una legge dalle potenzialità devastanti, **ha continuato a dare stabilità e sicurezza ai bambini, specie quelli di minore età**, stabilendo collocazioni prevalenti presso i genitori accudenti, soprattutto alla luce dei compiti di cura già organizzati in periodo preseparatorio nelle famiglie *separandae, che in Italia vengono svolte quasi sempre dalle madri*: e ciò non certo allo scopo ideologico di preferire le

9 Istat 2016 ha rilevato che tra la rilevazione del 2012 e quella del 2015 si è innalzata di ben 6 punti percentuali la conflittualità processuale separativa, proprio in merito alle cause sull'affidamento dei minori.

10 v. i corsi tenuti addirittura negli Istituti di Istruzione Secondaria, tanto da costituire oggetto di quesiti durante gli esami di maturità in <https://studiolegaledonne.webnode.it/l/negli-istituti-per-assistenti-socio-sanitari-insegnano-la-junk-science/>

11 A tal proposito si veda quanto contenuto nel libro di M.Serenella Pignotti, a Voi Senatori già consegnato in occasione dell'audizione del 15 gennaio 2019 dell'Associazione Federico nel Cuore: *I nostri bambini meritano di più ...*, 2018, ed Libellula.

12 v. Relazione del Cam, Centro di Aiuto agli uomini Maltrattanti in audizione del 13 novembre 2018 dinanzi la 2 Commissione Giustizia, circa la discussione sui ddl 735,45,118 ecc...

donne, come quei sostenitori sostengono, ma di impattare meno possibile nella vita dei figli, specie quelli minori, affinché fossero stravolti nella minor misura possibile dalla separazione dei genitori.

Ma ciò dal 2006 si è fatto con la previsione di ampi periodi di frequentazione diurni tra padri e figli, in base ad uno schema che è niente affatto quello indicato dalla prefazione dei ddl, nè quello indicato da cd specialisti del settore, secondo cui i padri italiani separati oggi vedrebbero i figli per non più di 4 o 5 volte al mese!

Viceversa, come confermato anche in Audizione da associazioni certamente rappresentative di avvocati familiaristi italiani, quali AIAF e Cammino, nonché da vari Giudici già auditi in Commissione, lo schema applicato è quello seguente, già detto:

- **la divisione esatta al 50% di tutte le festività e vacanze** (estive , natalizie , pasquali),
- **nonché di tutti i w.e. dei restanti periodi** (talvolta dal sabato mattina a domenica sera dopo cena, spesso già dal venerdì all'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina, a seconda delle età dei minori, degli impegni professionali/personali dei padri nonché delle distanze abitative dei genitori),
- **i compleanni dei minori vengono assicurati paritariamente ad anni alterni** con l'uno e l'altro genitore (laddove non vi siano ottimi rapporti che escludono la partecipazione comune al compleanno),
- **vengono previsti per il genitore cd non collocatario 2 giorni infrasettimanali con o senza pernottato.**

Quando viene stabilito 1 solo giorno infrasettimanale ciò in genere avviene per decisione espressa dallo stesso padre al Giudice in udienza presidenziale: a motivo della distanza fisica delle abitazioni e/o per l'età molto giovane dei bambini, ma soprattutto per gli impegni professionali/personali paterni.

Uno schema che, a ben vedere, o non privilegia affatto il rapporto diurno con il genitore collocatario, o lo privilegia solo di 4 o 8 giorni mensili in più al mese, rispetto all'altro genitore non collocatario!

Tempi comunque in genere decisi dal Giudice su proposta dell'interessato: in cui la considerazione del pernottato infrasettimanale appare veramente argomento di poco conto e scarsissimo pregio, specie se i minori non hanno raggiunto almeno i 10 anni, posto che nelle ore

notturne, così come in quelle diurne dedicate alla scuola e palestra o altro, i minori non stanno né con la madre e né con il padre!

I padri che sostengono di vedere i figli solo 2 o 3 volte al mese infatti sono un numero molto residuale e costituito da genitori raggiunti da provvedimenti giudiziali limitanti la loro responsabilità genitoriale, al fine di proteggere il benessere fisico e psichico dei figli minori! Oppure si tratta di padri che abitano a distanze molto lontane dai domicili dei figli: se per sopraggiunta volontà materna non condivisa, hanno tutti gli strumenti giuridici necessari, già oggi, per attivarsi!

Numerose le Sentenze giudiziali italiane che esprimono la consapevolezza circa l'esigenza vera di stabilità dei bambini, specie se in età prescolare e scolare, specie in rapporti genitoriali conflittuali, ad avere una collocazione prevalente :*“l'affidamento condiviso non ha affatto per conseguenza la loro domiciliazione paritaria presso ciascuno dei genitori” (Tribunale di Firenze, sentenza n° 2433/11) , : “Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione quasi il figlio costituisca un monte premi di ore che i genitori debbano spartirsi equamente”*(documento CSM, dr.ssa Fiorella Buttiglione, marzo 2011). O ancora sentenza n° 3053/2007 del Tribunale di Varese, marzo 2007, Giorgetti, Paganini, Leotta: *“il tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo che costringa di fatto a veri e propri mini traslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante”*.

Una vasta giurisprudenza che trova eco nelle Sentenze di Cassazione, tra cui l'ultima Ordinanza Cass. n. 31902 del 2018, in cui richiamando la Sentenza di Cassazione 18817 del 23 settembre 2015, ha nuovamente stabilito :*“<< .. il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio>>”*¹³

In riferimento all'Alienazione Parentale ricordiamo il miliare Sentenza di Cassazione penale n. 250/2011 che sancisce che la strumentalizzazione del figlio contro l'altro genitore si configura come reato (maltrattamenti psicologici, Art. 572 del CP) escludendo la

13 v. p.7 della Ordinanza, che si allega alla presente.

scientificità della alienazione parentale¹⁴, per poi essere ripresa dalla Sentenza Cass. n. 7041 del 20.03.2013, nonché dal decreto del 13 ottobre 2014 (Pres. est. Servetti) del Tribunale di Milano sez. IX civile¹⁵, nonché dalla Sentenza Cass. n. 6919 dell'8 aprile 2016: anch'essa confermò la ascientificità della PAS ed il fatto che, nel caso di un genitore che pone comportamenti contro l'altro genitori, nella sua relazione genitoriale, commette maltrattamenti ex art. 572 c.p. e non dovesse parlarsi di patologia o disturbo psichico né di alienazione.¹⁶

Ragion per cui, non trattandosi di patologia né sindrome né disturbo, **viene meno il sensu di sottoporre un minore ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio mascherato, come verrebbe previsto dall'art.18 del ddl 735 e dall'art. 2 del ddl 768: cosa che in realtà avviene già nell'attualità in modo del tutto gravemente illegittimo, ossia contra legem, ed in violazione di diritti umanitari¹⁷.**

14 A tal proposito si veda interessante articolo in <https://www.facebook.com/notes/giannetto-furlan/la-prova-della-malafede-delle-associazioni-dei-padri-separati/351291328286184?pnref=story> nonché articolo sul Sole24ore <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/famiglia/primiPiani/2013/04/la-cassazione-frena-sulla-sindrome-di-alienazione-genitoriale-pas.php?preview=true>

15 Il Decreto recitava “...dichiarata sin da ora la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010)”

16 In riferimento al Prof. Regier, nominato dal Dottor Vezzetti nella sua audizione, facciamo presente che questi, insieme a tutto il board del DSM, rifiutò **che la alienazione fosse una patologia o che potesse rientrare tra i disturbi mentali/psicologici**, sicché, nonostante gravi pressioni a far rientrare la alienazione nel DSM V, ne fu decisa la sua esclusione, v. in <https://www.washingtontimes.com/news/2012/sep/21/psychiatric-group-parental-alienation-no-disorder/>
17 A tal fine indichiamo solo alcuni dei casi in cui, con diagnosi CTU di alienazione, sono stati strappati alle loro madri protettive bambini di tenera età : v. caso in Lucca <http://www.womenews.net/lucca-un-bambino-di-9-anni-che-dovrebbe-essere-allontanato-dalla-madre-con-diagnosi-di-sindrome-di-alienazione-parentale/>, v. https://www.vanityfair.it/news/italia/2012/10/11/sindrome-alienazione-parentale-pas-bimbo-padova-video-trascinato?refresh_ce=

A tal proposito si legga Dossier n. 3 della Professoressa Assunta Morresi, allegato a nostra Relazione generale.

3. Evoluzione delle discipline sull'affido condiviso: la SVEZIA.

Fino agli anni 80 anche la **Svezia**, così come avveniva in tutti gli altri Paesi occidentali, aveva una legislazione simile a quella italiana della stessa epoca, precedente la Legge 54/2006, ossia prevedeva nel sistema di affido dei minori in ambito separativo una **collocazione prevalente** presso un genitore considerato dal minore il *care giver* (in genere la madre).

Nel **1989** venne promulgata una prima legge sull'**affidamento condiviso (equivalente alla nostra L.54/2006)**, che tuttavia non comportava anche una collocazione paritaria.

Nel **1998**¹⁸ fu varata una nuova riforma, finalizzata a realizzare un affidamento congiunto che fosse anche materiale, e cioè con tempi di pernottamento (dunque notturni) equivalenti fra i due genitori. I risultati furono evidenti: prima del 1989 la percentuale di affidi paritetici era stimata all'1%, con la riforma del 1989 salì al 4% per arrivare, con le modifiche del 1998, ad un livello all'epoca mai raggiunto prima in Europa, che nel 2015 giunse al 40%.

Questo Paese fu fra i primi (subito dopo la Danimarca nel 1994, il Belgio nel 1995), ad introdurre una legislazione sull'affido condiviso che comportasse da subito anche una collocazione alternata paritaria al 50% dei minori figli di genitori separandi : non solo come possibilità di scelta libera da parte di coppie genitoriali *separandae* collaborative e consenzienti, ma anche come possibilità imposta dal Giudice in casi di coppie non collaborative e conflittuali, come spesso fu interpretata e applicata (con la possibilità di

18 v. in www.scandinavianlaw.se/pdf/38-11.pdf

imporre la “*joint physical custody*” anche contro il desiderio di uno dei due genitori ed in presenza di minori già in età infantile e prescolare).

Alla base della riforma normativa, che in quegli anni coinvolse da subito tutti i Paesi del nord europa, c’era evidentemente “*l’esplicita volontà di influenzare l’esercizio della genitorialità, utilizzando la norma come una sorta di strumento pedagogico, volto a limitare le possibilità per i genitori di rivolgersi al tribunale per risolvere le controversie sui termini dell’affido, che dovrebbero idealmente essere gestite al di fuori delle aule di giustizia per mezzo dell’ausilio dei servizi sociali e della mediazione.*”¹⁹

Dopo l’introduzione della legge svedese del 1998 della *shared physical custody* tuttavia, differentemente da quanto era stato previsto e preannunciato, **la conflittualità processuale in realtà aumentò ben del 60%, proprio in merito alla modalità di affido dei figli minori, con gravi effetti stressanti e traumatici sui minori**, così come venne esaminato anche dalle studiose Ann-Sofie Bergman & Annika Rejmer²⁰

Questi dati venivano confermati da uno studio condotto dalla [Linnaeus University](#), l’Università di Stoccolma, che evidenziava come i due terzi dei casi di conflitto processuale su affido condiviso coinvolgeva bambini al di sotto di 9 anni, la maggior parte dei quali (93%) in regime di affido condiviso:

:<< *Even if the number of children affected by a family breakup has been fairly consistent since 2000, there has been an increase in the number of conflicts regarding custody, residence, and access (Swedish National Courts Administration, 2003, 2009, 2013). More parents are taking legal action against each other in the courts. Official statistics show an increase of approximately 60% in custody cases between 2000 and 2013 (Swedish National Courts Administration, 2003, 2009, 2013)*”²¹

19 v. Dott. Chiara Lo Scalzo, in <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2018/09/16/sfatiamo-un-mito-la-svezia/>

20 v. quanto riferito in “*Parents in child custody disputes: Why are they disputing?*”, 2017, Ann-Sofie Bergman and Annika Rejmer, *Journal of Child Custody*, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150,) v. in link <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320> .

21 v. in ib. , v. anche in Rejmer, A. (2003). *Custody disputes. A socio-legal study of the role of district courts in handling of custody disputes with the child’s best interest as a base (Dissertation)*. Lund,

Tutto ciò non potette che riflettersi sulla condizione ed il benessere psico-fisico dei minori coinvolti!

Anche in questo Paese, come del resto avvenne in tutti gli altri indicati, infatti **si innescò da subito un peggioramento delle condizioni fisiche e psichiche dei minori, specie quelli di minore età, per lo più in affidato alternato paritario, specie poi se in coppie genitoriali conflittuali e non collaborative, o in cui addirittura fosse agita violenza, così come fu riscontrato da pediatri, psicologi e psichiatri svedesi** ²²

Gli effetti riscontrati dagli anni 2000 furono generalizzati, così da convincere ben presto il Legislatore svedese a rimodulare in modo molto meno rigido e coartante la norma sull'affido condiviso materiale già otto anni dopo, **nel 2006** ²³ .

La nuova normativa svedese sull'affido condiviso, introdotta nel 2006 e vigente tuttora, disciplinata al Capitolo 6 del Codice sulla responsabilità dei genitori (*Children and Parents Code 1949:381, Föräldrabalken*)²⁴ deve “*per garantire una più pregnante applicazione del principio del superiore interesse del bambino, così come espresso nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989); principio che, come affermato dalla sezione 2, Capitolo 6 del Codice, deve essere considerato fattore determinante in tutte le decisioni riguardanti la custodia, l'alloggio e la socializzazione del bambino.*”²⁵

Si riporta, di seguito, il dettato normativo di riferimento, che stabilisce infatti:

“ *Faderskapspresumtion*

Lunds University, Sociology of Law Department.

22 v. in “*Parents in child custody disputes: Why are they disputing?*”, 2017, Ann-Sofie Bergman and Annika Rejmer, *Journal of Child Custody*, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150, v. in link <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320> .

23 v. in link <https://lagen.nu/1949:381>

24 Il codice è consultabile al seguente indirizzo: <https://lagen.nu/1949:381#K6>.

25 v. p.1 del **Dossier n.6, allegato alla Relazione generale introduttiva, redatto dalla Dott.sa Perri.**

1 § Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far, om inte annat följer av

2 §. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter mannens död att barnet kan vara avlat dessförinnan.” [Lag \(2009:254\)](#).

Traduzione :

“Nel valutare se la custodia debba essere condivisa o affidata a uno dei genitori, il tribunale attribuisce un’attenzione speciale alla capacità dei genitori di cooperare in questioni relative al minore. Il tribunale non può decidere in affidamento congiunto se entrambi i genitori si oppongono.”²⁶.

E nel capitolo 6 sezione 5 è evidenziato esplicitamente che “ ***In caso di divorzio il tribunale può, di propria iniziativa, affidare la custodia del bambino a uno dei genitori, se l'affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con l'interesse superiore del minore***”. Cioè non viene fatto più coincidere lo “interesse superiore del minore” con l’affido condiviso, men che meno con lo *shared physical custody*!

Sul sito istituzionale svedese si legge: “*it has been clear from the rules in the Children and Parents Code that the best interests of the child are to be the primary consideration. The importance of the best interests of the child is now further underlined in that the Code stipulates explicitly that the best interests of the child must be the determining factor in all decisions concerning custody, residence and access. It has thus become more important for courts and social services committees that are to decide on issues involving custody, residence and access to adopt a distinct child perspective.*” (ossia “*Si evince dalle regole contenute nel Children and Parents Code che l’interesse superiore del bambino è la prima cosa da tenere in considerazione. L’importanza dei superiore interesse del bambino è ora ulteriormente sottolineato dal fatto che il Codice prevede esplicitamente che debba essere il fattore determinante in tutte le decisioni in materia di affidamento, di residenza e accesso al minore. Diventa quindi più importante per i tribunali e le commissioni dei servizi sociali, chiamate a decidere su questioni che*

*riguardano la custodia, la residenza e l'accesso, **adottare una prospettiva distinta per ogni bambino**)²⁷.*

Ora si chiarisce dunque che la residenza alternata non venga imposta, ma è frutto di valutazione dei singoli casi e di “**prospettiva del bambino**”: ogni singolo caso va valutato per decidere la migliore soluzione, sia per ciò che riguarda il tipo di affidamento (custody), sia per ciò che riguarda la residenza (residence), sia per ciò che riguarda le visite (access).

Dunque se l'affido condiviso e la collocazione alternata è oggetto di indagine, ovvero se il Tribunale deve valutare se è la soluzione migliore per il minore o meno, ciò significa che esso **non** è più da considerare la soluzione migliore a priori: infatti viene ammessa solo alla presenza e verificata la capacità dei genitori (assenza di conflittualità fra loro) e la vicinanza delle abitazioni²⁸.

Una diversa impostazione, preferenziale verso la collocazione prevalente, è peraltro coincisa apparentemente con l'inversione di tendenza circa l'innalzamento dei divorzi e il calo della celebrazione dei matrimoni²⁹

Nella disciplina svedese, al cap.7 sez. n.2-3, peraltro non è prevista l'abrogazione dell'assegnazione della casa familiare al coniuge debole, né l'abrogazione del mantenimento dei figli minori tramite assegno: tutt'altro!³⁰

Dunque ora **la Svezia**, diversamente da quanto sostenuto dagli estensori e sostenitori dei ddl presentati, ha una normativa ben più orientata verso il collocamento prevalente rispetto alla nostra italiana L. 54/2006, in quanto impone dei limiti precisi all'affido paritario alternato !

La nuova normativa svedese del 2006 infatti stabilisce che l'affido e la collocazione paritaria alternata dei figli minori possa essere applicata, **mai imposta**, e solo se esista una

27 v. in <http://www.government.se/content/1/c6/06/87/31/f36b184c.pdf>

28 v. in Dossier n.6 della Dott.sa Perri p.1-3.

29 v. studio della Lianneus University di Stoccolma in https://www.su.se/polopoly_fs/1.338404.1498551643!/menu/standard/file/Wp_2017_03.pdf

30 v. in Dossier n-6 p.-3.

“*capacità dei genitori di cooperare in questioni relative al minore*” dunque ove vi sia già una collaborazione fra genitori separati, che implica una mancanza di conflittualità e, a maggior ragione, esclude storie pregresse di violenza e maltrattamenti domestici: **viceversa il Giudice è tenuto ad applicare una collocazione prevalente** e, a tal fine, deve esaminare la maggior adeguatezza e capacità dei due genitori, non più in funzione di chi fra i due possa garantire il diritto alla cogenitorialità, ma considerando chi fra i due genitori rappresenti la miglior scelta per il benessere del minore: valutazioni giudiziali effettuate caso per caso³¹.

Tant'è vero che attualmente, come riferito nella stessa prefazione del ddl 735, la *joint physical custody* al 50% viene attuata **solo nel 28%** delle coppie genitoriali *separandae* svedesi : cioè essa costituisce niente più che una libera opzione, tra altre forme di collocazione prevalente, e non viene imposta dal Giudice a quei genitori *separandi* che non la desiderino o che siano conflittuali. Viceversa si avrebbero tutt'altri dati statistici e numeri percentuali!

Non si può non tener conto peraltro del fatto che **tale percentuale stia scendendo sensibilmente e la preferenza di nuovo assicurata alla collocazione prevalente!**

Se infatti nel 2015 in Svezia erano il 40% le coppie svedesi che avessero scelto la collocazione alternata paritetica a scansione 50/50³², nell'ottobre 2018, in udienza dinanzi la Vostra Commissione al Senato, il Dott. Vezzetti ha riportato il dato più attuale nel frattempo sceso in 3 anni al 28%³³.

Segno evidente che anche nel Paese considerato il più progredito dagli stessi estensori dei ddl in esame, **la *joint physical custody* al 50% non sia più considerata la miglior opzione di affidamento dei figli minori, per il bene stesso dei minori!**

E ciò né per il Legislatore svedese, che dal 2006 ha posto importanti freni e condizioni, né per le stesse coppie di genitori *separandae*, pur collaborative!

31 Per un'analisi accurata della normativa v. Dossier n. 6 da noi allegato, redatto dalla Dottoressa Perri.

32 [https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_condiviso_\(ordinamento_civile_italiano\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_condiviso_(ordinamento_civile_italiano))

33 v. audizione del Dott. Vezzetti, come esperto dell'Ass. Colibri, del 13 novembre 2018, dinanzi la medesima Commissione su ddl 735,45,118 ecc ecc.

Soprattutto quel che viene omesso di riferire è che proprio la Svezia, che nel mondo occidentale ha detenuto uno dei più alti numeri di minori in collocazione alternata paritaria al 50% o quasi paritaria, tuttavia nello stesso periodo al contempo avesse il più alto numero di divorzi, il più basso in natalità, nonché il primato, insieme alla Danimarca e gli USA, di depressioni, disturbi psicologici e suicidi fra bambini, adolescenti e ragazzi³⁴: frutto per non pochi studiosi proprio di quella visione individualista culturale e normativa propria di quei Paesi, di cui la Riforma è figlia e conseguenza³⁵.

Si tratta di un primato negativo che dovrebbe farci riflettere sull'opportunità di adottare una proposta legislativa, che ha avuto devastanti effetti sociali, e che non possono ad esempio essere attribuiti né all'invivibilità ambientale, né agli scarsi mezzi economici statali e familiari, né all'eventuale assenza di un sistema sociale e ad un welfare efficiente³⁶, né a condizioni di studio e lavoro sfavorevoli, né ad alti livelli di disoccupazione, né a condizioni climatiche dovute alla scarsa presenza di luce diurna (visto che in realtà i suicidi risultano aumentare del 60% proprio nel periodo estivo di massima esposizione solare!³⁷).

34 v. notizie e studi statistici internazionali in https://www.termometropolitico.it/1313854_suicidi-europa-dove.html; v. anche in <http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/european-status-report-on-preventing-child-maltreatment-2018> ; v. anche in <http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/data-and-resources/fact-sheet-adolescent-mental-health-in-the-who-european-region> ; v. anche in https://www.who.int/mental_health/maternal-child/PST/en/; v. anche in https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/evolution/en/; v. anche nei seguenti link <https://www.ilfoglio.it/esteri/2017/03/20/news/onu-felicita-norvegia-svezia-danimarca-italia-eroina-suicidi-126215/> ; v. ulteriori studi già indicati, anche nei Dossier n.5 e 8.

35 v. in <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/solo-il-contratto-sar-disperazione>; v. anche nostro articolo in <https://studiolegaledonne.webnode.it/la-pas-non-esiste/>

36 Riguardo gli innumerevoli strumenti di welfare familiare, dedicato a padri e madri, v. la seguente ricerca dell'Università di Stoccolma http://www.su.se/polopoly_fs/1.153647.1383154498!/menu/standard/file/WP_2013_8.pdf

37 Il professor Fotis Papadopoulos, docente di Psichiatria all'università svedese di Uppsala, ha rilevato questo dato esaminando 12.000 vittime di suicidio. Del resto anche uno studio viennese durato 40 anni, dal 1970 al 2010, su 69.000 suicidi, ha rilevato gli stessi dati: un aumento dei suicidi dal 20 al 60%, rispetto periodi invernali e di buio. La causa secondo i ricercatori sarebbe legata all'innalzamento del livello di serotonina. Ma allora come spiegare il netto tasso inferiore di suicidi in zone del sud del mondo, assolate, tra cui l'Italia?

Peraltro gli studi svedesi più recenti che secondo i sostenitori dei ddl avrebbero messo in evidenza gli effetti benefici della *shared physical custody*³⁸ in realtà non riguardano *solo ed esclusivamente quel tipo di affidi condivisi di scala che va dal 50/50, ma soprattutto quelli di scala 30/60: che sono a modello evidentemente a collocazione prevalente e non certo paritaria!* Si tratta peraltro di studi molto recenti: condotti cioè in un momento in cui il legislatore e la prassi giudiziaria svedese aveva già effettuato un *retromarc* circa la *shared physical custody* al 50% , **limitandola** solo agli accordi tra genitori collaborativi e verificati dal Giudice come adatti a tale tipo di custodia.

Sotto questo profilo peraltro gli stessi studi evidenziano come i bambini in custodia esclusiva ad un genitore presentino maggiori difficoltà psicologiche: **ma non è spiegato né presso quale genitore avvenga la collocazione esaminata** (se presso il padre o la madre) **né se la collocazione presso l'uno o l'altro genitore fosse stata scelta/condivisa dal bambino o viceversa imposta (presso genitori in realtà rifiutati dai figli minori) , né se le problematiche psicologiche siano da annoverare non alla collocazione in sé considerata, ma ai motivi della separazione e dell'affido esclusivo (es. violenza in famiglia, conflittualità genitoriali, maltrattamenti domestici, abusi sessuali dovuto all'uno o all'altro genitore ecc).**

Insomma: nella valutazione delle dinamiche bisogna sempre fare attenzione a non fermarci a guardare il dito, anziché la luna!

4. La *shared physical custody* in DANIMARCA.

Anche in **Danimarca** dove il *Parental Responsibility Act* dell'1 ottobre **2007** fu approvato con un Folketing unanime, presupponendo il fatto che tutti i genitori coinvolti in una separazione volessero/potessero/dovessero prendersi reciprocamente in simpatia, cooperando costruttivamente e comportandosi correttamente, ha finito per non prevedere, non sanzionare e dunque negare i casi di abuso e violenza domestica, tradendo lo stesso

38

v. dati analizzati in <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2018.1454198>

principio della legge e facendo sì che tutti i conflitti familiari già presenti in epoca preseparatoria, in specie quelli dovuti a maltrattamenti domestici, con la collocazione alternata paritaria aumentassero ulteriormente³⁹

Tuttavia già otto mesi dopo la promulgazione della legge, data soprattutto la gestione e applicazione della legge da parte di autorità giudiziali ed amministrative statali, su richiesta di politici, associazioni, organismi nazionali e comunitari, si chiedeva che la legge fosse rivalutata e riformata, in quanto era emerso che proprio i diritti dei bambini, diversamente dai principi ispiratori, venissero schiacciati dalla legislazione, perché era una legge che affrontava e rifletteva i bisogni dei genitori, specie quelli rivendicati dalle associazioni dei padri, piuttosto che quelli del bambino, a motivo della impostazione adulto centrica, particolarmente sbilanciata a favore delle figure paterne, sebbene violente e abusanti.

Nel **febbraio 2012** il parlamento danese ha così votato una legge che, revocando le precedenti sperimentazioni con collocazione paritaria alternata fra genitori, ha addirittura **vietato l'imposizione del 50/50 [residenza alternata paritaria]** alle coppie sposate che si separano, affermando che **«la nuova legge pone l'accento sui diritti dei bambini piuttosto che su quelli dei genitori»**⁴⁰

In Danimarca la normativa vigente, ha previsto dunque una revisione approfondita delle precedenti norme in materia di affidamento e convivenza.

Un principio fondamentale della legge è che **tutte le decisioni devono essere prese in base a ciò che è meglio per il bambino, non privilegiando una collocazione prevalente o quella alternata paritaria** (*“Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger*

39 v.in <https://www.information.dk/debat/2008/06/barnets-perspektiv-forsvandt-foraeldreansvarsloven>.

40 <http://statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6398>

tungtvejende grunde.” ossia Il tribunale può solo abrogare l'affidamento congiunto in caso di gravi motivi.” v. capitolo 2 par.11, v. in Forældreansvarslov, promulgata nel 2012⁴¹ .

La norma danese prevede che i genitori separandi si accordino riguardo la residenza del minore, lasciando intendere la possibilità di una collocazione prevalente con l'uno o l'altro genitore (v. Capitolo 1, par.3 “*Il genitore con cui risiede il minore può decidere in merito alle circostanze generali della vita quotidiana del minore, incluso il luogo in cui deve essere la residenza*”*ib.*).

La Danimarca mutò radicalmente la propria normativa sull'affido condiviso, con l'approssimarsi di una ispezione della Commissione parlamentare europea, su istanza di numerose donne che avevano denunciato la violenza istituzionale e normativa di cui erano rimasti vittime i loro figli minori, costretti ad una collocazione esclusiva con i padri violenti al termine di CTU diagnosticanti la alienazione. La relazione che ne scaturì intimò le autorità danesi a rivedere l'applicazione della legislazione in materia di affido dei minori in casi di separazione genitoriale (normative all'epoca del tutto analoghe alle normative che si vorrebbero inserire anche nella legislazione italiana identificando il *the best interest of child* con la cogenitorialità) che prevedeva sbilanciati mezzi a tutela della paternità, sebbene violenta e abusante, considerando *eo ipso* tutte le denunce di abusi come false, presupponendo come ostacolo alla cogenitorialità qualsiasi atto o comportamento di madri protettive, *protective mother*, volto in realtà alla difesa del benessere psico-fisico del minore contro un padre inadeguato o addirittura violento fisicamente e/o psicologicamente (come ad esempio lo stesso rifugio in case famiglia o la denuncia per maltrattamenti o altri reati spia, l'istanza di collocazione/affido esclusivo/prevalente materno o l'opposizione a richiesta paterna di affido condiviso/esclusivo o di collocazione alternata/prevalente o di frequentazione inconsigliabile per oggettive ragioni) accusata risultando gravemente discriminatori contro le donne ed affatto protettivi nei riguardi dei minori vittime di violenza e abusi⁴²

41 v. in <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32014>

42 v. in Relazione redatta da Commissione per le Petizioni Europea all. alla presente, v. in link [www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/.../PETI_DT\(2013\)514768_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/.../PETI_DT(2013)514768_IT.pdf).

La Commissione Europea per le Petizioni, con una missione conoscitiva del giugno 2013 formata da Angelika Werthmann (ALDE, AT) Peter Jahr (PPE, DE) Carlos Iturgaiz Angulo (PPE, ES), ha indagato e relazionato sulle continue e gravi violazioni della Carta dei diritti fondamentali umani, nonché sulle Convenzioni per i diritti del fanciullo, internazionale ed europea, commesse da parte delle autorità danesi ai danni di madri danesi nonché dei loro figli minori, risultando ipertutelanti i padri danesi, nonostante fossero stati denunciati in quanto violenti e abusanti, attuate attraverso la sottrazione forzosa dei minori da parte delle forze dell'ordine su semplice richiesta di padri, spesso senza alcuna previa valutazione e decisione giudiziale in merito, nonostante le denunce per violenza e maltrattamenti depositate da madri protettive⁴³)

Nel 2014 una commissione di indagine danese per la tutela dei minori lamentava che in Danimarca in realtà la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia di NY del 1989, pur ratificata nel '96 (con cinque anni di ritardo rispetto l'italia) *in facto* non fosse ancora incorporata nella legislazione ed il motivo addotto contro l'incorporazione da parte del governo danese è stato che una tale scelta avrebbe spostato il potere dal legislativo al ramo giudiziario del governo⁴⁴ .

E ciò dice tutto sul grado di mancata protezione dei minori danesi in tale ambito. Una realtà che ha provocato da sempre forti critiche non solo dalla parte della Chiesa ma anche di organismi internazionali e di tutela dei minori, compreso il Consiglio nazionale danese per la protezione dei minori⁴⁵

Uno degli effetti più evidenti è la mancanza di un adeguata possibilità di espressione da parte dei bambini danesi nel decidere della loro collocazione parentale in cause di separazione, laddove risulterebbe indispensabile al fine di decidere per un collocamento

43 V. documento al seguente link

[www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/.../PETI_DT\(2013\)514768_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/.../PETI_DT(2013)514768_IT.pdf)

44 v. in <https://www.information.dk/indland/2014/11/regeringen-konventioner-del-dansk-lov>

45 v. in <https://www.boerneraadet.dk/media/188142/Supplementary-CRC-Report-by-the-National-Council-for-Children.pdf>

conforme alle aspettative dei minori. Tuttavia, così come evidenziato in seno al Consiglio d'Europa nonché attenzionato con particolare interesse, nell'attualità ancora nei tribunali si verificano ripetute violazioni della Convenzione di Istanbul, con pericolose situazioni di negazione della violenza, mancanza di difesa delle vittime di maltrattamenti domestici e di madri protettive che, richiedendo l'affido esclusivo dei minori, non mirano certo a privare irrazionalmente della figura paterna i figli, ma a proteggerli da padri pericolosi per il benessere psico-fisico dei figli stessi, in quanto padri abusanti, così con il verificarsi di situazioni di riaffido del minore, già vittima di violenza diretta o indiretta di padri maltrattanti, a questi stessi padri⁴⁶.

Libbie Bouffon, psicologa danese, usando un nome d'arte per il suo blog di denuncia, in un ebook *The biggest power pig wins* ha denunciato ben oltre 200 casi giudiziari, da lei stessa trattati, in cui si erano verificate gravi violazioni dei diritti dei minori da parte delle autorità danesi, in conseguenza di normative sull'affido maltrattanti, inclini all'alienazione⁴⁷.

Basti pensare che nell'ordinamento danese i minori privati della libertà in conseguenza di condanne penali, condividono il carcere con gli adulti! E che anche per i minori viene applicata la misura detentiva in isolamento, allo stesso modo degli adulti⁴⁸

Nel 2015, il ministero degli Affari sociali e dell'Interno hanno disposto l'istituzione dei difensori civici dei bambini, al fine di dar loro la protezione che meritano e recuperare la situazione di grave disagio.

5. La *shared physical custody* in FRANCIA.

46 v. https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807671d0

47 v. in <https://www.thelocal.dk/20141215/danish-custody-law-is-an-inescapable-trap>

48 v. in Report del Consiglio Nazionale Danese per la protezione dei minori p.32-34 in link <https://www.boerneraadet.dk/media/188142/Supplementary-CRC-Report-by-the-National-Council-for-Children.pdf>

A livello normativo, dopo una prima legge sull'affidamento condiviso del 1993, **la Legge n.305 del 4 marzo 2002 introdusse nel Paese l'affidamento materiale alternato (“residence partagée” o “alternée”)** incorporata nel Codice civile francese, Titolo IX, dall'articolo 371 in poi (sulla collocazione v. art. 373-2-9, circa assegno di mantenimento dei figli minori v. articolo 373- 2-2 e 373-2-3).

La legge francese potenzialmente abilita i genitori separandi e lo stesso Giudice ad applicare anche una *shared physical custody* al 50% o prossima, omologando accordi consensuali di coppie genitoriali *separandae*, ma anche imponendo tale modulazione laddove vi sia conflittualità tra le parti, ma solo ed esclusivamente se ciò sia nell'interesse del minore.

Prima del 2002 il Codice civile francese infatti vietava esplicitamente il doppio domicilio del minore.

Dopo sette anni, nel 2009, l'affidamento alternato (nella maggior parte dei casi, una settimana con il padre e una settimana con la madre) e condiviso erano stati ordinati nel 16,9% dei casi (uno dei tassi più alti all'epoca) e la tendenza lentamente aumentava (dati forniti da “*Statistiques de Jurisdictions*”).

Inizialmente i Giudici francesi avevano applicato tale *shared physical custody* al 50% anche in casi di minori di età prescolare e scolare, ed anche in caso di conflitto tra genitori.

Ma parallelamente ad altri studiosi australiani, vennero condotti degli studi clinici (e non solo statistici!) anche in Francia: anch'essi, analizzando quanto avveniva sotto i loro occhi di anno in anno con l'applicazione pratica della collocazione paritaria alternata, concludevano con risultati analoghi a quelli australiani e svedesi, evidenziandone gli effetti deleteri sui minori⁴⁹. Del resto i bambini che giungevano negli studi psichiatrici infantili francesi, gravati da disturbi comportamentali e depressivi sorti dopo la loro collocazione a fase alterna presso i due genitori, convinsero questi specialisti nel 2014 (oltre 5.000 psichiatri e psicologi infantili francesi, tra cui i nomi più rilevanti della psichiatria francese ed internazionale) a presentare una petizione formale al Ministero della Giustizia affinché i

⁴⁹ v. *Maurice Berger, Christine Frisch-Desmarez, « Garde alternée : les besoins de l'enfant », yapaka.be, 2014*, traduzione allegata alla presente.

tribunali non applicassero più coattivamente questo tipo di collocazione: richiesta che fu pienamente accolta dal sistema giudiziale francese⁵⁰.

Tali studi peraltro evidenziavano che i sintomi depressivi dei bambini derivavano NON SOLO dalla conflittualità e scarsa collaborazione dei genitori, **ma proprio dall'alternanza della collocazione in sé e dalla instabilità derivatane, perchè si evidenziavano con la stessa intensità e gravità sia in bambini la cui collocazione alternata paritaria era stata scelta di comune accordo dai genitori separati, essendo collaborativi, sia in bambini a cui era stata imposta dai Tribunali in separazioni genitoriale conflittuali !**

Già nel 2015 il Ministro della Giustizia francese invitò a limitare l'applicazione della *shared physical custody* e più di recente, solo qualche mese fa, il **2 novembre 2018 il Primo Ministro della Giustizia francese ha dato nuove disposizioni affinché nei Tribunali venga limitata l'applicazione della *shared physical custody* solo a certe condizioni** :*“In caso di separazione dei genitori il diritto di visita e di collocamento può essere deciso dalle parti con accordo oppure dal Giudice della Famiglia. Nei casi più frequenti questo diritto consiste nel ricevere i figli presso la propria abitazione nel fine settimana e durante una parte delle vacanze scolastiche. Nella pratica, questo diritto viene esercitato a week end alternati e la metà delle vacanze scolastiche ma può essere deciso diversamente insieme dai genitori oppure dal Giudice, in caso di disaccordo....Il diritto di visita/frequentazione di uno dei genitori può essere rimosso dal giudice se è questo l'interesse del bambino (in caso di violenza, abbandono ...).”⁵¹*

Anche in Francia, come in tutti gli altri Paesi già esaminati e quelli seguenti, parallelamente alla *shared physical custody*, nei Tribunali e ad opera di Avvocati e psicologi, nonché Giudici sedotti da teorie ascientifiche, veniva e viene ancor oggi utilizzata la Pas, o alienazione parentale, pur in assenza di una normativa specifica.

50

ib.

51 v. in *Séparation des parents : droit de visite et d'hébergement* Vérifié le 02 novembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice in link <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18786>

Gli effetti devastanti riscontrati sono stati denunciati da più giornalisti e Psichiatri: così Le Figaro, con un articolo di Yohan Blavignat del 21 febbraio 2017⁵², ha raccontato la kafkiana storia di bambini vittime di questa diagnosi di alienazione, strappati alle loro madri dopo anni di estenuanti e violente CTU, riprogrammati mentalmente per essere affidati a quello che essi considerano il loro aguzzino: il genitore rifiutato. Tutto ciò senza mai dare ascolto alla volontà del minore ed in aperta violazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo e di quella del Fanciullo.

Qualche mese fa una **nota del Ministero della Giustizia ha esortato a non utilizzare la Alienazione Parentale nei Tribunali**, trattandosi di un costrutto senza alcun fondamento scientifico, pericoloso per donne e minori vittime di violenza domestica che, grazie a tale diagnosi, vengono con violenza istituzionale inaudita ridotti all'impotenza e rivittimizzati dagli stessi Tribunali⁵³.

6. La *shared physical custody* in AUSTRALIA.

L'Australia già nel **1996** aveva introdotto una disciplina sull'affido condiviso.

L'anno precedente, quando la *Australian Family Law* stava per essere modificata, il Giudice Nichols, a capo della *Family Court of Australia*, dichiarò: “*Alcune persone e alcuni politici, con limitate conoscenze degli argomenti in oggetto, si aggrappano a **soggetti disfunzionali** allo scopo di raggiungere obiettivi apparentemente politici. Questo è l'ultimo disgraziato effetto del progressivo aumento di potere in capo a questi soggetti: non solo il loro comportamento è considerato accettabile, ma suscita simpatie e approvazione da parte dei politici e del Governo. Questa Corte ha fin troppa esperienza del fatto che coloro che muovono quelle critiche si sono comportati in modo tale che le loro critiche non dovrebbero neanche essere prese in considerazione, e mi riferisco ad episodi di violenza*

52 v. in Dossier n.4 dell'Avv. **Simona D'Aquilio**, che ha curato la ricerca e la traduzione dell'articolo.

53 ib.

contro donne e bambini.” Il Giudice Nichols avvertì che i più ostili critici del sistema giudiziario all’epoca vigente, in tema di diritto di famiglia, fossero in realtà *“persone insoddisfatte dell’andamento delle cause che avevano intrapreso in Tribunale, spesso persone chiaramente disturbate”*. *“Queste persone ...che dichiarano di difendere i diritti dei padri, in realtà fanno molto poco per la causa. Ci sono diritti legittimi che possono essere rivendicati, ma per una effettiva uguaglianza è importante che nei Tribunali non si adottino atteggiamenti discriminanti né nei confronti degli uomini né nei confronti delle donne.”*⁵⁴

Il *Family Law Act* modificato nel 1996 tuttavia chiariva che con “affido condiviso” si intendesse per *equamente condiviso* non il minore ed i tempi di collocamento, ma la **responsabilità genitoriale** nei suoi confronti: entrambi i genitori erano ugualmente responsabili del suo benessere ed era solo il benessere del minore (non le rivendicazioni dei genitori) il criterio sulla base del quale stipulare degli accordi che stabilissero come e dove risiedere.

A partire dal 2002 gli esponenti della FRAO (Fathers Rights Activist Organization) cominciarono ad usare la più ambigua denominazione *“Shared Parenting Council of Australia”* (SPCA), con l’intento di proporsi come movimento supportato anche dalle donne (donne di solito rappresentate prevalentemente da seconde mogli o nonne paterne).

Nel 2006 dunque riuscirono a far introdurre una riforma normativa quasi del tutto identica a quella proposta nei ddl di cui oggi è discussione in Italia:

- la *“equal parental responsibility”* (pari responsabilità genitoriale)
- *“equal time”* (shared parenting),
- la mediazione obbligatoria prima di adire il Tribunale (salvo nei casi di violenza domestica)

54 v. nel blog della Dott. Chiara Lo Scalzo
<https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2013/11/12/le-politiche-dei-papa-separati-in-australia-e-in-italia-strategie-a-confronto/>

- la “*friendly parent provision*” (regolamentazione a favore del genitore “ben disposto” alla cogenitorialità) con cui si privilegiava dare l’affidamento al genitore che dimostrasse più disponibilità verso l’altro.

Anche in questo caso, tuttavia, non si verificò affatto di seguito una diminuzione della conflittualità processuale australiana: nel [Family Justice Review Final Report](#) del 2011 inglese infatti viene viceversa **proprio indicata l’elevazione della conflittualità processuale e sociale/familiare australiana**, seguita all’introduzione nel 2006 dello *shared physical custody*, **per motivare il rigetto delle proposte di Riforma⁵⁵ in Gran Bretagna!**

Si creava ancor più un meccanismo, già avviato per la verità, in cui genitori violenti, manifestando a parole dinanzi a Giudici, mediatori e CTU, intenti collaborativi e obiettivi di affidamento congiunto materiale, finivano per contrastare le richieste di affido esclusivo di madri, in realtà non malevole ma solo preoccupate di salvaguardare l’incolumità fisica e mentale dei loro figli minori, già vittime di violenze. La conseguenza è stata che spesso le mogli/madri traumatizzate dalla violenza del partner, o semplicemente preoccupate per il benessere psicofisico dei loro figli, ancora troppo piccoli per poter sopportare i disagi di una collocazione alternata e soprattutto le conseguenze identitarie e psicologiche conseguenti ad una instabilità abitativa, venivano dichiarate **non “friendly”** verso il padre e quindi penalizzate nell’affidamento a favore del genitore : sebbene maltrattante, abusante, o quantomeno disinteressato al benessere psichico del figlio e molto più preoccupato ad alimentare le proprie esigenze ed il proprio interesse economico! Le vittime dunque, anziché esercitare il loro diritto di separazione per tutelare la vita propria e dei figli, rimanevano ingabbiate in un sistema istituzionale e normativo altrettanto violento, che finiva per farsi complice di quello individuale dei maltrattanti!

55

v. in <http://www.google.co.uk/url?>

[sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.uk%2Fdownloads%2Fpublications%2Fmoj%2F2011%2Ffamily-justice-review-final-report.pdf&ei=eBvkUPOzEe7M0AWOi4GQDw&usq=AFQjCNGoH2NPBkq9jSkeiM1geeyI5c29Iw&sig2=IwSoDHi41EXJ2Kq7YB6sqg&bvm=bv.1355534169,d.d2k&cad=rja](http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.uk%2Fdownloads%2Fpublications%2Fmoj%2F2011%2Ffamily-justice-review-final-report.pdf&ei=eBvkUPOzEe7M0AWOi4GQDw&usq=AFQjCNGoH2NPBkq9jSkeiM1geeyI5c29Iw&sig2=IwSoDHi41EXJ2Kq7YB6sqg&bvm=bv.1355534169,d.d2k&cad=rja)

Nel 2011, dopo appena cinque anni dall'applicazione di detta riforma, l'Australia non ha esitato a fare marcia indietro dinanzi al dilagare delle serie problematiche di salute fisica e psichica, nonché comportamentali, di bambini e adolescenti coinvolti in siffatte collocazioni paritarie !

Vennero effettuati diversi e serissimi studi scientifici : già nel 2006 Smyth avvertì delle devastanti conseguenze della *shared parenting* sui minori, studi che furono confermati di nuovo nel 2010 da uno studio di *McIntosh, Smyth, Kelaher*, ma soprattutto in quello stesso anno 2010 da una indagine estremamente approfondita condotta dal Ministero della Giustizia australiano, costata oltre 6 milioni di dollari e condotta a livello istituzionale, la più seria e ampia indagine nel mondo mai svolta, la quale faceva emergere le gravi conseguenze psicologiche nei bambini sottoposti a questo tipo di collocazione paritaria alternata ⁵⁶, i quali mostravano ben presto **sintomi depressivi (inemendabili anche con attente psicoterapie), ansia da abbandono, insonnia, eczema, confusione, profonda insicurezza, scissione, chiusura o aggressività familiare e sociale, sia verso il padre (rifiutato) che verso la madre (da cui si sentivano abbandonati)**⁵⁷.

Pertanto nel novembre del 2011 la legge australiana sull'affido condiviso è stata nuovamente modificata: la “*Family Law Legislation Amendment - Family Violence and Other Measures Act 2011*”, apportò significativi emendamenti: come per esempio:

56 v. Lo studio australiano condotto nel 2011 da McIntosh Jennifer, Bruce Smyth, Margaret Kelaher, Yvonne Wells and Caroline Long, *Post-separation parenting arrangements: Patterns and developmental outcomes. Studies of two risk groups*, giungeva alla seguente conclusione: “**Se alcune famiglie sono pronte per il condiviso, altre necessitano di tempo e supporto per giungere a questo genere di accordo. Per un più piccolo, ma ciononostante significativo gruppo di famiglie, il condiviso non sarà mai appropriato**”.

57 v. in Maurice Berger, Christine Frisch-Desmarez, « *Garde alternée : les besoins de l'enfant* », yapaka.be, 2014. in seguente link <http://www.thyma.fr/remarques-sur-les-etudes-citees-en-faveur-de-la-residence-alternee-avant-3-et-6-ans-ou-comment-rouler-dans-la-farine-les-medias-et-les-politiques/> v. traduzione allegata.

- l'abolizione della "*friendly parent provision*"; - l'abolizione della mediazione obbligatoria; - l'abolizione della previsione di una sanzione pecuniaria a carico del genitore che alleggi fatti falsi/dichiarazioni false⁵⁸.

7. La *shared physical custody* in BELGIO.

Nel **1995** il Belgio, tre anni prima della Svezia e tre anni dopo la Danimarca, si dotava di una normativa che prevede l'affido legale condiviso, "*joint-parenthood*", ma non la collocazione paritaria alternata, o *shared physical custody*, che vedrà il suo ingresso normativo **nell'anno 2006** (Codice Civile: Capitolo 3, sull'autorità genitoriale)⁵⁹.

La legge, promulgata il 18 luglio 2006 ed in vigore dal 14 settembre successivo), era volta a promuovere la parità di residenza ("*hébergement égalitaire*") ed ha portato attualmente la custodia congiunta nel 20% dei casi. In particolare, un'indagine condotta nelle aree della città di Bruxelles e Charleroi⁶⁰ ha riportato che nel 2011 i casi di affido paritetico sono stati il 20,94% del totale (rispetto al 10% del 2004), anche se per la maggior parte sono il risultato di un accordo informale tra i genitori (che sembrano preferire questa formula nel 28% dei casi) piuttosto che come risultato della disposizione dei tribunali (il 12,8% sul totale di tutte le pronunce giudiziali), che hanno inoltre rifiutato le richieste di affidamento paritetico nel 63% dei casi. Queste domande erano state rigettate principalmente di fronte a: età dei bambini molto bassa, eventuali indagini dei servizi sociali in corso, conflitti eccessivi tra i genitori, situazione logistica e di lavoro di uno dei genitori riconosciuta come non idonea ed eventuali lacune educative. Nel restante 37% le motivazioni che hanno spinto i giudici a rispondere positivamente alla richiesta di affidamento paritetico sono state invece:

58 v. in <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00189>

59 Per un'analisi accurata della normativa v. **Dossier n. 6 allegato**, redatto dalla Dottoressa Perri

60 C.LEFEVRE, S.TORTOLANO, T.RIECHELMANN, E.MESSENS, "*Synthèse des tendances constatées grâce à l'étude statistique des décisions judiciaires de Charleroi et de Bruxelles*"

la mancanza di circostanze ostative, l'ascolto del minore (oltre gli anni 12) e la sperimentazione già effettuata della custodia alternata nel caso in esame⁶¹.

Il comma 2 dell'articolo 374 statuisce : *“Quando i genitori non vivono insieme ed il tribunale riconosce la loro separazione, **L'accordo** sulla sistemazione dei bambini è approvato dalla corte, a meno che non sia chiaramente contrario agli interessi del bambino. In assenza di un accordo, nel caso di autorità genitoriale congiunta, il giudice esamina innanzitutto, su richiesta di almeno uno dei genitori, la possibilità di fissare la sistemazione del minore su base uguale tra i genitori. Tuttavia, se il giudice ritiene che il domicilio paritario non sia la formula più appropriata, può decidere di impostare un domicilio non paritario. Il tribunale regola ogni caso con una sentenza particolarmente motivata, tenendo conto delle circostanze concrete e dell'interesse dei bambini e dei genitori.”*

In Belgio dunque la collocazione alternata paritaria attualmente non può mai essere imposta dal Giudice, anche quando uno solo dei due genitori separandi la richieda in contrasto con la volontà dell'altro, ma è necessaria la piena collaboratività genitoriale, la vicinanza delle abitazioni, e l'età di almeno 12 anni dei minori coinvolti, che comunque devono dare il loro assenso!

In questo Paese dei dati statistici fanno emergere che fino al 2015 risultavano quasi il 30% dei minori allocati in un sistema di affidamento paritario al 50%⁶², nel frattempo ed a distanza di tre anni circa scesa al 20% proprio grazie **ai limiti imposti ai tribunali, evidentemente anche in questo caso in senso riparativo.**

Anche il Belgio non prevede l'abrogazione della assegnazione della casa familiare, né l'abrogazione del mantenimento tramite assegno.⁶³ Tuttavia si moltiplicano i casi di CTU richiesta per alienazione genitoriale, nonché quelli conseguenti di sottrazione di bambini alle loro madri, sebbene non normata.

61 [https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_condiviso_\(ordinamento_civile_italiano\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_condiviso_(ordinamento_civile_italiano))

62 v. [https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_condiviso_\(ordinamento_civile_italiano\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Affidamento_condiviso_(ordinamento_civile_italiano))

63 v. **Dossier n. 6**.

7. La *shared physical custody* in QUEBEC.

Per quanto riguarda il **Quebec**, in materia vige una normativa del '91 il Codice civile: *norme sulla responsabilità genitoriale ed effetti della separazione sui figli*⁶⁴.

Sia il Portale del Ministero della Giustizia del Quebec⁶⁵, sia quello istituzionale Canadese⁶⁶ riportano che il Codice Civile del Quebec **non prevede affatto l'imposizione coattiva della collocazione alternata fra i genitori**, la *shared physical custody*, che è per lo più rimessa alla eventuale decisione congiunta dei genitori separandi e dunque presuppone collaboratività fra gli stessi, nonché la presenza di tutta una serie di circostanze favorevoli (assenza di violenza, vicinanza abitazioni, età non più infantile dei minori).

Il *codice civile* prevede che, nel momento della separazione o in seguito, il tribunale decide sulla custodia dei figli "*nell'interesse di questi e il rispetto dei loro diritti, tenendo conto, se ci sono accordi tra i coniugi*" (v. sez 514 del Codice Civile del Quebec).

Tutte le decisioni riguardanti il bambino devono essere prese nel suo interesse e rispetto per i suoi diritti. Il *codice civile* stabilisce i criteri da prendere in considerazione per questo scopo, vale a dire *le esigenze morali, intellettuali, emotive e fisiche del bambino, l'età, la salute, il carattere, l'ambiente familiare, la stabilità abitativa e altri aspetti della sua situazione* (articolo 33). L'articolo 521 specifica che per quanto riguarda i bambini, il divorzio produce gli stessi effetti della separazione legale. Quando si assegna la custodia a un genitore, il tribunale generalmente concede l'accesso all'altro genitore, può anche dare a entrambi i genitori l'affidamento condiviso o alternato (che in Quebec si realizza non con scansione 50/50 **ma 40/60, privilegiando dunque sempre e comunque una collocazione di fatto prevalente!**). Tuttavia la soluzione più comune

64 per un'analisi della normativa v. **Dossier n. 6** da noi allegato

65 <https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/les-enfants-une-responsabilite-commune/determination-de-la-garde/>

66 <https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=fr&u=https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/flc2002/flc2002c.html&prev=search>

utilizzata in Quebec è la custodia (affido) ad un genitore, generalmente la madre, e il diritto di accesso all'altro, generalmente il padre, a condizioni (frequenza, durata) fissata dalla Corte⁶⁷.

Nel portale istituzionale che informa le coppie genitoriali *separandae* sulla legge applicata dai Tribunali del Quebec in tema di affido e custodia dei figli minori, si legge:

“Il Giudice del Quebec prende in considerazione diversi fattori per analizzare la situazione e determinare la custodia nel migliore interesse di ogni bambino, caso per caso. Ecco alcuni esempi di questi fattori :

- l'età del bambino;
- i suoi bisogni;
- la capacità di ciascun genitore di soddisfare questi bisogni;
- la relazione tra il bambino e ciascun genitore;
- il rapporto tra bambino e familiari;
- **la stabilità del bambino;**
- la sua salute fisica e mentale;
- la salute fisica e mentale del genitore che desidera ottenere la custodia;
- la disponibilità di ciascun genitore;
- lo stile di vita dei genitori, se colpiscono direttamente il bambino;
- la situazione dei fratelli e delle sorelle per evitare di separarli;
- la volontà di ciascun genitore che il bambino mantenga una relazione con l'altro genitore;
- [l'opinione del bambino](#) .

Il giudice non prenderà in considerazione alcuni fattori nella sua decisione sulla custodia dei figli. Tra questi fattori:

- concubinato o nuovo matrimonio;
- orientamento sessuale dei genitori;
- la precedente condotta di un genitore verso l'altro (ad esempio l'adulterio);
- il patrimonio culturale dei genitori.

Tuttavia, questi **criteri possono essere considerati se hanno un impatto sull'interesse dei bambini** . Ad esempio, il giudice può tener conto del fatto che uno dei genitori ha in passato abusato dell'altro genitore.

Il giudice in Quebec è chiamato a non favorire un tipo di affido/collocazione piuttosto che un altro . Per stabilire i termini della custodia, deve sempre analizzare il miglior interesse dei bambini, a seconda delle circostanze. Non **esiste un modello universale di cura** . Perché? Perché ogni bambino è diverso, così come i suoi bisogni e le circostanze. In generale, **affinché l'affidamento condiviso sia nel migliore interesse di un bambino** , entrambi i genitori devono:

67 v. Mireille D.-Castelli e Dominique Goubau, *diritto di famiglia Précis* , Università Presses de Laval (2000), p. 225-226.

- essere in grado di fornire al loro bambino la stabilità desiderabile per lo sviluppo;
- essere entrambi competenti e in grado di prendersi cura di lui;
- avere un grado sufficiente di comunicazione tra loro e non essere in conflitto;
- avere case vicine l'una all'altra “

E comunque, in ogni caso, in Quebec viene sempre mantenuto l’istituto dell’assegno alimentare per il mantenimento indiretto del minore.⁶⁸

Anche nell’Ordinamento belga non è prevista alcuna norma che preveda la cd “alienazione parentale” , tuttavia essa viene usata da Avvocati che difendono per lo più padri rifiutati dai loro figli, spesso denunciati per violenza domestica.

Simon Lapierre, Professore aggregato alla Scuola di Servizio Sociale dell’Università di Ottawa, avendo esaminato numerosi casi processuali di cd. “alienazione”, ha concluso ritenendo che i Tribunali rifiutando di vedere la violenza domestica denunciata dalle donne *“screditano le loro dichiarazioni, nonché quelle dei figli vittime di violenza domestica, riducendoli al silenzio ed all’inazione. E’ dunque importante esporre i difetti di questo discorso e di inquadrare il suo utilizzo ma è anche essenziale sviluppare una migliore comprensione della violenza domestica nei settori della protezione della gioventù e del diritto della famiglia. Le istituzioni devono cominciare a credere alle donne e figli vittime di violenza, a prendere sul serio i loro timori e a mettere in campo delle misure per garantire la loro sicurezza ed il loro benessere.”*⁶⁹

Già uno studio del 2007 del resto denunciava il rischio per i minori in collocazione paritaria alternata, soprattutto nei casi di violenza, e sollecitava gli operatori del diritto ed assistenti sociali a non ritenere “*false* “ le denunce delle madri⁷⁰

68 [”https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/les-enfants-une-responsabilite-commune/determination-de-la-garde/](https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/les-enfants-une-responsabilite-commune/determination-de-la-garde/)).

69 v. in **Dossier n.4 dell’Avv. Simona D’Aquilio**, che ha curato la traduzione dal francese.

70 v. Saini, M., & Birnbaum, R. (2007). *Unraveling the label of “high conflict”*: What factors really count in separated and divorced families? *Oacas Journal*, 51(1), 14–20 in seguente link https://in-car.ca/ijcar/issues/vol4/2016/9-IJCAR_V4_1_2016_Black,%20et%20al,%20143-157.pdf

8. La *shared physical custody* in PORTOGALLO

In Portogallo la legislazione è analoga a quella vigente italiana, prevedendo un affidamento condiviso che nel 90-95% dei casi viene applicato, senza tuttavia la collocazione alternata paritaria al 50%.

Attualmente il Codice civile portoghese prevede che *"o tribunal determinará a residência do filho e os direitos de visita de acordo com o interesse deste, tendo em atenção todas as circunstâncias relevantes, designadamente o eventual acordo dos pais e a disponibilidade manifestada por cada um deles para promover relações habituais do filho com o outro....O exercício das responsabilidades parentais relativas aos atos da vida corrente do filho cabe ao progenitor com quem ele reside habitualmente, ou ao progenitor com quem ele se encontra temporariamente"* (ossia *"il tribunale stabilisce la residenza del minore e i diritti di accesso nell'interesse del bambino, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di qualsiasi accordo dei genitori e della disponibilità espressa da ciascuno di loro per promuovere le relazioni abituali del bambino con l'altro....L'esercizio delle responsabilità genitoriali relative agli atti della vita attuale del bambino ricade sul genitore con cui è abitualmente residente o sul genitore con il quale è temporaneamente"*)

. Anche in Portogallo tuttavia sono attivissime le organizzazioni che raccolgono alcuni padri separati (peraltro da anni organizzate in tutto il mondo ed estremamente collaborative fra di esse⁷¹) e premono su politici e amministratori, nonché sugli Organi Istituzionali, a qualsiasi livello, affinché venga introdotta la *shared physical custody*, o collocazione in alternanza paritaria al 50%. In conseguenza di ciò, nel 2008 la **Direcção Geral de Políticas de Justiça** ha

71 A tal proposito si vedano le indagini accurate della Dott.sa Chiara Lo Scalzo in merito, pubblicate nel blog <https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/>

sottolineato che gli affidamenti con almeno il 30-35% del tempo totale speso con il genitore “*non collocatario*” (che è, secondo l'associazione dei genitori Igualdade, il padre nell'85% dei casi) avrebbero rappresentato nel 2007 solamente il 3% del totale. Igualdade Parental tuttavia ha osservato che la disposizione più comune è quella che prevede i canonici 2 fine settimana al mese con il less involved con l'aggiunta del contatto aggiuntivo infrasettimanale (con cena e talvolta anche il pernottamento).

Anche in tal caso vediamo dunque che i criteri per la valutazione dei tempi trascorsi tra i singoli genitori ed i figli si basano sempre tutte sul pernottamento, cioè sui tempi notturni (in cui il minore peraltro dorme) e non sulla effettiva frequentazione diurna, al netto di impegni scolastici e sportivi !

Un argomento che a nostro sommo parere risulta di scarso pregio, come già spiegato.

Il 30 ottobre 2018 il Consiglio Superiore della Magistratura, rispondendo ad una petizione di queste associazioni pro padri separati, firmata da poco più di 4.000 persone, ha emesso parere secondo cui sarebbe ammissibile prevedere nel Codice la collocazione alternata dei minori, ma solo se disposta dal Giudice e dopo aver valutato le singole circostanze, caso per caso, alla luce dell'interesse del minore e non come norma da imporre in tutte le coppie genitoriali separandae o separate : ***"O princípio de que, salvo motivos ponderosos, a residência dos filhos de pais separados deve ser com ambos os progenitores, de forma alternada e com possível adequação ao caso concreto pelo juiz, é de prever legalmente."***⁷²

Anche in tal caso 27 associazioni di avvocati e centri anti violenza si sono tuttavia mobilitati affinché il Legislatore non promulghi normative che potrebbero

72 v. in <https://www.dn.pt/pais/interior/juizes-residencia-alternada-deve-entrar-na-lei-portuguesa-10178744.html>

assicurare a uomini pedofili ed abusanti, maltrattanti, di mantenere il controllo sulle loro vittime, proprio attraverso la *shared physical custody*.

9. La *shared physical custody* in GRAN BRETAGNA.

Nel Regno Unito viene disciplinata una "responsabilità genitoriale congiunta", ossia l'affido condiviso, che non implica un diritto ad una collocazione paritaria alternata del bambino, ma il diritto alla frequentazione, ad essere informati ed essere parte attiva sulla sua educazione e il suo benessere, nonché il diritto di prendere decisioni congiuntamente in materia medica e scolastica. Il bambino vive con la madre in oltre l' 80% dei casi, mentre una divisione paritetica dei tempi (*shared physical custody*) si ha solamente nel 3,1% delle volte. Viene attribuita ai padri la collocazione prevalente soprattutto con figli di maggiore età (**dai 16 anni circa**). Generalmente la situazione per i genitori non conviventi è quella tradizionale della divisione paritaria dei tempi festivi e delle vacanze, di divisione paritaria anche di tutti i week-end al mese più un pomeriggio in settimana.

In uno studio a sostegno della *shared physical custody* tale tempo, in genere di spettanza paterna (ossia del genitore non collocatario) viene valutato equivalente al 15-20% del tempo totale e contrapposto a quello materno del restante 75-80% : in realtà in questo conteggio, di alcun pregio logico e qualitativo, come al solito viene considerato solo il tempo notturno (pernotto) e non quello **DIURNO** condiviso con i figli ⁷³.

73 v. in J.ERMISCH, M.IACOVOU, "*Family Relationships*", in *Understanding Society*, ed. McFall, S.ESRC, Swindon (Regno Unito), 2011)

In Gran Bretagna dunque esiste una legislazione analoga a quella vigente italiana (ossia analoga alla legge 54/2006) che permette a circa il 90% dei genitori separandi di firmare accordi consensuali, potendo liberamente scegliere un tipo di collocazione prevalente o alternata (paritaria o prossima a quella paritaria): una scelta che rimane del tutto libera e non può mai essere imposta da un Giudice !

Più proposte di legge furono presentate negli anni per introdurre un tipo di collocazione paritaria imposta a tutte le coppie genitoriali *separandae, così come avvenuto in Italia*: non solo a quelle coppie che si separassero consensualmente, ma anche a quei genitori conflittuali, statisticamente il 10% e tra le quali emergono i dati di violenza e maltrattamenti domestici.

In realtà entrambe le proposte di leggi furono bocciate!

Si tratta della proposta di legge *The Shared Parenting Orders Bill* , presentata nel luglio 2010 dal membro del Parlamento inglese Brian Binley, e della analoga proposta di legge *The Children's Access to Parent Bill*, presentata nel marzo 2011 da un altro membro del Parlamento, Charlie Elphick, con il medesimo obiettivo di identificare l'esclusivo interesse del minore con lo "*shared parenting*" (l'affido condiviso con due residenze per il minore e il tempo suddiviso al 50% fra i due genitori), in tutti i casi di separazione conflittuale. Queste proposte di legge infatti avrebbero dovuto modificare il *Children Act (1989)*, che **identificava invece il benessere del minore come criterio principale (non identificato nella *shared physical parenting*) a cui conformare tutte le decisioni giudiziali inerenti l'affido, la cura e l'educazione dei minori.**

Queste proposte sono state entrambe rigettate per i seguenti motivi:" *The child's welfare should be the court's paramount consideration, as required by the Children Act 1989. No change should be made that might compromise this principle. Accordingly, no legislation should be introduced that creates or risks*

creating the perception that there is a parental right to substantially shared or equal time for both parents. “ (v. in [Family Justice Review Final Report, pag.21](#))
ossia: ***“Il benessere del minore dovrebbe essere la principale preoccupazione della corte, come previsto dal Children Act del 1989. Nessun cambiamento dovrebbe intervenire a compromettere questo principio e non dovrebbe essere introdotta nessuna legge volta ad introdurre o a creare la percezione dell’esistenza di un diritto dei genitori a pretendere un’equa divisione del tempo fra le due figure genitoriali”.***

Il Presidente del *Justice Select Committee*, Sir Alan Beith, ha dichiarato che la Commissione è ***“estremamente preoccupata”*** per il fatto che la riforma potrebbe non essere nell’interesse di un bambino (***“extremely concerned” that the reform might not be in a child's best interests.”***).

Nel rapporto del Family Justice Review del 2011 veniva peraltro indicata anche l’esperienza australiana, dove nel 2006, una riforma simile a quella proposta in Gran Bretagna, ha portato a confusione e, più dannosamente, a un aumento delle controversie (***“A report by the Family Justice Review in 2011 also pointed to Australia where a similar reform in 2006 led to confusion and, more damagingly, an increase in litigation.”***⁷⁴).

74 Si può scaricare il Report inglese del *Family Justice Review* del 2011 dal seguente [link <http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.uk%2Fdownloads%2Fpublications%2Fmoj%2F2011%2Ffamily-justice-review-final-report.pdf&ei=eBvkUPOzEe7M0AWOi4GQDw&usq=AFOjCNGoH2NPBkq9jSkeiM1geeyI5c29Iw&sig2=IwSoDHi41EXJ2Kq7YB6sqg&bvm=bv.1355534169,d.d2k&cad=rja>](http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.uk%2Fdownloads%2Fpublications%2Fmoj%2F2011%2Ffamily-justice-review-final-report.pdf&ei=eBvkUPOzEe7M0AWOi4GQDw&usq=AFOjCNGoH2NPBkq9jSkeiM1geeyI5c29Iw&sig2=IwSoDHi41EXJ2Kq7YB6sqg&bvm=bv.1355534169,d.d2k&cad=rja)

10. La *shared physical custody* in SPAGNA:

Anche in Spagna **esiste una legislazione analoga a quella attuale italiana (la L. 54/2006): si tratta della** legge del luglio 2005 che ha introdotto nel diritto spagnolo l'affido condiviso che tuttavia non corrisponde affatto alla "*custodia compartida*"⁷⁵.

L'applicazione eventuale della collocazione alternata, non esclusa a priori, è tuttavia in genere il frutto di un accordo di entrambi i genitori e non è imposta per legge né da un Giudice, su richiesta di un solo genitore. **La residenza alternata è peraltro espressamente esclusa nel caso di violenze coniugali e prevede sempre l'ascolto del minore, nonché il suo consenso alla *shared physical custody*.**⁷⁶

Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo i dati nazionali nel 2011 sono stati i seguenti: 81,7% dei casi affidamento condiviso con collocazione presso la madre, nel 5,3% con affido esclusivo al padre, 12,3% affidamento condiviso con collocazione paritaria.

Anche in tal caso, nulla a che vedere con le proposte dei ddl in esame, dinanzi la 2 Commissione Giustizia del Senato, che vorrebbero la residenza alternata imposta per legge!

Alcune regioni autonome come Catalogna, Comunità Valenciana, Aragona e Baleari hanno introdotto la cosiddetta *custodia compartida*.

75 Actualité Juridique Famille, dicembre 2011.

76 v. in http://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/3629-interes-superior-del-nino-codigo-civil-y-comercial-nacion?fbclid=IwAR3bVgidUx9Y3y3uZO82rxhFsfy3z_9Hqa2VMT1gJaz_qAmUONw9lzFX5mA

Tuttavia in Valencia essa è già stata dichiarata incostituzionale, nel 2016, in quanto la determinazione della *shared physical custody* andrebbe ad incidere su materie riservate all'Ordinamento Centrale Spagnolo che la Comunità, pur autonoma per alcune discipline, non può innovare: tanto più che essa non si identifica con l'interesse principale del fanciullo!⁷⁷

In Galizia in questi giorni è stato denunciato come la coordinazione genitoriale, oltre la mediazione obbligatorie, siano pratiche risolutive non adatte a casi di separazione coniugale/genitoriale conflittuali (che celano generalmente la violenza domestica) in quanto tendono a mettere a tacere le vittime, favorendo i violenti ed abusanti: un progetto pilota sperimentato in Catalogna avrebbe manifestato tutti i suoi limiti, rivelandosi un fallimento⁷⁸. Inoltre sarebbe emerso anche **un problema di registrazione di copyright**, che denuncia in realtà un business, su una materia che, data la sua rilevanza su diritti essenziali umani, dovrebbe sempre essere gestita dalle istituzioni pubbliche e non da private⁷⁹.

In Catalogna a causa della normativa sull'affido condiviso, in soli 3 anni (dal 2010 al 2013) c'è stata una riduzione delle denunce di violenze di genere del 12.22% (da 6.155 a 5.403), nella Comunità Valenciana del 13.92% (dalle 4712 del 2011 alle 4056 del 2013): un effetto che, come visto e constatato in Australia ed in altri Paesi, costituisce solo ed esclusivamente l'espressione non di una diminuzione delle cd "false denunce" , **ma di un meccanismo di "ingabbiamento e imbavagliamento innescato dalla stessa normativa dello "shared parenting", con una rivittimizzazione delle vittime!**

77 In <https://www.notariosyregistradores.com/web/>

78 v. in <https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1302095/varias-entidades-sociales-rechazan-implantacion-coordinador-parental-porque-busca-callar-victimas?fbclid=IwAR0NW1fNIM3nLOADpG-xwsoRnw5zApLLFLa5Ji-UKakvfOfVga7GeKI8BTQ>

79 ib.

11. La *shared physical custody* in AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA .

In Austria vige il Child Law, così come in Germania ed in Svizzera. Il termine appartiene al diritto di famiglia austriaco e regola i rapporti dei figli con i genitori, in particolare l'affidamento. Il principio guida del diritto dei bambini è la promozione del miglior interesse del bambino : gli interessi dei genitori o di ogni singolo genitore in Austria, così come negli altri paesi, sono subordinati a questo.

In questi Paesi la collocazione paritetica alternata non è prevista nella norma : il 54% delle coppie divorziate in Austria sceglie l'affidamento condiviso senza collocazione paritaria alternata notturna dei figli ("*Gemeinsame Obsorge*") mentre in Italia siamo oltre il 90% di affido condiviso.

Generalmente, a seconda dell'età del bambino, in Austria esiste l'applicazione/preferenza della collocazione prevalente presso uno dei genitori: in genere la madre.

La situazione in Germania è peculiare: secondo un'indagine condotta dalla psicologa e sociologa Barbara Schwarz nel 2008, infatti, nel Paese c'è un'altissima e sorprendente percentuale di casi di custodia di terzi e custodia di figlio concesso a istituzioni (21,06%). Nei casi restanti, si ha un 50,33% di affidamenti esclusivi alla madre, 13,27% per il padre e il 13,37% di custodie congiunte. La quantità di tempo trascorso con il genitore non convivente oscilla tra il 20 ed al 30%.

In Svizzera, sebbene il divorzio esista da molto tempo (specialmente nei cantoni protestanti), prevale l'affido e la collocazione prevalente dei minori presso la madre (riconosciuta come *care giver* principale).

Secondo i dati del 2010, infatti, gli affidamenti esclusivi alla madre rappresentavano ben il 50,57% dei casi, quelli al padre il 3,77% mentre gli affidamenti condivisi erano al 45.54%; dal giugno 2013 l'affidamento condiviso ha assunto la qualifica di opzione prioritaria per i giudici. Tuttavia, in questi primi anni di applicazione sembra permanere nettamente il concetto di residenza primaria: secondo i dati raccolti da Maennerparte⁹⁸ il 93% dei minori vive con la mamma e il tempo che trascorre con il genitore non convivente corrisponde generalmente a quello del week end alternato, più il 50% delle vacanze estive, frequentazioni infrasettimanali, pur con piccole differenze fra cantone e cantone.

12. La *shared physical custody* in CALIFORNIA

Nel 1994 lo Stato della California si dotava di una legislazione che prevedesse l'affido condiviso dei minori: che però non coincideva con la “collocazione paritaria alternata”, che rimase una opzione residuale, scelta dai genitori separandi, qualora ce ne fossero le condizioni e presupposti.

Tant'è vero che dalle indagini statistiche nazionali, risulta che : ***“In 2014, about five of every six custodial parents were mothers (82.5 percent) and one of every six were fathers (17.5 percent), proportions that were not statistically different from those in 1994”***⁸⁰

In questo Paese attualmente i genitori condividono in genere l'affidamento legale congiunto, a meno che si verifichi una delle seguenti condizioni :

80 <https://family.findlaw.com/child-support/child-support-statistics-and-trends.html>

- se genitori sono completamente incapaci di prendere decisioni insieme
- se un genitore è ritenuto non idoneo
- se un genitore non è in grado di prendere decisioni in merito all'educazione e al benessere generale del bambino, o
- se è nel migliore interesse del bambino che un genitore abbia la custodia legale esclusiva.

L'affido esclusivo prevede che solo un genitore abbia il diritto di prendere tutte le decisioni importanti relative alla salute, all'istruzione e al benessere di un bambino e può prendere tali decisioni senza ottenere il parere dell'altro genitore. Se un bambino vive esclusivamente o principalmente con un genitore, quel genitore viene solitamente definito genitore "custodiale" o "residenziale". L'altro genitore è considerato il genitore "non detentivo" o "non residenziale" (non collocatario) e in genere gode di diritti di frequentazione. Al momento di decidere l'affido e se i genitori avranno diritti di visita, i tribunali dovranno prima determinare l'interesse superiore del minore. Ad esempio, se un genitore ha una storia di violenza domestica o abuso, i tribunali possono ordinare che tutte le visite con il bambino siano supervisionate da una terza parte approvata. In alcuni casi estremi, i tribunali potrebbero però stabilire che è nell'interesse del bambino non assicurare affatto il diritto di frequentazione del genitore violento. L'affido fisico congiunto (*shared physical custody*) prevede che entrambi i genitori abbiano periodi significativi di custodia fisica. In tali casi il tempo di un bambino è diviso in parti uguali tra i genitori. L'affido esclusivo comporta che un bambino risieda con un genitore, ma il tribunale determina il tempo di visita con l'altro genitore⁸¹.

Nella California è previsto il mantenimento indiretto, tramite versamento mensile dell'assegno: in media sui 4.000 dollari l'anno (corrispondenti a meno di 400

81 Sui diritti di visita in California, vedere <https://www.courts.ca.gov/1193.htm>

dollari mensili) ma quasi nel 30% dei casi circa la madre (in genere genitore collocatario) non riceve tale assegno ed il 46% delle madri collocatarie è stata costretta richiedere misure assistenziali ⁸²

Nonostante la esplicita previsione di inapplicazione della *shared physical custody* ai casi di violenza e maltrattamenti domestici, tuttavia in California si moltiplicano: segno che anche in USA si evidenzi la tendenza a sottovalutare e svalutare le denunce per maltrattamenti e abusi da parte delle donne, in difesa di sé e dei minori. Gli studiosi Birnbaum, R., & Bala, N. nel 2010 analizzavano un numero adeguato di casi giudiziari californiani, evidenziando e denunciando che lo *shared physical custody, applicato dai Giudici americani anche a bimbi di tenera età ed anche in situazioni genitoriali conflittuali, risultasse un ottimo strumento normativo per abusanti e maltrattanti; i ricercatori evidenziavano che lo shared physical custody avesse effetti deleteri sui minori, specie nei casi di violenza domestica*⁸³

13. Conclusioni

Dall'analisi comparata delle discipline normative dei Paesi sopra esaminati, pare evidente che:

- in nessuna di esse è prevista la alienazione (o chiamata in altro modo....estraniazione, condizionamenti psicologici, ostacolo alla

82 v. in link seguente <https://family.findlaw.com/child-support/child-support-statistics-and-trends.html>

83 Birnbaum, R., & Bala, N. (2010). *Toward the differentiation of high-conflict families: An analysis of social science research and Canadian case law*. *Family Court Review*, 48(3),403–416. doi:10.1111/j.1744-1617.2010.01319.x

cogenitorialità o altro) come reato: così come si propone esplicitamente negli artt. 4-5 del ddl 45 (di modifica all'art.570 e all'art.572 c.p.) e nell'art.6 del ddl 837 (che introduce l'art.574quater c.p.)⁸⁴, attraverso il combinato disposto dell'art.9 e dell'art.17 del ddl 735 e dell'art.2 del ddl 768, che equipara e considera la alienazione/“*manipolazioni psichiche*” a gravi violazioni quali le “*violenze*” sanzionate “*pur in assenza di evidenti condotte*” e la calunnia!

- **In nessuno dei Paesi visionati l'alienazione o estraniamento o pas viene considerata per legge come motivo di esclusione dell'affido condiviso o di esclusione della collocazione presso sé del minore, né viene in alcuna maniera prevista in una legge**, come invece propone di fare la Riforma (v. art.17 ddl 735, v. ddl 45, v. art.2 ddl 768).

- In nessun Paese al mondo viene previsto per legge che dinanzi il rifiuto o grave disagio di un bambino anche solo a stare vicino ad uno dei genitori, nonché dinanzi delle denunce per maltrattamenti/violenza/abusi verso l'altro genitore, si debba **presumere la alienazione/estraniamento/manipolazione psichica del minore** nonché una violazione alla cogenitorialità ad opera del genitore accettato dal minore e/o denunciante, **presumendosi anche la falsità di tali denunce**⁸⁵ (v. art. 9 e 17 del ddl 735, v. art. 2 del ddl 768, v. art.4 ddl 45) **negando dunque il diritto, tutelato da Dichiarazioni Universali del Fanciullo, all' ascolto al minore!**

84 Per un'analisi di queste riforme del diritto penale vedasi **Dossier n. 9 dell'Avv. Penalista Marco Maialetti**

85 A proposito delle cd “false denunce” invitiamo a leggere il libro del Giudice Fabio Roia (*Crimini contro le donne*, 2017, Ed. Franco Angeli) e le sue argomentazioni in merito, che definitivamente smontano le tesi gardneriane secondo le quali le denunce di maltrattamenti domestici e abusi sessuali/pedofilia delle donne sarebbero al 90% false: slogan fasullo ripreso da associazioni a sostegno della presente riforma!

- In nessuna delle legislazioni viene proposto un **Trattamento Sanitario Obbligatorio mascherato in “centri specializzati” di “deprogrammazione e riprogrammazione”** a danno di minori considerati alienati (v. art.18 ddl 735 e in art.2 del ddl 768)⁸⁶ ed in violazione della Dichiarazione Universale sui diritti del Fanciullo;

- In nessuna legislazione attuale al mondo la collocazione paritaria ripartita (*shared physical custody*) viene considerata il *the best interest of child al di sopra anche del suo diritto alla salute ed alla salvezza* (ed essa infatti non viene più imposta altrove a tutte le coppie *separandae* e separate), come vorrebbe proporre la Riforma

La *shared physical custody* altrove viene invece prevista solo come opportunità che le coppie *separandae* e separate possono attuare, ma solo a determinate condizioni: su base volontaria, se i genitori sono collaborativi, se hanno domicili vicini, se si tratta di genitori non conflittuali, e se il minore coinvolto sia sufficientemente grande da dare il suo assenso (dai 12 anni) o perlomeno non dimostri rifiuto o disagio.

- Il rapporto con il genitore non prevalentemente collocatario viene assicurato da una divisione dei tempi DIURNI e notturni, considerando la diversa rilevanza degli uni e degli altri nel rapporto tra genitore e figli, in modo molto simile a quella attuale italiana, che prevede il 50% di tutte le festività e vacanze, il 50% di tutti i restanti we (o dal venerdì sera al lunedì mattina o dal sabato alla domenica sera), più 1 o 2 giorni infrasettimanali, con o senza pernottamento, a seconda della distanza delle abitazioni, della età dei minori e della assenza di violenza fisica o psicologica .

86 A tal proposito si veda quanto scritto dettagliatamente dalla **Professoressa Assunta Morresi in Dossier n.3.**

- In nessuna disciplina di altri Ordinamenti Nazionali viene prevista l'**abrogazione della assegnazione della casa familiare** (art. 14 del ddl 735 e v. art.3 del ddl 768);
- in nessuna disciplina degli Ordinamenti sopra valutati viene prevista l'**abrogazione del mantenimento indiretto dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti tramite assegno mensile** (v. in art. 1/D del ddl 768; v. art.1 del ddl 735).
- In nessuno degli Ordinamenti è disciplinato che i figli **a 18 anni per ottenere un mantenimento dai genitori debbano avviare un procedimento giudiziale** (v. art.15 del ddl 735);
- In nessuno Ordinamento fra quelli studiati viene introdotta per legge una **mediazione privata, per di più condotta da soggetti privati** ed a pagamento delle coppie ricorrenti, prevista come **obbligatoria in tutti i casi** (v. condizione di procedibilità art. 22 del ddl 735, v. ddl 118), idem per la coordinazione genitoriale obbligatoria, art. 13 ddl 735, che di fatto sostituisce il Giudice (costretto solo a vidimare le decisioni prese in mediazione!) in violazione della Convenzione di Istanbul a tutela delle donne e minori vittime di violenza.
- Una mediazione/coordinazione, non solo previa ma anche successiva alla separazione, che oltretutto impone un **sigillo di "riservatezza" assoluta** e che **esclude esplicitamente la presenza degli Avvocati** (v. in ddl 768 art. n. 11, v. in ddl 735 art. n. 2 e v. in ddl 118) che dunque renderebbe inutilizzabili eventuali prove ivi formatesi di maltrattamenti domestici/abusi sessuali su minori ecc.!
- **In nessuno Ordinamento esaminato la legge prevede che i gravi obblighi di cura genitoriale post-separativa non siano tutelati anche da legge penale, in**

modo tale che non possano esserne sanzionabili le violazioni (v. art. 21 del ddl 735 che abroga il 570 bis c.p.)⁸⁷.

Non ci stancheremo mai di ripetere che, con le proposte di Riforma depositate, si imporrebbe viceversa una **esasperazione del conflitto familiare e personale**, in quanto tale conflittualità non potrebbe essere più incanalata, rappresentata, mediata e definita in base a Giustizia, cioè nelle aule dei tribunali dove troverebbero riequilibrio i diritti personali e familiari in gioco, in base alla loro giusta priorità: un conflitto che diverrebbe dunque ulteriormente esacerbato **e che si riverserebbe sui minori, oltre che nella società!**

Senza dimenticare che, **laddove sussista una violenza domestica ed abusi sessuali su minori, lo *shared physical custody* costituirebbe, insieme alla cd alienazione parentale, lo strumento ideale di controllo delle vittime a favore dei maltrattanti, così come avvenuto in altri Paesi e come anche adesso, in modo illegittimo e gravemente illecito, sta avvenendo anche in Italia.**

Tuttavia anche lì dove non ci sia conflitto, la *shared physical custody* è sempre deleteria per bambini piccoli, come dimostrato da uno studio condotto su 127 bambini e pubblicato nel 2016 online sulla Rivista Pnas (*Proceedings of the National Academy of Sciences*) condotto da Joan L. Luby della Washington University e psichiatra infantile al St. Louis Children's Hospital: dallo studio dei ricercatori è stato rilevato che la presenza affettuosa materna risulta costituire il terreno e la relazione migliore per i bambini piccoli.

⁸⁷ Non possiamo evitare di notare che la violazione di tali obblighi di cura e sostegno genitoriali, una volta rientrate nella fattispecie dell'art. 570 c.p. (dunque considerate indipendentemente dalla separazione o meno dei genitori) proprio nel 2018 sono stati distinti in due fattispecie, con l'introduzione dello specifico art.570bis a tutela dell'obbligo di cura genitoriale post separativo.

Lo studio, condotto su bambini di età definita tra i 7 ed i 13 anni, ha dimostrato scientificamente che l'amore della madre **aiuta il cervello dei figli a svilupparsi del doppio, in particolare in alcune aree chiave come l'ippocampo: una sorta di 'centralina' della memoria e del senso dello spazio.** I ricercatori hanno dimostrato dunque che anche il “tanto amore” non distrugge mai le capacità dei figli e che esso in realtà non è mai troppo⁸⁸: le mamme che danno più amore e più accudimento, infatti favoriscono capacità cerebrali più sviluppate ai loro figli, rispetto a bambini che ricevono meno attenzioni. La traiettoria di crescita nell'ippocampo è stata associata dagli scienziati a **funzioni emotive più sane** nella fase in cui i ragazzi sono entrati nell'adolescenza. *“La relazione tra genitore e figlio nel periodo che precede la scuola è vitale - spiega Joan Luby, autrice dello studio - questo perché il cervello dei piccoli ha maggiore plasticità ed è influenzato maggiormente dalle esperienze nelle prime fasi della vita. Perciò è importante che il bambino riceva supporto e accudimento”*⁸⁹.

Avv. Michela Nacca – Presidente Ass. Maison Antigone

Si allegano i seguenti documenti:

1) Ordinanza Cassazione n.31902/2018

88 Viceversa purtroppo da alcuni anni nelle CTU diagnosticanti “alienazione parentale o pas” e durante i Convegni di famose CTU e CTP, nonché di Giudici che hanno aderito acriticamente a tale teoria, leggiamo e sentiamo di continuo sostenere che il “troppo amore” manifestato dalle madri “protettive” verso i figli, tutelanti da padri violenti e/o maltrattanti psicologicamente, costituisca causa della “patologia” nel figlio, o di una qualche condizione ostativa alla relazione tra il bambino ed il padre, necessitante il trattamento di resettaggio. Per il quale già è pronto e registrato il business del Refare !

89 v. lo studio di Joan L. Luby, A. Belden, M. P. Harms, R. Tillman, D. M. Barch, *Preschool is a sensitive period for the influence of maternal support on the trajectory of hippocampal development*, 2016 in <https://www.pnas.org/> ; V. in Dossier n.5 della Dott.sa Bruna Rucci

2) traduzione curata da Maria Rossi dello studio di Maurice Berger, Christine Frisch-Desmarez, « *Garde alternée : les besoins de l'enfant* », yapaka.be, 2014 (v. in link <http://www.thyma.fr/remarques-sur-les-etudes-citees-en-faveur-de-la-residence-alternee-avant-3-et-6-ans-ou-comment-rouler-dans-la-farine-les-medias-et-les-politiques/>) rilanciata dal blog “Il Ricciocorno schiattoso”.

3) traduzione dell'articolo *Parents in child custody disputes: Why are they disputing?*”, 2017, Ann-Sofie Bergman and Annika Rejmer, Journal of Child Custody, ISSN 1537-9418, Vol. 14, no 2-3, p. 134-150,) v. in link <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320>).

4) Studio del Consiglio di Europa, *Denmark: Despite a long track record in addressing violence against women, child custody decisions in cases of domestic violence require proper risk assessment, say Council of Europe experts.*

31902/2018



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MARIA CRISTINA GIANCOLA

Presidente

Provvedimenti
convenienti
nell'interesse del
minore

MARINA MELONI

Consigliere

Ud. 24/10/2018 CC

LAURA TRICOMI

Consigliere - Rel.

Cron. 31902

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

R.G.N. 22538/2017

ALBERTO PAZZI

Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso 22538/2017 proposto da:

GI _____, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Pucillo Fausto, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

BM _____, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.101/E, presso lo studio dell'avvocato Marano Massimiliano, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

1

R.G.N. 22538/2017
 Cons. est. Laura Tricomi

CRIS
 1761
 2018

avverso il decreto n. 2040/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

IG _____ propone ricorso per cassazione con quattro
mezzi nei confronti di MB _____ avverso il decreto della Corte di
appello di Roma reso in controversia vertente ai sensi degli artt. 316
e 337 bis cod. civ. e riferita all'esercizio della genitorialità, al regime
di frequentazione e alla ripartizione delle spese per il mantenimento
della minore MS _____ (n. X /2014).

La Corte di appello, avendo accertato l'esistenza di una grave
conflittualità tra i genitori, alimentata da una competitività
esasperata, in riforma della decisione di primo grado, aveva disposto
l'affido della minore al servizio sociale competente per l'assunzione
delle "decisioni più importanti afferenti la salute, la scuola, l'attività
sportiva" della minore, sentiti i genitori, riservando a questi ultimi
l'assunzione delle decisioni afferenti alla vita quotidiana, fermo il
collocamento prevalente presso la madre; aveva quindi regolato il
regime degli incontri; aveva determinato il contributo paterno al
mantenimento della minore in € 800,00= mensili con decorrenza
dalla proposizione della domanda.

MB _____ replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso proposto in questa sede è ammissibile, così confermando il condiviso orientamento favorevole all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti cd. *de potestate*, in ragione della attitudine degli stessi al giudicato *rebus sic stantibus* (da ultimo, Cass. nn. 4099/2018; 23633/2016).

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.316, comma terzo, cod. civ. in combinato disposto con gli artt.2, 3, 30 e 31 della Cost., con l'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e con la Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n.176); si denuncia altresì la violazione degli artt.315 bis e 316 cod. civ. per sproporzione ed indeterminatezza del provvedimento di affido della minore ai servizi sociali e per non avere individuato il genitore più idoneo a curare l'interesse della figlia. La censura è proposta anche sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo

2.2. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili, oltre che infondato.

2.3. Innanzi tutto va rilevato che sostanzialmente le violazioni di legge proposte si risolvono in una sollecitazione, inammissibile, al riesame del merito da parte del giudice di legittimità e che la formulazione della doglianza motivazionale non è conforme all'attuale previsione dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.

Nello specifico: a) il profilo di doglianza relativo alle lamentate carenze istruttorie della relazione dei servizi sociali, utilizzata dalla

Corte di appello per fondare la decisione impugnata, risulta connotata da evidente novità (lo stesso ricorrente assume di avere acquisito il fascicolo dei Servizi sociali il 21/9/2017, dopo l'emissione del provvedimento impugnato) e si risolve in una tardiva critica al compendio probatorio utilizzato in giudizio; b) il profilo di doglianza relativo al "sub procedimento con udienza svolta il 14.7.2016" - così individuato in ricorso - che si sarebbe svolto in assenza di contraddittorio, per non essergli stato notificato l'atto introduttivo, in disparte dalla assoluta genericità della prospettazioni, risulta inammissibile poiché lo stesso ricorrente riconosce di non essersi opposto nel corso del procedimento; c) il profilo di doglianza relativo all'apprezzamento della sussistenza di ampio contenzioso giudiziario tra le parti, la cui incidenza sarebbe stata sopravvalutata, a parere del ricorrente, perché relativa al periodo antecedente l'udienza presidenziale di separazione, risulta essere una sollecitazione al riesame delle più ampie valutazioni compiute al giudice di merito in ordine al comportamento tenuto tra le parti nella gestione della comune genitorialità, travalicato in molteplici occasioni in contenziosi giudiziari; d) ugualmente si pone come sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti, la segnalazione di una attitudine della B all'inasprimento dei rapporti con gli ex coniugi, desumibile - a parere del ricorrente - da una relazione del servizio sociale della ASL RM, afferente ai rapporti tra la B ed il precedente coniuge, in relazione all'esercizio della genitorialità nei confronti dei figli PU e FD, nati da questo rapporto e fratelli uterini di MS.

2.4. Quanto al fatto di cui sarebbe stato omissa l'esame, e cioè l'esistenza di una procedura avviata dalla Procura minorile che si

sarebbe conclusa con la richiesta della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori dei due germani D , in disparte dalla poca chiarezza che connota l'esposizione sommaria del fatto, va osservato che la decisione impugnata smentisce l'assunto, poiché la Corte di appello ha preso in considerazione la complessa situazione familiare allargata e l'affido dei due fratelli uterini ai servizi sociali disposto dal Tribunale per i minorenni in ragione delle loro problematiche comportamentali, dettando al servizio sociale un compito di monitoraggio circa l'adeguatezza dell'ambiente domestico della madre.

2.5. Non è invece attinta da un motivo di doglianza la statuizione concernente la conferma della scelta materna dell'asilo pubblico cui iscrivere la bambina, anche se la circostanza è utilizzata ancora una volta per illustrare la conflittualità tra la coppia.

2.6. Infine il ricorrente, si duole del provvedimento con il quale è stato disposto l'affido della minore ^{MS} ai servizi sociali: in particolare ne lamenta la sproporzione - perché avrebbe carattere definitivo e non temporaneo - e la mancanza di adeguato supporto motivazionale poiché, a suo dire, nessuna indagine sarebbe stata compiuta sulle capacità genitoriali e circa la sussistenza di condotte pregiudizievoli, anche se non tali da dar luogo ad una pronuncia di decadenza ex art.330 cod. civ.

Sotto questo profilo, che attiene strettamente alla violazione di legge, il motivo è infondato.

Il ricorrente sviluppa la sua doglianza sull'errato presupposto che il provvedimento in questione sia definitivo, perché non privo della previsione di un termine di scadenza: tale assunto non può essere condiviso.

Il provvedimento in esame è da ricondurre nell'ambito dei "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 cod. civ. che l'autorità giudiziaria assume, al fine di superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori tale da non dar luogo ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale; esso ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata che stabilisce «*Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento*», sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 cod. proc. civ. (Cass. n. 18149 del 10/07/2018, n. 22568 del 04/11/2015, n. 11756 del 14/05/2010), di guisa che, nel caso specifico, la previsione di un termine risultava non necessaria in quanto il provvedimento poteva essere riesaminato in qualsiasi momento.

2.7. Ciò posto, la doglianza non risulta fondata nemmeno sul piano motivazionale, atteso che la Corte di appello ha illustrato le ragioni della scelta compiuta nell'interesse della minore, in ragione di una conflittualità accesa ed insanabile, fonte di una paralisi decisionale, ravvisabile anche in scelte importanti quali quelle relative alla salute ed al percorso scolastico della piccola, scelte che, tuttavia, richiedono una tempestiva – anche se ponderata – decisione e che sono state intralciate dalla viva conflittualità dei genitori.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.316 cod. civ. per manifesta contraddittorietà della decisione e violazione del principio di parità tra i genitori, criticando la statuizione della Corte di appello che, modificando la regolamentazione del diritto di

vista paterno, aveva ridotto il pernottato infrasettimanale presso il padre.

3.2. Il motivo è inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, sollecita inammissibilmente una rivalutazione delle emergenze istruttorie con esito favorevole al ricorrente.

3.3. Peraltro va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore, giacché « *In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.*» (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).

4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art.316 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione la quale il contributo paterno al mantenimento della minore è stato aumentato.

Il ricorrente, dopo avere esposto le ragioni per le quali il suo reddito sarebbe calato nel corso del 2016, in parte ascrivendo la riduzione del suo volume di affari alla scelta di dedicarsi maggiormente alla figlia, lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in debita considerazione tali circostanze, così come delle limitate esigenze della minore in tenera età.

4.2. Il motivo è inammissibile perché sollecita la rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Quanto alla documentazione che, secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe preso in esame, va osservato, da un lato, che manca l'indicazione specifica dei documenti, necessaria per valutarne la rilevanza e la decisività, nonché la puntuale indicazione di quando sarebbe stata prodotta nelle fasi di merito e, dall'altro, che non sono indicati specifici fatti di cui sarebbe stato omesso l'esame, tali non potendosi configurare i documenti.

5.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art.316 cod. civ. laddove la Corte di appello ha statuito che la decorrenza dell'assegno di mantenimento, come rideterminato, risalisse alla data di proposizione della domanda.

5.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi*. Contrariamente a quanto assume il ricorrente la modifica dell'assegno non è stata determinata dal maggior impegno domestico materno conseguente al diverso regime di visita della minore (operativo, secondo la sua prospettazione, dal 14/9/2017), ma in maniera più ampia e complessiva della rivalutazione dei redditi delle

parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e degli impegni domestici, risultando marginale e privo di autonomo apprezzamento la limitata riduzione dei tempi di pernottamento presso il padre.

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato ex art. 10, comma 3, del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 bis, del cit. d.P.R.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.5.000,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196/2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il giorno 24 ottobre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabiola BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 10 DIC 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabiola Barone

R.G.N. 22538/2017
Cons. est. Laura Tricomi



Il Presidente

(Maria Cristina Giancola)

il ricciocorno schiattoso

*ci sono creature fantastiche, ma è
difficile trovarle*



A proposito del disegno di legge sull'affido condiviso

Pubblicato il [28 ottobre 2018](#)

Ringrazio caldamente [Maria Rossi](#) per la traduzione.



**CONSIDERAZIONI SUGLI STUDI FAVOREVOLI ALLA RESIDENZA ALTERNATA PRIMA CHE IL BAMBINO
ABBIA COMPIUTO 3 O 6 ANNI**

ovvero:

come infiocchiare media e politici

Dr. Maurice Berger

Psichiatra infantile, ex professore associato di psicopatologia dell'infanzia all'Università di Lione 2, ex capo
dipartimento del Centro Ospedaliero Universitario di Saint Etienne, membro di numerose commissioni

ministeriali sulla tutela dell'infanzia

in [Thyma.fr](#)

La rivista francofona di vittimologia

6/03/2018

RIASSUNTO

Sono anni che in Francia vengono puntualmente presentati progetti di legge che chiedono che la residenza alternata paritaria (50% del tempo di permanenza del figlio presso il padre e 50% presso la madre) diventi la norma in caso di separazione, lasciando al giudice solo la possibilità di fornire una giustificazione a una decisione differente. A tal fine, un lobbismo intensivo dà risalto a studi in lingua inglese che proverebbero scientificamente che la residenza alternata rappresenta il migliore dispositivo per il bambino in caso di separazione dei genitori, indipendentemente dalla sua età e anche in caso di seri conflitti genitoriali. Ci si può domandare quali interessi

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: [Informativa sui cookie](#)

Chiudi e accetta

L'articolo che segue mostra che i dati raccolti dagli psichiatri infantili e dagli psicologi clinici contraddicono queste affermazioni tanto nei casi di residenze alternate in cui esiste un conflitto tra i genitori quanto in quelle consensuali: molti bimbi piccoli coinvolti in questo tipo di affido presentano disturbi specifici e radicati che i clinici non riescono a trattare, come l'ansia da separazione, l'insonnia, la depressione, un sentimento di insicurezza cronica. Ciò ha indotto 5120 professionisti, molti dei quali di fama internazionale, a firmare una petizione contro la residenza alternata prima che il bambino abbia compiuto 6 anni e contro l'uso del concetto di alienazione genitoriale.

E' inquietante constatare che, sotto l'influenza di lobbies molto attive, un rapporto della Commissione europea del 2015 favorevole alla residenza alternata eviti deliberatamente di citare importanti ricerche che mostrano i rischi di questo tipo di affido e contenga anche affermazioni false.

Così, affinché i cittadini interessati, i media, i politici e i magistrati possano avere informazioni sui contenuti di diversi studi, si propone qui una cronologia e una lettura critica degli articoli più sovente citati, favorevoli o contrari alla residenza alternata dei bambini piccoli. Se lo studio commissionato dal Ministero della Giustizia australiano (costo 6,25 milioni di dollari) si dimostra solido, colpiscono i difetti metodologici di altre ricerche, le cui conclusioni appaiono, di conseguenza, infondate. In particolare lo studio di Fabricius realizzato per posta nel 2017 solleva l'interrogativo sulla possibilità di valutare la vita affettiva di un individuo unicamente attraverso l'invio di un questionario e ci interroga sulla possibilità che si tratti di "vera scienza", visto che la ricerca si fregia di tale nome. Sarebbe dunque auspicabile redigere uno studio francese sotto l'egida delle Società scientifiche competenti, includendovi una dimensione di ricerca clinica sotto forma di colloqui con i bambini e con gli adulti coinvolti.

A conclusione di questo articolo vengono presentate alcune proposte di tempi di affido che tengono conto dell'età e dei bisogni dei bambini.

INTRODUZIONE

In occasione della presentazione, nel novembre 2017, all'Assemblea Nazionale del progetto di legge 307 che introduce la residenza alternata paritaria sono stati citati diversi studi, in particolare svedesi, che raccomandano l'adozione di questa modalità di affido. Pare dunque importante analizzarli.

Ma bisogna prestare attenzione al punto seguente. Anni fa è stato creato un organismo denominato ICSP (International Council on Shared Parenting) allo scopo di promuovere e generalizzare la residenza alternata. Diversi autori delle pubblicazioni citate qui sotto fanno parte del Consiglio di Direzione di questo organismo, come Bergström e Fabricius.

Michel Grangeat, professore emerito di Scienze dell'Educazione (Laboratorio di Ricerca sull'Apprendimento Situato) è il presidente del ramo francese dell'organismo denominato CIRA (Conseil International sur la Résidence Alternée). Questa associazione promuove una campagna mediatica intensiva (radio, Internet, giornali) in numerosi Paesi fondata sul seguente assunto: "è ora provato scientificamente che la residenza alternata rappresenta il miglior dispositivo per il bambino in caso di separazione dei genitori, indipendentemente dalla sua età e anche in caso di seri conflitti genitoriali" e organizza con grande clamore congressi di professionisti

la loro lettura, dall'appartenenza di diversi loro autori a questo gruppo.

Cosa fa una lobby quando vuole imporre le sue idee in diversi Paesi? Si rivolge alla UE. E' così che il 10-09-2015 alla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea è stato presentato un rapporto redatto da Françoise Hetto-Gaasch intitolato "Uguaglianza e corresponsabilità genitoriale: il ruolo dei padri". La sua lettura è istruttiva. Le sole pubblicazioni citate sono quelle favorevoli alla residenza alternata anche per i bimbi piccoli. E' scioccante constatare che l'importante studio australiano del 2010 (cfr. infra) che smentisce questo punto di vista non sia neppure evocato. La sola pubblicazione citata come critica nei confronti dell'applicazione di questa modalità di affido ai bambini di età inferiore ai 4 anni, scritta da me e da Christine Frisch-Desmarez, psichiatra infantile lussemburghese (« Garde alternée : les besoins de l'enfant », yapaka.be, 2014) è presentata in modo menzognero: "Nota con molto interesse che queste critiche non escludono, tuttavia, in toto la possibilità di una residenza alternata", scrive Françoise Hetto-Gaasch, mentre noi abbiamo detto esattamente il contrario e proponiamo un calendario graduale [n.d.t. di visite dell'altro genitore al figlio]. Di fronte a tale parzialità e a tale deformazione dei dati esistenti, il 15-09-2015 ho scritto al presidente di questa commissione UE chiedendo di essere sentito, ma la mia lettera è rimasta senza risposta.

A fronte della battaglia ingaggiata da queste lobbies per instaurare come norma la residenza alternata paritaria, è importante ricordare le cifre del Ministero della Giustizia francese pubblicate il 22 novembre 2013 (rapporto Michel Huyette, « La résidence des enfants de parents séparés. De la demande des parents à la décision des juges »). Nel rapporto si legge che i genitori sono d'accordo sulla residenza dei figli nell'80% dei casi, nel 9% uno dei genitori non si esprime e solo nel 10% dei casi vi è disaccordo. In quest'ultimo caso, i giudici fissano la residenza dei figli presso la madre nel 63% dei casi, presso il padre nel 24,4% dei casi, vale a dire 2,4 volte di più che nelle situazioni di accordo tra i genitori (10%) e stabiliscono una residenza alternata nel 12,3% delle situazioni. [1] Si può dunque constatare come la reiterata richiesta di una legge che stabilisca come norma la residenza alternata paritaria provenga da una minoranza molto esigua di padri insoddisfatti (6% al massimo di contro al 4% di madri insoddisfatte), pur essendo presentata a nome di "tutti i padri".

Inoltre, bisogna sottolineare che nessuno degli autori delle pubblicazioni recenti pro residenza alternata fa riferimento ad una pratica di consultazione diretta dei bambini.

ORA, COSA DIMOSTRA LA CLINICA MEDICA?

1) Le constatazioni

Bisogna innanzitutto dire che questi studi sono radicalmente contraddetti da ciò che gli psicologi clinici e gli psichiatri infantili osservano quotidianamente nella loro pratica da quando, con la legge del marzo 2002, è stata introdotta la residenza alternata. In questo contesto di vita, un numero significativo di bambini di età inferiore ai 3 anni e spesso anche di età inferiore ai 6 anni presenta disturbi importanti che si caratterizzano per la presenza di:

- un sentimento di insicurezza, con la comparsa dell'ansia da abbandono che prima non c'era, poiché il bambino non sopporta più l'allontanamento dalla madre e chiede di stare sempre con lei. I sintomi sono maggiori alla sera, momento in cui il bambino piccolo avverte maggiormente il bisogno di essere rassicurato;

- disturbi del sonno, eczema;
 - aggressività, in particolare nei confronti della madre considerata responsabile della separazione;
 - perdita di fiducia negli adulti, in particolare nel padre, la cui vista scatena una reazione di rifiuto;
 - in alcuni bambini più grandi il rifiuto di sottomettersi a qualsiasi obbligo (scolastico o familiare) che provenga dall'esterno;
- l'immutabilità di questi disturbi che, finché permane questa modalità di affido, non vengono attenuati dal ricorso ad una terapia. [2]

2) E nel caso di residenza alternata consensuale cosa succede?

Nel 2009 E. Izard, psichiatra infantile, [3] pubblica uno studio mai citato dai fautori della residenza alternata che riguardava, all'epoca della sua pubblicazione, 18 bambini pazienti della psicoterapeuta e oggi concerne 50 bambini. Questo lavoro presenta l'enorme interesse di riguardare bambini seguiti in psicoterapia dall'autrice che vivono in residenza alternata consensuale, vale a dire decisa, senza conflitti, da entrambi i genitori. Questo studio, che include anche colloqui ripetuti con i genitori, riguarda bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni che presentano disturbi comparsi dopo l'avvio della residenza alternata. Si tratta principalmente di:

- una sofferenza depressiva e di un sentimento di solitudine estrema. "Provo sentimenti per papà e sentimenti per mamma e nessun sentimento per me" ;
un'ansia di perdita delle persone e dei luoghi, con angoscia durante i momenti di partenza, di uscita e con rituali ossessivi di verifica che nessun oggetto cambi di posto. Si tratta di una sindrome traumatica legata alla reiterazione delle perdite. "Amo l'acqua perché solo l'acqua non cambia";
- la sensazione che le proprie emozioni non vengano tenute in considerazione dai genitori. "Tutti se ne fregano di quello che provo", che ha come conseguenza il progressivo congelamento di queste emozioni. "Non è grave se mamma mi lascia partire, se non mi vuole bene". " Evito di affezionarmi ai miei genitori". A ciò si può accompagnare il danno all'autostima e l'aggressività;
- una scissione. Alcuni bambini possono rappresentarsi divisi in due nei disegni.

Izard usa il termine di "clinica del bambino perfetto," perché questi bambini non mostrano la loro sofferenza ai genitori soddisfatti di questo tipo di pianificazione delle modalità di affido, per non deluderli. L'interesse di questa ricerca fondata sulla pratica clinica consiste nel dimostrare che certi disturbi sono legati unicamente alla discontinuità determinata dalla residenza alternata, dal momento che in questi casi non c'è conflitto fra i genitori. E l'autrice constata che questi disturbi spariscono soltanto quando i genitori rinunciano alla residenza alternata. [4]

3) La petizione del 2014

Il complesso di queste constatazioni cliniche, che evidenziano un autentico problema di salute pubblica, è stato considerato sufficientemente grave da indurre 5120 professionisti dell'infanzia a firmare nel gennaio 2014 una petizione che chiedeva che non venisse imposta dai magistrati alcuna decisione di residenza alternata per i bambini di età inferiore ai 6 anni. Una petizione fra le tante, si dirà. Sì, ma questa è stata sottoscritta solo da professionisti, si colloca al di sopra delle opinioni politiche di ciascuno e dei moti emotivi e fra i suoi firmatari figurano i grandi nomi della psichiatria infantile e della psicologia francese: i Professori Golse, Guédénéy, Delion,

Salmona ed E. Bonneville; e F. Dekeuwer-Defossez, professoressa emerita di diritto privato, autrice di un rapporto commissionato da S. Royal per l'elaborazione della legge del 2002. Ed Elisabeth Martin-Lebrun, pediatra coautrice con G. Poussin di un libro sulla residenza alternata. Dunque, tutte queste persone, che non hanno l'abitudine di prendere posizione senza previa riflessione, avrebbero sbagliato a chiedere l'applicazione di un principio di precauzione e di tutela [dell'infanzia]?

E' quindi necessario riprendere la cronologia dell'insieme dei lavori prodotti su questo argomento, perché essa spiega in gran parte la proliferazione attuale degli studi prima citati. [5] Ed è interessante soffermarsi brevemente, anzitutto, sul primo studio mondiale sul tema.

II. IL PRIMO STUDIO MONDIALE

Fu realizzato da Salomon e George (USA), noti specialisti dell'attaccamento, e fu oggetto di tre pubblicazioni nel 1999.

145 bambini di età compresa tra i 12 e i 20 mesi poi riesaminati tra i 24 e i 30 mesi di età

Confronto fra tre gruppi: genitori non separati (gruppo 1), genitori separati con bambini che non trascorrevano la notte a casa del padre (gruppo 2), genitori separati con bambini che trascorrevano la notte a casa del padre (gruppo 3)

Lo studio include la scala CTS (Straus Conflict Tactics Scale con 18 livelli di conflitto che vanno dalla "possibilità di terminare la discussione in modo pacifico" fino a "usare un'arma"), permettendo di valutare il livello di conflittualità genitoriale.

Obiettivo: valutare gli effetti delle notti trascorse a casa del genitore che non è il collocatario prevalente.

Questo studio non è, dunque, direttamente incentrato sull'impatto della residenza alternata.

I suoi risultati sono i seguenti:

1) Tra i 12 e i 20 mesi

Statisticamente il gruppo 3 sta peggio e manifesta più segni di attaccamento insicuro disorganizzato /disorientato, il che si verifica quando un bambino è angosciato perché non c'è un adulto stabilmente presente capace di rassicurarlo quando è inquieto. Questa presenza rappresenta un bisogno vitale per lo sviluppo affettivo del bambino (Guédénéy N., 2011).

Gruppo 1 = 35% [di bambini che mostrano segni di attaccamento insicuro]

Gruppo 2 = 43% [di bambini che mostrano segni di attaccamento insicuro]

Gruppo 3 = 66% [di bambini che mostrano segni di attaccamento insicuro]

I sintomi di questa forma di attaccamento insicuro sono:

- momenti di ipervigilanza, di aggressività che durano giorni o settimane;
- un'ipersensibilità ad ogni separazione potenziale o reale dalla madre, con segni importanti di angoscia;
- neonati che stanno male tanto nel momento della separazione che in quello del ritrovamento dell'adulto di riferimento e che ritengono che i genitori siano incapaci di aiutarli nelle varie circostanze (è quello che si chiama un attaccamento disorganizzato/ disorientato)

Constatiamo che si tratta degli stessi sintomi già citati descritti dagli psicologi clinici.

2) Bambini riesaminati all'età di 24-30 mesi

La valutazione si estende anche alle brusche interruzioni nello svolgimento delle attività proposte (piccoli "problemi" da risolvere) che permettono di valutare la capacità di esplorare e la continuità del pensiero. Questo item è interessante perché si sa che un bambino ha bisogno di un attaccamento sicuro, di una base di sicurezza, per poter attivare i comportamenti di esplorazione del proprio ambiente.

Gruppo 1 e 2 = 27% [di bambini che interrompono bruscamente le attività in cui sono impegnati]

Gruppo 3 = 51% [di bambini che interrompono bruscamente le attività in cui sono impegnati]

3) Conclusioni degli autori

Questi risultati sono probabilmente connessi all'ansia frequente del bambino piccolo di sera al momento della separazione, alla difficoltà del lattante di mantenere in modo durevole nella sua mente l'immagine del genitore collocatario prevalente e al bisogno di continuità.

La o le notti trascorse a casa del padre non apportano benefici alla qualità del rapporto padre/lattante.

La conflittualità tra i genitori pare essere un fattore importante di insicurezza per il bambino.

"I tribunali hanno accettato l'idea che il divorzio crea, almeno temporaneamente, una situazione nella quale il migliore interesse del bimbo piccolo non è sinonimo di parità fra i genitori".

III. IL FULMINE A CIEL SERENO: LO STUDIO AUSTRALIANO DI McINTOSH, SMYTH E KELAHER (2010)

1) I due tempi della ricerca australiana

Un'attenzione particolare deve essere accordata alle ricerche australiane, le quali, per la loro ampiezza e per il loro rigore, sono considerate le più avanzate a livello internazionale. Perché l'Australia? Ciò è legato a due fattori. In primo luogo, le separazioni delle coppie dopo un anno di vita comune sono frequenti in questo immenso paese, con la conseguenza che lattanti e bambini piccoli fanno ore di aereo per essere portati dal domicilio di un genitore a quello dell'altro quando uno dei due cambia luogo di residenza. Ma, soprattutto, il Ministero della Famiglia è considerato uno dei più importanti, alla stessa stregua del Ministero della Giustizia o di quello della Difesa, quale che sia il governo.

In un primo tempo, dopo la promulgazione della legge che nel 2006 regola la residenza alternata, vengono realizzati 6 studi descritti da Smyth che approdano, fra l'altro, alle seguenti constatazioni: ci sono più residenze alternate nelle situazioni di forte conflitto fra i genitori che nella popolazione generale. I conflitti si accendono sulle questioni economiche e su quella del tempo che i figli devono trascorrere con l'uno e con l'altro genitore. Il rischio è di credere che i problemi si risolvano con la ripartizione simmetrica dei tempi di affido. *Due gruppi di situazioni sono a rischio: una relativa alla giovane età dei bambini e l'altra al forte conflitto tra i genitori; perciò, è necessario affinare le ricerche relative a questi due contesti.*

individuino i criteri che possono aiutare i professionisti a riconoscere la modalità di affido più adatta all'età del bambino e le famiglie più disponibili a mettere in atto la residenza alternata. In un secondo tempo prende avvio una nuova generazione di studi "senza partito preso per o contro la residenza alternata". Viene attribuito uno stanziamento di 6,3 milioni di dollari allo scopo di valutare gli effetti di questa modalità di collocazione, ciò che pone in evidenza la preoccupazione di una società riguardo ai propri figli. Quale altro Stato sarebbe disponibile a versare tale somma per tale ricerca?

2) Il secondo tempo: lo studio di McIntosh, Smyth, Kelaher (2010)

Si tratta dello studio più importante al mondo: 2059 bambini, 167 pagine. La metodologia è impressionante. [6]

2.1) 3 gruppi di età:

< 2 anni: 258 bambini;

dai 2 ai 4 anni: 509 bambini

dai 4 ai 5 anni: 1292 bambini

2.2) Per ciascun gruppo di età vengono studiati dei sottogruppi suddivisi secondo le modalità di collocazione:

- Famiglia "integrata"
- Collocazione prevalente presso un genitore
- Residenza alternata: 35% o più notti trascorse nella casa dell'altro genitore (5 notti o più ogni 15 giorni)
- Poche notti trascorse nella casa dell'altro genitore = meno di una volta al mese o tra una volta al mese e una volta all'anno.

Ma per i bambini di età inferiore ai 2 anni, considerata la loro particolare sensibilità, e per potere operare un confronto con lo studio di Salomon e George, è stata definita "residenza alternata" la situazione in cui un lattante trascorre una notte alla settimana o più a casa dell'altro genitore.

2.3) Per ciascuno di questi gruppi vengono studiati più elementi (vigilanza, intesa come mantenimento di un contatto visivo frequente con la figura di attaccamento, iperattività, disturbi affettivi, problemi legati al sonno, asma), in relazione:

- alla modalità di affido
- alla modalità di affido + la qualità delle relazioni con i genitori ("disponibilità emotiva", stile affettuoso, ostile, scala di comunicazione CSBS: Communication and Symbolic Behavior Scales)
- alla modalità di affido + la qualità delle relazioni con i genitori + la qualità delle relazioni tra i genitori (Parental Conflict Scale: frequenza dei disaccordi, discussioni con l'altro genitore in merito alle decisioni da assumere, ecc..)
- alla modalità di affido + la qualità delle relazioni con i genitori + la scala del conflitto tra i genitori + le caratteristiche socio-economiche dei genitori (professione, grado di istruzione, distanza fra i domicili dei genitori, ecc..)

Ciò permette di definire per confronto i disturbi connessi alla modalità di affido in sé.

Per i bambini di età inferiore ai 2 anni

La residenza alternata ha un effetto indipendente dagli altri fattori sulla presenza e la frequenza di:

- disturbi del sonno;
- crisi di pianto quando il bambino è lasciato a giocare da solo
- pianti continui, inconsolabili per lunghi minuti
- ipervigilanza e richiesta di mantenere il contatto e la vicinanza con il genitore
- maggior frequenza delle crisi di asma

I bambini che risiedono in prevalenza presso uno dei due genitori ottengono i punteggi migliori, ossia presentano questi disturbi con minor frequenza rispetto agli altri.

Non ci sono effetti sullo sviluppo psicomotorio globale. E' intaccata solo la sfera affettiva.

Per i bambini di età compresa fra i 2 e i 3 anni

Nel gruppo dei bambini in residenza alternata si osserva:

- Un più basso livello di perseveranza nel pensiero e nelle attività, valutato in base:
 - alla capacità di giocare con continuità,
- di osservare gli oggetti,
- di riprendere un'attività dopo la sua interruzione.

Si tratta di segni precursori dell'iperattività con disturbi dell'attenzione descritti più avanti. Su una scala della perseveranza che va da 3,7 a 4,4, il punteggio è di 4,3 per il primo gruppo, 4,1 per il secondo e 3,9 per il terzo.

Nota: molti psichiatri infantili rilevano che sempre più bambini presentano iperattività con disturbi dell'attenzione. Le ricerche qui presentate permettono di ipotizzare che l'incremento del numero di separazioni, dunque di discontinuità degli adulti di riferimento e degli ambienti di vita, possano costituire un fattore esplicativo di questi disturbi. E' un'allusione a quanto segnalato da Winnicott nel 1962, vale a dire che l'ipercinesia e il disturbo dell'attenzione possano in certi casi essere legati a una ripetuta rottura della continuità del sentimento di esistere.

Per i bambini di 4-5 anni

E' l'impatto del conflitto tra i genitori e la mancanza di affetto nelle cure a prevalere sull'impatto della modalità di affido, in particolare riguardo alle capacità di autocontrollo del bambino (essere in grado di calmarsi). Da notare che il metodo di ricerca di McIntosh non gli permette di rilevare l'effetto a quest'età delle perdite ripetute [del genitore di riferimento] (cfr. studio di E. Izard).

Il disturbo dell'attenzione è pari a 0,6 (il punteggio va da 0 a 4) nei bambini cresciuti nelle famiglie "integre" (gruppo 1); pari a 1 nel caso di collocazione prevalente presso un genitore (gruppo 2) e pari a 3,5 nel caso di residenza alternata 35/65. Per l'ipercinesia, le cifre sono 2,4 (gruppo 1), 2,8 (gruppo 2) 3,5 (gruppo 3).

impone è quasi sempre irreversibile. [7]

2.5) Conclusioni generali

2.5.1) Sono necessarie precauzioni per i bambini di età inferiore ai cinque anni, perché i diritti di residenza estesi alla notte possono turbare gravemente lo sviluppo del piccolo.

1.a) Il bambino di età inferiore ai due anni non deve trascorrere alcuna notte al di fuori del luogo di residenza principale.

Per prendere in considerazione una separazione notturna, bisogna aspettare che il bambino sia in grado di:

- comprendere ciò che gli si dice
- anticipare e comprendere il significato della parola “domani”
- esprimere verbalmente i suoi bisogni

Spesso queste condizioni sono tutte presenti solo all'età di 3 anni.

Ed è necessario che esista una comunicazione fluida tra i genitori.

1.b) Contatti frequenti e significativi, ma gradualmente con l'altro genitore.

1.c.) Il conflitto fra i genitori è dannoso.

Queste raccomandazioni sono precisate dettagliatamente nel calendario predisposto da Brazelton (vedi appendice) e nelle raccomandazioni cliniche del ramo francese della WAIMH (World Association for Infant Mental Health Dichiarazione della WAIMH francofona sulla residenza alternata, sito internet “WAIMH francofona)

2.5.2) I bambini e i ragazzi in regime di affido alternato rigido sono i più insoddisfatti nel corso del tempo.

2.5.3) I problemi affettivi che, in conseguenza dell'attuazione della residenza alternata, persistono più a lungo sono le difficoltà di concentrazione che rimangono costanti nei bambini in residenza alternata, mentre diminuiscono negli altri gruppi col passar del tempo. E i bambini che rimangono a lungo in regimi rigidi di affido manifestano più sintomi internalizzati (angoscia, depressione, inibizione) di quelli che possono godere di modalità di affido più flessibili.

2.5.4) Sorpresa: «La frequenza dei contatti non è correlata ad una migliore sintonia fra il bambino e suo padre. E' la qualità del rapporto tra padre e figlio a prevalere sulla quantità».

2.5.5) Quattro studi di tre diversi Paesi mostrano, in contrasto con ciò che viene di solito sostenuto, che un contatto più frequente con il padre non è associato ad una migliore salute psicologica del bambino.

Infine, nessuno studio permette di indicare che la residenza alternata possa prevenire l'assenza del padre.

2.5.6) I bambini coinvolti in conflitti aperti fra i genitori non traggono alcun beneficio dalla residenza alternata. E

analizzati, che si riferiscono ad un solo anno.

2.5.7) Le caratteristiche che permettono di preconizzare un buon accordo genitoriale, con una maggiore soddisfazione del figlio sono:

- la flessibilità (non caotica)
- una buona base di cooperazione fra i genitori prima della separazione
- un accordo centrato sul bambino e non sull'adulto
- la poca distanza geografica fra i domicili dei due genitori. [8]

3) Lo scatenarsi delle critiche

Questo studio ha avuto l'effetto di una bomba nel mondo delle associazioni dei padri separati e dei proseliti della residenza alternata a partire dalla più tenera età (in nome, in particolare, di una sedicente prevenzione della comparsa della Sindrome da Alienazione Genitoriale, concetto respinto dalla comunità scientifica internazionale). Bisognava dunque dimostrare la sua mancanza di validità. Malgrado l'eccezionale rigore metodologico di questo studio, ci si è messi quindi ad esaminarlo parola per parola per individuarne il punto debole, ignorando in questo modo il suo apporto essenziale. Il suo valore è, dunque, costantemente sottostimato dagli studi successivi che sono stati pubblicati in parte per contestarlo.

IV. GLI STUDI CITATI DI RECENTE A SOSTEGNO DELLA RESIDENZA ALTERNATA DEI BAMBINI PICCOLI

In corsivo le mie osservazioni

Bisogna richiamare qui la differenza fra due termini che ritornano costantemente nelle pubblicazioni. Joint Custody significa autorità genitoriale condivisa. Joint Physical Custody significa residenza alternata, ma questo termine è usato fuori dalla Francia anche quando la ripartizione dei tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore è di 30/70% o di 35/65% e ciò non ha le stesse conseguenze psichiche del 50 /50 %.

BERGSTRÖM MAIN (SVEZIA, 2016)

E' interessante elencare alcuni punti di questo articolo spesso citato a sostegno della residenza alternata, perché tale analisi è paradigmatica di ciò che una lettura attenta permette di scoprire come fallacie poco visibili se ci si ferma al riassunto del testo.

Questo studio inizia affermando, a partire da una pubblicazione del 2012, che la Danimarca fa parte dei paesi nei quali la residenza alternata rappresenta una consuetudine. *Orbene, nel febbraio 2012 il parlamento danese ha votato una legge che vieta l'imposizione del 50/50 [residenza alternata paritaria] alle coppie sposate che si separano. I deputati hanno affermato che «la nuova legge pone l'accento sui diritti dei bambini piuttosto che su quelli dei genitori». Ma c'è di più. Bergström cita semplicemente come riferimento [5] un lavoro danese (Ottosen e colleghi, 2012), senza precisarne il contenuto. Orbene, questi autori danesi del SFI (The Danish National Center for Social Research) affermano che «la residenza alternata al 50/50 può funzionare nell'interesse del bambino solo se vi è un alto livello di cooperazione genitoriale, uno scambio di informazioni, di colloqui tra i genitori riguardo al benessere del figlio, flessibilità e generosità dei genitori (...) Se tale modalità di affido è fondata sul conflitto genitoriale o su genitori che reclamano la propria "parte uguale". come nel giudizio di*

citato nel suo articolo queste conclusioni, che pure conosceva, opposte alle sue.

Bergström sottolinea che tra i criteri usati da McIntosh e Smyth (2010) [n.d.t. per valutare il benessere dei bambini in base alle modalità di affidamento] nel primo anno di vita vi sia la frequenza delle crisi di asma, criterio non valido (*la critica è fondata, ma questo è soltanto uno dei numerosi criteri usati da McIntosh e colleghi, criteri che, come constateremo fra poco, sono d'altronde più pertinenti di quelli usati da Bergström*). Bergström insiste nel sostenere che ci siano pochi studi sulla residenza alternata 50/50 riguardanti i bambini in età prescolare.

La sua ricerca compara 3656 bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni suddivisi in 4 gruppi:

- famiglie integre 92,1%
- residenza alternata 50/50 (3,7%, vale a dire 136 bambini)
- bambini che vivono prevalentemente (mostly) con un genitore (2,2%). *In nessun punto dell'articolo di cui dispongo viene precisato a quale percentuale corrisponda "mostly", termine che ricorre continuamente. Si tratta di un significativo elemento di debolezza di questo studio comparativo. Ricordo il mio incontro intorno al 2013 a Londra con Bruce Smyth, collaboratore di McIntosh, prima del congresso mondiale su questo tema – perché c'è un'associazione scientifica mondiale – (non c'era, che io sappia, alcun francese a questo congresso). Smyth mi mostrò un programma panoramico di un mese con un'indicazione precisa del numero delle notti [n.d.t. trascorse dal bambino presso l'altro genitore] secondo gli studi e gli effetti osservati.*
- Bambini che vivono esclusivamente con un solo genitore (2%).

Questionario utilizzato: SDQ (disturbi emotivi, disturbi della condotta, ADHD (disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività), problemi di relazioni con i pari) inviato a entrambi i genitori e all'insegnante e ciò viene indicato come un punto di forza dello studio.

Risultati: SDQ compilato dai genitori. Risultato: i bambini con i risultati migliori sono quelli che vivono in famiglie integre e in residenza alternata 50/50. SDQ compilato dagli insegnanti: i bambini che vivono in famiglie integre hanno risultati migliori di quelli in residenza alternata, ma in misura non statisticamente significativa (*questione clinica: il bambino si autorizza maggiormente a mostrare la propria sofferenza fuori dalla famiglia, con gli insegnanti? cfr: sindrome del bambino perfetto descritta al riguardo da E. Izard*)

Discussione dei risultati da parte di Bergström

Domanda che si pone l'autrice: il fatto che i bambini stiano bene in residenza alternata 50/50 tanto quanto nelle famiglie integre è legato al fatto che i genitori sono entrambi coinvolti nella cura del figlio? L'autrice indica subito un limite importante: nel suo studio non ha potuto verificare il livello di conflittualità fra i genitori né il loro grado di cooperazione nell'accudimento dei figli. La sua ipotesi è che nel caso dei bambini del suo studio che vivono "mostly" con un genitore, ci fossero più conflitti genitoriali prima della separazione.

Limiti indicati dall'autrice:

è possibile che ci sia stata una selezione positiva dei genitori coinvolti nello studio che praticavano la residenza alternata 50/50 e una negativa di quelli che applicavano il modello della collocazione prevalente presso uno dei due. È un fattore distorsivo nella selezione dei padri che hanno accettato le implicazioni derivanti dall'essere

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.

Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: [Informativa sui cookie](#)

Chiudi e accetta

rifiutarono di partecipare alla ricerca (bisogno di difendere la propria intimità? Diffidenza? Si tratta del nocciolo "duro" dei genitori più conflittuali?)

Nessuna informazione sulla salute mentale dei genitori prima e dopo la separazione.

Numero limitato di bambini in residenza alternata e ciò impedisce di studiare le sottounità del questionario SDQ
Impossibilità di verificare il clima emotivo della relazione genitore-figlio che potrebbe spiegare i disturbi internalizzati ed esternalizzati.

Conclusione

«Lo studio non permette di determinare se le differenze trovate siano dovute a fattori che precedono la separazione. La residenza alternata in sé non può essere associata a una maggior presenza di disturbi psicologici. Sono necessari ulteriori studi longitudinali per offrire informazioni ai politici e alle famiglie».

Osservazioni: Le persone che citano questo studio come favorevole alla residenza alternata non indicano quasi mai i limiti che l'autrice riconosce alla sua ricerca. In particolare, manca la scala del conflitto genitoriale. E non si sa se lo studio comprenda casi di residenza alternata imposta dal giudice (non pare). Ora: le situazioni che pongono più problemi in Francia sono quelle nelle quali i genitori manifestano, per diverse ragioni, forti contrasti sul diritto di visita e di domicilio del bambino.

Ma ci sono altri problemi metodologici. E' evidente che uno studio concernente la residenza alternata 50/50 dei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni debba valutare se i bambini coinvolti presentino disturbi dell'attaccamento. Ora: la scala SDQ è troppo imprecisa per poter individuare tali disturbi. E nel 2010 McIntosh aveva precisato di aver escluso dal suo studio l'uso della scala SDQ con i genitori perché questo strumento introduceva delle distorsioni di genere, dal momento che altri studi avevano dimostrato la mancanza di congruenza tra i padri e le madri nelle risposte al test. McIntosh affermava di averlo usato solo con gli insegnanti.

Le domande formulate da McIntosh, in particolare quelle del test BITSEA (Brief Infant Toddler Social Emotional Assessment), sono decisamente più precise a questo livello. E per la valutazione della relazione genitore-bambino, McIntosh ha selezionato tre domande del CSBS (Communication and Symbolic Behavior Scales) specifiche dell'attaccamento insicuro, dati raccolti durante le sue visite a domicilio, così come presso le persone che si occupano fuori casa del bambino e presso gli insegnanti. Inoltre, lo studio di McIntosh comprende una scala di valutazione del grado di conflitto genitoriale (Parental conflict scale).

Infine Bergström precisa che nel suo studio è stato selezionato il genitore dell'ex coppia che ha fornito le risposte più complete, quindi un genitore su due e che, quando i genitori fornivano risposte altrettanto complete, ne veniva selezionato uno solo per sorteggio. Ora: sono i padri ad aver fornito in larga maggioranza le risposte, distorsione di genere che in tal modo non ha potuto essere attenuata. Se si tiene presente la militanza di numerosi padri che reclamano la residenza alternata 50/50, si può immaginare che essi non indichino i disturbi di cui soffrono i figli.

NIELSEN LINDA (USA, 2010)

L'autrice è docente di Scienze dell'Educazione. *Non ci sono elementi, nelle note biografiche, che permettano di*

Il suo articolo è una disamina dei lavori esistenti sulla residenza alternata, considerando tale quella in cui il bambino trascorre almeno un terzo del tempo presso un genitore.

Problema: questo articolo non cita l'imponente studio di McIntosh e Smyth, ma soltanto un altro di questi autori di ampiezza notevolmente inferiore.

Nielsen cita anche un referendum della «Coalizione paterna» (?) del 2004 secondo il quale i figli dovrebbero trascorrere presso ciascun genitore un periodo di tempo di uguale durata. Ella precisa fin dall'inizio che la sua rassegna non comprende gli studi che includono dal 10 al 15% di genitori in forte conflitto.

Altro problema: l'autrice cita l'articolo di Carole Smart del 2001 sull'impatto emotivo della Joint Physical Custody sugli adolescenti, ma non quello del 2004 che giunge a conclusioni molto più sfumate. (cfr. mauriceberger.net)

Nota: quest'articolo, che non è una ricerca, presenta lacune tali da renderlo assai difficilmente utilizzabile.

NIELSEN LINDA (USA, 2017)

Questo lungo articolo si presenta come un'analisi del complesso dei lavori incentrati sulla seguente questione: "il conflitto tra i genitori rappresenta una controindicazione per l'applicazione di una residenza alternata?". L'analisi riguarda 137 ricerche, ma non si basa sull'esperienza clinica personale. L'autrice afferma che l'idea che il conflitto tra i genitori sia controindicato per l'applicazione di una Joint Physical Custody sia una credenza che si propaga da una pubblicazione all'altra senza essere rimessa in causa, e che un esame degli studi recenti dimostri la sua inesattezza. La rassegna proposta contiene, dunque, informazioni importanti, relative, in particolare, al confronto fra i bambini in Joint Physical Custody e quelli in Sole Physical Custody, ossia affidati ad un solo genitore, mentre all'altro è riconosciuto il diritto di visita.

– L'autrice precisa in primo luogo che la sua ricerca verte sull'affido condiviso 35/65% o più. La ripartizione non verrà mai precisata negli articoli citati. *Bisogna sottolineare che, a differenza di quanto accade in molti altri Paesi, in Francia la residenza alternata è sempre concepita e pretesa come tempo rigorosamente paritario. Ora: la mia pratica clinica – e ritornerò su questa dimensione di esperienza di campo – mostra che un certo numero di padri fissati col 50/50 in base all'argomento che "è mio diritto!" e che rifiutano qualsiasi cura per il figlio che, in conseguenza di ciò, presenti difficoltà psichiche, possono avere un funzionamento psichico problematico. Partendo dalle motivazioni dei padri, confrontare il funzionamento psichico di quelli che sono d'accordo con una ripartizione dei tempi del 30/70% o del 35/65% con quello dei padri che vogliono soltanto il 50/50 sarebbe indispensabile per comprendere i processi in gioco.*

– L'autrice indica a più riprese di aver escluso dalla sua rassegna il 10-15% delle situazioni di violenza coniugale fisica, precisando che, a suo parere, ve ne sono di due tipi. Le violenze che si manifestano in un momento di collera durante il periodo della separazione e che si riproducono raramente dopo quest'ultima non avrebbero conseguenze sullo sviluppo del bambino. Quelle, più rare, che includono dominio, terrore, colpi ripetuti e che l'autrice ritiene "legate a disturbi psicologici e/o all'assunzione di droghe" sono escluse dal suo lavoro. Questa netta esclusione dal campo della rassegna di tali casi è importante perché concerne situazioni molto problematiche. *Teniamo presente che McIntosh, nella sua ricerca del 2010, ha trovato il 34% di violenze*

coniugali accertate per via giudiziaria commesse da padri che avevano ottenuto la residenza alternata. Nella

della decisione di separarsi, precisando di non averne quasi mai parlato al giudice per gli affari familiari per varie ragioni, fra cui il ricatto o il timore di rappresaglie da parte del padre dei loro figli. Certe, poi, non ne parlano su consiglio del loro avvocato, perché rischierebbero di essere sospettate di mentire per estromettere il padre dall'affido del figlio. Si può così notare, quando si agisce sul campo, che un certo numero di decisioni della giustizia familiare francese non tiene conto delle ripetute violenze coniugali verificatesi. Abbiamo la fortuna, grazie all'associazione L'enfant d'abord, di avere un quadro piuttosto buono delle decisioni problematiche di affido, grazie alla raccolta di numerose testimonianze (950) che concernono anche il funzionamento della giustizia, senza che si debba esprimere una preferenza a favore o contro padri o madri. Per altro, ci si può porre il problema dell'impatto dell'esposizione dei bambini piccoli alle scene di violenza coniugale, anche quando queste hanno luogo solo durante il periodo di separazione della coppia. La ricerca di Miri Keren, ex presidente della WAIHM (Associazione Mondiale di Psichiatria della Prima Infanzia) e la rassegna di lavori da lei fatta (Montréal, 2005) mostrano le tracce indelebili che questa esposizione può lasciare a partire dai 6 mesi di età, tracce che ritrovo anch'io nella mia attuale pratica con adolescenti violenti al Centre Educatif Renforcé.

– Non sempre viene precisata l'età dei minori coinvolti negli studi analizzati e, soprattutto, l'età in cui ha avuto inizio l'affido condiviso, nonostante che l'impatto sullo sviluppo del bambino di questa modalità di affido cambi a seconda dell'età. Così, quando vengono citati studi riguardanti gli adolescenti, la mancata indicazione dell'età in cui ha avuto inizio l'affido condiviso ostacola la comprensione dei processi descritti perché la capacità di capire una situazione e di tollerare l'assenza di un genitore non è la stessa a 18 mesi o a 14 anni.

– L'autrice sottolinea che certi studi utilizzano delle scale standardizzate di conflitto e di valutazione della relazione fra i genitori, mentre altri hanno creato delle scale proprie. *L'osservazione è importante, dato che la parola "conflitto" compare continuamente, essendo l'oggetto dell'articolo. La difficoltà metodologica riguardante le ricerche in psicopatologia dell'infanzia è generale e, in assenza di strumenti omogenei fissi, uno studio può essere sempre criticato, a torto o a ragione.*

– Le conclusioni di diversi studi sono che il conflitto tra i genitori non incide sul benessere dei figli e che non ci sono differenze tra l'affido condiviso e l'affido esclusivo in relazione a tale benessere. L'elemento più importante per quest'ultimo è l'esistenza di un buon rapporto fra il bambino e ciascun genitore.

Qualche punto sottolineato in questo lungo articolo a commento di diversi studi:

Pag.213: esiste una differenza fra ragazzi e ragazze. Nel caso di padre antisociale hanno più problemi dello stesso tipo i ragazzi che lo vedono tutte le settimane di quelli che lo vedono meno spesso, mentre sulle ragazze l'impatto è nullo. C'è qualche legame tra i disturbi internalizzati del bambino e il fatto che sia spaventato dal conflitto tra i genitori, ma questo legame svanisce nelle bambine di età inferiore ai 10 anni.

Pag.215 : ridurre il tempo di permanenza di un bambino presso un genitore affievolisce il suo legame con lui, ma non diminuisce l'intensità del conflitto genitoriale.

Quattro anni dopo la separazione dei genitori, 45 adolescenti in affido condiviso ritengono che il livello di conflittualità genitoriale sia aumentato, al contrario di quanto asserito da 44 adolescenti in affido esclusivo.

Tuttavia, gli adolescenti in affido condiviso non sono più stressati dal conflitto di quanto lo siano quelli in affido esclusivo.

Pag.216: Le ragazze sono più coinvolte emotivamente dal conflitto genitoriale di quanto lo siano i ragazzi e

dimora presso di lui. E bisogna integrare la resilienza del bambino e il suo temperamento nella considerazione degli effetti dei diritti di visita e di domicilio. E valutare se il bambino sia danneggiato dallo stress del genitore. *Qui c'è un problema, perché a questo proposito viene citato Bernet senza dire che le sue affermazioni sono state respinte dal comitato scientifico del DSM5 perché egli tentava di introdurre in tal modo nel manuale la Sindrome di Alienazione Genitoriale rifiutata dalla comunità scientifica e, in particolare, da centinaia di professionisti americani data l'assenza di fondamento scientifico di tale concetto.*

Pag. 217: «la violenza fra i genitori non deve interferire con le decisioni di affido».

Pag. 218: i genitori che hanno l'affido esclusivo non sono meno conflittuali di quelli che condividono l'affido. *Ma questo dipende dagli studi citati, che vengono allineati senza tentare di capire perché vi siano differenze di risultati fra di essi.*

Un quarto di relazioni fra genitori da pacifiche diventano aggressive quattro anni più tardi e ciò si può attribuire a seconde nozze e a problemi finanziari.

Pag. 219: Nei gruppi di genitori ad alto tasso di conflittualità, l'affido condiviso può essere attuato in virtù del massiccio aiuto dei professionisti. *Domanda: perché darsi come scopo l'applicazione dell'affido condiviso come fanno anche certi professionisti in Francia?*

Pag. 220: «I genitori possono tranquillamente applicare un affido condiviso senza parlarsi e senza coordinarsi». *Questione non affrontata: come regolano i problemi scolastici e di salute del figlio?*

Pag. 221: Sorgono più conflitti sull'accudimento dei bambini di età compresa fra 1 e 3 anni che sulla cura di quelli che hanno 4-5 anni. Non ci sono commenti. *Si può supporre che la modalità di affido sia più complessa per i bambini più piccoli (problema della continuità).*

Pag.222: Le madri affermano di avere con i padri una relazione di bigenitorialità più disastrosa in caso di affido condiviso e più distante in caso di affido esclusivo.

Nel 25% di casi di affidi esclusivi il contenzioso aumenta negli anni successivi alla separazione contro il 10% di casi di affidi condivisi. *Ma non è specificato quale fosse il livello di contenzioso di partenza. Inoltre, avendo ottenuto quel che volevano, molti padri smettono di essere conflittuali.*

Nel caso di affido esclusivo alle madri, i padri si allontanano maggiormente dai figli. *Non vengono proposte spiegazioni di questo fatto a sottintendere che si tratti di una conseguenza della modalità di affido. Non viene menzionato il fatto che un certo numero di uomini non desidera affatto esercitare la funzione paterna in quel periodo della propria vita.*

Affido condiviso: per i bambini piccoli punteggi più bassi di perseveranza nell'esecuzione dei compiti affidati e maggiori difficoltà di comportamento con le madri *(non si accenna alla possibilità che i bambini piccoli possano essere in collera con la madre perché li lascia ripetutamente. Ciò è confermato dal fatto che certi bambini lo dicono se si aiuta la madre a far loro domande su questa questione. Quindi questa collera può essere dovuta alla residenza alternata.) Quanto al più basso punteggio di perseveranza, lo si può mettere in relazione con le lacerazioni del sentimento di continuità dell'esistenza, ma anche con il sentimento di insicurezza. E c'è un rapporto fra l'attuale aumento del numero di bambini che soffrono di disturbi da deficit dell'attenzione ed iperattività e l'aumento del numero di separazioni genitoriali con mutamento frequente delle persone con le quali i bambini convivono e di luoghi presso cui sono domiciliati? (Berger Maurice, "L'enfant instable", Dunod, 2013)*

Pag.223: nessun rapporto tra il livello di conflitto e i problemi di comportamento dell'adolescente. Quindi, bisogna soprattutto aiutare i genitori a rafforzare i rapporti con il figlio e le loro competenze educative.

Pag.224: affido condiviso ed affido esclusivo: il conflitto tra i genitori spiega soltanto un quinto dei problemi.

seguiti dal padre.

Citazione di Fabricius (2007): più un adolescente ha trascorso del tempo col padre anche quando vi è un forte conflitto genitoriale, più buona è la relazione con lui.

Pag. 226: Per gli adolescenti essere coinvolti nel conflitto genitoriale o non sentirsi vicini ai genitori è ugualmente dannoso (*da notare che il conflitto interviene su una psiche già costruita a questa età*).

A fine articolo, Nielsen cita le conclusioni di tre gruppi di esperti che hanno sviluppato riflessioni sull'argomento:

Gruppo 1: il tempo genitoriale deve essere ripartito in modo da assicurare un investimento di entrambi i genitori che includa delle routines di addormentamento e di risveglio (non si fa menzione dell'età del bambino), ma lo stato attuale delle conoscenze non permette di dire quali siano le modalità di affido più benefiche per le famiglie caratterizzate da forte conflittualità.

Gruppo 2: i bambini indubbiamente beneficiano dell'affido condiviso, ma questa modalità di affido deve essere evitata nel caso in cui i genitori siano in forte conflitto o non collaborino.

Gruppo 3: L'affido condiviso deve rappresentare la norma per tutti i bambini, indipendentemente dall'età, anche per quelli più piccoli.

Constatando le divergenze tra questi tre gruppi, è chiaro che le persone che riportano esclusivamente le conclusioni del gruppo 3 fanno disinformazione.

Conclusioni di Nielsen: Questi studi non approdano alla conclusione che i conflitti abbiano poco o nessun impatto sul bambino, né che relazioni genitori-figli imperniate sull'attenzione e sull'introduzione di limiti coerenti eliminino l'impatto del conflitto sui bambini. Ma il livello del conflitto non sembra direttamente correlato con il benessere del bambino, essendo la qualità della relazione genitore-figlio un fattore importante. Ci può essere lo stesso livello di conflitto nell'affido esclusivo e in quello condiviso. E l'autrice conclude senza più precauzioni che «l'affido condiviso è associato a un miglior sviluppo del bambino rispetto a quello esclusivo anche quando i genitori non sono inizialmente d'accordo su questa modalità di affido e anche quando il livello di conflitto tra i genitori al momento della separazione e negli anni seguenti non è basso». *Constatiamo che questa conclusione non tiene conto né dei limiti metodologici concernenti gli studi citati, né delle osservazioni dei clinici.*

BAUSERMAN (USA, 2002)

Nell'opera che nel 2012 passa in rassegna gli studi su questo argomento «Parenting plan evaluation» (Oxford University Press, 610 pagine) viene indicato alle pagine 161-162 che lo studio di Bauserman del 2002 presenta importanti punti di debolezza: non viene fatta alcuna distinzione tra Joint Custody [n.d.t. autorità genitoriale condivisa] e Joint Physical Custody [n.d.t. affido condiviso] e ciò rende le conclusioni non suscettibili di interpretazione, non viene proposta alcuna definizione di Joint Custody nei differenti studi passati in rassegna, pochi campioni danno la possibilità di calcolare probabilità valide, 22 studi sui 33 citati sono tesi di laurea, i dati raccolti vanno dal 1982 al 1999, gli strumenti utilizzati per valutare l'adattamento comportamentale e psicologico dei bambini sono eterogenei andando dalle scale standardizzate a scale costruite dagli autori stessi e altre critiche ancora.

Dopo aver criticato le ricerche che non sostengono la loro posizione, gli autori presentano uno studio che comprende numerose tavole statistiche e che consiste in una valutazione delle relazioni padre-figlio e madre-figlio in 230 studenti universitari in relazione alla modalità di affido nella quale sono cresciuti dopo la separazione dei genitori. Lo scopo è di abbreviare il tempo di osservazione inevitabile nel caso di controlli a lungo termine senza dover attendere 20 anni per avere i dati longitudinali. Ciò può consentire di constatare se i disturbi dei bambini descritti dagli studi precedentemente criticati persistono o sono temporanei. Ai genitori degli studenti è stato inviato un questionario (Si sono ottenute 167 risposte di sole madri, 26 di soli padri, 37 di entrambi i genitori). Purtroppo non è indicato il numero di rifiuti a rispondere al questionario. La modalità di affido è indicata in rapporto all'età del bambino e per sequenze di 14 giorni: per X bambini di meno di un anno, X non hanno trascorso notti fuori dall'abitazione del genitore collocatario; X hanno trascorso 1 o 2 notti presso l'altro genitore; X 3 o 5 notti; X 6 o 7 notti. Questo schema è ripetuto per i bambini di 1 anno, 2 anni, 3 anni, poi, per fasce di età di cinque anni.

Ai genitori è chiesto di indicare la frequenza e l'intensità dei loro disaccordi sull'affido dei figli negli stessi periodi affiancati, secondo una scala definita da Fabricius, a ciascuno dei periodi definiti qui sopra.

Agli studenti è chiesto di indicare la qualità delle cure ricevute dai genitori (scala Parental Bonding Instrument), la qualità delle interazioni con essi (scala costruita da Fabricius), i rimproveri che rivolgerebbero loro.

La conclusione è che il conflitto definito "normale" tra i genitori (si suppone che da tale definizione siano escluse le violenze coniugali), il disaccordo fra di loro sulle modalità di affido, l'età del bambino inferiore ad 1 anno non costituiscano circostanze tali da indurre ad adottare particolari precauzioni; al contrario, una frequenza significativa di notti trascorse anche con l'altro genitore è necessaria in queste situazioni e è alla base di una migliore relazione del figlio con entrambi i genitori. E' un errore pensare in termini di monotropismo [n.d.t. Termine utilizzato da Bowlby per descrivere la tendenza a stabilire un legame di attaccamento verso una figura preferenziale, generalmente la madre], di legame principale di attaccamento e pensare che il tempo "perduto" dal genitore che non trascorre precocemente la notte con il figlio possa essere recuperato più tardi. E queste raccomandazioni devono essere trasmesse ai decisori politici. *Si rileva a pag.13 dell'articolo un richiamo ai lavori di Brazelton del 1986, autore che indica fino a che punto ciò che i genitori apprendono del loro bambino nei primi anni di vita possa modificare i futuri rapporti con lui, dimenticando però di aggiungere che è proprio per questo che Brazelton ha pubblicato nel 2000 un calendario preciso che aumenta gradualmente le notti che un bambino può trascorrere a casa del padre in caso di separazione (in particolare, nessuna notte prima di aver compiuto 3 anni, soprattutto se è in atto un conflitto tra i genitori).*

Il limite che gli autori riconoscono al proprio studio è che ignora se il numero più elevato di notti trascorse presso il padre abbia creato maggiore stress nella relazione madre-figlio fra i bambini più piccoli (*sarebbe stato tuttavia possibile nell'indagine chiedere alla madre se il bambino avesse presentato sintomi di questo tipo*), «ma se ciò ha creato stress, questo non viene riportato dal giovane adulto».

Infine, sul giornale «Baltimore Post-Examiner» del 10-02-2018, Fabricius auspica che «venga eliminata la tradizionale preferenza data al genitore che ha accudito il bambino», tutto ciò nel suo interesse.

Questo studio solleva un ovvio interrogativo: i suoi autori hanno una pratica di consulenza psichiatrica infantile? Seguono dei bambini a lungo termine? Cosa fanno quando si trovano di fronte ad un bambino che presenta in questo contesto [n.d.t. di residenza alternata] un'insonnia che dura da anni? (Berger M., 2009) O quando il bambino presenta una fobia da separazione che prende la forma di fobia scolare? Hanno mai

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.

Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: [Informativa sui cookie](#)

Chiudi e accetta

al Signor Grangeat, che dirige CIRA (Conseil International sur la Résidence Alternée) France). O fanno ricerche sui numeri? Ci si può davvero accontentare di uno studio realizzato via posta per valutare il funzionamento affettivo di un individuo? Perché non si è almeno rivolta agli studenti la domanda: se foste un genitore separato, proporreste per i vostri figli la stessa modalità di affido in cui siete cresciuti o un'altra? Si sarebbe allora manifestato il vissuto di certi adolescenti descritti da Smart che hanno buoni rapporti con i genitori, ma che attendono con impazienza di andare all'Università per uscire da una situazione di affido condiviso? Gli autori avrebbero raccolto testimonianze simili a quelle che noi inseriamo nell'appendice 1? In parole povere, nella peggiore delle ipotesi questi ricercatori ignorano cosa sia la vita psichica. Nella migliore mostrano che non ci si può accontentare di tali studi senza aggiungervi la dimensione apportata dall'esperienza di campo.

Ciò che sappiamo da tempo è che un bimbo piccolo non può non legarsi all'adulto con cui vive, perché altrimenti proverebbe un sentimento di solitudine estremamente angosciante. E' per questo motivo che i bambini piccoli si affezionano anche a genitori, padre o madre, molto negligenti o maltrattanti: è una sorta di sindrome di Stoccolma. Non stupisce dunque che nello studio di Fabricius gli studenti considerino buona l'interazione con i propri genitori e non abbiano nulla da rimproverare loro. Ma c'è di più. Il bambino piccolo in residenza alternata si trova in una tale dipendenza e insicurezza affettiva da non poter pensare alla propria situazione. E' obbligato a decentrarsi costantemente da se stesso e deve mobilitare le sue forze psichiche per passare da un genitore all'altro adattandosi ogni settimana al loro umore e alle loro abitudini. Deve tener conto in permanenza di due psiche adulte che non sono collegate fra di loro, una sorta di buco nello strato d'ozono della famiglia. Nessuno chiede a un bambino piccolo se questa situazione lo renda felice e per anni egli ha la sensazione di non controllare nulla della propria esistenza. Non ha dunque la possibilità di investire il suo pensiero e di dispiegare tranquillamente per riflettere su ciò che prova. Come potrebbe rispondere a domande scritte su questo argomento senza un preliminare aiuto psicoterapeutico, al quale, appunto, molti padri si oppongono? E quando la madre pensa che il dispositivo non sia adatto a suo figlio, è, a causa della decisione giudiziaria, subordinata all'ex partner. Il bambino non lo può capire e non può percepire sua madre che come una figura che non lo protegge. Se il bambino non è in grado di esprimere la tensione e la collera che sente, la ritorce contro se stesso, ciò che accresce il senso di depressione che prova, spesso durevolmente. E bisogna proprio non aver mai seguito un adulto in psicoterapia per pensare che un periodo depressivo pluriennale nell'infanzia o un periodo prolungato durante il quale il bambino non abbia avuto alcun controllo sul proprio destino non lasci alcuna traccia affettiva nell'adulto. Sarebbe imperativo realizzare uno studio sugli adulti che hanno vissuto un'esperienza di residenza alternata, eseguito da ricercatori che siano in grado di fare interviste semidirettive di qualità a persone in carne ed ossa.

Non sono riuscito a procurarmi lo studio di Barumanzadah, Lebrun e Poussin, ma mi sembra indispensabile che la stessa attenzione riservata all'articolo di Bergström debba riguardare tutto il complesso delle pubblicazioni relative a questo tema.

V. I DATI E LE LEGGI

Quando si guardano i dati, possibilmente ufficiali, ci si rende rapidamente conto che il numero di residenze alternate in ciascun Paese è molto inferiore a quanto dichiarato ai media in Francia dalle associazioni di padri separati e dai sostenitori di questa modalità di affido.

30/70% e in un rapporto del Ministero svizzero della giustizia è pure rilevato che lo Stato del Wisconsin ritiene vi sia residenza alternata a partire dal 25/75%. Peraltro, si evita spesso di dire che nel 1994 lo Stato della California è tornato sui suoi passi riguardo alla residenza alternata imposta come regola, avendo constatato i danni prodotti da questo sistema.

Quanto al caldeggiato modello nordico si è visto cos'è accaduto in Danimarca nel 2012.

Per la Svezia Schiratzki dell'Institut for Scandinavian Law fa il punto nel 2009 (dunque la valutazione sarebbe da aggiornare) sulla legge del 1998 riguardante i diritti di visita e di residenza. L'autorità genitoriale congiunta (Joint Custody) è imposta alle coppie unite in matrimonio e soltanto incoraggiata per quelle non sposate. *Da notare che in Francia c'è un numero sempre più alto di uomini e di donne che hanno un figlio senza aver mai convissuto.* L'affido condiviso (Joint Physical Custody) non è ad oggi imposto in Svezia.

In Germania nel 2013 (LégiGlobe) era impossibile decidere una residenza alternata senza il consenso di entrambi i genitori. Un nuovo progetto di legge è stato depositato al Bundestag nel 2018.

In Canada, sempre nel 2013, si considerava affido condiviso la ripartizione 40/60% e, secondo la giurisprudenza, la decisione di concedere un affido condiviso implicava che i genitori avessero un grado di comunicazione sufficiente e che non fossero in conflitto. Da verificare la situazione attuale.

In Belgio la richiesta di residenza alternata con tempi paritari è la regola e il genitore che vi si oppone deve dimostrare che questa modalità è inapplicabile al suo caso. Gli psichiatri infantili belgi constatano i danni prodotti da questo dispositivo nel caso di certe richieste degli avvocati.

CONCLUSIONI PROVVISORIE

E' indispensabile che vi siano le condizioni metodologiche già descritte. Ed è necessario che questi studi tengano conto, nel caso di Joint Physical Custody, della differenza tra 30/70 o 35/65 e 50/50, nella misura in cui una richiesta rigida di 50/50 può corrispondere a una rivendicazione conflittuale o a un interesse economico del genitore più che a un interesse del bambino.

Che io sappia, gli studi che meglio corrispondono a criteri metodologici validi sono quelli di Solomon e George e di McIntosh, Smyth, Kelaher (2010).

La situazione delle leggi e dei dati deve essere aggiornata con rigore.

E' auspicabile che venga costituito un gruppo di lavoro, allo scopo di esaminare in modo imparziale le differenti pubblicazioni, che operi sotto l'egida della WAIMH (World Association for Infant Mental Health) e della SFPEA (Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent). Non ci si può accontentare di leggerne il riassunto o di leggerle in modo superficiale.

LA CLINICA ASSENTE

Mai, in queste grandi serie di dati, in questi studi, salvo in quelli di Solomon e George e di McIntosh, emergono i

sofferenza presentati da un bambino di 27 mesi da quando, dall'età di 22 mesi, è in residenza alternata, possano essere sottili e richiedere una sicura perspicacia clinica per poter essere individuati. E' evidente che nessuno degli studi precedentemente citati sia in grado di cogliere tali segni: momenti di angoscia prima di dirigersi spontaneamente verso i giochi, perché il bambino deve allora allontanarsi un po' dalla madre, giochi ripetitivi con una ricerca di immutabilità, momenti di rottura nei rapporti con gli adulti, discordanze emotive (il bambino ride anziché piangere quando sbatte involontariamente la testa). E la sindrome del bambino perfetto legata alla perdita reiterata di persone e luoghi, descritta da E. Izard, ma anche da P. Levy Soussan (2006) e H. Rottman (2006) è un modo di soffrire che non è rilevabile dagli studi basati su dati numerici e che emerge solo nel corso di un processo psicoterapeutico. Da notare anche le testimonianze di bambini diventati adulti che hanno sopportato la residenza alternata senza dir nulla, ma con la sensazione di non esercitare alcun controllo sul proprio destino e che affermano di essere stati infelici durante l'infanzia, senza disturbi osservabili, ma con conseguenze relazionali nell'età adulta (cfr. appendice 1). E' dunque auspicabile che la riflessione non si fondi solo su studi basati su dati numerici, ma anche su studi clinici.

Sarebbe, dunque, necessario che medici specialisti in psicologia che esercitano la professione partecipino a questo gruppo di lavoro, perché è negli studi professionali che si osservano maggiormente questi problemi. Da notare che nel 2015 la Rete dei professionisti della tutela dei minori ha realizzato un sondaggio fra 262 professionisti dell'infanzia che ha mostrato come 900 bambini, due terzi dei quali di meno di 8 anni, soffrano a causa della residenza alternata. Se ne può dedurre senza esagerazioni di sorta che in Francia il problema coinvolga migliaia di bambini. Si può obiettare che vi sia una distorsione nel reclutamento del campione, dal momento che questi clinici vedono soltanto i bambini che stanno male e non quelli che sopportano meglio le differenti modalità di affidamento. Ma i bambini che stanno male sono in gran numero e sono loro a preoccuparci.

Sarebbe pertinente chiedere il parere dei colleghi belgi della WAIMH belgo lussemburghese e di altri che sono nella posizione di fare delle constatazioni dirette sulle eventuali conseguenze di una residenza alternata sistematica. In particolare, sarebbe interessante avere la testimonianza di Carine De Buck, psichiatra infantile esponente della società belga di psicanalisi e della WAIHM e che ha avuto il coraggio di mettere in discussione le posizioni degli autori degli studi succitati.

Il comunicato della WAIMH del 28-11-2017 su questo argomento solleva diversi interrogativi. Si basa, fra l'altro, sullo studio di Bauserman di cui abbiamo constatato i limiti. Indica che la residenza alternata è maggioritaria in USA, mentre la situazione in questo Paese è molto più sfumata. Cita lo studio di Tornello (2013) che è certo interessante, ma concerne una popolazione molto specifica (famiglie appartenenti a minoranze etniche svantaggiate e povere, con i genitori quasi mai sposati e che hanno precedenti penali) e, in più, sono i genitori stessi ad aver valutato le difficoltà dei loro figli attraverso una versione modificata del Q -Sort che è stata loro inviata per posta. I risultati di questo studio, che, come altre ricerche successive di questo autore, ha il merito di prendere in considerazione ambienti svantaggiati, paiono difficili da generalizzare. D'altro canto, indubbiamente lo studio di McIntosh e colleghi indica che dopo i 4 anni di età nel caso di affido condiviso 35/65 solo i conflitti tra i genitori e la loro mancanza di calore affettivo nelle cure sono all'origine dei disturbi dei bambini, fra i quali i disturbi persistenti dell'attenzione. Ma bisogna comunque sottolineare che il forte conflitto fra i genitori è frequente a questa età, anche se si può attenuare più tardi e che i clinici (e certi insegnanti) constatano la presenza di difficoltà occasionali anche oltre quell'età nei casi di residenza alternata, in particolare la presenza di sentimenti depressivi. Inoltre McIntosh e colleghi citano come altro fattore sfavorevole il fatto che la residenza alternata sia

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.

Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: [Informativa sui cookie](#)

Chiudi e accetta

consentirle di prendere posizione sui bambini più grandi?

A proposito del comunicato della SFPEA della fine del 2017, bisogna ricordare che in nome del principio della bigenitorialità alcuni Giudici degli Affari Familiari non prendono in considerazione le violenze coniugali.

Esempio: un padre condannato al carcere con la condizionale per aver picchiato e accoltellato la moglie e aver provocato un trauma cranico al suo bimbo di pochi mesi ottiene un ampio diritto di affido a conclusione della detenzione perché il giudice ritiene che si tratti di una “vecchia storia”. Tali decisioni sono frequenti. Di qui l'importanza di richiamare certi principi fondamentali.

E non sarebbe indispensabile avere finalmente un rigoroso studio francese?

Sarebbe auspicabile chiedere al governo e ai vari partiti politici di astenersi dal legiferare su tutto ciò che concerne l'autorità genitoriale, quali che siano le pressioni su di essi esercitate, fintanto che il gruppo di lavoro sopra proposto non abbia fornito le sue conclusioni, anche se ciò dovesse richiedere tempo. In caso contrario, questo problema continuerà a permeare la società e la nostra pratica quotidiana.

APPENDICE 1

Due testimonianze di adulti che mostrano ciò che non può essere messo in evidenza nello studio di Fabricius e Sur Estratte dal libro « Divorce, separation : les enfants sont-ils protégés? », J. Phélip, M. Berger, Dunod, 2012, p.30-31

Testimonianze ricevute a “L'enfant d'abord” [10]

«Signora, Signore,

un'amica psicologa ha pensato che la mia testimonianza potesse interessarvi.

Quando io e mio marito ci siamo separati, nostra figlia non aveva ancora 5 anni. Le ragioni del nostro divorzio non hanno alcuna importanza qui, ma ci siamo separati di comune accordo e nel migliore dei modi. Abbiamo messo subito in pratica la residenza alternata per nostra figlia che risiedeva una settimana da me e l'altra dal mio ex.

Nostra figlia aveva appena superato brillantemente l'esame di maturità. La sera dei risultati invitò al ristorante me e suo padre, ma senza i nostri nuovi rispettivi coniugi. Poiché lei va d'accordo con entrambi, questa fu la nostra prima sorpresa, ma nulla in confronto alla successiva. Infatti, una volta a tavola, si rivolse a noi con tono grave e ci disse: “ Mi sono iscritta alla tal scuola (lontana dalla nostra città) e a partire da adesso verrò a trovarvi solo quando lo deciderò io. Siete stati dei bravi genitori, ma mi avete imposto per anni una vita da nomade. Non mi sentivo mai a casa mia e non vi siete mai chiesti che cosa provassi”.

Eravamo interdetti. Nostra figlia era stata una bambina matura, accomodante, docile, molto impegnata a scuola e con ottimi risultati. Era certo un po' introversa e noi pensavamo che fosse timida. Ma eravamo lontanissimi dal pensare che soffrisse a causa della residenza alternata.

Passato lo choc, le abbiamo chiesto perché non ci avesse mai detto nulla. Lei ha affermato di aver tentato di “far passare il messaggio”, ma che noi siamo rimasti sordi e ciechi e che, d'altra parte, non spettava a lei imporre decisioni, ma spettava a noi, suoi genitori, capire che cosa provasse. Non è il caso di dirvi quanto siamo rimasti scossi. Poi abbiamo discusso molto e le abbiamo espresso il nostro rincrescimento per averle imposto quella vita nella convinzione di fare il suo bene.

Spero che questa testimonianza possa apportare ancora più lumi alla vostra esperienza.

Distinti saluti.

Françoise R. ».

«Signora,

ho appreso casualmente della sua esistenza durante una trasmissione televisiva sull'affido condiviso nella quale tre madri hanno portato la propria testimonianza.

Quando i miei genitori si sono separati, non avevo ancora 3 anni (oggi ne ho 35). Hanno deciso di mettere in atto un affido condiviso per me. I miei primi ricordi sono anzitutto quelli di continui spostamenti. Ma ricordo soprattutto lo strazio che provavo ogni volta che dovevo lasciare mia madre per una settimana. Eppure lei non cessava di ripetermi che " sarei stato bene a casa di papà e avrei fatto un sacco di cose con lui". A forza di volermi rassicurare in questo modo, ho finito per concluderne che fosse contenta che partissi e ricordo che dopo un po' ho smesso di esternare i miei sentimenti. Era soprattutto la nonna paterna ad occuparsi di me la settimana che trascorrevi da mio padre, affinché lui potesse rifarsi una vita. Anche mia madre si è rifatta una vita ed entrambi i miei genitori hanno avuto altri figli. Questo ha reso le cose ancora più difficili, perché ero il solo a spostarmi tutte le settimane, mentre i miei fratelli restavano sempre nella stessa casa con i genitori. Avevo l'impressione di essere uno sradicato, senza un posto dove stare.

Molti anni dopo ne ho discusso molto con mia madre. Lei mi ha spiegato perché si mostrasse così serena quando partivo: voleva che tutto andasse per il meglio e che io non mi accorgessi della sua tristezza nel vedermi partire. Eppure, malgrado le sue spiegazioni, nella mia mente è rimasta impressa l'immagine di questa mamma serena nel vedermi partire, mentre io avrei voluto che mi tenesse con sé. In sostanza, riflettendoci, ho l'impressione di non aver mai avuto né un vero padre né una vera madre. Quando mia madre è morta, ho provato dolore, ma non maggiore di quello che si prova per la morte di una tata che ci è cara. Il modo di vita che mi è stato imposto mi ha turbato profondamente. Soffro di una certa instabilità che riesco a dominare. Per contro, non riesco ad impegnarmi in una relazione per fondare una famiglia. Ecco tutto. Come ho scritto sul sito di un avvocato, se la mia esperienza alquanto infelice può servire a far riflettere alcuni, non avrò sprecato tempo nel raccontare la mia storia.

Cordialmente.

Thomas C.».

APPENDICE 2.

IL CALENDARIO DI BRAZELTON

Pag. 243-246 dell'opera di J. Phélip & M. Berger M., (2013), *Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ?* Paris : Dunod.

Versione aggiornata al settembre 2012

Calendario di Brazelton [11]

Una prima versione rimaneggiata di questo calendario è stata presentata da M. Berger, A. Ciccone, N. Guedeney, H. Rottman nel 2004. L'esperienza quotidiana e la presa in considerazione di ricerche recenti (J. McIntosh, 2011) hanno reso necessario apportarvi qualche rimaneggiamento nel 2012.

Come proporre un dispositivo che permetta ad un bambino di beneficiare il più spesso possibile della presenza del padre senza creare contemporaneamente una discontinuità pregiudizievole nel suo rapporto con la madre? E'

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.

Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: [Informativa sui cookie](#)

Chiudi e accetta

educative. Se la madre presenta importanti disturbi della personalità che permeano il suo rapporto con il bambino (depressione grave, delirio, tossicomania, ecc.) e il padre ne è indenne, l'affido prevalente dovrebbe essere attribuito a lui. Noi proponiamo di disciplinare nel modo seguente il ritmo dei contatti nella forma di diritto graduale di trascorrere sempre più tempo con il figlio.

Uso di un calendario

E' particolarmente indicato nelle situazioni di elevato conflitto genitoriale e mira a rispondere a un principio di precauzione concernente lo sviluppo del bambino. Questo calendario, che si ispira direttamente ai lavori di Brazelton e di Greenspan, due ricercatori e clinici conosciuti in tutto il mondo per i loro lavori sullo sviluppo psicologico del bambino piccolo, considera la situazione più frequente, nella quale è la madre la responsabile delle prime cure del figlio. Il calendario sarebbe da invertire se fosse il padre ad assumersi questo compito a causa dell'incapacità psicologica della madre. Questo calendario dovrebbe essere reso più flessibile in funzione dell'eventuale non conflittualità della coppia, della capacità del bambino di tollerare i cambiamenti, del coinvolgimento del padre nelle prime cure e del modo in cui si è occupato da solo del bambino di notte a causa, ad esempio, degli impegni professionali della moglie. E' il motivo per cui gli autori sostengono che «nessun modello può essere adatto a tutte le famiglie». Bisogna sottolineare che questo calendario introduce un vincolo importante per la madre che non può fare vacanze troppo lunghe in luoghi lontani per non privare il bambino della presenza del padre.

Da 0 a 2 anni

E' il periodo più complesso perché i bisogni di sicurezza e di stabilità di un lattante non sono gli stessi a 2 mesi, 8 mesi, 12 mesi. Così abbiamo introdotto lievi differenze per questo periodo rispetto al calendario iniziale di Brazelton. Inoltre, l'allattamento eventualmente in corso limita le possibilità di allontanamento dal domicilio materno. Si pone allora il problema della distanza tra i luoghi di domicilio dei genitori nel caso sia elevata. Bisogna dire chiaramente che la nostra società non è stata capace di affrontare questa questione che è sempre più frequente e di proporre soluzioni adeguate.

Il bambino potrebbe incontrare il padre due o tre volte alla settimana senza trascorrere la notte a casa sua, per due o tre ore due volte alla settimana fino all'età di 6 mesi, poi tre volte per tre ore. Due di queste mezze giornate potrebbero eventualmente essere accorpate in una sola giornata al compimento dei 12 mesi [12]. Il problema è quello del luogo di incontro nel caso di allontanamento dal domicilio: bisogna trovare un terzo non coinvolto nel conflitto nel caso in cui esista un disaccordo a proposito del luogo di accoglienza: l'incontro potrebbe avvenire nella casa dei nonni, di un amico comune, della baby sitter. Si potrebbe proporre che in seguito l'incontro possa aver luogo all'asilo nido in un locale appositamente predisposto.

Dai 2 ai 4 anni

A partire dai due anni e a condizione che il bambino abbia una buona familiarità con la casa del padre, a queste due o tre mezze giornate si potrebbe aggiungere una notte alla settimana, senza che la separazione dalla madre oltrepassi un giorno e mezzo.

Dai 4 ai 6 anni

giornata una settimana su due in modo da incontrare il padre tutte le settimane. Tale giornata può prendere la forma di un pranzo o di una cena, dopo di che il bambino torna a dormire dalla madre.

A questo proposito, occorre sottolineare che una notte al martedì o al mercoledì di ogni settimana [n.d.t: i bambini francesi non vanno a scuola il mercoledì] spezzetta troppo la vita del bambino e che non è di notte che un padre crea legami con suo figlio, ma li costruisce condividendo con lui attività e momenti di discussione.

A ciò occorre aggiungere la metà delle vacanze scolastiche, senza oltrepassare la durata di quindici giorni consecutivi con il padre a condizione di mantenere contatti sufficienti e non intrusivi con la madre e viceversa. Questo calendario è usato in caso di conflitto coniugale importante da diversi tribunali americani (King County Family Court Services, 1989 ; Spokane County Superior Court, 1996).

Un aggiustamento del calendario può essere attuato se richiesto da entrambi i genitori, ciò che li spingerebbe all'esercizio di una bigenitorialità il meno conflittuale possibile.

NOTE

[1] Il tasso di accordo è del 100% nelle separazioni consensuali, dell'84% in quelle giudiziali e del 70% per i bambini nati fuori dal matrimonio. In caso di accordo i genitori scelgono allora la residenza presso la madre nel 71% dei casi, presso il padre nel 10% dei casi e la residenza alternata nel 19% dei casi.

[2] Disturbi descritti in Berger M, Ciccone A, Guedeney N., Rottman H nel 2004

[3] Presidente del REPPEA – Rete di professionisti per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

[4] L'insieme di queste constatazioni ha condotto alla pubblicazione di due opere collettive: « Le livre noir de la résidence alternée », J. Phélip, 2005, Dunod ; et « Divorce, séparations. Les enfants sont-ils protégés ? », J. Phélip, M. Berger, 2012, Dunod

[5] Un'analisi dettagliata di questa cronologia è stata presentata da M. Berger nel corso di due colloqui su questo tema, organizzati dalla Société Française de Psychiatrie de l'Enfant e dal ramo francese dell'Associazione Mondiale di Psichiatria della Prima Infanzia. Vedi mauriceberger.net

[6] Principi metodologici auspicabili per gli studi riguardanti la residenza alternata:

Differenziare le problematiche in base alle età (0-2 anni, 2-5 anni, 5-12 anni, adolescenza), perché l'impatto della residenza alternata non è lo stesso a seconda del livello di sviluppo del bambino.

Effettuare, se possibile, un confronto tra tre gruppi:

- bambini cresciuti da genitori non separati
- bambini cresciuti da genitori separati che vivono prevalentemente da uno dei due
- bambini cresciuti da genitori separati in residenza alternata.

Precisare i tempi effettivi dell'alternanza. La maggior parte degli studi internazionali riguardano la residenza alternata 35/65%, il che, in quantità annuale, corrisponde al «diritto di visita e di affido esteso» francese (un weekend su due, una notte l'altra settimana e la metà delle vacanze scolastiche). Benché non si tratti di un ritmo di alternanza 50/50, che è raro fuori dalla Francia e dal Belgio, si osservano già differenze significative rispetto ai bambini cresciuti in affido prevalente, ossia principalmente presso uno dei due genitori.

Valutare, con scale precise, il livello di conflittualità della coppia genitoriale, perché il conflitto influenza lo stato affettivo del bambino fin dalla più giovane età.

Non confondere Joint Custody, che significa semplicemente “autorità genitoriale condivisa” e Joint Physical Custody, termine che riguarda il luogo di residenza e significa “affido condiviso”, generalmente ripartito secondo la scansione 30/70 (o 25/75)

Prendere in considerazione i fattori di distorsione nel reclutamento del campione. Ad esempio, nello studio di Solomon e George il 30% delle madri e il 32% dei padri contattati hanno rifiutato di partecipare. Forse si tratta del desiderio di preservare la propria intimità familiare, ma può trattarsi anche di un “nocciolo duro”: certi genitori sono ostili a qualsiasi valutazione perché i loro figli stanno molto male.

La raccolta di queste ricerche si trova in « Parenting Plan Evaluations. Applied Research for the Family Court », 2012, Oxford University Press, 612 p.

[7] Per la descrizione della ricerca di McIntosh e colleghi dopo i 5 anni di età e quella di Smart sugli adolescenti che vivono in residenza alternata, cfr. mauriceberger.net.

[8] Nota: esistono sensibilità individuali di ciascun bambino piccolo alla separazione. Che si fa quando un bambino non sopporta la residenza alternata? Benché in queste circostanze le psicoterapie falliscano quasi sempre nel trattamento dei disturbi dei bambini di età inferiore ai 4 anni, in Francia, nella maggior parte dei casi, i magistrati non ritornano sui propri passi rivedendo la decisione iniziale quando si può supporre che all'origine dei disturbi vi sia l'affido in residenza alternata.

[9] Conflicts or due to parents : p 91

Parental cooperation

Research on divorce as well as on child welfare expertise has pointed out that a well-functioning 50/50 arrangement requires a relatively high standard of parental cooperation. To avoid the life of their common child becoming fragmented, parents need to exchange information about practical issues, to discuss matters concerning child well being, and to establish a basic level of common normative standards. Similarly, parental flexibility and generosity around the practical organisation of the living arrangement appear to be crucial for the child's ability to integrate

the two family lives in a harmonious way. Some divorced parents are notable to meet the minimal level of parental cooperation. This puts a strain on the children, sometimes leading to further trouble with respect to the practical aspects of their everyday life. If one parent, for instance, initiates activities for the child (e.g. extra homework, a diet, or attendance in sport), while the other parent ignores such initiatives, it becomes difficult for the child. Other children with equally shared residence are sharing the fate with other children of divorced parents (not living in 50/50 arrangements) in that their parents have fraught relationships or are even in open conflict. These children are stuck in dilemmas of loyalty or drawn into allying themselves with one parent against the other. To cope with such critical parental relationships some children exercise self censorship or refrain from talking about what is going on in the other household. They navigate through life by hiding feelings for the one parent from the other. As a result they may come to have two completely separate family lives.

p 93

” Finally, in continuation of the topic of broken families, we will draw attention to the children who spend an equal time in both parents' households. Shared living arrangements may not be a risk factor per se, but when such arrangements are established on the basis of parental claims for “equal shares” according to a Solomon principle, such solutions may not be in the best interests of the child”

[10] Questo calendario, pubblicato per la prima volta in « Co qu'un enfant doit avoir », T. Brazelton, S. Crociani

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.

Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: [Informativa sui cookie](#)

Chiudi e accetta

separati. Sugeriamo al lettore di prestare attenzione alle sfumature che contiene.

[11] Si obietterà che un bambino iscritto all'asilo nido si assenta più a lungo nel corso della giornata dal domicilio della madre. Ma nel suo caso l'asilo nido tiene conto delle indicazioni del genitore affidatario nell'organizzazione del suo modo di vita e nel rispetto delle sue routines e l'affidamento avviene in modo sereno senza essere oggetto di contese, al contrario di quanto accade nel caso vi sia una situazione conflittuale fra i genitori.

BIBLIOGRAFIA

Bauserman R, 2002, « Child adjustment in joint custody versus sole custody », *Journal of Family Psychology*, 16, pp 91-102.

Berger M, 2009, « La résidence alternée pour les enfants de moins de trois ans : une pièce sombre », *Spirale*, n° 49, pp 43-56.

Berger M, Ciccone A., Guedeney N., Rottman H, 2004, « La résidence alternée chez les enfants de moins de six ans : une situation à haut risque psychique », *Devenir*, vol. 16, n°3, pp. 213-228.

Bergström M., 2017, « Preschool children living in joint physical custody arrangements show less psychological symptoms than those living mostly or only with one parent », *Acta Paediatrica*, on lien, 7 septembre 2017

Guedeney N. 2011, « l'attachement un lien vital », Yapaka.be.

Fabricius W., Suh G.W. 2017, « Should infants and toddlers have frequent overnight parenting time with fathers ? The policy debate and new data », *Psychology, Public Policy, and Law*, février, pp. 68-84.

Izard E., 2009, « Troubles psychiques observés chez les enfants vivant en résidence alternée non conflictuelle », *Revue de neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, 57, pp. 167-245.

Izard E., 2012, *Troubles psychiques observés chez les enfants in J. Phélib & M. Berger, Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ? Paris, Dunod*, pp 77-102.

McIntosh J., Smyth B., Kelaher M. 2010, « Post-separation parenting arrangements and developmental outcomes for infants and children. <https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/Families/FamilyViolence...> · Fichier PDF

Nielsen L., 2011, « Shared parenting after divorce : a review of shared residential parenting research, *Journal of divorce and remarriage*, 52, p.586-609.

Nielsen L., 2017, « Re-examining the research on parental conflict, coparenting, and custody arrangements », *Psychology, Public Policy, and Law*, vol.23, n°2, pp. 211-231.

Phélib J. 2006, *Le livre noir de la garde alternée*, Paris, Dunod.

Phélib J., Berger M. 2012, *Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ? Paris, Dunod*.

Lévy-Soussan P., (2006). « Résidence alternée : risque de maltraitance au nom de l'enfant » in J. Phélib, *Le Livre noir de la garde alternée*, Paris, Dunod, pp. 123-131.

Rottman H. (2006). « Le syndrome de Salomon », in J. Phélib *Le Livre noir de la garde alternée*, Paris, Dunod, pp. 114-121.

Schiratzki J. 2009. « Custody of children in Sweden. Recent Developments », *Stockholm Institute for Scandivavian Law*.

Solomon J., George C., 1999, « The effects on attachment of overnight visitation in divorced and separated families », *Attachment and Human Development*, 1, pp. 243-264.

Solomon J., George C. (1999), « The development of attachment in separated and divorced families. Effects of overnight visitation, parent and couple variables », *Attachment and Human Development*, 1, pp. 2-33.

Tornello S.L. and coll, 2013, « Overnight custody arrangements, attachment, and adjustment among very young children », *Journal of Marriage and Family*, 75, pp. 871-885

Traduzione da



“Parents in child custody disputes: Why are they disputing?”

Ann-Sofie Bergmana and Annika Rejmerb

Department of Social Work, Linnaeus University, Växjö, Sweden; bFaculty of Law, Uppsala University, Uppsala, Sweden

“I genitori nelle controversie sull'affidamento dei figli: perché litigano?”

ABSTRACT

Dal 2000, in Svezia il numero di controversie sull'affidamento è aumentato. Vivere nel bel mezzo di un conflitto genitoriale pone i bambini sotto grande stress. La ricerca sui conflitti parentali è prevalentemente teorico; quindi, c'è bisogno di studi empirici per capire meglio i problemi e le esigenze dei

bambini e genitori. Questo articolo esamina le controversie dei genitori per quanto riguarda l'affidamento, la residenza e l'accesso per i bambini e gli obiettivi, per capire le caratteristiche dei conflitti dietro le controversie. L'articolo si basa principalmente su analisi qualitative di documenti giudiziari. I risultati mostrano che la maggior parte dei conflitti dei genitori sono definiti come conflitti di valori, derivanti dalla preoccupazione per la capacità dell'altro genitore di prendersi cura di i bambini più piccoli.

Introduzione

In Svezia, il fenomeno sociale delle controversie sulla custodia può essere datato alla seconda metà degli anni '70, quando le norme familiari cambiarono e il numero di divorzi sono aumentati. Una spiegazione per l'aumento viene da un cambiamento nella legge che ha reso più facile il divorzio. Se i partner erano d'accordo e avevano figli al di sotto dei 16 anni, potevano direttamente richiedere il divorzio e non avevano più bisogno di subire il periodo di riconsiderazione. Se erano interessati bambini più piccoli, era introdotto un un periodo di riflessione di sei mesi, in contrasto con il precedente

minimo di un anno. Un'altra spiegazione per l'aumento dei divorzi durante la seconda metà del secolo precedente è l'espansione stato sociale. Il modello di welfare svedese è stato in gran parte legato a l'individuo, rendendo successivamente gli adulti meno dipendenti dalla famiglia, per la loro sicurezza sociale e finanziaria. L'espansione del lo stato sociale ha ridotto gli ostacoli al divorzio, in particolare per donne e persone a basso reddito (Sandström, 2012).

Tra il 2000 e il 2010, quasi 50.000 bambini svedesi ogni anno hanno sperimentato la separazione dei genitori (Statistics Sweden, 2013). Ciò significa che ogni anno circa il 3% dei bambini (0-17 anni) ha genitori che si separano. Le separazioni si verificano più comunemente quando i bambini hanno da uno a quattro anni.

Nel 2011, uno su tre bambini nati in Svezia era passato attraverso una separazione dei genitori all'età di 17 anni. Un gruppo di bambini che è aumentato nel tempo è composto da bambini che non hanno mai vissuto insieme a entrambi i genitori. In alcuni casi, i genitori si sono separati prima della nascita del bambino; in altri, non hanno mai vissuto insieme (statistiche Svezia, 2013).

Anche se il numero di bambini colpiti da una rottura della famiglia è stato costante dal 2000, c'è stato un aumento nel numero di conflitti relativi a custodia, residenza e accesso ((Swedish

National Courts Administration, 2003, 2009, 2013). Più genitori stanno intraprendendo azioni legali contro l'altro nei tribunali. Le statistiche ufficiali mostrano **un aumento di circa il 60% in casi di custodia tra il 2000 e il 2013** ((Swedish National Courts Administration, 2003, 2009, 2013). Grande sforzo è posto sui bambini che vivono in un grave conflitto genitoriale. Questi bambini sono a aumento del rischio di problemi psichiatrici, comportamentali e scolastici (Kelly & Emery, 2003; Leon, 2003). Battaglie di custodia a lungo termine possono portare a problemi di salute mentale per i bambini, anche dopo che sono diventati adulti (Johnston, Roseby, e Kuehne, 2009; Stewart, 2000). Aiutare i genitori coinvolti in una disputa di custodia rappresenta una grande sfida per la società in quanto può richiedere uno sforzo e risorse (Saini et al., 2012).

Questo studio esplora le controversie dei genitori per quanto riguarda l'affidamento, la residenza e l'accesso con bambini comuni. L'obiettivo è quello di capire le caratteristiche di questi conflitti che formano la base delle controversie genitoriali. Questo studio si concentra sulle domande: posti i concetti di "Conflitto di valori" e "conflitto di interessi", quali sono le caratteristiche dei conflitti parentali? Come possono essere compresi i conflitti dalla prospettiva della vita e del genere? L'argomento è rilevante per tutti i professionisti coinvolti nella gestione della custodia dei **minori nelle controversie e in particolare per gli assistenti sociali che nella loro pratica stanno fornendo tribunali con richieste di informazioni rapide e indagini di custodia. Molti i bambini che sono al centro di una disputa di custodia sono anche casi al** sociale servizi come indagini di protezione dell'infanzia a causa di preoccupazioni riguardanti la cura inadeguata. Tutti i professionisti hanno bisogno di conoscenza sui conflitti di custodia per capire meglio i problemi ed essere in grado di fornire un supporto pertinente.

Framework teorico

Dopo il divorzio, la maggior parte dei genitori riesce a gestire i sentimenti di rabbia, delusione e perdita e costruire relazioni sane, ma il 20-40% sviluppa conflitti tra loro (Saini e Birnbaum, 2007).

Tuttavia, non tutti i conflitti portano a controversie giudiziarie. Molti genitori potrebbero essere dentro conflitto l'uno con l'altro al momento della separazione, ma i livelli di conflitto spesso diminuiscono nel tempo. Tuttavia, per un gruppo di genitori, i conflitti continuano per un periodo più lungo o potrebbe addirittura intensificarsi nel tempo (Kelly & Emery, 2003). In Svezia, circa il 14% dei figli di divorzio o separazione vive i loro genitori che contestano in tribunale la custodia, la residenza e accesso (Consiglio nazionale svedese per la salute e il benessere, 2011). Ricerca per quanto riguarda i conflitti parentali ad alto conflitto si basa principalmente su teorici approcci e richiede ulteriori studi empirici all'interno dell'area per aiutare creare una migliore comprensione dei problemi e dei bisogni dei bambini e genitori (Birnbaum & Bala, 2010). Essere in grado di sviluppare un supporto rilevante per le famiglie coinvolte in controversie di custodia, una differenziazione dei conflitti e le caratteristiche sono necessarie. Per analizzare i conflitti parentali, è possibile differenziare tra conflitti relativi a finanze, divisione di residenza, custodia o tempo con i bambini e differenze di opinioni su come aumentare il bambino (Johnston, 1994). La divisione può anche essere classificata come conflitti di interesse e conflitti di valori. È normale che i conflitti includano elementi di interessi e valori in conflitto (Rejmer, 2003).

Un conflitto di valori riguarda opinioni diverse su fatti e valori, mentre un conflitto di interessi è caratterizzato principalmente dal fatto che le parti hanno opposte richieste di una risorsa scarsa (Aubert, 1989). Un conflitto di custodia può essere classificato come conflitto di interessi quando i genitori non sono d'accordo questioni relative al tempo con il bambino, le responsabilità di manutenzione o il diritto all'informazione sul bambino. Un conflitto di custodia può essere

classificato come conflitto di valori quando i genitori non sono d'accordo su questioni di genitori o capacità di cooperazione, o a causa dei problemi dei genitori con le droghe, mentale salute e violenza sistematica in casa. I conflitti di interesse possono essere risolti tramite mediazione e compromessi, perché le parti tendono a non voler rischiare a perdita totale. D'altra parte, i conflitti di valori spesso richiedono il coinvolgimento di una terza parte per essere risolti. Ciò è dovuto a difficoltà nella mediazione su questioni riguardanti le capacità genitoriali o di cooperazione a causa di problemi di droga, disturbi mentali o violenza.

I conflitti parentali possono essere inseriti in un contesto di genitori e figli traiettorie di vita, che si forma sulla nozione che la storia della vita di una persona e la sua contesto circostante sono importanti per la loro situazione attuale. Separazione è un evento di vita critico, un punto di svolta e una perdita che cambia la traiettoria della vita.

Rispetto ai cambiamenti previsti, una separazione seguita da un conflitto di custodia è spesso un cambiamento traumatico e può essere considerato come una crisi di vita. Separazione e i conflitti parentali hanno effetti diversi sui membri della famiglia, a seconda di quando nel corso della loro vita avviene. Per le famiglie con i giovani i bambini che sono i più vulnerabili, la separazione e una custodia successiva disputa sono cambiamenti particolarmente difficili. I conflitti possono sorgere quando il normale modo di gestire le situazioni non funziona più, quando molti fattori di stress si sovrappongono, e quando non sono state trattate crisi precedenti (Ahrons, 2011).

Altri fattori rilevanti per l'analisi delle controversie dei genitori includono i concetti di genere, che si riferiscono alle aspettative comportamentali sociali poste su madri (donne) e padri (uomini). Il genere è creato dall'interazione e dalla pratica quotidiana che viene costantemente riprodotta, ma può anche essere modificata alterando gli ordini sociali collettivi della società (Connell, 1987; Giddens & Birdsall, 2003). Un esempio è come la ricerca dell'uguaglianza di genere di recente decenni hanno contribuito a migliorare i contatti con entrambi i genitori dopo una separazione. I padri sono diventati più coinvolti nella cura dei loro figli e hanno iniziato a giocare un ruolo più importante nelle loro vite (Birnbaum e Bala, 2010). In Svezia, il numero di bambini che si alternano vivendo con i loro i genitori dopo che una separazione è aumentata. Attualmente, circa un terzo di i bambini i cui genitori si sono separati alternativamente vivono con la madre e il loro padre. Tuttavia, la situazione di vita alternata è una soluzione che è usato principalmente in congiunzione con la separazione dei genitori. Come il tempo passa, un minor numero di bambini alterna la loro vita. È spesso il caso che i bambini di cui i genitori si sono separati dal vivo con la madre (Statistics Sweden, 2014). Nonostante la maggiore partecipazione dei padri nella cura dei bambini, quando vivono a parte, la genitorialità non può ancora essere considerata uguale. Si ritiene che la separazione contribuire a evidenziare e rafforzare la divisione specifica per genere di lavoro tra i genitori (cfr Johansson, 2012).

METODI

Lo studio fa parte del progetto di ricerca "Famiglie divorziate di alto conflitto - uno studio sui bambini nei conflitti di custodia e un'analisi dell'effetto su tre modelli di elaborazione. "I dati empirici per questo studio sono stati raccolti da una combinazione di metodi quantitativi e qualitativi. Lo studio principale è a indagine totale composta da 1087 domande di comparizione da sei tribunali distrettuali nell'area di Stoccolma durante tre mesi nel 2013. Quattrocentoquarantaquattro di quelli che riguardano i genitori che contestano la custodia, la residenza o l'accesso stato sottoposto ad analisi. Questo articolo si basa principalmente sui risultati analisi qualitative dei contenuti delle domande di citazione, dichiarazioni di difesa, richieste di informazioni rapide e indagini di custodia. Un totale di 44 a caso sono stati esaminati casi scelti (10% del materiale di indagine totale). Di casi indagati, undici sono stati esclusi in quanto giudicati non standard controversie sulla custodia, non caratterizzate da conflitti elevati tra i soggetti

coinvolti i genitori. Questi casi riguardavano minori non accompagnati (rifugiati), bambini trasferirsi dall'estero in un genitore in Svezia, bambini i cui genitori erano chiedere l'affidamento congiunto durante lo scioglimento del matrimonio e i casi in cui la domanda di citazione è stata ritirata dopo un breve periodo. Ciò significa che il 75% dei casi esaminati includeva una controversia genitoriale. Analisi di documenti da 33 casi sono stati fatti di conseguenza, e comprendono 57 bambini. Il materiale include un totale di 33 domande di citazione e 28 dichiarazioni di difesa dai genitori, 26 richieste di informazioni rapide e 4 indagini di custodia dai servizi sociali. Le indagini di custodia, che comprendono materiale più completo, riguardano un totale di nove bambini.

Le analisi quantitative e qualitative possono completarsi a vicenda. Mentre analisi quantitative dei contenuti possono fornire una visione generale e mostrare schemi, analisi qualitative contribuiscono alla visualizzazione delle parti interessate argomentazione in situazioni di conflitto (cfr Bergström & Boréus, 2005). Questo lo studio si basa principalmente su analisi qualitative. Tuttavia, abbiamo anche usato dati quantitativi per fornire informazioni di base sui genitori, bambini e conflitti. Abbiamo iniziato il nostro lavoro di analisi leggendo a fondo caso per caso e rilevando i motivi indicati dai genitori come sfondo del loro conflitti. Nella fase successiva, abbiamo classificato i conflitti in base ai concetti di conflitto di interessi e conflitto di valori (Rejmer, 2003). Di grande portata, il materiale ha un carattere normativo; i genitori esprimono il loro soggettivo opinioni sui conflitti in questione. Diverse voci e prospettive emerge dal materiale mentre i genitori rispondono a una domanda di citazione con una dichiarazione di difesa. In molti casi è presente anche una voce imparziale quando gli assistenti sociali commentano i casi. In un certo numero di casi, la voce del bambino viene ascoltata anche dopo che i servizi sociali hanno condotto e interviste documentate con i bambini. Il materiale è stato analizzato in per creare la comprensione delle aree di conflitto e per trovare ricorrenti modelli nei conflitti parentali.

Lo studio è esaminato eticamente dal Regional Ethical Review Board, Lund (riferimento 421-2011-1932). Lo studio è stato implementato in conformità con attuali regole etiche. Il materiale di partenza che costituisce la base di questa analisi proviene da documenti pubblici ufficiali che sono stati ordinati dal distretto tribunali. Per proteggere i bambini e i genitori inclusi, i dati sono stati reso anonimo e presentato a un livello generalizzato in modo che nessuna persona possa esserlo riconosciuto.

Risultati

La seguente sezione presenta i risultati. La sezione inizia con a presentazione dei bambini coinvolti. Successivamente, analisi del conflitto aree vengono presentate in aggiunta ad approfondite analisi qualitative dei conflitti di interesse e conflitti di valori. Quindi, i conflitti vengono analizzati da a traiettoria di vita e prospettiva di genere.

Bambini e genitori

Le analisi mostrano che è più comune che le controversie coinvolgano più giovani bambini; due terzi hanno meno di 9 anni. I bambini più grandi, 15-17 anni, appartengono a gruppi di fratelli in cui i casi coinvolgono anche i bambini più piccoli.

I bambini sono, in media, sette anni nel momento in cui la convocazione la domanda è presentata al tribunale. Per molti bambini, una volta che i casi raggiungono il tribunale distrettuale, sono passati alcuni anni dalla separazione dei genitori.

In media, i bambini avevano quattro anni quando i genitori si separarono. Il le statistiche nazionali mostrano che il maggior rischio di separazione dei genitori arriva quando i bambini hanno un'età compresa tra uno e quattro anni (Statistics Sweden, 2013).

La maggior parte dei bambini colpiti dai conflitti hanno genitori che detengono la custodia legale congiunta (93%), mentre per il 7% dei bambini la madre è l'unico custode legale. Questa constatazione è conforme alle statistiche nazionali di custodia dei figli in Svezia (Statistics Sweden, 2014). La maggioranza dei divorziati i genitori hanno la custodia congiunta. Nel caso in cui un genitore è unico depositario, è più probabile che sia la madre che il padre. In termini di assistenza fisica e residenza, tuttavia, un'alta percentuale di bambini nello studio dal vivo con le loro madri (75%), mentre il 12% vive con i loro padri e il 12% si alternano la loro residenza su base settimanale tra i genitori. Bambini con cui convivono loro madre sono generalmente più giovani di quelli che vivono con il loro padre. Il i bambini che si alternano tra i loro genitori sono i più giovani. Il pubblico le statistiche mostrano che la residenza alternata è più comune quando i genitori recentemente separati (Statistics Sweden, 2014). Il fatto che i bambini hanno la residenza con uno dei genitori non indica che non hanno contatti con l'altro genitore. La maggior parte dei bambini in Svezia ha contatti con entrambi i genitori dopo una separazione (Statistics Sweden, 2001).

Custodia, residenza e accesso

La maggior parte dei casi riguarda la custodia del bambino (88%), seguita da residenza (67%) e accesso (58%). Un'analisi da una prospettiva di genere mostra che ci sono differenze tra ciò che richiedono madri e padri nelle domande di citazione (vedi Tabella 1). Più madri di quanto non chiedano i padri L'affidamento esclusivo; mentre altri padri chiedono l'affidamento congiunto. I casi riguardanti la residenza coinvolge principalmente un genitore che richiede ai bambini di vivere con loro in modo permanente. Molti genitori affermano che vogliono i bambini alternare la situazione di residenza per cessare in quanto l'assetto non ha funzionato.

Tuttavia, ci sono anche genitori, più padri che madri, che chiedono per alternare la residenza per i bambini. I casi riguardanti l'accesso spesso coinvolgono padri che vogliono un maggiore accesso ai loro figli. In alcuni casi di accesso, le madri chiedono la regolamentazione della visita dei bambini con il loro padre, o che non vi è alcun accesso tra padre e figlio o che l'accesso avviene posto con supervisione. In un caso, il padre chiede di non avere accesso posto tra i bambini e la madre.

Table 1. Requests and replies to requests from mothers and fathersa.

Requests Mothers Fathers

Custody

Request for sole custody 22 7

Reply to request: Contests sole custody with the other parent 5 13

Request for joint custody 2 10

Reply to request: Contests joint custody 1 –

Residence

Request for permanent residence 14 11

Reply to request: Contests permanent residence with the other parent 5 5

Reply to request: Consents to permanent residence with the other parent 1 1

Request for alternating residence 2 11

Reply to request: Contests alternating residence 2 1

Access

Request for the child's right of access with the requesting parent 3 13

Request for the child to have supervised contact with the other parent 3 –
Request for the child to have supervised contact with the requesting parent – 1
Request to regulate the child's access with the other parent 2 –
Reply to request: Contests the child's access with the other parent 3 1
according to summonses application and statements of defense.

Aree di conflitto

Le analisi dei conflitti parentali sono state suddivise in conflitti di valori e conflitti di interesse. È ovvio che la maggior parte dei casi si occupa di conflitti di valori. Su 33 casi, 31 riguardano un conflitto di valori. Tredici su 33 casi si verifica un conflitto di interessi. Un terzo dei casi presenti a combinazione di valori e interessi in conflitto, cioè una sovrapposizione di entrambi i tipi di conflitto. C'erano solo due casi che riguardavano esclusivamente un conflitto di interessi.

I conflitti di interesse possono coinvolgere: divisione del tempo trascorso con il bambino, il residenza del bambino, finanze e mancanza di comunicazione / informazione. Il la maggior parte dei conflitti di interesse riguarda la comunicazione e l'informazione, tempo di accesso e finanze (vedi Tabella 2). Quando si tratta di conflitti di valori, queste possono essere una questione di difficoltà di collaborazione, dipendenza, violenza, minacce, violazioni, malattie mentali, malattie fisiche, mancanza di capacità di custodia dei bambini, minaccia / rischio che il bambino venga portato all'estero, violenza sessuale sui bambini, i desideri del bambino o l'accesso al sabotaggio. L'area di conflitto più comune comportato una mancanza di capacità di prendersi cura del bambino, seguita dalla cooperazione difficoltà e quindi conflitti che coinvolgono violenza / minacce / abusi.

Nella tabella 2,

lo stato di salute fisica e mentale che causa i motivi del conflitto stato combinato, poiché le interpretazioni dei problemi possono essere diverse. Un genitore può si lamenta che l'altro ha problemi di salute mentale, mentre l'altro può sottolineare che hanno problemi di salute fisica. In alcuni casi, c'è una sovrapposizione tra la mancanza di capacità di custodia dei bambini e le difficoltà di cooperazione.

Questo può essere dovuto al fatto che i genitori hanno opinioni diverse su cosa costituisce una buona cura dei loro figli.

Table 2. Parental conflicts divided into conflict areas.

Conflict areas	Number of cases (%)
<i>Conflicts of interest</i>	13 (39)
Division of time with the child	6 (18)
Lack of communication/information	6 (18)
Finances	4 (12)
Child's residence	2 (6)
<i>Conflicts of values</i>	31 (94)
Lack of child care ability	27 (82)
Cooperation difficulties	26 (79)
Violence/threats/abuse	17 (52)
Addiction	13 (39)
Child's wishes	10 (30)
Mental or physical illness	9 (27)
Access sabotage	8 (24)
Threat/risk of taking child abroad	3 (9)

Denmark: Despite a long track record in addressing violence against women, child custody decisions in cases of domestic violence require proper risk assessment, say Council of Europe experts

<http://bit.ly/2B80Fq6>

Strasbourg, 24.11.2017 - In their first report on Denmark, the Council of Europe's Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) praise the country for both its long history of effective policy and legislation to address many forms of violence against women, and for the manner in which equality between women and men has been a longstanding political goal.

GREVIO commends the Danish government for measures taken to improve the ways in which both prosecution and the judiciary deal with rape and other forms of violence. It praises the high degree of demonstrated commitment to improve and further develop how different sectors and stakeholders respond to such violence.

The report however criticises the Danish State Administration, which is in charge of child custody decisions in the first instance. GREVIO says that, in cases of domestic violence, it does not carry out proper risk assessments before deciding on shared custody of children. Although the courts make the final decisions, GREVIO points out that lengthy proceedings often do not prevent violence happening before custody arrangements are made definitively.

GREVIO reports not only stalking and repeated violence against women by abusive former male partners as a result of shared custody and visitation rights, but also proven cases of children being sent back to abusive fathers resulting in preventable violence.

The State Administration too often grants fathers extensive "visitation rights" which could amount to children spending up to seven days – including overnight stays – with fathers whom they know are violent or used to be violent.

One extreme example occurred last year, when an abusive father choked his 8-year-old daughter to death, while she was in his care, even though the mother had warned the authorities not to grant him such visitation rights.

In Denmark this past May to prepare their report, the experts furthermore heard from domestic abuse victims being penalised – even incarcerated – just because they refused to comply with visitation arrangements, fearing that both they and their children were at risk.

Custody and visitation arrangements that present a safety risk to domestic violence victims and their children violate Article 31 of the Istanbul Convention, report the experts, as it requires that all necessary legislative or other measures be taken to ensure that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or her children.

As a result, GREVIO urges the Danish authorities to recognise the "power imbalances" in relationships marred by violence as affecting women and children disproportionately – and the need to ensure the safety of women and children in all custody and visitation arrangements. To this end it makes several suggestions for the Danish Government.

Although GREVIO's report echoes similar criticism already levelled at Denmark by the European Union, women's organisations, lawyers and networks of persons concerned, it is the first time that an international monitoring group has done so in an official country report.

In reply, the Danish government acknowledges possible conflict between the best interests of the child and the child's mother, who has been abused by the child's father, but does not consider Danish law to be in violation of the Istanbul Convention.

GREVIO is the independent expert body responsible for monitoring the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). Denmark ratified the Istanbul Convention in 2014.

Contacts:

Panos Kakaviatos, Spokesperson/Media officer, Tel. +33 3 90 21 50 27

Paivi Suhonen, Communications Officer, Tel. +33 3 90 21 53 70

DDL 735 – XVIII Legislatura – Senato

Artt. 17 e 18 e Consenso Informato del Minore

Prof. Assunta Morresi – Università degli Studi di Perugia, Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica

Gli Artt. 17 e 18¹ del cd ddl Pillon descrivono una situazione in cui un minore, a seguito di una separazione dei propri genitori, può essere oggetto di una disposizione di un giudice che lo allontana dal genitore con cui vive, per collocarlo presso l'altro genitore o per un "collocamento provvisorio del minore presso una apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione."

Tale iniziativa del giudice può aver luogo anche in assenza di evidenze di comportamenti del genitore da cui il minore viene allontanato, essendo sufficiente per il legislatore il solo atteggiamento di rifiuto del minore nei confronti di uno dei due genitori.

¹ Art. 17.

(Modifica all'articolo 342-bis del codice civile)

1. All'articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi».

Art. 18.

(Introduzione dell'articolo 342-quater del codice civile)

1. Dopo l'articolo 342-ter è inserito il seguente:

«Art. 342-quater. – *(Ulteriori contenuti dell'ordine di protezione)*. – Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d'urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e *inaudita altera parte* uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l'inversione della residenza abituale del figlio minore presso l'altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell'indicazione del responsabile dell'attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».

Il presente contributo non riguarda gli aspetti giuridici di tale disposizione, abbondantemente commentati da molti esperti auditi, ma affronta un particolare aspetto etico dei due articoli citati, e cioè il consenso informato del minore, che ha anche evidenti conseguenze giuridiche, vista la recente legge 219/2017 sul consenso informato.

Uno dei pochi punti di consenso della letteratura bioetica internazionale riguarda l'importanza del consenso informato per i trattamenti sanitari, e, nel caso dei minori, la necessità di ascoltarli e di informarli e di raccogliere il loro consenso e tenerne conto, anche quando legalmente non valido, in proporzione alla loro età e al grado di maturità. In generale, l'importanza del consenso informato anche per persone che non sono in grado di esprimerlo con pienezza è uno dei capisaldi universalmente condivisi della bioetica, come testimonia la sterminata letteratura di settore che è stata e continua ad esservi dedicata.

A titolo esemplificativo, riporto di seguito, per esteso, gli articoli sul consenso informato formulati nella più importante convenzione internazionale di bioetica, la cd Convenzione di Oviedo, e l'art.3 della legge italiana che lo regola, la L.219/2017 (neretto mio).

1. Convenzione di Oviedo

Capitolo II: Consenso

Art. 5 Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Art. 6

Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso

(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

(2) **Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.**

(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.

La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

(4) Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l'informazione menzionata all'articolo 5.

(5) L'autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell'interesse della persona interessata.

Art. 7

Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale

La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l'assenza di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.

Art. 8

Situazioni d'urgenza

Allorquando in ragione di una situazione d'urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.

Art. 9

Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

Legge 219/2017

Art. 3 Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1².

Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche

dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del

² Art.1 comma 1 : La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge .

rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

In entrambi i testi si fa riferimento al consenso informato a un trattamento sanitario.

Ma l'intervento del giudice così come descritto dagli artt. 17 e 18 del ddl 735 è finalizzato a un trattamento sanitario: esplicitamente, nell'art. 18, quando si parla di "struttura specializzata" e del "programma di recupero della bigenitorialità", che presuppone un intervento psicologico e/o psichiatrico e/o psicoterapeutico, ed implicitamente, poiché l'allontanamento forzato dal genitore voluto verso quello rifiutato si accompagna sempre, di prassi, a un supporto psicologico del minore.

E d'altra parte è quello che prevede esplicitamente il dott. Vezzetti, uno dei sostenitori del ddl 735 che, nel corso della sua audizione al Senato su questo stesso ddl, ha dichiarato: *"E' invece utile sapere che ormai in diversi Paesi esteri, il Giudice può adottare l'attuazione di uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al recupero dei diritti relazionali del minore. Esistono i campus di Warshak, quelli di Sullivan, gli approcci di Stephens, quelli di Reay, da tempo diffusi nel mondo. E' auspicabile da parte nostra che ogni Regione, attraverso l'assessorato alla sanità, debba redigere una lista, da aggiornare ogni anno, di centri specializzati, pubblici e privati, nei programmi di trattamento sanitario accreditato finalizzati al recupero delle relazioni tra figli e genitori nei casi di separazione"* (par. 4, contrasto all'alienazione genitoriale,

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/689/COLIBRI_ITALIA_1.pdf).

Altro esempio di proposta di trattamento sanitario in questi casi è il seguente programma REFARE (<https://www.marcopingitore.it/refare-program-alienazione-parentale/2203/>).

D'altra parte lo psicologo è annoverato fra le professioni sanitarie³, tanto che la norma prevede anche i LEA psicologici⁴. Quindi l'attività degli psicologi è soggetta

³ legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, Art. 9. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo), comma 4. "All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. **La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie** di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»).

⁴ DPCM 12 gennaio 2017 Art. 24

Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie

1. *Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:*

- a) *educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;*
- b) *somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;*
- c) *consulenza preconcezionale;*

all'art.32 della Costituzione, e anche alla legge sul consenso informato 219/2017: accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche di tipo psicologico non possono essere iniziati senza un consenso informato in forma scritta o comunque adeguatamente documentata, e possono sempre essere sospesi (art.1 L. 219/2017).

E' quindi evidente che sia il prelievo coatto del minore dal genitore voluto, che i successivi trattamenti di carattere psicologico a cui sarà sottoposto, sia presso il genitore rifiutato che soprattutto nell'eventuale periodo di collocazione transitoria presso la struttura specializzata, fanno parte di un percorso di trattamento sanitario che avviene contro la volontà del minore, contro il suo consenso informato così come previsto dalla L.219/2107.

Gli artt.17 e 18 prevedono quindi anche la possibilità di un ricovero coatto in una struttura specializzata, seguito da trattamento coercitivo di tipo psicologico nei confronti del minore, potremmo dire un TSO nei confronti del minore: sarebbe la prima norma nel nostro ordinamento a prevedere esplicitamente un TSO nei confronti di un minore, visto che la legge 833/78 non contempla questa particolare fattispecie, che solitamente viene applicata per via giurisprudenziale, nel corso di procedimenti giudiziari, e diversamente declinata a seconda che vi sia o meno il consenso di chi ha la responsabilità genitoriale.

Il ddl 735 prevede quindi una nuova fattispecie, che andrebbe esaminata alla luce della L.219/2017, considerando inoltre che in questo caso particolare (il ddl 735), si tratterebbe di un TSO da somministrare a seguito NON di una urgenza di tipo sanitario, ma di una generica condizione di "rifiuto" del minore nei confronti di un genitore, dove il rifiuto del minore non è riconducibile a una patologia. Questa

d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;

e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;

f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;

g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;

h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;

i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;

j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;

k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;

l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;

n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;

p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;

q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);

r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;

t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

2. L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

tipologia di rifiuto ricade nell'ambito della cd "alienazione parentale"⁵ un fenomeno che la comunità scientifica internazionale, ed anche il Ministero della Salute italiano⁶, non riconoscono come patologia.

E' ragionevole aspettarsi che il trasferimento coatto del minore in una struttura, dopo l'allontanamento dal genitore voluto, si possa accompagnare anche a trattamenti farmacologici per gestire lo stato emotivo del minore stesso, comprensibilmente provato. In queste condizioni, però, ci avviciniamo pericolosamente a una modalità di contenzione farmacologica che, secondo la letteratura di settore, e anche la normativa italiana, andrebbe evitata e trattata come ultima ratio in casi estremi e residuali, solamente quando sussiste grave pericolo per la vita della persona stessa sottoposta a contenzione, o di chi le sta intorno e in assenza di alternative a riguardo⁷.

Non è questa la sede per trattare il problema dell'allontanamento di un minore dalla propria famiglia, in casi provati di violenza psicologica da parte di un genitore.

Va sottolineata la particolare fattispecie prevista dal ddl 735, che prevede la somministrazione di un trattamento sanitario contro la volontà del minore, a fronte di un suo comportamento non legato a una patologia.

Da ultimo, nella relazione illustrativa del ddl si legge:

“E poi necessario superare la concezione nominalistica dell'alienazione genitoriale, che in passato ha suscitato consistenti polemiche, e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniamento, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore

⁵ Definita nella relazione introduttiva al ddl come il “fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniamento, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore”.

⁶ Il Ministro della salute italiano, a seguito dell'interpellanza parlamentare n. 2-01706 del 16 dicembre 2012 n. 704, ha affermato che: «sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine “disturbo”, in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto Superiore di Sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerate una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici».

⁷ Il Cnb si è occupato della contenzione nel parere “La contenzione: problemi bioetici”, del 23 aprile 2015: pur trattando il problema soprattutto della contenzione meccanica in pazienti psichiatrici ed anziani, il testo offre criteri di riflessione e indicazioni bibliografiche utili anche per il problema affrontato nel presente contributo. In particolare, come riportato nell'introduzione al parere “l'uso della forza e la contenzione rappresentano in sé una violazione dei diritti fondamentali della persona. Il fatto che in situazioni del tutto eccezionali i sanitari possano ricorrere a giustificazioni per applicare la contenzione non toglie forza alla regola della non- contenzione e non modifica i fondamenti del discorso etico [...] Il ricorso alle tecniche di contenzione meccanica deve rappresentare l'extrema ratio e si deve ritenere che – anche nell'ambito del Trattamento Sanitario Obbligatorio – possa avvenire solamente in situazioni di reale necessità e urgenza, in modo proporzionato alle esigenze concrete, utilizzando le modalità meno invasive e solamente per il tempo necessario al superamento delle condizioni che abbiano indotto a ricorrervi. In altre parole, non può essere sufficiente che il paziente versi in uno stato di mera agitazione, bensì sarà necessaria, perché la contenzione venga “giustificata”, la presenza di un pericolo grave ed attuale che il malato compia atti auto-lesivi o commetta un reato contro la persona nei confronti di terzi. Nel momento in cui tale pericolo viene meno, il trattamento contenitivo deve cessare, giacché esso non sarebbe più giustificato dalla necessità e integrerebbe condotte penalmente rilevanti”.

di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore. Nell'ambito dei rapporti all'interno della famiglia, e in particolare nelle relazioni tra genitori e figli si parla di una nuova categoria di diritti che la recente riflessione sociologica ha definito con la locuzione di <diritti relazionali> o <diritti alla relazione>. Essi rappresentano i diritti specifici di ogni relazione umana nella sua dimensione affettiva ed emotiva, relazione della quale l'ordinamento e i giuristi sempre più si stanno occupando. E grazie al godimento del diritto ad avere relazioni con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i doveri legati al «fare famiglia»».

Il presente ddl cioè si muove dall'ipotesi che il legislatore possa entrare nel merito delle relazioni tra genitori e figli in nome di un "diritto relazionale", prevedendo addirittura trattamenti sanitari obbligatori pericolosamente prossimi alla contenzione, qualora il comportamento di uno dei componenti della famiglia non soddisfi tale diritto.

A giudizio di chi scrive, siamo in presenza dei presupposti per definire i contorni di uno stato etico, con un'evidente conseguenza: se il "fare famiglia" dipende da tali diritti e dai doveri che ne conseguono, le disposizioni del presente ddl dovrebbero valere anche per le famiglie non separate, laddove si verificasse la mancanza di attuazione di tali diritti relazionali.



Commissione Giustizia - Ufficio di Presidenza. Audizione nell'ambito dell'esame dei ddl nn. 735, 45, 118, e 768, in materia di affidamento figli minori

LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

O ALIENAZIONE GENITORIALE NEL PANORAMA ESTERO: ASCIENTIFICITÀ DELLA PAS E DANNI SUI MINORI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI QUESTA TEORIA

Si ritiene di fondamentale importanza fornire documenti ed articoli sulla Pas o alienazione parentale affinché non venga riconosciuta in ambito legislativo e non venga normata in alcun modo.

I pericoli connessi a questa suggestiva teoria, che sta traendo in inganno operatori del diritto e genitori separati, vengono ormai evidenziati da anni da molti giuristi, psicologi, psichiatri e ricercatori universitari europei ed internazionali.

Non è accettabile ignorare ciò che studiosi, giornalisti, avvocati, psicologi e psichiatri infantili vanno sottoponendo all'attenzione di tutti gli organi ai quali è demandata la giustizia e la tutela delle vittime di violenza e dei minori e cioè che la Pas (sindrome di alienazione genitoriale) e l'alienazione genitoriale sono strumenti creati *ad hoc* per zittire le vittime, i loro figli e salvare il carnefice da ogni accusa in ambito civile e penale giungendo addirittura a consegnare nelle sue mani i bambini, strappati, così, alla madre accusata di manipolarli contro il padre.

Di seguito, dunque, alcuni articoli e riflessioni utili anche in questa sede laddove il Ddl a firma della Senatrice Paola Binetti introduce proprio la Pas fra gli aspetti che ritiene più rilevanti in materia di affidamento e mantenimento di figli minori.

In particolare, si riporta la traduzione di un estratto del quinto programma di lotta contro ogni violenza agita sulle donne del Ministero della Giustizia francese nel quale, al punto 58 (pag. 41 del documento) viene raccomandato di diffondere notizia dell'infondatezza scientifica della sindrome di alienazione genitoriale (Pas) o alienazione genitoriale che dir si voglia. Tale esplicitazione si è resa necessaria, in Francia, in seguito all'evidente, e pluridenunciato, abuso di tale sindrome nelle aule giudiziarie al fine di scagionare civilmente e penalmente genitori abusanti, maltrattanti e violenti (per lo più i padri). Dopo un'attenta analisi della situazione giudiziaria francese, il Ministero ha ritenuto URGENTE specificare la pericolosità, per le vittime di violenza domestica, di tale costrutto teorico a tale punto che nel 2018, attraverso una



nota ufficiale del Ministro della Giustizia e diretta a tutti gli organi di Giustizia francese, è stata espressamente raccomandata la massima cautela nel richiamare la Pas o l'alienazione genitoriale nei procedimenti giudiziari stante la sua infondatezza scientifica ed esistendo validi strumenti alternativi per far fronte a situazioni nelle quali un genitore abbia difficoltà a relazionarsi con un figlio!

Ciò fa comprendere quanto sia grave la situazione a danno di madri e figli, laddove essi tentino di liberarsi dal proprio carnefice che si difende proprio utilizzando la Pas o l'alienazione genitoriale.

La Francia, in tal senso, sta compiendo un importante passo indietro dopo aver testato la totale disfatta della Giustizia nei casi di violenza o maltrattamenti in famiglia causata dall'allontanamento di moltissimi bambini dalle madri che tentavano solo di proteggerli da un padre violento o abusante o maltrattante. In Italia, è necessario ed urgente debellare la teoria della Pas e della alienazione genitoriale in ambito giudiziario e psicologico prima di compiere lo scempio già prodotto in Francia su migliaia di minori e che ha causato delle ricadute sociali e psicopatologiche molto serie!

***Avv. Simona D'aquilio
Vicepresidente "Maison Antigone"***



ESTRATTO DAL QUINTO PROGRAMMA DI LOTTA CONTRO OGNI VIOLENZA AGITA SULLE DONNE:

Action 58 : Informer sur le caractère médicalement infondé du « syndrome d'aliénation parentale »

Dans les cas de violences conjugales ou de violences faites aux enfants, l'allégation du « syndrome d'aliénation parentale » soulève de réelles difficultés. Elle conduit à décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de l'enfant, et par conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités. Or, aucune autorité scientifique n'a jamais reconnu un tel « syndrome » et le consensus scientifique souligne le manque de fiabilité de cette notion. Il n'est reconnu ni par le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM5) ouvrage de référence de l'association américaine de psychiatrie (APA), ni par la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La recherche démontre que les fausses allégations de maltraitance ou de négligences sur les enfants sont marginales. C'est pourquoi une communication visant à proscrire l'utilisation de ce concept sera réalisée, via la publication d'une fiche sur ce sujet, sur le site du Ministère de la justice.

- *Calendrier : 2017*
- *Pilote : Ministère en charge des droits des femmes, Ministère des familles*
- *Contributeur.trice.s : Ministère en charge des droits des femmes, Ministère de la Justice, Ministère de la Santé*

Traduzione: avv. Simona D'Aquilio Vicepresidente “Maison Antigone”

Azione 58: Informare sul carattere infondato, dal punto di vista medico, della “sindrome di alienazione genitoriale”

Nei casi di violenze domestiche o di violenze verso i bambini, l'accusa della “sindrome di alienazione genitoriale” suscita delle difficoltà reali. Essa porta a screditare la parola della madre, in via eccezionale quella del padre o del bambino, e di conseguenza a negarne lo stato di vittima invertendo le responsabilità. Ora, nessuna autorità scientifica ha mai riconosciuto



una tale “sindrome” e l’opinione scientifica diffusa sottolinea la mancanza di affidabilità di questa nozione. Essa non è riconosciuta né dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM5), opera di riferimento dell’associazione americana di psichiatria, né dalla classificazione internazionale delle malattie dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute). La ricerca prova che le false accuse di maltrattamenti o di negligenze sui bambini sono marginali. È per tale motivo che verrà realizzata una comunicazione diretta a vietare l’utilizzo di questo concetto attraverso la pubblicazione, sul sito del Ministero della Giustizia, di una scheda su questo argomento.

QUANDO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA SONO ACCUSATE DI ALIENAZIONE GENITORIALE

Simon Lapierre,

professore aggregato alla Scuola di Servizio Sociale dell’Università di Ottawa, membro del Collettivo di ricerca femminista antiviolenza (FemAnVi) – novembre 2018 -

Traduzione: Avv. Simona D’Aquilio Vicepresidente “Maison Antigone”

In seguito alla separazione, le donne vittime di violenza domestica hanno delle valide ragioni di esprimere dei timori o di essere riluttanti rispetto ai contatti tra i figli ed il loro ex coniuge, anche se quest’ultimo è il padre dei figli. Esse possono anche opporsi ai contatti per garantire la propria sicurezza o per garantire la sicurezza od il benessere dei figli. Nello stesso modo, i figli che sono stati esposti alla violenza domestica e che hanno vissuto in un clima di paura possono non voler avere contatti con il loro padre. Queste reazioni delle donne e dei figli sono tanto più giustificate dal fatto che la violenza prosegue spesso oltre la separazione e che degli episodi di violenza si verificano frequentemente al momento dei contatti padre-figlio che sono delle occasioni per gli uomini di mantenere il loro controllo sulla loro ex coniuge.

Alcune donne accusate di alienazione genitoriale

Eppure le donne vittime di violenza che si oppongono ai contatti fra i loro figli ed il loro ex coniuge rischiano di essere percepite come irragionevoli od ostili, oppure rischiano anche di



essere accusate di alienazione genitoriale. Anche le reazioni dei figli sono suscettibili di essere percepite come il risultato dei comportamenti inadeguati ed alienanti della loro madre. A tale proposito, una ricerca realizzata nel 2015 mirava nello specifico ad identificare l'ampiezza del fenomeno attraverso il quale delle donne vittime di violenza domestica sono accusate o minacciate di essere accusate di alienazione genitoriale. I risultati di questa ricerca, che si fondano su dati forniti da 30 case di accoglienza per donne vittime di violenza in differenti regioni del Québec, rivelano un fenomeno che si sta diffondendo. In alcune case, fino a 17 donne erano state accusate o minacciate di essere accusate di alienazione genitoriale durante l'anno precedente la raccolta dei dati. In un periodo di cinque anni, alcune case hanno identificato fino a 50 donne che erano state accusate o minacciate di essere accusate di alienazione genitoriale. Nell'insieme, le accuse formulate nell'ultimo anno rappresentano all'incirca la metà di tutte le accuse formulate nel corso degli ultimi cinque anni. Le accuse o minacce di accuse provenivano principalmente dagli ex coniugi, dagli operatori nel settore della protezione della gioventù e dai diversi operatori nei settori del diritto della famiglia.

Che cos'è l'alienazione genitoriale?

Le origini del concetto di alienazione genitoriale sono generalmente associate ai lavori dello psichiatra americano Richard A. Gardner sulla sindrome di alienazione genitoriale, che sono stati ampiamente criticati per la mancanza di rigore scientifico e di fondamenti empirici. Secondo Gardner, la sindrome di alienazione genitoriale è un disturbo dei figli che si caratterizza attraverso il rigetto di un genitore senza valido motivo o per ragioni che sono false. Più particolarmente, questi lavori sostengono che più figli riferiscono situazioni di aggressioni sessuali da parte del loro padre dopo essere stati manipolati dalla loro madre, contribuendo così al discorso sull'ampiezza delle false accuse di aggressioni sessuali.

Durante gli ultimi anni, parecchi autori hanno abbandonato questa idea della sindrome di alienazione genitoriale come un disturbo del figlio a vantaggio di una concettualizzazione della alienazione genitoriale come dinamica familiare disfunzionale, implicante un genitore alienante, un figlio alienato e un altro genitore che è il bersaglio dell'alienazione e che è rifiutato dal figlio.

Al momento della valutazione di queste situazioni, gli addetti possono anche identificare dei comportamenti alienanti piuttosto che una dinamica di alienazione genitoriale, poiché questa



terminologia sembra più neutra e fa riferimento a dei fatti osservabili. Questi comportamenti sarebbero utilizzati soprattutto dalle donne in un contesto di separazione conflittuale.

In Québec, questo discorso ha guadagnato popolarità nel corso degli ultimi dieci anni, particolarmente nel settore della protezione della giovinezza e del diritto della famiglia. A tale proposito, le modifiche del 2007 alla legge sulla protezione della gioventù, che hanno introdotto la nozione di maltrattamenti psicologici, sono citate spesso per giustificare il ricorso al concetto di alienazione genitoriale, anche se questa legge non fa alcun riferimento a questo concetto. Questo discorso è stato reso popolare e legittimato anche per il fatto che dei ricercatori universitari, in collaborazione con dei centri per la gioventù, hanno messo in campo un gruppo di osservazione sull'alienazione genitoriale e conflitti gravi di separazione e hanno sviluppato dei corsi così come un pacchetto di supporto per la valutazione del rischio di alienazione genitoriale. I media anche si sono interessati a questo fenomeno, utilizzando generalmente un approccio ed un linguaggio sensazionalistico.

Di più, sembra importante sottolineare il contributo dei gruppi che pubblicizzano i diritti dei padri. In effetti, esistono numerosi elementi di convergenza tra il discorso sull'alienazione genitoriale ed il discorso maschilista ed antifemminista, includente la riproduzione del mito sull'ampiezza delle false accuse di violenza sessuale e di violenza domestica, la minimizzazione della violenza maschile, la posizione degli uomini come delle vittime e la promozione dei diritti dei padri.

Le istituzioni che rifiutano di vedere la violenza domestica

Se può essere sorprendente constatare la popolarità crescente di un discorso i cui fondamenti sono stati ampiamente criticati, bisogna capire bene che questo si produce all'interno delle istituzioni che rifiutano sistematicamente di vedere la violenza domestica. In effetti, diversi studi hanno dimostrato che i diversi operatori nella protezione della gioventù e nel diritto della famiglia hanno difficoltà a riconoscere la violenza domestica, particolarmente nel contesto post-separazione e hanno una comprensione limitata di questa problematica e dei suoi impatti sulle donne ed i figli. Questi problemi sono persistenti, malgrado un riconoscimento ufficiale dell'esposizione alla violenza domestica come una forma di maltrattamenti psicologici nella legge sulla protezione della gioventù.



Così come menzionato sopra, le donne vittime di violenza domestica hanno delle buone ragioni di esprimere timori, di essere riluttanti o anche di opporsi ai contatti fra i loro figli ed il loro ex coniuge. Nonostante ciò, a partire dal momento in cui gli operatori non riconoscono la violenza domestica e parlano piuttosto di situazione conflittuale, i comportamenti di queste donne non sembrano più ragionevoli. Tanto più che il mantenimento dei contatti con il padre è visto come essenziale per il buon sviluppo dei figli e che gli uomini possono essere percepiti come dei “buoni” padri nonostante i comportamenti violenti, al posto della madre dei figli. È in questo contesto particolare che le donne sono accusate di alienazione genitoriale, cosa che le può anche portare a perdere l’affidamento dei loro figli.

In questo contesto, le donne vittime di violenza che temono per la propria sicurezza o per la sicurezza ed il benessere dei loro figli affrontano una scelta straziante. O tacciono e sostengono i contatti padre-figli malgrado i rischi, oppure si battono per difendere i loro diritti e quelli dei loro figli, correndo così il rischio di essere percepite come alienanti ed eventualmente perdere l’affidamento dei loro figli. Le donne si ritrovano anche in una situazione difficile quando i figli parlano dei problemi incontrati durante i contatti con il padre, condividendo le loro paure o rifiutano di vedere il loro padre, poiché ciò è abbastanza perché esse siano percepite come causanti un’immagine negativa del loro ex coniuge.

Conclusione:

Questo ricorso all’alienazione genitoriale è estremamente problematico, poiché scredita le parole delle donne e dei figli vittime di violenza domestica e li riduce al silenzio e all’inazione. È dunque importante esporre i difetti di questo discorso ed inquadrare il suo utilizzo ma è anche essenziale sviluppare una migliore comprensione della violenza domestica nei settori della protezione della gioventù e del diritto della famiglia. Le istituzioni devono cominciare a credere alle donne e figli vittime di violenza, a prendere sul serio i loro timori e a mettere in campo delle misure per garantire la loro sicurezza ed il loro benessere.

Simon Lapierre

QUAND DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE SONT ACCUSÉES D'ALIÉNATION PARENTALE...

Par Simon Lapierre,

PROFESSEUR AGRÉGÉ À L'ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL DE L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA,
MEMBRE DU COLLECTIF DE RECHERCHE FÉMINISTE ANTI-VIOLENCE (FEMANVi)



Suite à la séparation, les femmes victimes de violence conjugale ont de bonnes raisons d'exprimer des craintes ou d'être réticentes par rapport aux contacts entre les enfants et leur ex-conjoint, même si ce dernier est le père des enfants. Elles peuvent aussi s'opposer aux contacts pour assurer leur propre sécurité ou pour assurer la sécurité ou le bien-être des enfants. Dans le même sens, les enfants qui ont été exposés à la violence conjugale et qui ont vécu dans un climat de peur peuvent ne pas vouloir avoir de contact avec leur père. Ces réactions des femmes et des enfants sont d'autant plus justifiées du fait que la violence se poursuit souvent au-delà de la séparation et que des incidents de violence se produisent fréquemment lors des contacts père-enfant, qui sont des occasions pour les hommes de maintenir leur contrôle sur leur ex-conjointe.

DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE ACCUSÉES D'ALIÉNATION PARENTALE

Pourtant, les femmes victimes de violence qui s'opposent aux contacts entre leurs enfants et leur ex-conjoint risquent d'être perçues comme irraisonnables ou hostiles, ou risquent même d'être accusées d'aliénation parentale. Les réactions des enfants sont aussi susceptibles d'être perçues comme étant le résultat des comportements inadéquats et aliénants de leur mère.

À cet égard, une recherche réalisée en 2015 visait spécifiquement à cerner l'ampleur du phénomène par lequel des femmes victimes de violence conjugale sont accusées ou

menacées d'être accusées d'aliénation parentale¹. Les résultats de cette recherche, qui se fondent sur des données auprès de 30 maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence dans différentes régions du Québec, révèlent un phénomène qui prend de l'ampleur. Dans certaines maisons, jusqu'à 17 femmes avaient été accusées ou menacées d'être accusées d'aliénation parentale au cours de l'année précédant la collecte de données. Sur une période de cinq ans, certaines maisons ont identifié jusqu'à 50 femmes qui avaient été accusées ou menacées d'être accusées d'aliénation parentale. Dans l'ensemble, les accusations formulées dans la dernière année représentaient près de la moitié de toutes les accusations formulées au cours des cinq dernières années. Les accusations ou menaces d'accusations provenaient principalement des ex-conjoints, des intervenants en protection de la jeunesse et des différents intervenants dans le secteur du droit de la famille.

QU'EST-CE QUE L'ALIÉNATION PARENTALE ?

Les origines du concept d'aliénation parentale sont généralement associées aux travaux du psychiatre américain Richard A. Gardner sur le syndrome d'aliénation parentale, qui ont été largement critiqués pour leur manque de rigueur scientifique et de fondements empiriques. Selon Gardner, le syndrome d'aliénation parentale est un trouble chez l'enfant, qui se caractérise par le rejet d'un parent sans motif valable ou pour des raisons qui sont fausses. Plus particulièrement, ces travaux soutiennent que plusieurs enfants rapportent de fausses

situations d'agressions sexuelles de la part de leur père après avoir été manipulés par leur mère, contribuant ainsi au discours sur l'ampleur des fausses accusations d'agressions sexuelles.

« **SUR UNE PÉRIODE DE CINQ ANS, CERTAINES MAISONS ONT IDENTIFIÉ JUSQU'À 50 FEMMES QUI AVAIENT ÉTÉ ACCUSÉES OU MENACÉES D'ÊTRE ACCUSÉES D'ALIÉNATION PARENTALE.** »

Au cours des dernières années, plusieurs auteurs ont délaissé cette idée du syndrome d'aliénation parentale comme un trouble chez l'enfant au profit d'une conceptualisation de l'aliénation parentale en tant que dynamique familiale dysfonctionnelle, impliquant un parent aliénant, un enfant aliéné et un autre parent qui est la cible de

l'aliénation et qui est rejeté par l'enfant. Lors de l'évaluation de ces situations, les intervenants peuvent aussi identifier des comportements aliénants plutôt qu'une dynamique d'aliénation parentale, puisque cette terminologie semble plus neutre et fait référence à des faits observables. Ces comportements seraient surtout utilisés par les femmes dans un contexte de séparation hautement conflictuelle.

Au Québec, ce discours a gagné en popularité au cours des dix dernières années, particulièrement dans les secteurs de la protection de la jeunesse et du droit de la famille. À cet égard, les modifications de 2007 à la *Loi sur la protection de la jeunesse*, qui ont introduit la notion de mauvais traitements psychologiques, sont souvent citées pour justifier le recours au concept d'aliénation parentale, même si cette loi ne fait aucune référence à ce concept. Ce discours a aussi été popularisé et légitimé par le fait que des chercheuses universitaires, en collaboration avec des centres jeunesse, ont mis en place un Groupe de réflexion sur l'aliénation parentale et les conflits sévères de séparation² et ont développé des formations ainsi qu'une Trousse de soutien à l'évaluation du risque d'aliénation parentale³. Les médias se sont aussi intéressés à ce phénomène, utilisant généralement une approche et un langage sensationnalistes.

De plus, il semble important de souligner la contribution des groupes faisant la promotion des droits des pères. En effet, il existe de nombreux éléments de convergence entre le discours sur l'aliénation parentale et le discours masculiniste et antiféministe, incluant la reproduction du mythe sur l'ampleur des fausses accusations de violence sexuelle et de violence conjugale, la minimisation de la violence masculine, le positionnement des hommes comme des victimes et la promotion des droits des pères.

DES INSTITUTIONS QUI REFUSENT DE VOIR LA VIOLENCE CONJUGALE

S'il peut être étonnant de constater la popularité grandissante d'un discours dont les fondements ont été largement critiqués, il faut bien comprendre que cela se produit au sein d'institutions qui refusent systématiquement de voir la violence conjugale. En effet, plusieurs études ont démontré que



les différents intervenants en protection de la jeunesse et en droit de la famille ont de la difficulté à reconnaître la violence conjugale, particulièrement en contexte post-séparation, et ont une compréhension limitée de cette problématique et de ses impacts sur les femmes et les enfants⁴. Ces problèmes sont persistants, malgré une reconnaissance officielle de l'exposition à la violence conjugale comme une forme de mauvais traitements psychologiques dans la *Loi sur la protection de la jeunesse*.

Tel que mentionné ci-dessus, les femmes victimes de violence conjugale ont de bonnes raisons d'exprimer des craintes, d'être réticentes ou même de s'opposer aux contacts entre leurs enfants et leur ex-conjoint. Cependant, à partir du moment où les intervenants ne reconnaissent pas la violence conjugale et parlent plutôt de situations conflictuelles, les comportements de ces femmes ne semblent plus raisonnables. D'autant plus que le maintien des contacts avec le père est vu comme essentiel pour le bon développement des enfants et que les hommes peuvent être perçus comme de « bons » pères malgré les comportements violents à l'endroit de la mère des enfants. C'est dans ce contexte particulier que les femmes sont accusées d'aliénation parentale, ce qui peut même les amener à perdre la garde de leurs enfants.

Dans ce contexte, les femmes victimes de violence qui craignent pour leur propre sécurité ou pour la sécurité et le bien-être de leurs enfants sont confrontées à un choix déchirant. Soit elles se taisent et soutiennent les contacts père-enfants malgré les risques, soit elles se battent pour défendre leurs droits et ceux de leurs enfants, courant ainsi le risque d'être perçus comme aliénantes

et éventuellement de perdre la garde de leurs enfants. Les femmes se retrouvent aussi dans une situation difficile lorsque les enfants parlent des problèmes rencontrés lors des contacts avec le père, partagent leurs craintes ou refusent de voir leur père, puisqu'il suffit de peu pour qu'elles soient perçues comme entretenant une image négative de leur ex-conjoint.

CONCLUSION

Ce recours au discours sur l'aliénation parentale est extrêmement problématique, puisqu'il discrédite les propos des femmes et des enfants victimes de violence conjugale et les réduit au silence et à l'inaction. Il est donc important d'exposer les failles de ce discours et d'encadrer son utilisation, mais il est aussi essentiel de développer une meilleure compréhension de la violence conjugale dans les secteurs de la protection de la jeunesse et du droit de la famille. Les institutions doivent commencer à croire les femmes et les enfants victimes de violence, à prendre leurs craintes au sérieux et à mettre en place des mesures pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

- 1 Lapiere, S. et I. Côté (2016). Abused women and the threat of parental alienation: Shelter workers' perspectives. *Children & Youth Services Review*, 65, 120-126.
- 2 Malo, C. et D. Rivard (2013). *Aliénation parentale et exposition aux conflits sévères de séparation: où en sommes-nous?* Montréal: Centre jeunesse de Montréal – Institut Universitaire
- 3 Lachance, V. et M.H. Gagné (2014). *Trousse de soutien à l'évaluation du risque d'aliénation parentale*. Québec: Université Laval.
- 4 Lapiere, S. et FMHF (2013). *L'intervention des services de protection de la jeunesse dans les situations de violence conjugale*. Rapport préliminaire présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux. Montréal: FMHF.



Violenze domestiche: quei figli sacrificati dalla giustizia

Yohan Blavignat – Le Figaro – 21.02.2017

Traduzione: Avv. Simona D'Aquilio, vicepresidente “Maison Antigone”

Inchiesta: si chiamano Carole, o Keiko e, come molte altre anonime, hanno perso l'affidamento dei propri figli dopo aver denunciato degli abusi sessuali, fisici o psicologici commessi dal padre dei minori. Come spiegare che la giustizia prenda delle decisioni del genere? Perché la parola del figlio viene relegata in secondo piano? Perché il genitore violento passa per una vittima quando il genitore detto “protettore” viene colpevolizzato al punto di non vedere più il proprio figlio?

La ragione di queste decisioni della giustizia deriva notoriamente dal ricorso, nei Tribunali, ad una teoria controversa venuta dagli Stati Uniti: la sindrome di alienazione genitoriale (SAP o PAS) e la negazione della parola del figlio in quanto vittima, soprattutto dopo il caso Outreau.

Le Figaro ha indagato per capire perché, nei casi di maltrattamento, alcuni figli sono, contro ogni aspettativa, riconsegnati nelle mani dei loro carnefici e sulle conseguenze di tali giudizi sul futuro di questi giovani sacrificati.

CAROLE, IL DOLORE DI UNA MADRE:

“Papà bua titine”. È attraverso queste tre parole infantili che Carole, una madre di famiglia del sud ovest della Francia, si è resa conto della situazione, nel 2014. Con il suo vocabolario di una bambina di 22 mesi, la sua figliola le riferisce che suo padre le avrebbe fatto delle molestie sessuali. “Mia figlia mi ha detto l'indicibile. Era una batosta. Lei non aveva alcuna conoscenza sessuale, quindi io dovevo crederle ma il mio mondo crollava”, testimonia Carole all'incirca tre anni dopo, dei singhiozzi nella voce. Dopo una denuncia penale e diversi processi, la madre di famiglia, separata da questo uomo al momento dei fatti, finirà per perdere l'affidamento di sua figlia, consegnata al padre.



Il caso di Carole non è isolato, in Francia. Diversi figli sono regolarmente consegnati dal giudice della famiglia al genitore violento, la maggior parte delle volte dopo denuncia della madre al Tribunale o alle Forze dell'Ordine. In Francia le cifre parlano da sole. Secondo l'Alto Consiglio di parità donne/uomini, 155.000 bambini sarebbero vittime di stupro o tentativi di stupro, ogni anno e circa 4 milioni di francesi si dicevano vittime di incesto, nel 2015. Di fronte a questa constatazione, i tribunali faticano a proteggere l'interesse superiore del figlio, considerato essere la priorità assoluta in virtù dell'art. 3 della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo (CIDE) ratificata dalla Francia nel 1990. È quello che è accaduto per Carole, appena tre anni fa.

Di fronte alle accuse di sua figlia, all'inizio pensa ad un malinteso. “All'inizio, si cerca una spiegazione. Mi dicevo che lui forse aveva fatto un gesto spiacevole durante il bagnetto. Oppure che lei aveva visto un film con delle scene sessuali, a casa di suo padre”, testimonia questa donna, anche lei madre di tre bambini avuti da un altro matrimonio ma si ricorda velocemente il comportamento di quest'uomo che ha lasciato da poco al momento dei fatti. “Se n'è andato durante la mia gravidanza. Poi è tornato alla nascita e ha voluto conoscere suo figlio ma era cambiato. Era diventato violento e diceva delle parole scandalose davanti nostra figlia. Allora ci siamo separati e lui la vedeva un fine settimana su due”.

“La legge ci obbliga a denunciare ma la giustizia in seguito ce lo rimprovera”

Carole quindi porta sua figlia da una psicoterapeuta clinica famosa nella zona di Parigi. Al momento delle sedute con questa, la bambina viene filmata mentre gioca con una bambola. Dopo un monitoraggio di tre mesi, le conclusioni, qui di seguito, sono prive di ambiguità: “Questo video rappresenta una bambina di circa due anni che presenta, attraverso un gioco traumatico, delle manifestazioni molto specifiche di bambino aggredito sessualmente”.

Gli elementi constatati in questo video ci portano a fare l'ipotesi di un gioco traumatico cioè di ripetizione di un avvenimento traumatico subito a partire da un supporto abitualmente utilizzato da un bambino di questa età per giocare (in questo caso una bambola). I gesti sono



insoliti e molto evocativi di abuso sessuale subito. L'agire sul proprio corpo ed in maniera spontanea attraverso quello che lei faceva subire alla sua bambola rafforza l'ipotesi di una ripetizione traumatica.

Conclusione

Questo video rappresenta una bambina di circa due anni che presenta, attraverso un gioco traumatico, delle manifestazioni molto specifiche di bambino aggredito sessualmente. Misure di protezione immediate dovrebbero essere messe in atto per questa situazione che sembra quella di un bambino in pericolo". Estratto delle conclusioni della psicoterapeuta.

Alcuni disegni della bambina mostrano anche l'influenza e l'onnipotenza di un padre sulla sua famiglia, secondo la psicoterapeuta. Carole decide di denunciare i fatti "per proteggere" sua figlia.

Solo che il giudice della famiglia non dà il verdetto sperato. Egli affida la bambina al padre giudicando che Carole abbia "strumentalizzato" sua figlia perché non vedesse più il padre. Nel penale, il tribunale considera la denuncia archiviabile "non avendo potuto i fatti essere stabiliti chiaramente". "Rapidamente si mette in campo un'omertà. Ho pensato di diventare pazza. È terribile! Noi ascoltiamo nostro figlio e la giustizia ce lo prende per darlo al suo carnefice", spiega Carole, sconvolta. Da tre anni non vede sua figlia se non in un luogo di incontro quattro ore al mese, cioè 48 ore l'anno. "La legge ci obbliga a denunciare ma la giustizia in seguito ce lo rimprovera. Abbiamo l'impressione che nessuna prova è sufficiente davanti a questi padri onnipotenti e il peggio è che non si ascoltano i bambini!".

La Pas, una teoria controversa al centro delle decisioni dei giudici

Perché un simile comportamento della giustizia? "In questi casi, la nozione di sindrome di alienazione genitoriale (Pas) non è mai lontana. Essa è alla base di tutte queste decisioni, anche se è raramente espressa in quanto tale" spiega un'avvocata del Foro di Marsiglia che desidera restare anonima. Ora, questa pseudo-teoria sviluppata dallo psichiatra americano Richard Gardner all'inizio degli anni 1980, è stata ampiamente criticata dagli esperti. Egli inventa,



quindi, una teoria, la Pas, che sarà utilizzata dagli autori di crimini di pedofilia nell'ambito domestico e che manda a monte in alcuni Tribunali occidentali, notoriamente negli Stati Uniti e, più raramente, in Francia. L'idea è semplice: quando un uomo è accusato di incesto è molto probabilmente innocente e le aggressioni immaginarie sono il risultato di un indottrinamento della madre per assicurarsi l'affidamento dei figli. Davanti ad ogni segnalazione di abuso sessuale – o psicologico – su un bambino, sarà sempre più probabile che sia la madre la vera colpevole, manipolatrice e perversa. La misoginia dei maschilisti vi trova, dunque, una giustificazione teorica coerente.

La psichiatra infantile Eugénie Izard, presidente della Rete di professionisti che operano per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza (REPPEA), al termine di "alienazione" preferisce quello di "influenza". "Secondo Richard Gardner, il 90% dei genitori alienanti erano donne. Cosa che è falsa, nella realtà. Il suo ragionamento non è scientificamente valido" prosegue quella. Se l'influenza di alcuni genitori sui propri figli esiste, non è il risultato della Pas che la come scopo di vittimizzare i padri violenti. "L'influenza è l'atto di genitori psicotici, paranoici o perversi. Ora, statisticamente, molti più uomini hanno certi comportamenti", prosegue la psichiatra infantile.

“Non capisco come si possa prendere sul serio una teoria uscita dalla testa di un visionario”

“Non capisco come si possa prendere sul serio una teoria uscita dalla testa di un visionario” segnala da parte sua l'avvocata marsigliese. In Francia, i giudici sono sempre più influenzati da questa nozione quando anche il governo ha riconosciuto, nel suo quinto piano di lotta contro tutte le violenze fatte alle donne, che la Pas non ha alcun fondamento scientifico e porta a “screditare la parola della madre, eccezionalmente quella del padre o del bambino, e per conseguenza a negarne lo stato di vittima invertendo le responsabilità”. La Ministra della famiglia, dell'infanzia e dei diritti delle donne, Laurence Rossignol, quanto a lei ha chiesto al Ministero della Giustizia che i giudici non facciano più riferimento a questa nozione “scientificamente non valida, oggi”.

Tuttavia, abbiamo potuto consultare la decisione del giudice della famiglia di Perpignan che cita il medico incaricato di periziare Carole. Vi è scritto:”Anche questo funzionamento (della



madre faccia a faccia con sua figlia, NDLR) entra nel quadro della sindrome di alienazione genitoriale” e il giudice prosegue:”Il figlio appariva totalmente strumentalizzato e gli sono imposti, malgrado la sua giovane età, degli atti di indagine particolarmente traumatizzanti”, il magistrato riferendosi qui ai giochi realizzati dalla bambina sulla sua bambola, davanti la psichiatra. “I tribunali sono ricorsi a questa teoria perché le ricerche sono abbastanza semplici, cioè semplicistiche, spiega Eugénie Izard. Questo può spiegare il successo di questa tesi controversa”.

Il dott.--- Riporta una carenza di raziocinio nella madre potendo essere la ragione influenzata dall'amore. Egli aggiunge: "L'attaccamento materno è segnato da una dipendenza, il bambino in quanto persona non esiste più. È diventato l'arma che le permette di essere in conflitto che entra con il suo ambiente. Questo funzionamento che rientra nel quadro delle perversioni è preoccupante. La sua soddisfazione è legata all'utilizzo del figlio contro il padre. Questo funzionamento rientra anche nel quadro delle sindromi di alienazione genitoriale. Al momento, ci sembrano possibili solo dei contatti mediati madre/figlio”.

Estratto della sentenza del giudice della famiglia nel caso di Carole.

Concretamente, la psichiatra infantile giudica che la Pas è “una negazione totale dei fatti e della parola della madre”. Per l’avvocata del Foro di Marsiglia, la tendenza dei giudici è dovuta anche alla personalità dei “papà Pas”. “Sono delle persone spesso molto convincenti. Gli si darebbe l’ostia senza confessione e i giudici dimenticano le violenze domestiche, le sevizie psicologiche. Al contrario, la madre perde di credibilità nel procedere dell’udienza perché ha osato denunciare un uomo in apparenza rispettabile. Ma la giustizia non può negare, prosegue. Ho dei dossiers nei quali è scritto nero su bianco:”La madre è alienante”. Il termine Pas non è utilizzato ma è chiaramente identificabile”.

“Il padre è sempre quello gentile della storia”

Un altro esempio tragico, quello di Keiko. Funzionaria internazionale all’Unesco, di nazionalità giapponese, questa madre di due bambini di 10 e 14 anni vive a Parigi dal 2001 inquadrata nella sua missione lavorativa. Qui, nessuna traccia di violenza sessuale ma la storia



si ripete, vistosamente: una coppia che si strazia, una separazione violenta e i figli sottratti alla loro madre. “Il mio ex marito mi ha minacciata di morte, testimonia la madre di famiglia. È venuto fino a casa mia. Era verbalmente e fisicamente violento davanti ai figli. Ho chiesto una protezione ed il suo allontanamento”.

Soltanto che anche qui la giustizia prende posizione a favore del padre. “I miei figli frequentavano i migliori licei parigini. Erano felici con me. Adesso, vivono con il padre, nelle Alpi Marittime, dopo essere stati messi in una casa famiglia”, spiega ancora. Una lettera scritta il 18 giugno da Néo, uno dei figli di Keiko, dimostra l’attaccamento del figlio alla propria madre. In questa lettera, si appella ai giudici affinché non lo lascino presso un padre “che tenta di farci del male”.

Signore, Signora,

ho appena saputo qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. C’è stata una decisione della Corte di Appello che ha stabilito che devo essere messo dentro una casa famiglia fino alla fine dell’anno quando non so nemmeno perché questa decisione sia stata presa poiché stavo molto bene con mia madre. Hanno deciso che sarò messo in casa famiglia nella zona di mio padre, al sud della Francia quando lui tenta solo di farci del male. In aggiunta a questo, ho notato che lui lo faceva di proposito di chiudermi in casa famiglia non facendo altro che mentire a qualunque giudice e a qualunque educatore anche ai consigli generali. Sono già stato messo in una casa famiglia nella zona di mio padre, da ottobre 2015 fino al termine del 2015 per due mesi ma già durante quei due mesi era impossibile poiché tutti dicevano che stavo bene nella casa famiglia mentre io non stavo affatto bene e gli educatori mi lasciavano parlare con mia madre solamente una volta la settimana per mezz’ora. Inoltre, in questa casa famiglia, ci sono gli educatori che conosco già e che non vogliono che viviamo delle condizioni positive. Per esempio, a mio fratello che non vede molto bene lo lasciano giocare ai videogiochi mentre il medico ha detto non si doveva assolutamente. Inoltre un educatore che si chiama Robert, entra sempre mentre io mi faccio la doccia e comincia a dire che è normale che viene a parlarmi mentre faccio la doccia. Nella casa famiglia dove stavo non avevo nulla da fare e, inoltre, appena pensavo a mia madre, alla scuola, agli amici cominciavo a piangere. Vi prego, vogliate salvarmi la vita prima che sia rovinata e prima che io diventi un adulto marcio!



AIUTATEMI, PRESTO!

Una lettera scritta dal figlio di Keiko Ogawa ai magistrati nell'aprile 2015.

Dopo una seduta di 20 minuti il perito psicologo ha giudicato che la madre era “troppo severa”, troppo “simbiotica” con i suoi figli e che favoriva “un’educazione bilingue” (francese e giapponese) per i suoi figli che non ha visto dopo l’udienza che ha avuto luogo il gennaio 2016. In particolare, essi erano iscritti in una scuola bilingue a Parigi.

“I miei figli sono diventati vittime perché io stessa sono vittima della violenza del loro padre. Lui è sempre quello gentile della storia. I giudici hanno detto che se lui era violento era per colpa mia perché gli impedivo di vedere i suoi figli mentre lui è andato al sud della Francia dopo la nostra separazione, nel 2015” si lamenta prima di cedere addolorata:”La giustizia francese protegge i padri violenti. Questo è incomprensibile!”. Dopo aver depositato una questione costituzionale preliminare alla Corte di Appello di Aix-en-Provence, Keiko ha adito le autorità europee per il suo caso. Nell’attesa, non può più esercitare il suo lavoro di diplomatico perché la giustizia le ha vietato di uscire dal territorio.

Il consiglio di un’avvocata

Nei fatti, queste decisioni giudiziali sono motivate attraverso una colpa della madre perché vuole proteggere il figlio: non rispetto del diritto di visita, non presentazione del figlio o ancora “il conflitto di lealtà” che consiste nell’ostacolare il figlio nel vedere uno dei suoi genitori. “il minimo pretesto, la minima pecca viene sfruttata dai giudici” si lamenta un’avvocata marsigliese.

“Io consiglio alle madri di non fuggire ma loro si devono procurare la prova materiale dei maltrattamenti o abusi. Si deve assolutamente avere una prova inconfutabile prima di denunciare” precisa ancora.



La parola del bambino relegata in secondo piano

Al di là della parola della madre, il problema risiede nella negazione delle parole del bambino. “Dopo il caso Outreau, le parole del bambino non sono più considerate come parole del Vangelo. I giudici se ne allontanano sempre più poiché si considera che il bambino può aver inventato tutto quello che racconta” spiega l’avvocata. Richard Gardner si basava, d’altra parte, sul principio secondo il quale il bambino non può denunciare degli abusi senza che sua madre l’abbia costretto. Nel frattempo, il principio del supremo interesse superiore del bambino è infranto. Secondo i numeri ufficiali, il 98% delle segnalazioni di stupro su minori sono archiviate, in Francia. In Gran Bretagna, questo numero raggiunge il 35%.

In pratica, i bambini per i quali la denuncia viene archiviata non saranno presi in carico dalla protezione dell’infanzia. D’Altra parte, gli psichiatri e gli psicologi che hanno in carico un bambino non segnalano sempre i sospetti di incesto o di violenza poiché, in caso di assenza di prove materiali sanno che la denuncia sarà archiviata. “Oggi, l’impunità di un aggressore sessuale su un minore di 3 o 4 anni è praticamente garantita, ancor di più se ciò concerne il proprio figlio. Questi bambini sono tutti molto intelligenti e molto maturi per la loro età”, prosegue, “Ben presto, nella loro vita, non sono più bambini. Hanno rubato loro la spensieratezza”.

Una segnalazione colpevole:

Le storie di Carole e di Keiko coincidono in un altro elemento: la segnalazione della madre è all’origine della perdita dell’affidamento del figlio. Carole, che una volta ha pensato di suicidarsi, prima di rinunciarvi per “proteggere” suo figlio malgrado tutto, denuncia la tendenza degli avvocati: “Alcuni mi hanno detto di non parlare perché questo poteva ritorcersi contro di me” . “Passerà per una bugiarda, una manipolatrice” mi dicevano, ma se non si parla si è intrappolati. Che si fa? Si vive con l’orrore assoluto?”. L’avvocata del Foro di Marsiglia conferma queste parole “Ho ereditato dei fascicoli nei quali la madre ha denunciato i maltrattamenti inflitti al figlio o a se stessa ma quasi ogni volta l’affidamento viene trasferito al



genitore violento. È come se si mettesse in dubbio, dall'inizio, la parola delle vittime”.

Ora, solamente il 2% delle denunce sono calunnie, secondo le statistiche.

Dei danni psicologici maggiori

La psichiatra infantile Eugénie Izard va nello stesso senso “Questi bambini che continuano a subire delle violenze genitoriali senza essere protetti sviluppano tutti i sintomi post traumatici conosciuti, dei comportamenti a rischio dissociante e dei rischi importanti di disturbo della costruzione della personalità. Le conseguenze sulla salute sono enormi a breve e lungo termine. Questo alimenta senza fine un ciclo di violenze e di patologie mentali. L'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha, d'altra parte, riconosciuto nel 2010 che il principale fattore per subire o commettere violenze è di averne già subite”, rivela. Il circolo vizioso è segnato. Tanto più che in Francia non si riesce più a seguire i bambini maltrattati per colpa dell'affidamento condiviso che permette a tutti i maltrattanti di opporsi alle cure dei propri figli, si lamenta ancora Eugénie Izard.

Il caso di un bambino maltrattato consegnato dalla giustizia al suo carnefice

Un'avvocata marsigliese ci racconta il caso di un ragazzo che viveva con sua madre. Divorziata, la coppia aveva stabilito un collocamento alternato. La madre ha constatato, un giorno, che suo figlio aveva il braccio rotto dopo un soggiorno dal padre. Il diritto di visita è stato ridotto a un fine settimana ogni due ma il ragazzino continuava a subire dei maltrattamenti. A 10 anni ha deciso di fuggire mentre si trovava a casa del padre. Sua madre non ha più voluto che vi tornasse, dopo questo. Perseguita per mancata consegna del figlio, è stata condannata ad un mese di prigione con la condizionale. In una lettera, indirizzata all'avvocata, il ragazzino spiegava di non voler più tornare a casa del padre. “Mi suiciderò, se succede” scriveva. L'ultima decisione del giudice è stata di dare l'affidamento al padre. Da allora, la madre non vede il figlio se non una volta al mese in incontri protetti.

“Alcuni professionisti non segnalano delle situazioni anormali per paura che ci sia una ritorsione perversa contro il bambino vittima a vantaggio del genitore maltrattante. Altri



professionisti temono ancora le rappresaglie dei genitori paranoici o perversi dai quali non si sentono sufficientemente protetti dal sistema (rappresaglie dirette o attraverso denunce giudiziarie o all'Ordine professionale). Molti bambini maltrattati sono, dunque, lasciati a se stessi, senza cura e senza protezione adeguata”, prosegue, “Fra qualche anno, la Francia si risveglierà e si renderà conto della grandezza di questo scandalo che tocca centinaia di famiglie ogni anno”, predice da parte sua Caroline Guesnier, presidente del Collettivo internazionale per vincere le violenze fatte alle donne (CIVIFF). Ballando sul principio di una giustizia accecata da una teoria largamente messa in discussione, i carnefici ne escono indenni, mentre le vittime, bambini e madri isolate, si scontrano con il silenzio e la negazione. Di fronte a questa situazione, alcuni preferiscono abbandonare definitivamente la guerra, a costo della loro vita ma un giorno o l'altro i responsabili dovranno pagare per queste vite spezzate, quelle dei bambini in primo luogo.

Yohan Blavignat

Elles s'appellent Carole* ou Keiko, et, comme beaucoup d'autres anonymes, elles ont perdu la garde de leurs enfants après avoir dénoncé des abus sexuels, physiques ou psychologiques commis par le père.

Comment expliquer que la justice prenne de telles décisions ?

Pourquoi la parole de l'enfant est-elle reléguée au second plan ?

Pourquoi le parent violent passe-t-il pour une victime, quand le parent dit «protecteur» est culpabilisé au point de ne plus voir son enfant?

La raison de ces décisions de justice tient notamment au recours dans les tribunaux à une théorie très controversée venue des Etats-Unis: le Syndrome d'aliénation parentale (SAP) ; et à la négation de la parole de l'enfant en tant que victime, notamment depuis **l'affaire Outreau**.

Le Figaro a enquêté pour comprendre pourquoi, dans les cas de maltraitance, certains enfants sont, contre toute attente, remis entre les mains de leurs bourreaux. Et sur les conséquences de tels jugements sur l'avenir de ces jeunes sacrifiés.

«Papa bobo titine»

C'est par ces trois mots enfantins que Carole*, une mère de famille du sud-ouest de la France, s'est rendue compte de la situation en 2014.

Avec son vocabulaire d'une enfant de 22 mois, sa petite fille lui rapporte que son père lui aurait fait des attouchements sexuels.

«Ma fille m'a dit l'indicible.

C'était un coup de massue.

Elle n'avait aucune connaissance sexuelle, donc je me devais de la croire.

Mais mon monde s'écroulait»,

Témoigne Carole près de trois ans plus tard, des sanglots dans la voix.

Après un signalement au pénal et plusieurs procès, la mère de famille, séparée de cet homme au moment des faits, finira par perdre la garde de son enfant, remis chez son père.

Le cas de Carole n'est pas isolé en France.

Plusieurs enfants sont régulièrement remis par le juge aux affaires familiales au parent violent, le plus souvent après signalement de la mère auprès de la justice ou des forces de l'ordre.

En France, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon, le Haut conseil à l'égalité Femmes/Hommes, 155.000 enfants seraient victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année ; et près de 4 millions de Français se disaient victimes d'inceste en 2015.

Face à ce constat, les tribunaux peinent à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, censé être la priorité absolue en vertu de **l'article 3 la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE)** ratifiée par la France en 1990.

C'est ce qui s'est passé pour Carole, il y a à peine trois ans.

Face aux accusations de sa fille, elle pense d'abord à un malentendu.

«Au début, on cherche une explication.

Je me disais qu'il avait peut-être eu un geste malencontreux pendant le bain.

Ou qu'elle avait regardé un film avec des scènes sexuelles chez son père»,
Témoigne cette femme, également mère de trois enfants issus d'un autre mariage.

Mais elle se remémore rapidement le comportement de cet homme qu'elle a quitté depuis peu au moment des faits.

«Il est parti pendant ma grossesse.

Puis il est revenu à la naissance, et a voulu connaître son enfant.

Mais il avait changé.

Il était devenu violent et tenait des propos graveleux devant notre fille.

On s'est alors séparé, et il la voyait un week-end sur deux».

Carole emmène alors sa fille chez une psychothérapeute clinicienne réputée en région parisienne.

Lors des séances avec elle, la petite fille est filmée alors qu'elle joue avec une poupée.

Après un suivi de trois mois, les conclusions, ci-dessous, sont sans ambiguïté:

«Cette vidéo représente une petite fille d'environ deux ans présentant, via un jeu traumatique, des manifestations très spécifiques d'enfant agressé sexuellement».

Des dessins de la fillette montrent également l'emprise et la toute-puissance d'un père sur sa famille, selon la psychothérapeute.

Carole décide de dénoncer les faits «pour protéger» sa fille.

Seulement, le juge aux affaires familiales ne rend pas le verdict espéré.

Il confie la garde de l'enfant au père jugeant que Carole a «instrumentalisé» sa fille pour qu'elle ne voit plus son père.

Au pénal, le tribunal de grande instance classe la plainte sans suite, les faits «n'ayant pas pu être clairement établis».

«Rapidement, une omerta se met en place. J'ai cru devenir folle. C'est terrible! On écoute notre enfant, et la justice nous le reprend pour le placer chez son bourreau», explique Carole, bouleversée.

Depuis trois ans, elle ne voit sa fille en point rencontre que quatre heures par mois, soit 48 heures par an.

«La loi nous oblige à dénoncer, mais la justice nous le reproche par la suite. On a l'impression qu'aucune preuve ne suffit face à ces pères tout-puissants. Et le pire est qu'on n'écoute pas les enfants!».

Pourquoi une telle attitude de la justice?

«Dans ces affaires, la notion de Syndrome d'aliénation parentale (SAP) n'est jamais loin. Elle sous-tend toutes ces décisions, même si elle est rarement exprimée en tant que telle»,

Explique une avocate au barreau de Marseille, qui souhaite rester anonyme.

Or, cette pseudo-théorie développée par le psychiatre américain Richard Gardner au début des années 1980, a été largement critiquée par les experts.

Il invente alors une théorie, le SAP, qui va être utilisé par les auteurs de crimes pédophiles dans le cadre familial, et qui va faire florès dans certaines cours de justice occidentales, notamment aux Etats-Unis et, plus rarement, en France.

L'idée est simple: lorsqu'un homme est accusé d'inceste, il est très probablement innocent et les agressions imaginaires sont le résultat d'un endoctrinement de la mère pour s'attribuer la garde des enfants.

Face à tout signalement d'abus sexuel – ou psychologique – sur un enfant, il serait toujours plus probable que ce soit la mère la vraie coupable, manipulatrice et perverse.

La misogynie des masculinistes y trouve donc une justification théorique cohérente.

La pédopsychiatre toulousaine Eugénie Izard, présidente du Réseau de professionnels œuvrant pour la protection de l'enfance et l'adolescence (REPPEA), préfère au terme d'«aliénation» celui d'«emprise».

«Selon Richard Gardner, 90% des parents aliénants étaient des femmes. Ce qui est faux dans les faits. Son raisonnement n'est pas valable scientifiquement», poursuit-elle.

Si l'emprise de certains parents sur leurs enfant existe, ce n'est pas le résultat du SAP, qui a pour but de victimiser les pères violents.

«L'emprise est le fait de parents psychotiques, paranoïaques ou pervers. Or, statistiquement, beaucoup plus d'hommes ont ces comportements», poursuit la pédopsychiatre.

«Je ne comprends pas qu'on puisse prendre au sérieux une théorie sortie de l'esprit d'un illuminé», indique de son côté l'avocate marseillaise.

En France, les magistrats sont de plus en plus influencés par cette notion, alors même que le gouvernement a reconnu dans son **5e plan de lutte contre toutes les violences faites aux femmes** que le SAP n'a aucun fondement scientifique et conduit à :

«décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement celle du père ou de l'enfant, et par conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités».

La ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol, a quant à elle demandé au ministère de la Justice que les juges ne fassent plus référence à cette notion «scientifiquement invalidée aujourd'hui».

Pourtant, nous avons pu consulter la décision du juge aux affaires familiales de Perpignan qui cite le docteur en charge d'expertiser Carole.

Il est écrit:

«Ce fonctionnement (de la mère vis-à-vis de son enfant, NDLR) entre aussi dans le cadre des syndromes d'aliénation parentale».

Et le juge poursuit:

«L'enfant apparaît totalement instrumentalisé et il lui est imposé, malgré son jeune âge, des actes d'investigation particulièrement traumatisants».

Le magistrat se référant ici aux jeux réalisés par la jeune fille sur sa poupée devant la psychiatre.

«Les tribunaux ont recours à cette théorie parce que les repères sont assez simples, voire simplistes, explique Eugénie Izard.

Cela peut expliquer le succès de cette thèse controversée».

Concrètement, la pédopsychiatre juge que le SAP est :

«une négation totale des faits et de la parole de la mère».

Pour l'avocate au barreau de Marseille, l'attitude des juges tient également à la personnalité des «papas SAP».

«Ce sont des personnes souvent très convaincantes. On leur donnerait le bon Dieu sans confession, et les juges oublient les coups, les sévices psychologiques. Au contraire, la mère perd en crédibilité au fur et à mesure de l'audience parce qu'elle ose dénoncer un homme en apparence respectable».

«Mais la justice ne peut pas nier, poursuit-elle. J'ai des dossiers dans lesquelles il est écrit noir sur blanc: "la mère est aliénante". Le terme de SAP n'est pas utilisé, mais il est clairement identifiable».

Autre exemple tragique, celui de Keiko.

Fonctionnaire internationale à l'Unesco, de nationalité japonaise, cette mère de deux enfants de 10 et 14 ans vit à Paris depuis 2001 dans le cadre de sa mission professionnelle.

Ici, nulle trace de violences sexuelles, mais l'histoire se répète, ostensiblement: un couple qui se déchire, une séparation violente, et les enfants retirés à leur mère.

«Mon ex-mari m'a menacé de mort, témoigne la mère de famille.

Il est venu jusque chez moi.

Il était violent verbalement et physiquement devant les enfants.

J'ai demandé une protection et son éloignement».

Seulement, là encore, la justice prend position pour le père.

«Mes enfants fréquentaient les meilleurs lycées parisiens. Ils étaient heureux avec moi. Maintenant, ils vivent chez leur père, dans les Alpes-Maritimes, après avoir été placé dans un foyer», explique-t-elle encore.

Une lettre écrite le 18 juin 2015 par Néo, l'un des enfants de Keiko, prouve l'attachement de l'enfant à sa mère.

Dans cette missive, il appelle les magistrats à ne pas le laisser chez un père

«qui cherche à nous faire du mal».

Après une séance de 20 minutes, l'expertise psychologique a jugé que la mère de famille était «trop sévère», trop «fusionnelle» avec ses enfants, et qu'elle promouvait «une éducation bilingue» (français et japonais) à ses enfants qu'elle n'a pas vu depuis l'audience, qui a eu lieu en janvier 2016.

Ils étaient notamment inscrits dans une école bilingue à Paris.

«Mes enfants sont devenus victimes parce que je suis moi-même victime de la violence de leur père.

Il est toujours le gentil de l'histoire.

Les juges ont dit que s'il était violent, c'était à cause de moi parce que je l'empêchais de voir ses enfants, alors que c'est lui qui est parti dans le sud de la France après notre séparation, en 2015»,

Déplore-t-elle, avant de lâcher, dépitée:

«La justice française protège les pères violents. C'est incompréhensible!»

Après avoir déposé une question prioritaire de constitutionnalité rejetée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Keiko a saisi les instances européennes sur son cas.

En attendant, elle ne peut plus exercer son métier de diplomate parce que la justice l'a interdit de sortir du territoire.

Au-delà de la parole de la mère, le problème réside dans la négation des propos de l'enfant.

«Depuis l'affaire Outreau, les mots de l'enfant ne sont plus considérés comme parole d'évangile.

Les juges s'en distancient de plus en plus car on considère que l'enfant peut avoir inventé tout ce qu'il raconte», explique l'avocate.

Richard Gardner se basait d'ailleurs sur le principe selon lequel l'enfant ne peut pas dénoncer des abus sans que sa mère l'y ait forcé.

En attendant, le principe suprême d'intérêt supérieur de l'enfant est bafoué.

~~Selon les chiffres officiels~~, 98% des signalements de viols sur mineurs sont classés sans suite en France.

En Grande-Bretagne, ce chiffre atteint 35%.

En pratique, les enfants pour lesquels la plainte est classée sans suite ne seront pas pris en charge par la protection de l'enfance.

Par ailleurs, les psychiatres et psychologues en charge d'un enfant ne signalent pas toujours les suspicions d'incestes ou de violences, car en cas d'absence de preuves matérielles ils savent que la plainte sera classée sans suite.

«Aujourd'hui, l'impunité d'un agresseur sexuel sur un mineur de 3 ou 4 ans est pratiquement garantie, d'autant plus si cela concerne son propre enfant»,
Constate, amère, l'avocate marseillaise.

«Ces enfants sont tous très intelligents et très matures pour leur âge, poursuit-elle.

Ils ne sont plus des enfants très tôt dans leur vie.

On leur a volé leur insouciance».

La pédopsychiatre Eugénie Izard va dans le même sens.

«Ces enfants qui continuent de subir des violences parentales sans être protégés développent tous les symptômes post-traumatiques connus, des conduites à risques dissociantes et des risques importants de troubles de la construction de la personnalité.

Les conséquences sur la santé sont énormes à court terme et à long terme.

Ceci alimente sans fin un cycle des violences et des pathologies mentales.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'ailleurs reconnu en 2010 que le facteur principal pour subir ou commettre des violences est d'en avoir déjà subi», indique-t-elle.

Le cercle vicieux est tracé.

D'autant qu'en France, on n'arrive plus à suivre les enfants maltraités du fait de l'autorité parentale conjointe qui permet à tous les parents maltraitants de s'opposer aux soins de leur enfant, déplore encore Eugénie Izard.

«Certains professionnels ne signalent pas des situations anormales de peur qu'il y ait un retournement pervers contre l'enfant victime et en faveur du parent maltraitant.

D'autres professionnels craignent encore les représailles de parents paranoïaques ou pervers dont ils ne se sentent pas suffisamment protégés par le système (représailles directes ou par plainte judiciaire ou ordinale).

De nombreux enfants maltraités sont donc livrés à eux-mêmes, sans soin et sans protection adéquate», poursuit-elle.

«Dans quelques années, la France se réveillera, et se rendra compte de l'ampleur de ce scandale qui touche des centaines de familles chaque année», Prédit pour sa part Caroline Guesnier, présidente du Collectif international pour vaincre les injustices faites aux femmes (CIVIFF).

Dansant sur les principes d'une justice aveuglée par une théorie largement remise en cause, les bourreaux s'en sortent indemnes, tandis que les victimes, enfants et mères isolées, se heurtent au silence et au déni.

Face à cette situation, certains préfèrent définitivement abandonner le combat, au prix de leur vie.

Mais, un jour ou l'autre, les responsables devront rendre des comptes pour ces vies brisées.

Celles des enfants en premier lieu.

(* Les prénoms ont été modifiés)

Par **Yohan Blavignat**

Source : **Le Figaro**



RESIDENZA ALTERNATA

Sin dai tempi di Salomone, le persone di buon senso sanno che dividere un bambino a metà tra due litiganti non è una soluzione che possa in qualche modo giovargli.

La residenza alternata garantirebbe un'uguale ripartizione del tempo trascorso dai figli presso il domicilio di entrambi i genitori.

La residenza alternata è un concetto che si è affacciato sulla scena politica e sociale italiana da alcuni anni, sulla scia di esperienze straniere, europee e non, e si baserebbe sul diritto del minore di mantenere rapporti equilibrati ma soprattutto affettivamente validi, con entrambi i genitori, anche dopo la separazione personale di questi ultimi.

Il presente di un bambino, soprattutto se piccolo, dipende anche dal suo vissuto nel passato. Il concetto di residenza alternata si è imposto, a partire dall'immagine molto pubblicizzata dai media dei "nuovi padri", ma anche a partire dall'immagine dei padri che sarebbero tutti "nuovi" e tutti impegnati come le madri nella cura dei bambini durante la convivenza.

Questa visione idealizzata dei "nuovi padri" che condividerebbero con le madri in ugual misura le cure e l'educazione dei bambini durante la convivenza è smentita da tutti gli studi sociologici (INED, DREES, CEREQ ecc.): **oggi come ieri, che lavorino o meno, sono sostanzialmente le madri ad accollarsi le cure e l'educazione dei bambini (e senza che i padri se ne lamentino o che i professionisti pensino che i bambini ne soffrano gravemente quando i genitori vivono sotto lo stesso tetto).**

I dati ufficiali forniti dai Tribunali e dagli istituti nazionali di statistica confermano che l'affidamento condiviso rappresenta la modalità di affidamento che viene maggiormente concessa al



momento della separazione coniugale, non solo, si assiste a un sempre maggiore coinvolgimento dei padri, padri consapevoli e maturi, nell'educazione dei figli.

Invece padri separati, giunti alla separazione solitamente per motivi attinenti a violenze in famiglia o addirittura a presunti abusi sessuali sui figli minori, riuniti in cosiddette 'associazioni', cercano di stravolgere la normativa in materia di diritto di famiglia, portando alla discussione e all'approvazione di leggi che obblighino i giudici a non tener conto dei motivi di separazione e della volontà dei figli minori, concedendo sempre e comunque l'affidamento condiviso e la residenza alternata dei figli nelle abitazioni di entrambi i genitori separati; sono gli stessi, naturalmente, che negano l'esistenza delle violenze in famiglia, negano l'esistenza degli abusi sessuali incestuosi. Supportano queste loro pretese con citazioni di lavori stranieri, alcuni risalenti agli anni '90 del secolo scorso, limitandosi però a citare solo il titolo del lavoro che sembra favorevole alle proprie tesi, senza leggere il lavoro per intero, senza approfondimento. In quest'opera di disinformazione riescono ad avere credito su alcuni media nazionali e a coinvolgere professionisti e società scientifiche che 'a scatola chiusa' danno credito a questa disinformazione e non si interessano di verificare l'esattezza delle citazioni .

Gli psicologi dell'età evolutiva e i neuropsichiatri infantili hanno da sempre sottolineato l'importanza per l' equilibrio psico-emotivo del bambino il riferimento materno come base sicura per un sano sviluppo psico-fisico. La differenza dei ruoli e delle funzioni della madre e del padre sono indispensabili all'acquisizione nel bambino di un sano sviluppo del sé, della sua identità di genere e della formazione della sicurezza e dell'autostima.

La **D.ssa Catherine Dolto**, pediatra di fama internazionale, scrive:

“L'uguaglianza dei sessi e dei diritti non deve far confondere tra padre e madre. Questo non è vero e mai lo sarà. D'altronde tutto ciò che il bambino nell'utero scambia con la madre è molto



importante. Il rapporto sensuale, cioè la somma di messaggi sensoriali che riceviamo e scegliamo e quelli che associamo come indici di piacere/dispiacere, sicurezza/insicurezza, buono/cattivo, è molto importante. Il sensuale è costitutivo della nostra intelligenza, della nostra personalità, è il fondo affettivo sul quale si svilupperà la cognizione. Questa inizia durante la vita prenatale e ha le sue radici in questa condivisione «indelebile» con la madre. Molti dei legami si tessono abbastanza presto tra la madre e il bambino. Essi non possono essere gli stessi con il padre, anche se la sua presenza è, durante la vita prenatale, essenziale. ... Se la madre non è del tutto «disfunzionale», è più sicuro per il bambino essere in residenza principale presso di lei fino ai 6 anni di età, e vedendo anche il più possibile suo padre. Se vive in un unico luogo, ci sono meno rischi di fratture che metterebbero la sua identità a dura prova.”

I lavori stranieri citati nei documenti depositati presso la Commissione giustizia del Senato dal Presidente del Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi e da un docente universitario, nell'ambito delle audizioni già per la discussione del DDL 957 di modifica della legge n° 54/2006 devono essere analizzati a fondo affinché non ci sia alcuna strumentalizzazione per far considerare la residenza alternata l'optimum per il minore.

Il **Prof. Poussin**, il cui lavoro viene citato dai sostenitori della residenza alternata, di recente ha chiarito in un'intervista il suo pensiero, proprio per mettere fine alla strumentalizzazione del suo testo da parte di chi spinge per la residenza alternata.

Il Prof. Poussin spiega innanzitutto che dei 3.000 bambini da lui studiati nel libro del 1999 ve ne erano solo 17 in residenza alternata; afferma inoltre che se il bambino mostra di non tollerare la



residenza alternata bisogna avere il coraggio di fare marcia indietro. Poi aggiunge che devono esserci condizioni precise per proporre la residenza alternata, prima fra tutte la non eccessiva distanza geografica fra le due abitazioni, in maniera che il bambino possa mantenere le sue abitudini (scuola, amici, ecc), poi il basso livello del conflitto genitoriale e infine l'età del bambino; conclude affermando che non bisogna separare il bambino di età inferiore a due anni dalla sua figura di attaccamento per più di 24 ore. La residenza alternata pone degli interrogativi ai quali bisogna dare risposta, prosegue sempre il Prof. Poussin, bisogna analizzare le sue motivazioni più profonde. Si tratta di un progetto comune? È una soluzione per rivedere spesso il proprio ex-partner? Una volontà di contrariare l'altro? La sola scelta possibile in un contesto di crisi? Bisogna portare alla luce il conflitto, non 'mettere la testa sotto la sabbia'. Con la residenza alternata stiamo facendo il reale interesse del minore, diviso in due nelle teste dei suoi genitori e attraverso le false buone ragioni? La modalità di affidamento può essere mero oggetto di strumentalizzazione tra i due genitori, un modo per mantenere una forte relazione con l'ex-partner dal quale non ci si vuole staccare.

Altri autori affermano che non bisogna separare il bambino dalla madre nei primi tre anni di vita, e che è più sicuro mantenere il bambino presso la madre fino ai sei anni di età, regolamentando la frequentazione paterna che deve essere incrementata e sempre a condizione che nella coppia genitoriale vi siano bassi livelli di conflittualità.

Il lavoro statunitense, citato come rappresentativo dell'esperienza della residenza alternata negli USA prende in esame studi disomogenei, con piccoli campioni per ciascuno studio (in media 8 casi), la maggior parte dei quali mai pubblicati e quindi scarsamente affidabili sul piano scientifico. Non è su queste basi che si può affrontare un dibattito serio su tematiche così complesse e delicate.



Sono invece scientificamente validati gli studi di parere opposto.

Un nuovo studio dal titolo *Overnight Custody Arrangements, Attachment, and Adjustment Among Very Young Children* condotto da **ricercatori dell'Università della Virginia** (Samantha L. Tornello, Robert Emery, Jenna Rowen, Daniel Potter, Bailey Ocker e Yishan Xu) dimostra che quei neonati che trascorrono almeno una notte a settimana lontano dalla madre sviluppano un legame di attaccamento insicuro, cosa che non avviene per quei bambini che pernottano lontano dalla madre più raramente o trascorrono con il padre solo le ore diurne

Si definisce attaccamento quel profondo legame che il neonato sviluppa nei primi anni di vita con il caregiver principale, legame che è alla base di tutte le relazioni interpersonali che il bambino creerà negli anni successivi, arrivando ad influenzare la qualità della sua vita da adulto.

Un recente e importantissimo studio scientifico che ha approfondito la teoria dell'attaccamento di **Bowlby** mettendola in relazione con lo sviluppo cerebrale del neonato: un lavoro del 2011 a cura del **Dr Allen Shore** [Shore, A. & McIntosh, J. (2011). Family law and the neuroscience of attachment, part I: Attachment theory and the emotional revolution in neuroscience. Family Court Review 49 (3), 501-51] e del **Dr Dan Siegel** [Siegel, D. & McIntosh, J. (2011). Family law and the neuroscience of attachment, part II: On attachment, neural integration, and meanings for family law. Family Court Review 49(3), 513-520]

Entrambi i lavori dei neuropsichiatri giungono alla conclusione che frequenti spostamenti possono essere disorientanti per un bambino al di sotto dei due anni di età, se non addirittura terrorizzanti; il doppio domicilio, proposto in caso di separazione dei genitori dai gruppi che ho più volte identificato con il termine "papà separati", mette a rischio il legame di attaccamento, fondamentale per un sano sviluppo cerebrale dell'individuo.



La dott.ssa **Samantha Tornello**, Ph.D. candidate in psychology della U.Va.'s Graduate School of Arts & Sciences e responsabile dello studio in oggetto, ha dichiarato in [una intervista](#):

“I Giudici che si trovano a prendere decisioni sugli accordi di affidamento spesso deliberano senza sapere cosa la psicologia intende con „il migliore interesse del minore“ Il nostro lavoro si pone la domanda „E“ meglio per i bambini trascorrere la notte presso un unico caregiver oppure spostarsi spesso in una diversa abitazione?“” La Tonello afferma che entrambe le figure genitoriali possono assumere il ruolo di caregiver principale, ma che, a prescindere dal fatto che si tratti del padre o della madre, trascorrere la notte alternativamente in case diverse danneggia lo stabilirsi di un sano legame di attaccamento.

“Ciò che è importante, in caso di separazione dei genitori, è che il bambino possa contare sulla presenza costante della figura di riferimento”.

La Tonello e gli altri autori dello studio si sono serviti dei dati del Fragile Families and Child Wellbeing Study, uno studio longitudinale che ha coinvolto 5000 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, nati nelle principali città degli Stati Uniti tra il 1998 e il 2000, dati raccolti dai ricercatori delle università di Princeton e Columbia.

Il 43% dei bambini che settimanalmente hanno trascorso una o più notti lontano dalle madri ha sviluppato un legame di attaccamento insicuro, mentre solo il 16% dei bambini che hanno frequentato il padre nelle ore diurne ha sviluppato questo genere di problema.

“If mothers and fathers can be patient, cooperate and take a long view of child development, such evolving plans can work for both children and parents” sostiene il **Professor Robert Emery**: la soluzione ideale sono quindi quegli accordi fra genitori separati che mutano nel tempo, in sintonia



con lo sviluppo del bambino, e il successo degli stessi trova il suo fondamento nella [capacità degli adulti di cooperare](#).

Altri studi hanno sottolineato l'importanza della continuità della figura materna come caregiver primario.

“L'amore della madre aiuta il cervello dei bambini a svilupparsi del doppio, in particolare in alcune aree chiave come l'ippocampo, una sorta di 'centralina' della memoria e del senso dello spazio.”

Lo afferma **Joan L. Luby**, della Washington University e psichiatra infantile al St. Louis Children's Hospital. I ricercatori di questa università hanno effettuato uno studio, **pubblicato online su Pnas**, Proceedings of the National Academy of Sciences, su 127 bambini, dal momento in cui erano in procinto di iniziare la scuola fino alla prima adolescenza. Hanno dimostrato che i figli delle mamme che danno più amore e più accudimento, sviluppano capacità cerebrali più sviluppate rispetto a bambini che ricevono meno attenzioni.

L'accudimento da parte delle mamme è stato misurato attraverso l'osservazione da vicino o videoregistrazioni. I ricercatori hanno quindi scoperto che i bambini le cui madri si sono mostrate più attente, premurose e vicine ai propri figli, presentavano un aumento della crescita dell'ippocampo di due volte superiore a quello dei coetanei a cui le madri offrivano un livello di supporto inferiore.

La traiettoria di crescita nell'ippocampo è stata associata dagli scienziati a funzioni emotive più sane nella fase in cui i ragazzi sono entrati nell'adolescenza.

“La relazione tra genitore e figlio nel periodo che precede la scuola è vitale - spiega Joan Luby, autrice dello studio - questo perché il cervello dei piccoli ha maggiore plasticità ed è influenzato



maggiormente dalle esperienze nelle prime fasi della vita. Perciò è importante che il bambino riceva supporto e accudimento”.

La figura di attaccamento principale è la persona che si è occupata in misura prevalente del bambino nei primi mesi di vita, cioè la madre nella maggioranza dei casi, e il senso di sicurezza interiore richiede un tempo più o meno lungo per consolidarsi. Questo non significa che il bambino ami questa figura di attaccamento più degli altri adulti che gravitano attorno a lui, ma è questa figura che produrrà in lui il senso di sicurezza.

Psichiatri infantili e psicologi clinici hanno raccolto dati riguardanti il benessere dei minori tanto nei casi di residenze alternate in cui esiste un conflitto tra i genitori quanto in quelle consensuali: molti bimbi piccoli coinvolti in questo tipo di affido presentano disturbi specifici e radicati che i clinici non riescono a trattare, come l'ansia da separazione, l'insonnia, la depressione, un sentimento di insicurezza cronica. Ciò ha indotto 5120 professionisti, molti dei quali di fama internazionale, a firmare una petizione contro la residenza alternata prima che il bambino abbia compiuto 6 anni e contro l'uso del concetto di alienazione genitoriale.

Per i bambini più piccoli la misura della residenza alternata dovrebbe essere vietata per i bambini dagli 0 ai 3 anni circa, e anche fino ai 3 anni e mezzo-4 anni per alcuni. Infatti, un bambino appartenente a questa classe di età ha immediatamente e sostanzialmente bisogno di un senso di sicurezza interiore che acquisisce a poco a poco grazie al rapporto con una figura di attaccamento detta principale o **“base sicura”**.

In altri termini, un bambino può nutrire una profonda insicurezza al pensiero di essere separato dalla sua **“base sicura”**, pur amando l'altro genitore.

Il sistema di attaccamento evolve con lo sviluppo delle capacità cognitive del bambino. Fino a due anni circa, il sistema di attaccamento mira a mantenere la prossimità dell'adulto, in funzione dei



bisogni che il bambino avverte. Dai 2 ai 3 anni circa, il bisogno di vicinanza sarà sostituito, a poco a poco, dal bisogno di sapere che la figura di attaccamento principale è raggiungibile, se il bambino ha bisogno di essere rassicurato (stress, malattia ecc.).

E' verso i 3, 4 anni per alcuni, che il bambino comincia ad essere in grado di evocare mentalmente, di "interiorizzare" la figura di attaccamento se essa si assenta per un determinato periodo di tempo, tempo, tuttavia, che non deve superare le sue capacità di memorizzazione e che si allungherà via via che aumenteranno le competenze mnemoniche del bambino. Ma egli avrà ancora bisogno di sapere che la sua figura di attaccamento è raggiungibile, in caso di necessità.

E' di cruciale importanza sapere che questo sentimento di sicurezza svolge un ruolo fondamentale nella regolazione delle funzionalità psico-fisiologiche del bambino, in particolare nella modulazione della sua attitudine biologica alla gestione dello stress, attitudine che, ben o mal acquisita, resterà immutata nel corso della sua esistenza. Si capisce allora come ogni singola separazione dall'adulto di riferimento per un periodo di tempo che superi le capacità di comprensione del bambino, non appaia propizia al costituirsi di rappresentazioni di attaccamento sicure e rassicuranti. Bisogna sapere, inoltre, che la notte è un momento particolare di separazione che riattiva il sistema di attaccamento di tutti i bambini piccoli. Essi hanno bisogno di seguire le loro abitudini e di avere vicina la loro figura di attaccamento principale.

Gli studi sulla teoria dell'attaccamento, che si sono considerevolmente sviluppati, mostrano come un attaccamento insicuro, che può tradursi per il bambino in una seria angoscia da separazione, in collera, in insonnia, in momenti di depressione, in disturbi psicosomatici, crea una fragilità psicologica, se non addirittura una psicopatologia, nell'età adulta, caratterizzata da angoscia permanente, da rischio di depressione cronica ecc.



Alla luce di queste acquisizioni, e per ciò che riguarda questa classe di età, sono in realtà tutti i ritmi di alternanza inappropriati, se troppo lunghi e ripetuti e se allontanano il bambino dalla sua principale figura di attaccamento, ad essere sconsigliati, così come, per i bambini più piccoli, è sconsigliato trascorrere metà delle vacanze scolastiche presso l'altro genitore. E' essenziale attenersi a una certa gradualità nel tempo di separazione del bambino dalla sua figura di attaccamento principale, in relazione alla sua età e soprattutto quando i genitori non sono in grado di rispettare entrambi le abitudini del bambino.

La gradualità del tempo da trascorrere presso la residenza del genitore che non rappresenta la figura di attaccamento principale dovrebbe essere rigorosamente rispettata nei provvedimenti di affido emessi dai magistrati.

Per i bambini di più di 3-4 anni

Dopo i 3-4 anni, la residenza alternata non può essere pensata che a precise condizioni, relative non soltanto ad un ritmo ragionevole di alternanza e alla prossimità del domicilio dei due genitori, ma soprattutto al fatto che **questa misura sia desiderata simultaneamente da entrambi i genitori e tollerata dal bambino.**

Infatti, se il periodo da 0 a 3 anni circa è peculiare, un numero sempre maggiore di medici osserva bambini più grandi che stanno male in regime di residenza alternata, anche quando i genitori hanno scelto questa modalità di affido di comune accordo. Essi constatano che la perdita ripetuta ogni settimana delle persone care e dei luoghi noti può avere un effetto traumatico severo e durevole.

Conclusione



Credo che il dibattito relativo alla residenza alternata sia sostanzialmente un dibattito di adulti che dimenticano troppo spesso che l'interesse di un bambino raramente è quello di avere la propria esistenza suddivisa in parti uguali tra l'uno e l'altro genitore, soprattutto se il bambino è piccolo e i suoi genitori non sono in grado di cooperare.

Al di fuori dei casi di intesa sufficientemente buona tra i genitori, che consente loro di avviare una reale collaborazione, ma che esige ugualmente un coinvolgimento personale di entrambi nella cura del figlio, casi che fortunatamente esistono, la residenza alternata è spesso un mezzo per continuare a regolare i conti con l'ex e l'interesse del bambino viene completamente dimenticato, come ho potuto osservare nei casi che ho seguito personalmente.

Tutelare e preservare l'interesse del bambino non è cosa semplice quando i genitori sono separati e non sono in grado di capirsi. Ma gli adulti, i genitori, i magistrati e il legislatore vi riusciranno alla sola condizione che essi non confondano l'interesse degli adulti con quello dei bambini e che rinuncino a una visione adultocentrica del mondo dell'infanzia.

Il testo di questa ulteriore proposta non è ancora disponibile, ma per aiutare chi dovrà decidere in merito mi sembra opportuno pubblicare le considerazioni in merito al doppio domicilio (o residenza alternata o "vero condiviso" o – per capirci – "bambino diviso esattamente a metà") del Professor [Bernard Golse](#), scritte in collaborazione con Jacqueline Phelip, visto che mi sembra evidente che di "nuovo", in questo disegno di legge, c'è veramente poco rispetto ai precedenti: si propongono ancora il doppio domicilio e il mantenimento diretto... ovviamente nell'*interesse del minore*.

Nel marzo 2011, sulla rivista *Politique sociales et familiales*, **Carole Brugeilles e Pascal Sebille** così concludono uno studio sull'evoluzione della condivisione delle responsabilità genitoriali tra il 2005 e il 2009:

“Lo studio della ripartizione dei compiti genitoriali e della loro evoluzione conferma che le madri sono sempre le principali protagoniste della cura dei bambini, mentre la partecipazione dei padri è



secondaria e limitata nel tempo. Nello stesso tempo, nelle coppie dove la ripartizione dei compiti tende verso l'uguaglianza, i cambiamenti sono più frequenti, mostrando che, quando le attività sono più condivise, le possibilità che, nel corso del tempo, i padri cessino di impegnarsi sono più rilevanti" (Brugeilles, Sebille, 2011)

Ricordiamo che il 97% dei congedi parentali sono richiesti dalle madri, il 3% dai padri.

Contrariamente a quanto affermano i gruppi di padri separati, non vi è quindi alcuna ingiustizia, alcuna forma di "sessismo" giudiziario, nel fatto che le sentenze possano tener conto, nell'esclusivo interesse del bambino, del genitore che lo ha accudito in misura prevalente durante la convivenza dei partner.

Gli psicologi clinici e gli psichiatri infantili osservano quotidianamente nella loro pratica importanti disturbi nei bambini da soggetti al regime di residenza alternata:

- un sentimento di insicurezza, con la comparsa dell'ansia da abbandono che prima non c'era, poiché il bambino non sopporta più l'allontanamento dalla madre e chiede di stare sempre con lei. I sintomi sono maggiori alla sera, momento in cui il bambino piccolo avverte maggiormente il bisogno di essere rassicurato;**
- un sentimento di depressione che si manifesta con lo sguardo spento per ore e, talvolta, con uno stato di confusione, di non riconoscimento dei luoghi al ritorno a casa della madre;**
- disturbi del sonno, eczema;**
- aggressività, in particolare nei confronti della madre considerata responsabile della separazione;**



-perdita di fiducia negli adulti, in particolare nel padre, la cui vista scatena una reazione di rifiuto;

- in alcuni bambini più grandi il rifiuto di sottomettersi a qualsiasi obbligo (scolastico o familiare) che provenga dall'esterno;

-l'immutabilità di questi disturbi che, finché permane questa modalità di affido, non vengono attenuati dal ricorso ad una terapia

Tali disturbi si manifestano nei bambini anche nei casi in cui la residenza alternata è decisa di comune accordo tra i genitori.

Nel 2009 **E. Izard**, psichiatra infantile, pubblica uno studio mai citato dai fautori della residenza alternata che riguardava, all'epoca della sua pubblicazione, 18 bambini pazienti della psicoterapeuta e oggi concerne 50 bambini. Questo lavoro presenta l'enorme interesse di riguardare bambini seguiti in psicoterapia dall'autrice che vivono in residenza alternata consensuale, vale a dire decisa, senza conflitti, da entrambi i genitori. Questo studio, che include anche colloqui ripetuti con i genitori, riguarda bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni che presentano disturbi comparsi dopo l'avvio della residenza alternata. Si tratta principalmente di:

-una sofferenza depressiva e di un sentimento di solitudine estrema. "Provo sentimenti per papà e sentimenti per mamma e nessun sentimento per me" ;

-un'ansia di perdita delle persone e dei luoghi, con angoscia durante i momenti di partenza, di uscita e con rituali ossessivi di verifica che nessun oggetto cambi di posto. Si tratta di una sindrome traumatica legata alla reiterazione delle perdite. "Amo l'acqua perché solo l'acqua non cambia";

-la sensazione che le proprie emozioni non vengano tenute in considerazione dai genitori. "Tutti se ne fregano di quello che provo", che ha come conseguenza il progressivo congelamento di queste

Dott. Bruna Rucci
Psicologa-Psicoterapeuta
CTP in Cause di affidamento dei Minori
Esperta Ass. "Maison Antigone"



emozioni. “Non è grave se mamma mi lascia partire, se non mi vuole bene”. ” Evito di affezionarmi ai miei genitori”. A ciò si può accompagnare il danno all’autostima e l’aggressività;
-una scissione. Alcuni bambini possono rappresentarsi divisi in due nei disegni.

Izard usa il termine di “**clinica del bambino perfetto**” perché questi bambini non mostrano la loro sofferenza ai genitori soddisfatti di questo tipo di pianificazione delle modalità di affido, per non deluderli. L’interesse di questa ricerca fondata sulla pratica clinica consiste nel dimostrare che certi disturbi sono legati unicamente alla discontinuità determinata dalla residenza alternata, dal momento che in questi casi non c’è conflitto fra i genitori. **E l’autrice constata che questi disturbi spariscono soltanto quando i genitori rinunciano alla residenza alternata.**

Nella sentenza n.3320 del 22.04.16 del Tribunale di Crotona si evince che “ *l’alternanza frenetica tra i genitori , come modalità di collocazione del minore, non risponde all’interesse del bambino, perché deve essere assicurata ai figli una vita stabile nel medesimo ambiente domestico, il che può ritenersi garantito con la sola collocazione prevalente presso uno dei genitori*”.

Roma 15 gennaio 2019

Dott.ssa Bruna Rucci

Psicologa-Psicoterapeuta

Giulia Perri
Dott.ssa in Giurisprudenza
Via Livornese 58/A
Pisa, 56122
giuliperri@pec.it

ANALISI E CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO CONDIVISO

Nella prefazione al DDL 735/2018 è sottolineato come l'esigenza di riformare la disciplina in materia di affidamento condivisa sia resa indispensabile dalla presenza di un vuoto normativo all'interno del nostro ordinamento.

A essere messa in discussione è la Legge 54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

Il presente elaborato propone un'analisi schematica delle legislazioni vigenti in Svezia, Belgio e Québec.

SVEZIA

In Svezia la materia è disciplinata dal Codice sulla responsabilità dei genitori (*Children and Parents Code 1949:381, Föräldrabalken*¹).

Il codice e, in particolar misura, il Capitolo 6 sono stati emendati nel 2006 per garantire una più pregnante applicazione del principio del superiore interesse del bambino, così come espresso nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989); principio che, come affermato dalla sezione 2, Capitolo 6 del Codice, deve essere considerato fattore determinante in tutte le decisioni riguardanti la custodia, l'alloggio e la socializzazione del bambino.

Si riporta, di seguito, il dettato normativo di riferimento.

Capitolo 6: Custodia

Sezione 3, Paragrafo 2:

“Se viene emanato il decreto di divorzio tra i genitori, il minore è posto sotto la custodia di entrambi i genitori, a meno che l'affidamento congiunto non venga sciolto in base alle sezioni 5, 7 o 8². Se entrambi i genitori devono continuare ad avere la custodia del bambino dopo il decreto di divorzio, la corte deve ricordare loro nel decreto che si applica ancora l'affidamento congiunto”.

¹ Il codice è consultabile al seguente indirizzo: <https://lagen.nu/1949:381#K6>.

² La Sezione 8 prende in considerazione le circostanze in cui il minore risiede già presso una sistemazione rispetto alla casa familiare: *“Se un bambino è stato regolarmente curato e allevato in una casa privata diversa dalla sua casa paterna e se è manifestamente nel miglior interesse del minore che l'accordo esistente continui e che l'affidamento sia trasferito alla persona o le persone che hanno ricevuto il bambino o ad uno di loro, il tribunale nomina la persona o le persone interessate per esercitare la custodia del bambino come custodi appositamente designati. Le domande relative al trasferimento della custodia di cui al primo comma sono prese in considerazione per l'applicazione del comitato di assistenza sociale”.*

Sezione 5:

“Se entrambi i genitori o solo uno dei due hanno la custodia del bambino e uno di loro desidera che la posizione di affidamento sia cambiata, il tribunale, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, ordina l'affidamento congiunto o la custodia esclusiva a uno dei genitori.

Nel valutare se la custodia debba essere condivisa o affidata a uno dei genitori, il tribunale deve prestare particolare attenzione alla capacità dei genitori di cooperare su questioni riguardanti il minore.

La corte non può ordinare l'affidamento congiunto se entrambi i genitori sono contrari.

Le domande relative a una modifica della posizione di affidamento di cui al primo comma sono prese in considerazione su richiesta di uno o di entrambi i genitori.

In caso di divorzio il tribunale può, di propria iniziativa, affidare la custodia del bambino a uno dei genitori, se l'affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con l'interesse superiore del minore”.

Sezione 6:

“Se il minore è affidato a uno o a entrambi i genitori, questi possono stipulare un accordo in base al quale stabiliscono l'affidamento congiunto o che uno di loro abbia la custodia del bambino.

Questo accordo è valido se stipulato in forma scritta e approvato dal Comitato di assistenza sociale.

Se i genitori hanno stipulato un accordo in materia di affidamento congiunto, il Comitato per il benessere sociale deve approvare l'accordo se non è manifestamente incompatibile con l'interesse superiore del minore.

Se l'accordo prevede che uno dei genitori abbia la custodia esclusiva, la commissione lo approverà se ciò che è stato concordato è nel miglior interesse del minore”.

Sezione 7:

“Se, nell'esercizio della custodia di un bambino, un genitore è colpevole di abuso o negligenza o non riesce a prendersi cura del bambino in un modo da comportare un rischio permanente per la sua salute o il suo sviluppo, il tribunale decide sul cambiamento della modalità di affidamento.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del bambino e ciò che è detto nel primo paragrafo si applica a uno di essi, il tribunale deve affidare la custodia all'altro genitore solo.

Se anche questo genitore non si prende cura del bambino secondo quanto designato al primo comma, il tribunale trasferisce la custodia a uno o due custodi appositamente designati.

Se solo un genitore ha la custodia del figlio, il tribunale, nei casi di cui al primo comma, trasferisce la custodia all'altro genitore o, se più appropriato, a uno o due custodi appositamente designati.

I problemi relativi alle modifiche nella custodia ai sensi di questa sezione sono esaminati sull'azione del Comitato di assistenza sociale o, senza richiesta speciale, in caso di divorzio tra i genitori o in altri casi ai sensi della sezione 5”.

Sezione 14:

“Se entrambi i genitori hanno la custodia di un bambino, il tribunale può, su richiesta di uno o entrambi, decidere con quale dei genitori il bambino deve vivere.

Il miglior interesse del bambino deve essere la considerazione decisiva.

I genitori possono stipulare un accordo in merito a dove il bambino deve vivere.

Questo accordo è valido se è in forma scritta ed è approvato dal comitato di assistenza sociale.

L'accordo deve essere approvato se ciò che è stato concordato è nel miglior interesse del minore”.

A tal proposito, è importante evidenziare il commento alla disposizione: in quest'occasione, infatti, il giudice può essere chiamato a stabilire con quale dei due genitori (in regime di affidamento condiviso) il minore dovrà vivere.

La residenza alternata è considerata come scelta possibile solo nei casi in cui i genitori, oltre alla custodia congiunta, possiedono buone capacità cooperative e vivono relativamente uno vicino all'altra.

Capitolo 7: Informazioni sull'obbligo di mantenimento

Sezione 1:

“I genitori sono responsabili del mantenimento del bambino secondo quanto ragionevole per i suoi bisogni e tenuto conto della capacità finanziaria complessiva dei genitori.

Quando viene determinato l'obbligo di mantenimento dei genitori, si deve prendere in considerazione il reddito e il patrimonio del bambino e le prestazioni sociali del bambino, tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento in materia”.

Sezione 2, Par. 1-2:

“Il genitore deve adempiere al suo obbligo di mantenimento pagando l'assegno di mantenimento al figlio, se il genitore:

- 1. non ha la custodia del bambino e non vive in modo permanente con il bambino, o*
- 2. ha in comune con l'altro genitore la custodia del bambino, ma questi vive permanentemente solo con l'altro genitore.*

L'indennità di mantenimento è determinata dal giudizio o dall'accordo”.

Nessun riferimento normativo specifico è presente nel Codice con riferimento all'assegnazione della casa familiare.

Com'è noto, la società svedese basa le sue politiche sociali e finanziarie sulla parità di genere tra uomo e donna.

Quest'uguaglianza di trattamento economico e normativo ha come conseguenza la presunzione che le proprietà familiari siano ripartite al 50% tra i due coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale e che, entrambi, abbiano un'indipendenza economica adeguata a provvedere al mantenimento diretto della prole (come specificato nella normativa sopra citata, ciascuno in proporzione alle proprie capacità).

Questa presunzione viene meno nel caso in cui una delle due parti si trovi in particolare stato di necessità; solo a questo punto interviene il legislatore affermando che la casa familiare possa essere destinata al coniuge meno abbiente previa riduzione dell'assegno che gli sarebbe spettato³.

BELGIO

Con la riforma al Codice Civile del 2006, il Belgio ha profondamente riformato la disciplina sull'affido.

La riforma non si limita a porre al centro del sistema l'affidamento condiviso ma, si spinge fino all'adozione della sua versione più radicale quella, cioè, in cui i genitori si dividono a metà il tempo

³ Codice del Matrimonio, Capitolo 11, Sezione 8.

dei figli attraverso la cd. *hébergement égalitaire*, il doppio domicilio, che prevede un'alternanza perfetta tra i genitori del tempo e della cura del minore.

Con ciò, non si deve intendere questa forma di *co-parenting* come l'unica soluzione possibile all'interno dell'ordinamento belga, sebbene la più diffusa.

Il principio del superiore interesse del minore interviene anche in questo caso per mitigare le rigidità di un sistema perfettamente egualitario.

Codice Civile: Capitolo 3, sull'autorità genitoriale

Articolo 374:

“Quando il padre e la madre non vivono insieme, l'esercizio della potestà genitoriale rimane comune e si applica la presunzione di cui all'articolo 373, paragrafo 2.

Il mancato accordo sull'organizzazione dell'alloggio del bambino, su decisioni importanti riguardanti la sua salute, l'istruzione, la formazione, il tempo libero e l'orientamento religioso o filosofico o se questo accordo sembra contrario all'interesse del minore, il tribunale competente può affidare l'esercizio esclusivo dell'autorità genitoriale a uno dei genitori.

Può anche fissare decisioni educative che possono essere prese solo con il consenso del padre e della madre.

Stabilisce le condizioni in base alle quali la persona che non esercita l'autorità genitoriale mantiene relazioni personali con il bambino.

Queste relazioni possono essere rifiutate solo per ragioni molto serie. Chi non esercita l'autorità mantiene il diritto di sorvegliare l'educazione del bambino.

Può ottenere dall'altra parte o da terzi tutte le informazioni pertinenti a tale riguardo e rivolgersi al tribunale nell'interesse del minore.

In tutti i casi, il giudice determina le modalità di alloggio per il bambino e il luogo in cui è iscritto all'anagrafe.

§ 2. Se i genitori non vivono insieme e investono il tribunale della loro controversia, l'accordo sulla sistemazione dei bambini è omologato dal tribunale a meno che non sia chiaramente contrario agli interessi del bambino. In assenza di un accordo, in caso di affidamento congiunto, il giudice esamina in primo luogo, su richiesta di almeno un genitore, la possibilità di fissare l'alloggio del bambino su una base di uguaglianza tra i suoi genitori. Tuttavia, se il tribunale ritiene che la sistemazione egualitaria non sia la formula più appropriata, può decidere di impostare una sistemazione non egualitaria. Il tribunale emette in ogni caso un giudizio specificatamente motivato, tenendo conto delle circostanze concrete del caso e dell'interesse dei bambini e dei genitori”.

Articolo 203, comma 1-2:

“Il padre e la madre sono tenuti a provvedere, in proporzione alle loro facoltà, all'alloggio, al mantenimento, alla salute, alla supervisione, all'istruzione, alla formazione e allo sviluppo dei loro figli. Se l'istruzione non è completata, l'obbligo deve continuare anche dopo la maggiore età del bambino.

Per facoltà, si intendono in particolare tutti i redditi professionali, mobili e immobili del padre e della madre, nonché tutti i vantaggi e gli altri mezzi che garantiscono il loro tenore di vita e quello dei figli”.

Articolo 203 bis:

“Ciascun genitore contribuisce ai costi derivanti dall'obbligo definito nell'articolo 203, paragrafo 1, in concorrenza alle facoltà cumulate.

Fatti salvi i diritti del minore, il padre o la madre può chiedere all'altra parte il suo contributo ai costi derivanti dall'articolo 203, paragrafo 1.

I costi comprendono le spese ordinarie e straordinarie.

Le spese ordinarie sono i normali costi per il mantenimento quotidiano del bambino.

Per spese straordinarie si intendono le spese eccezionali, necessarie o impreviste derivanti da circostanze accidentali o inusuali che eccedono il budget ordinario per il mantenimento del bambino.

Su richiesta del padre o della madre, il tribunale competente può richiedere alle parti di aprire un conto presso un ente autorizzato, sulla base della legge del 22 marzo 1993, per il pagamento dei contributi valutati in base all'articolo 203, paragrafo 1.

In questo caso, il tribunale determina almeno:

- *il contributo di ciascun genitore riguardo ai costi di cui all'articolo 203, § 1, che devono essere versati in questo conto;*
- *il momento del mese in cui i contributi e i benefici devono essere pagati;*
- *il modo in cui le somme versate sul conto possono essere utilizzate;*
- *le spese pagate mediante tali somme;*
- *l'organizzazione del controllo della spesa;*
- *il modo in cui vengono pagati gli scoperti;*
- *la destinazione delle eccedenze pagate su tale conto.*

Il pagamento dei contributi effettuato ai sensi del presente articolo è considerato come pagamento dei contributi di mantenimento nel contesto dell'obbligo previsto ai sensi dell'articolo 203, § 1”.

Nella determinazione della capacità fiscale di ciascun genitore, il giudice esamina non solo il reddito da lavoro, ma tutte le entrate e i cespiti patrimoniali di cui hanno titolarità.

Il *quantum* del mantenimento viene così stabilito dal giudice il quale deve tener conto anche dell'accordo sulla custodia e del piano dei costi giornalieri redatto dai genitori.

Quando il reddito di entrambi i genitori non è sufficiente per mantenere lo stile di vita del bambino dopo il divorzio o la separazione, il calcolo terrà conto di questa riduzione.

Oltre al supporto mensile anche tutti i costi eccezionali dovranno essere ripartiti con lo stesso rapporto utilizzato per i costi giornalieri.

Non vi è una specifica norma riguardante l'assegnazione della casa familiare; tale decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice e alla valutazione dell'effettiva condizione economica delle parti.

È importante rilevare, tuttavia, che tale previsione, così come quella riguardante la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, rientrando nella disciplina del divorzio sono analizzate e stabilite nel merito in maniera distinta e separata rispetto al mantenimento e al sostegno destinati alla prole.

QUÉBEC

In Québec il Codice Civile del 1991 prevede espressamente la custodia congiunta dei minori in capo a entrambi i genitori, anche nel caso in cui l'affidamento sia materialmente affidato da parte del tribunale solo a uno di essi.

In tal senso la norma va interpretata come l'apposizione dell'obbligo di partecipazione attiva nelle decisioni riguardanti gli aspetti più importanti della vita del bambino; partecipazione che può essere preliminarmente stabilita dai genitori mediante un accordo tra di essi raggiunto con l'aiuto di un mediatore familiare.

La mediazione (prevista in tutte le legislazioni esaminate) permea in maniera incisiva la disciplina in analisi ed è fortemente utilizzata soprattutto grazie agli incentivi sociali ed economici messi a disposizione delle parti.

Sono, infatti, previste ore gratuite di sessioni e il supporto del *Canadian Family Justice Fund* ai fini di garantire a tutta la popolazione il sostegno e le competenze necessarie per affrontare le circostanze di separazione e divorzio senza appesantire l'apparato giudiziario⁴.

Gli accordi raggiunti tramite la mediazione devono essere, in ogni caso, validati dal tribunale competente.

In caso di mancato accordo tra le parti, è il giudice a stabilire le condizioni.

Codice civile: norme sulla responsabilità genitoriale ed effetti della separazione sui figli

Articolo 599:

“Il padre e la madre hanno i diritti e i doveri di custodia, supervisione e istruzione dei loro figli. Dovranno mantenere i loro figli.”

Articolo 600:

“Il padre e la madre esercitano insieme la potestà genitoriale. Se uno dei due genitori muore, viene privato dell'autorità genitoriale o non è in grado di esprimere la propria volontà, l'autorità genitoriale viene esercitata dall'altro genitore”.

Articolo 604:

“In caso di difficoltà relative all'esercizio della potestà genitoriale, la persona che la esercita può deferire la questione al tribunale, che deciderà nell'interesse del minore dopo aver favorito la conciliazione delle parti”.

Articolo 605:

“Se la custodia è affidata a uno dei genitori o a una terza persona, per qualsiasi motivo, il padre e la madre mantengono il diritto di controllare il mantenimento e l'istruzione dei bambini e sono tenuti a contribuire in proporzione ai loro mezzi”.

Articolo 513:

“La separazione non priva i figli dei vantaggi a loro garantiti dalla legge o dal contratto di matrimonio. I diritti e doveri dei padri e delle madri nei confronti dei loro figli non sono influenzati dalla separazione”.

Articolo 514:

“Il tribunale, nel concedere la separazione o successivamente, decide in merito alla custodia, mantenimento ed educazione dei bambini, nel loro interesse e nel rispetto dei loro diritti, tenendo conto, se del caso, degli accordi presi tra i coniugi”.

⁴ La mediazione è comunque da considerarsi uno strumento facoltativo e volontario che può prevedere, su richiesta delle parti, la presenza dell'avvocato di fiducia e di qualsiasi persona le parti ritengano utile ai fini del raggiungimento dell'accordo.

Sebbene promossa a livello provinciale e federale, la mediazione è sconsigliata nei casi concernenti atti di violenza domestica.

Si consiglia la consultazione del sito governativo al seguente indirizzo: <https://www.justice.gouv.qc.ca/en/couples-and-families/separation-and-divorce/family-mediation-negotiating-a-fair-agreement/mediation-nature-and-goals/>.

Articolo 521:

“Il divorzio ha gli stessi effetti della separazione nei confronti dei bambini”.

Preme specificare che a nessun modello di custodia è data preferenza dai giudici.

Ogni caso è unico e il criterio determinante ai fini della decisione da parte del giudice è l'interesse del minore.

Nella decisione, la corte cercherà di assicurare che i legami del minore con entrambi i genitori siano mantenuti il più possibile, ancora una volta nell'interesse del bambino.

Salvo prova contraria, il tribunale presume che entrambi i genitori abbiano adeguate capacità genitoriali. Esistono tre tipi di custodia⁵:

- 1- l'affidamento esclusivo, in cui un genitore assume più dell'80% (292 giorni) del periodo di custodia per il bambino;
- 2- custodia esclusiva con diritti di visita in visita e prolungati, in cui il genitore che non ha la custodia assume più del 20% (73 giorni) di tempo di custodia, ma meno del 40% (146 giorni);
- 3- custodia condivisa, dove ciascun genitore assume tra il 40% (146 giorni) e il 60% (219 giorni) del periodo di custodia del bambino.

Codice civile: obbligo di mantenimento

Articolo 587.1:

“Per quanto riguarda il sostegno dovuto a un figlio dai suoi genitori, si presume che il contributo genitoriale, determinato in base alle norme per la determinazione dei pagamenti di sostegno ai figli adottati ai sensi del codice di procedura civile (capitolo C-25.01), soddisfi i bisogni del bambino e sia proporzionato ai mezzi dei genitori.

Il contributo genitoriale di base può essere aumentato tenendo conto di alcune spese relative al bambino e specificate nelle leggi, nella misura in cui tali spese sono ragionevoli considerando i bisogni e i mezzi dei genitori e del bambino”.

Articolo 587.2:

“Il sostegno che deve essere fornito da un genitore al figlio è pari alla quota di tale genitore del contributo genitoriale di base, aumentato, ove possibile, tenendo conto delle spese specifiche relative al minore.

Il tribunale può, tuttavia, aumentare o ridurre il livello del sostegno, se giustificato dall'entità patrimoniale di ciascun genitore o dall'entità delle risorse disponibili per il minore, o per tenere conto dell'obbligo dei genitori di fornire sostegno anche ai minori non nominati precedentemente, se il tribunale ritiene che l'obbligo comporta difficoltà per quel genitore.

Il tribunale può anche aumentare o ridurre il livello del sostegno se ritiene che, nelle circostanze particolari del caso, non farlo implicherebbe indebite difficoltà per entrambi i genitori.

Tali difficoltà possono essere dovute, tra l'altro, ai costi connessi all'esercizio dei diritti di visita in relazione al minore, all'obbligo di fornire sostegno a persone diverse dai figli o ai debiti ragionevolmente sostenuti per soddisfare i bisogni familiari”.

⁵ <https://www.justice.gouv.qc.ca/en/couples-and-families/separation-and-divorce/children-a-joint-responsibility/main-principles-used-to-determine-child-custody/>

Articolo 587.3:

“I genitori possono stipulare un accordo privato che stabilisca un livello di assistenza ai minori che si discosta da quello richiesto ai sensi delle regole per la determinazione dei pagamenti per il mantenimento dei figli, a condizione che il tribunale ritenga che i bisogni del bambino siano adeguatamente soddisfatti”.

Codice di procedura civile⁶

Articolo 443:

“Il governo, per regolamento, stabilisce norme per determinare l'assegno di mantenimento dei figli a carico di un genitore. Gli standard sono stabiliti sulla base, tra gli altri fattori, del contributo di base per il mantenimento dei figli a carico dei genitori, delle spese per l'assistenza all'infanzia, delle spese di istruzione post-secondaria, delle spese speciali per il bambino e del tempo di custodia di ciascun genitore.

Il ministro della Giustizia prescrive e pubblica nella Gazzetta ufficiale del Québec il modulo di dichiarazione e la determinazione del sostegno che le parti devono depositare. Il ministro inoltre prescrive e pubblica una tabella che determina il contributo di base per il mantenimento dei figli, a carico dei genitori, in base al reddito disponibile e al numero di figli che hanno.

Il ministro identifica anche i documenti che devono essere depositati con i moduli”.

Come si evince dalla lettura degli articoli che precedono, non è fissata l'età massima entro cui il minore ha diritto al mantenimento.

Questo, difatti, non si estingue automaticamente al raggiungimento della maggiore età ma prosegue nei casi in cui l'avente diritto non sia in grado di provvedere a sé stesso (ad esempio, nei casi in cui sia ancora impegnato in un percorso scolastico o sia affetto da malattia)⁷.

Da ultimo, una menzione merita l'articolo 410 del Codice civile in riferimento all'assegnazione della casa familiare:

“In caso di separazione, scioglimento o nullità del vincolo matrimoniale, il tribunale può assegnare, a uno dei coniugi o al coniuge superstite, la proprietà o l'uso dei beni mobili dell'altro coniuge che serve per l'uso della famiglia.

Può anche attribuire il diritto di utilizzo della residenza familiare al coniuge a cui è affidata la custodia del bambino.

L'utente è esentato dal fornire garanzie e dal fare un inventario della proprietà a meno che il tribunale non decida altrimenti”.

Considerazioni finali

Il presente studio ha avuto la finalità di evidenziare le principali caratteristiche in materia di affido in quei paesi assunti come principali modelli di riferimento dagli estensori del disegno di legge in discussione.

⁶ Link utile per la consultazione della tabella adottata per l'anno 2019 per la determinazione del contributo genitoriale di base:

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/professionnelssecurise/EN/TA_tablefix_parent_2019_EN_MJQ.pdf

⁷ <https://www.justice.gouv.qc.ca/en/couples-and-families/separation-and-divorce/children-a-joint-responsibility/child-support/>

Si è evidenziato che la pratica dell'affidamento si afferma come la situazione preferibile in relazione all'interesse del minore ad avere un adeguato sviluppo di vita supportato da entrambe le figure genitoriali; al tempo stesso, è proprio dall'esigenza di tutela del minore che derivano temperamenti alla suddetta regola in favore di una custodia esclusiva.

Ciò è ben ravvisabile soprattutto nell'esperienza belga, dove il meccanismo della bi-genitorialità perfetta, applicato nel 20% dei casi, è spesso espressione di una volontà congiunta di entrambi i genitori.

Uno studio ha infatti evidenziato come, in realtà, attraverso l'analisi della situazione concreta e delle esigenze connesse al minore nel 63% dei casi le disposizioni dei tribunali abbiano rigettato le richieste di affidamento paritetico⁸.

Le stesse percentuali riportate nella prefazione al ddl 735/2018 in riferimento alla collocazione paritaria (Svezia 28%, Belgio 20% e Québec 25%), non fanno altro che confermare l'assenza di un obbligo legislativo al ricorso di tale strumento che si pone, pertanto, solo come soluzione auspicabile in presenza di determinate circostanze.

L'affidamento condiviso è presente anche in altri ordinamenti europei, compresi, fra i tanti, quello francese e tedesco.

In Francia la percentuale molto alta del 95% dell'affidamento condiviso vede l'applicazione dell'istituto della residenza alternata nel 16,9% ma, è d'uopo specificare, che anche in detta circostanza la percentuale è determinata dall'accordo raggiunto dalle parti e non da disposizioni giudiziarie.

Una situazione *sui generis* è riscontrabile in Germania dove, la forte presenza del *Jugendamt*, può aversi una forte percentuali di casi in cui il minore è affidato a terzi o a enti istituzionali.

Nei restanti casi, vi è ancora un'alta percentuale di affidamento esclusivo alla madre (circa il 50%) e, il solo 13,40% di affidamenti congiunti.

Ancora una volta, quindi, l'affidamento paritario si afferma in quanto indirizzo e non come regola matematicamente data.

Infine, ci preme riportare alla memoria un dato spesso dimenticato.

La Legge 54/2006 è stata a gran voce definita fallimentare.

Le ultime rivelazioni ISTAT in materia (datate 2015) indicano come, in realtà, la legge abbia trovato espressa applicazione: nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l'89% di tutte le separazioni con affido. Soltanto l'8,9% dei figli è affidato esclusivamente alla madre (si tratta dell'unico risultato evidente dell'applicazione della Legge 54/2006 sull'affido condiviso)⁹.

In relazione all'assegnazione della casa familiare, si ricorda che l'articolo 155-quater, introdotto dalla riforma del 2006, afferma: *“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.*

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

È importante rilevare come il disposto della legge, oltre a confermare l'esaustività della stessa, si allinea perfettamente con quelle che sono le disposizioni normative dei paesi di riferimento

⁸ C.LEFEVRE, S.TORTOLANO, T.RIECHELMANN, E.MESSENS, “Synthèse des tendances constatées grâce à l'étude statistique des décisions judiciaires de Charleroi et de Bruxelles”. Tra le principali motivazioni che conducono al rigetto dell'affidamento paritetico vi sono la presenza di gravi conflitti tra i genitori, ma anche situazione concrete di residenza e di lavoro di uno dei due.

⁹ <https://www.istat.it/it/archivio/192509>

tendendo alla soddisfazione dell'interesse del minore anche nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali e, nello specifico, con riguardo alla casa familiare.

Il contestato dato della preminente assegnazione in favore della madre, non tiene conto, a nostro parere, dell'elemento fondamentale che è dato dall'analisi concreta delle circostanze di fatto che sono ad esclusivo esame del tribunale competente e della disparità di trattamento economico ancor oggi riservata alla donne e che pone, con sempre maggior frequenza, la madre in una posizione di svantaggio.

Giulia Perri

COM.SEP.
COMITATO PER LE SEPARAZIONI
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI
<http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep>
comsep@alienazionegenitoriale.org

RILIEVI CRITICI AI DDL N. 45, 118, 735, 768 e 837

Le norme in materia di Diritto di famiglia vanno sicuramente aggiornate alla luce sia della violenza sempre crescente che emerge nelle relazioni familiari e affettive in genere sia della normativa comunitaria relativa alla violenza di genere e intrafamiliare. Invece i 'padri separati',¹ che hanno ispirato i DDL, ci propongono il ritorno al codice del 1942, il ritorno al *pater familias*. Il nuovo che arretra.

La grande assente di questi DDL è proprio la violenza, come se questa parola sia interdetta e il suo solo pronunciarla, o scriverla, possa provocare disastri, maremoti, terremoti, il ritorno di Satana.

Nel 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha emanato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica detta per brevità Convenzione di Istanbul (CdI) per il semplice motivo che è stata scritta e approvata nella città di Istanbul.

<https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

Forse alcuni 'padri separati' leggendo la parola Istanbul si saranno allarmati temendo un'invasione islamica, ma non è una cosa turca, nonostante il nome. Del resto, se fosse vero quanto i 'padri separati' affermano circa la violenza domestica, che li vedrebbe vittime nella stessa misura delle donne, dovrebbero avere interesse a far rispettare la CdI.

La CdI è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 77 del 2013.

http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/binary/prtl_garante_infanzia/garante_infanzia_normativa/legge_77_2013.pdf

È quindi a tutti gli effetti una legge dello Stato italiano che chiunque ha l'obbligo di osservare e di farla osservare; a maggior ragione i Senatori dello Stato italiano che si apprestano ad apportare modifiche al Diritto di famiglia, dato che la CdI si occupa precipuamente di violenza intra-familiare.

Invece di applicare la CdI e quindi apportare al Codice Civile le modifiche richieste dalla CdI i 'padri separati' hanno lavorato a dei DDL fuorilegge, nel senso che non tengono nel minimo conto quanto previsto dalla CdI in termini di affidamento dei minori, mediazione familiare, ecc. Non solo; per alcuni aspetti, come si vedrà di seguito, è in aperto contrasto con le norme introdotte dalla Legge 77/13.

Qualora i DDL venissero approvati senza le necessarie modifiche richieste dalla normativa comunitaria andrebbero sicuramente incontro a censure da parte della Comunità europea.

¹ Con l'espressione 'padri separati' non si fa riferimento a tutti gli uomini che hanno avuto una separazione coniugale o un divorzio ma solo a una minoranza di essi che si riconoscono nelle cosiddette associazioni di 'padri separati' (es. Adiantum, Colibrì, Crescere insieme, ecc).

Per taluni aspetti presenterebbero profili di incostituzionalità:

- Art 10, comma 1: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

- Art. 117, comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Inoltre verrebbero disapplicati in sede giudiziaria come da Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali: **«L'obbligo di interpretazione conforme è ancora più pregnante riguardo alle norme elaborate nell'Unione Europea, atteso che il principio del primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale l'obbligo di applicazione integrale per dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria. Ove sorgano questioni di conflitto con una norma interna, il giudice deve disapplicare la norma interna»** (Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Ma, onestamente, si può mai ritenere che coloro che hanno sfasciato la propria famiglia in malo modo (violenza o abusi sessuali incestuosi), i 'padri separati' riuniti in associazioni, possano costruire qualcosa di buono per la società?

Vi è la necessità di documentarsi meglio su tali questioni, non su Wikipedia o sui blog dei 'padri separati' ma su testi seri:

A) Sulla violenza in famiglia: "*Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*", di [Marco Cavina](#), Professore Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno all'Università di Bologna.

B) Sulla violenza di genere: "*Crimini contro le donne*", del giudice [Fabio Roia](#).

C) Sui conflitti tra padri e figli: "*Non sei più mio padre*" e "*Come uccidere il padre*", di [Eva Cantarella](#), storica dell'antichità e del diritto antico.

D) Sugli abusi sessuali incestuosi sui minori: "*Rompiano il silenzio*", dell'[avv. Girolamo Andrea Coffari](#), Presidente del [Movimento per l'Infanzia](#); "*Abuso sessuale sui minori. Scenari, dinamiche, testimonianze*", di Giuliana Olzai.

E) Sui pregiudizi di genere: "*La mia parola contro la sua*", della giudice Paola De Nicola.

F) Sui danni provocati ai bambini da queste teorie: "*I nostri bambini meritano di più*", di Maria Serenella Pignotti, pediatra e medico-legale a Firenze.

G) Sulle origini dei pregiudizi nei confronti dei minori: "*Meravigliosa infanzia*" di Alessandro Costantini, psicologo-psicoterapeuta.

Come ha scritto [Norbert Wiener](#), il padre della Cibernetica, *«per rispettare il futuro bisogna essere consapevoli del passato; e se le ragioni dove questa consapevolezza del passato è reale si sono ridotte a una punta di spillo, tanto peggio per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli»* (Norbert Wiener, Introduzione alla cibernetica, Universale Scientifica Boringhieri, 1970).

Chi ha scritto i DDL mostra di non avere nessuna consapevolezza della storia della famiglia e del Diritto di famiglia e ci porterà al disastro sociale.

Il senso della citazione di Norbert Wiener è che non si può comprendere appieno il presente né progettare il futuro se non si ha piena consapevolezza del passato.

Occorre fare un piccolo sforzo documentativo per conoscere da dove viene la riforma del Diritto di famiglia al fine di apportare allo stesso i miglioramenti necessari a superare le difficoltà attuali. Sarò necessariamente sintetico, linkando i documenti relativi, per non scrivere un trattato.

La legge n. 54 sull'affido condiviso è stata approvata nel 2006; ho reperito in rete alcuni passaggi del dibattito parlamentare dell'epoca, dibattito al quale si vuole sottrarre il DDL 735. Mi colpì in particolare la dichiarazione di voto dell'On. Maria Burani Procaccini.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/burani.pdf>

all'epoca Presidente della Commissione bicamerale per l'Infanzia, che preannunciò il voto contrario nonostante facesse parte della maggioranza di governo che poi approvò la legge:

«La legge è adultocentrica perché c'è una serie di problemi legati ad essa. Per esempio, qui, in effetti, si può parlare di genitore di area. Infatti, i genitori si dividono le aree di competenza relative ai bambini. C'è il genitore competente per la scuola e quello per lo sport. C'è il genitore competente per le scarpe e quello per i vestiti.

Veramente siamo arrivati ad un assurdo per cui, per voler fare del bene, si finisce per fare del male a tutti, all'uomo, alla donna e al bambino, che sono coinvolti in questo momento doloroso rappresentato dalla divisione familiare. Inoltre, vi è la mancata previsione della residenza abituale del minore ... Il fanciullo nel provvedimento in esame non è al centro, appare sullo sfondo come un personaggio da chiudere in un cassetto o nell'altro».

Altri interventi sono a questo link.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/0054.htm>

Comunque, per i Senatori della Commissione Giustizia non sarà difficile accedere all'intera documentazione.

Un intervento critico sulla legge 54 è quello espresso dopo circa due mesi dalla sua approvazione a un convegno di Reggio Emilia organizzato dal Forum associazione donne giuriste; l'intervento non è più in rete ma l'ho archiviato sul mio sito.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/etelina.pdf>

Le associazioni di 'padri separati', che avevano concepito la legge, si misero subito al lavoro per presentare nuovi progetti di legge intesi a riformare la legge 54 secondo i loro propositi; il primo di questi progetti, il DDL 957, venne presentato nel 2008. L'intera storia è riassunta qui:

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/breve_storia.pdf

In prima linea nel sostenere il DDL 957 e gli altri simili c'era un'associazione di 'padri separati', ADIANTUM.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/adiantum.pdf>

Come si può vedere, Adiantum si presentava come un coordinamento, o meglio associazione di associazioni nazionali per la tutela del minore. Nata nel 2008 contava tra i suoi soci fondatori il padre di un pedofilo condannato con sentenza definitiva della Cassazione, alcune sigle (FENBI, GeSe, Papà separati Novara) non riconducibili ad alcuna associazione, e tra i suoi consulenti un padre separato che non aveva avuto l'affidamento dei figli per presunti abusi sessuali sugli stessi. E questi soggetti pretendono di tutelare i minori!

La XVI legislatura comunque si chiuse senza che alcuno di questi progetti giungesse alla discussione in aula.

La XVII legislatura si aprì, sotto questo punto di vista, con una pletora di proposte e disegni di legge ricalcanti i precedenti ma senza nulla di concreto.

Immane anche in questo caso il sostegno di varie associazioni di 'padri separati'; nel frattempo, infatti, l'associazione Crescere Insieme marciò per proprio conto e da una scissione di Adiantum nacque il Colibrì.

<https://www.colibri-italia.it/>

Inoltre, per smentire la fama di maschilismo e misoginia che aleggiava su queste associazioni di 'padri separati', le stesse diedero vita a una pseudo-associazione virtuale, il Movimento femminile per la parità genitoriale, molto presente su Facebook.

<https://www.facebook.com/groups/donnecontro/>

In realtà si tratta della solita mistificazione, come spiegato in questa nota.

<http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/mfpg.pdf>

Anche la XVIII legislatura si è aperta, sul piano del Diritto di famiglia, con i soliti progetti dei 'padri separati', già falliti nelle precedenti, e tra questi il DDL 735. Prima di procedere all'analisi del DDL 735 credo sia opportuno soffermarsi un po' a vedere chi sono i suoi sostenitori.

In primo piano l'associazione Colibrì, che si è distaccata da tutte le altre; sul suo sito riporta di rappresentare 19 associazioni italiane che si riconoscono in questo coordinamento.

<https://www.colibri-italia.it/p/associazioni-italiane.html>

Cliccando sui link si può sapere qualcosa di più. Per sette di queste, ormai, presunte associazioni è riportato solo un indirizzo di posta elettronica; la prima ha l'aria più di un sito di commercio online che di una associazione di volontariato.

http://genitorisottratti.it/negozio/?product_view=grid&product_count=16

Oltretutto, questa associazione riporta nello statuto come sede sociale il seguente indirizzo: Bologna - Via Marsili 10/A. Ebbene a quell'indirizzo a Bologna c'è uno sportello bancomat di Poste italiane.

La terza rimanda a una pagina pornografica. Di alcune non esiste più il sito, altre fanno capo al sito del Dr Vezzetti (Figli per sempre) attraverso il quale pubblicizza le sue attività; l'ultima, in ordine di tempo, di queste ricerche è analizzata qui.

<http://infobigenitorialita.altervista.org/blog/le-ricerche-farlocche/>

L'altra associazione di 'padri separati' che sostiene il DDL 735 è la GESEF del sig. Vincenzo Spavone; il sito web non c'è più ma di tale associazione parlano altri siti web riportando come sua sede sociale un piccolo garage a Roma in Via Domenico Ciampoli n° 14.

<http://web.tiscali.it/ElviaFicarra/>

Consultando il sito *webarchive* è possibile sapere qualcosa di più di questa associazione; in primo piano pubblica un cosiddetto Dossier pedofilia che contiene articoli nei quali si negano gli abusi sessuali sui minori, sostenendo la tesi delle false accuse, e critiche ai magistrati che indagano su fatti di stalking, violenza in famiglia o di abusi sui minori.

<https://web.archive.org/web/20020523030651/http://www.gesef.it:80/>

Verso la fine di luglio 2018 è stata data notizia su Facebook di una riunione a Roma con il sen. Pillon nel corso della quale i presenti avrebbero dato l'ok alla presentazione del

DDL; i partecipanti, a quanto riportato sulla pagina Facebook dell'organizzatore sono stati circa 80; visualizzando alcuni profili Facebook si vede che vi sono attivisti romani della Lega e alcuni avvocati. Tra le associazioni presenti vengono riportate quelle del sito del Colibrì, già citate. Insomma un panorama abbastanza squallido sul piano associativo. Non ho avuto il tempo di visitare uno per uno i profili Facebook di circa 80 partecipanti, ma sono certo che chi lo facesse troverebbe delle sgradite sorprese, soprattutto andando a vedere le foto; cito solo l'esempio di uno che sembra viaggiare molto, in diversi Paesi del mondo e di ciascuno serba un ricordo fotografico di donne, qualcuna forse dell'età della sua figlia maggiore. Insomma un bel quadretto, emblematico dello spessore morale di questi 'padri separati' che vogliono l'affido realmente condiviso e il mantenimento diretto.

Il DDL 735 si apre con un brutto neologismo (de-giurisdizionalizzazione - non sarebbe stato meglio dire 'semplificazione legislativa?') e la citazione di un giurista; propositi entrambi traditi dal testo del DDL che con i suoi 24 articoli invece di semplificare complica ancora maggiormente il diritto di famiglia e renderà necessario un intervento dell'organo giudiziario nelle questioni familiari e separative ancora più invasivo dell'attuale.

Viene poi richiamato il contratto di governo nei suoi punti che interessano il diritto di famiglia.

A) Mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.

A tale proposito vi è la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazione genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l'abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza s'intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc. Ciò premesso, chi ha scritto quella frase mostra di non conoscere la differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituito che bene si attaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano coinvolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell'altro coniuge e sui figli.

Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull'ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l'acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all'esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti, come documentato in questi anni da numerosi fatti di cronaca).

<http://andreamazzeo.altervista.org/blog/cronache-di-stragi-annunciate/>

Sono le classiche dinamiche dello stalking che gli addetti ai lavori (avvocati e psicologi) dovrebbero conoscere molto bene; chi ha scritto quelle cose mostra invece di non conoscerle affatto, oppure ha egli stesso una mentalità da stalker. Come si possa pensare di legiferare nell'ignoranza assoluta di queste dinamiche resta un mistero. È come se autori di reati di mafia creassero un'associazione e attraverso questa associazione proponessero delle leggi antimafia; e che la violenza intrafamiliare abbia la stessa valenza sociale della mafia non lo dico io ma una Giudice, GIP al Tribunale di Roma.

https://www.agi.it/cronaca/violenza_su_donne_e_femminicidi_sono_come_la_mafia-1272280/news/2016-11-24/

La violenza in famiglia è un crimine e chi la commette è un criminale; nel diritto penale i criminali, padri violenti o pedofili, vengono puniti mentre nel diritto di famiglia i criminali vengono, per così dire, premiati consentendo loro di reiterare il crimine con la protezione delle istituzioni (mediatori familiari, coordinatori genitoriali, CTU, Servizi sociali, ecc). La mediazione familiare nei casi di violenza in famiglia è proprio questo, dare al criminale la possibilità di reiterare il reato.

Questa insistenza ormai decennale delle associazioni di 'padri separati' sulla mediazione familiare obbligatoria ha in realtà ben altri obiettivi, di cui si darà conto in seguito.

B) Equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari.

Siamo alle solite; se la famiglia si separa senza grossi traumi l'equilibrio tra le due figure genitoriali è scontato, nessun figlio rifiuta la frequentazione con un genitore se non vi sono motivi gravi che già prima lo avevano allontanato affettivamente da lui. E questi motivi gravi sono i soliti, violenza o abusi sessuali.

Insomma proprio non entra in testa a certi soggetti ('padri separati') che se equilibrio tra entrambe le figure genitoriali c'era in corso di coabitazione coniugale lo stesso equilibrio si manterrà anche dopo la separazione; ma se già durante la coabitazione tale equilibrio era stato compromesso dai comportamenti violenti o abusanti di un genitore, come si può pretendere che vi sia dopo la separazione? E guarda la combinazione, certe volte, chi pretende tale equilibrio dopo la separazione sono proprio quei padri che con i loro comportamenti violenti o abusanti lo avevano compromesso prima della separazione.

C) Mantenimento in forma diretta senza automatismi.

Anche a questo proposito valgono le considerazioni precedenti.

Il genitore che con i suoi comportamenti violenti o abusanti ha sfasciato la propria famiglia non può essere ammesso al mantenimento diretto perché, in applicazione della Convenzione di Istanbul, deve essere escluso dall'affidamento e dalla frequentazione dei figli.

Art. 26

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

art. 31

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

D) Contrasto dell'alienazione genitoriale.

Qui la noia nel leggere sempre le stesse cose diviene ormai mortale. Si è scritto molto, sino alla nausea, sull'inesistenza giuridica e psicologica di questo concetto ma si continua a far finta di non capire.

Il rifiuto del minore verso un genitore è causato proprio dal comportamento di quel genitore verso il minore stesso.

Chi ancora continua a servirsi di questo concetto illogico e antiscientifico esprime solo una sua opinione personale basata su pura disinformazione messa in giro dai 'padri separati' e da alcuni professionisti che li difendono nei processi, come avvocati, CTU e CTP.

Il concetto di alienazione parentale o genitoriale, in precedenza PAS (sindrome di alienazione genitoriale) è solo un espediente processuale per ribaltare le accuse di violenza o abusi sessuali fatte dai figli e da un genitore contro l'altro genitore.

Come scrissi nel 2011 «*Nella sostanza, la PAS è una argomentazione che l'avvocato di una delle due parti getta sul piatto per far pendere la bilancia della giustizia dalla parte del suo cliente*». Una strategia difensiva, quindi; e quale migliore strategia difensiva di quella di sostenere che chi accusa, il bambino cioè, è stato manipolato psicologicamente dall'altro genitore?

Ma questa presunta manipolazione psicologica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, va dimostrata, ha bisogno di prove; ed ecco allora buttarla sulla malattia. Una malattia non ha bisogno di prove, basta affermare che certi comportamenti del bambino siano sintomi di questa malattia e il gioco è fatto. E il criminale, violento o pedofilo, è salvo.

Ci sono voluti anni ma alla fine abbiamo dimostrato che come malattia è inesistente, non ha basi scientifiche; ma alcuni non se ne sono accorti. Pertanto non si tiri più in ballo questo concetto perché chi lo fa dimostra innanzitutto di essere un ignorante in materia, poi di non saper ragionare secondo logica e scienza e infine di essere proprio lui un genitore violento o pedofilo o, se professionista (avvocato, psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, assistente sociale), di essere un difensore dei genitori violenti o pedofili e non dei bambini.

Se ci si vuole correttamente informare ho messo a disposizione a questo link

<http://www.alienazionegenitoriale.org/comsep/biblio.htm>

un minimo di bibliografia seria e scientifica che comprende una cinquantina di articoli su riviste scientifiche, circa 40 libri più altri vari articoli e scritti vari.

Vediamo adesso di analizzare i singoli articoli del DDL 735.

Art 1 - Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare

Sicuramente, un intervento legislativo nel campo della mediazione familiare si rende necessario poiché attualmente c'è un po' di confusione nel settore; ma il rimedio proposto si rivela peggiore del male. Sarebbe stato molto più utile un autonomo progetto di legge invece del minestrone indigesto rappresentato dal DDL 735 che mescola norme di differente natura in un unico calderone.

C'è un precedente, la PDL presentata nella XVI legislatura dalla on. D'Ippolito.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=16PDL0043830

Era un buon progetto ma non piacque ai 'padri separati' che preferirono puntare sulla discussione dei DDL e PDL che volevano introdurre la PAS. In alcuni punti mi riferisco a questa PDL; naturalmente non ho la pretesa di fare il giurista dilettante, come qualcuno ben noto. Se sono cose sensate ci penseranno i giuristi a tradurle in norme di legge.

Va bene l'istituzione dell'Albo dei Mediatori familiari; ma se ad esso non si collega un codice etico-deontologico con sanzioni disciplinari per i mediatori familiari che dovessero infrangerlo, la sua funzione è nulla.

All'Albo potranno iscriversi e quindi esercitare la professione di mediatore familiare coloro che sono in possesso del titolo abilitante alla professione stessa da conseguire al termine di un corso di formazione post-laurea di durata biennale e che abbiano superato l'esame finale abilitante.

Possono iscriversi al corso biennale post-laurea di formazione per mediatore familiare coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, psicologiche e di servizio sociale; la dizione generica discipline sociali si presta a fraintendimenti.

Il DDL prevede che anche i medici e i pedagogisti possano svolgere la professione di mediatore familiare; questo è profondamente sbagliato. Né il corso di laurea in Medicina e Chirurgia né quello in Pedagogia prevedono lo studio di discipline giuridiche e psico-sociali propedeutiche alla formazione in mediazione familiare. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia forma dei professionisti che hanno il compito della diagnosi e cura delle malattie; questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare. Il corso di laurea in Pedagogia-Scienze della formazione forma dei professionisti che hanno compiti educativi nei confronti dei minori e di formazione degli educatori. Anche questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare. Queste previsioni circa medici e pedagogisti sono state inserite per dare un contentino a chi ha contribuito a scrivere il DDL, il Dr Vezzetti, e ad altri 'padri separati' laureati in medicina che evidentemente ambiscono a svolgere la mediazione familiare, o già la svolgono abusivamente, e ad alcuni pedagogisti che ugualmente la svolgono abusivamente.

Che i 'padri separati', quelli riuniti in associazioni per intenderci, possano svolgere la mediazione familiare, personalmente mi sembra un ossimoro. Chi non ha saputo mediare con l'ex-coniuge per evitare la separazione, o comunque per renderla meno conflittuale, chi è ancora 'avvelenato' contro l'ex-coniuge tanto da avere costituito o essersi iscritto a un'associazione che pretende di difendere i presunti diritti dei 'padri separati' contro le ex-mogli e i figli, può mai svolgere la professione di mediatore familiare?

Né si può condividere la frase successiva ("nonché della formazione specifica") poiché questo significa sanare con un colpo di spugna tutte quelle situazioni abusive che vedono i

'padri separati', in possesso di lauree che non c'entrano nulla con le questioni familiari (è il caso del Dr Marino Maglietta laureato in Fisica che fa il mediatore familiare e addirittura insegna Diritto di famiglia ai corsi per mediatore familiare), o non laureati, che si sono improvvisati mediatori familiari. Possono pure aver conseguito master o altri titoli ma non possono comunque svolgere la professione di mediazione familiare; un master non abilita certo allo svolgimento di una professione.

Ma poi, che mediatori familiari possono mai venire fuori da questi corsi che vedono come docenti soggetti vari che per anni si sono abbeverati, e continuano ad abbeverarsi, alla fonte malefica della PAS, oggi alienazione parentale? Sono talmente indottrinati dalla scienza spazzatura di Gardner e dei suoi fedeli che vedono alienazione parentale ovunque; potranno mai essere obiettivi nella mediazione familiare? Gente che propone 'terapie' improponibili per 'curare' l'alienazione e che nella sostanza consistono nel costringere il bambino a relazionarsi con il genitore da lui rifiutato?

Di fronte al rifiuto del minore verso un genitore scatterà in loro il riflesso condizionato della manipolazione da parte dell'altro genitore, senza approfondirne le vere ragioni, rigettando a priori la sola ipotesi che il rifiuto possa essere dovuto a comportamenti incongrui verso il bambino proprio da parte del genitore rifiutato; come fanno adesso nelle CTU dove non vogliono sentire parlare né di violenza né di abusi sessuali. Del resto non era il loro maestro Gardner, mai da loro rinnegato, a sostenere che l'abuso sessuale incestuoso è solo un'antica tradizione? Non il grave reato che effettivamente è ma solo un'antica tradizione, da preservare ovviamente, da tramandare di padre in figlio.

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

La PDL D'Ippolito prevedeva delle incompatibilità in questa forma: «*Coloro che sono iscritti all'albo di cui al presente articolo non possono esercitare professioni o attività d'impresa, in nome proprio o per conto terzi, diverse da quelle di mediatore familiare*» (art. 7 comma 3).

a) Bisogna rendere effettiva l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei mediatori familiari e l'iscrizione in altri albi professionali, come quello degli avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali. Non cito l'albo dei medici perché ho già scritto che i laureati in Medicina non hanno alcuna competenza, né la possono acquisire, in mediazione familiare.

Perché questa incompatibilità?

Proprio per valorizzare la professione di mediatore familiare e non svilirla alla stregua di un ripiego per il tempo libero, mero hobby per professionisti che vogliono arrotondare i propri introiti, un passatempo insomma. Non è ammissibile che un soggetto faccia l'avvocato di mattina e il mediatore familiare nel pomeriggio, lo psicologo nei giorni pari e il mediatore familiare nei giorni dispari oppure l'assistente sociale nei giorni feriali e il mediatore familiare nei giorni festivi.

La mediazione familiare, se si vuole che sia una cosa seria, dev'essere una professione a tutti gli effetti, a tempo pieno e non svolta nei ritagli di tempo, per hobby o altro. Solo così si potrà pervenire a una vera cultura della mediazione familiare, altrimenti resterà sempre un qualcosa di arrangiaticcio, tanto per arrotondare i propri introiti ma senza crederci sino in fondo né svolgere la mediazione familiare con la professionalità che la stessa richiede.

b) Un secondo tipo di incompatibilità, della massima importanza, deve essere quella tra l'iscrizione all'albo dei mediatori familiari e qualsiasi contiguità, come socio, dirigente, consulente o altro, con le associazioni di 'padri separati'. È lampante che un soggetto collegato in qualche modo con codeste associazioni non possa essere terzo e imparziale nello

svolgimento di una mediazione familiare ma sarà di parte e non è difficile indovinare di quale parte.

c) Un terzo tipo di incompatibilità con la professione di mediatore familiare è rappresentata dal suo svolgimento in cosiddetti centri di mediazione o consultori, pubblici o privati.

Va bene, a parere dello scrivente, l'associazione di più mediatori familiari nel medesimo studio, come tante associazioni di professionisti; non va bene lo svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, sia perché i consultori non hanno il compito di svolgere la mediazione familiare sia perché la responsabilità della mediazione familiare deve essere individuale, del singolo mediatore familiare, che la svolge nel suo studio professionale. La mediazione familiare svolta in centri o consultori non garantisce la necessaria riservatezza che la mediazione familiare richiede.

La previsione dello svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, da un lato intende favorire (legge *ad personam*) tali centri e consultori (di uno dei quali è direttore proprio il sen. Pillon) dall'altro intende salvare i vari centri di mediazione familiare sorti più o meno abusivamente in questi anni e che in genere fanno capo alle associazioni di 'padri separati'. Qui un esempio di come viene svolta, e verrebbe svolta, la mediazione familiare in questi centri.

<http://www.andreamazzeo.it/docu/mefapase.pdf>

Aggiungo solo, *en passant*, che i fraintendimenti di cui parlano in questo documento sono abusi sessuali.

Questa è la mediazione familiare secondo i centri di mediazione familiare che fanno capo alle associazioni di 'padri separati': le violenze e gli abusi sessuali sono solo fraintendimenti. Del resto ho già mostrato come tali associazioni di 'padri separati' nascono da soggetti che negano gli abusi sessuali sui minori e le violenze contro donne e bambini. E diamo la mediazione familiare in queste mani? Diamo a questi soggetti la possibilità di accedere a bambini di famiglie separate? Per, magari, offrire loro 'affetto'?

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Si abbozza questo paragrafo che dovrà essere meglio sviluppato nella formulazione del codice etico-deontologico.

La parte che rilevi nel corso della mediazione familiare atteggiamenti, comportamenti, o altro, parziali e tesi a favorire l'altra parte, ne dà comunicazione al proprio legale interrompendo contestualmente la mediazione familiare e inoltrando un esposto al consiglio nazionale dei mediatori familiari. Le sanzioni, al termine del relativo procedimento disciplinare, possono andare dalla sospensione temporanea dall'albo sino alla radiazione.

DISCIPLINA DELLE SANATORIE

Chiaramente, appena ci sarà la legge sulla mediazione familiare ci sarà la corsa alle sanatorie. Per questo motivo bisogna che la legge fissi dei criteri rigidi e selettivi in merito.

Non credo si possa procedere a sanatoria per chi ha conseguito il titolo di mediatore familiare in corsi i cui docenti sono sostenitori della PAS o alienazione parentale. Chi viene fuori da questi corsi è talmente indottrinato che anche di fronte all'evidenza di violenze o abusi sessuali nega con forza e si avvita in spiegazioni retoriche, proteggendo l'abusante o il violento. Incapace di ragionare in maniera logica e scientifica. Non credo che le famiglie che si separano abbiano bisogno di mediatori familiari così fortemente indottrinati e di parte.

Ma perché le associazioni di 'padri separati' mostrano tanto interesse per la mediazione familiare obbligatoria? Perché hanno costituito da tempo dei centri di mediazione familiare e ambiscono a spartirsi la ricca torta rappresentata dalla mediazione familiare obbligatoria: i conti sono presto fatti, le separazioni sono circa 90.000 ogni anno e un percorso di mediazione familiare ha un costo che si aggira intorno ai mille euro.

Ma c'è un'altra controindicazione. A tali centri di mediazione verrebbero conferiti, anche solo nel primo incontro gratuito, dati sensibili sui minori coinvolti nella separazione (sesso, età, scuola frequentata, ecc). Poiché tali centri sono legati alle associazioni di padri separati e poiché tali associazioni hanno legami poco chiari con certi ambienti, pare allo scrivente del tutto inopportuno conferire dati sensibili sui minori a questi centri. Non bisogna essere un genio per creare delle banche dati schedando i minori per sesso, età, preferenze, ecc. Che utilizzo si farà di queste banche dati?

Art. 2 - Obbligo di riservatezza

La proposta di accordo formulata dal mediatore ma non controfirmata dalle parti non dovrà proprio esistere né essere prodotta nei procedimenti giudiziari.

Il mediatore familiare non è un para-giudice che assume una decisione ma un professionista che tenta una mediazione tra due parti in disaccordo cercando di favorire un accordo tra le stesse ma non sostituendosi a loro formulando egli stesso proposte di accordo.

Chi deve trovare l'accordo sono le parti e il mediatore familiare, grazie alla sua professionalità, deve essere capace di far emergere l'accordo tra le parti non di proporre uno suo che sarà inevitabilmente favorevole a una parte e sfavorevole all'altra.

Se chi ha scritto il DDL ha questo concetto della mediazione familiare, cioè quello di una parte che deve soccombere all'altra, è bene si dedichi ad altro e stia lontano dalle famiglie che si separano.

Art. 3 - Procedimento di mediazione familiare

Ho delle perplessità sulla possibilità delle parti di scegliere il mediatore familiare; si dà adito in questo modo alle solite pastette all'italiana, che porterà gli avvocati a puntare sul mediatore familiare più malleabile, con il quale sanno di poter concordare meglio la soluzione più favorevole al proprio cliente. Credo che il mediatore familiare debba essere indicato dal Giudice della separazione. In presenza di evidenze di violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli non si può procedere a mediazione familiare, trovando applicazione in questi casi la disciplina della Convenzione di Istanbul, normativa comunitaria che prevale su quella nazionale (Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 n. 10959).

Art. 4 - Spese e compensi per il mediatore familiare

Va eliminata l'ultima frase perché o uno fa il mediatore familiare o fa l'avvocato, lo psicologo o l'assistente sociale.

Art. 5 - Coordinatore genitoriale

In primo luogo si tratta di una procedura alternativa di risoluzione dei conflitti vietata dalla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza in famiglia.

La cosiddetta coordinazione genitoriale è una non ancora ben chiara procedura nata negli USA negli anni '90 del 1900 ma che in Italia non è affatto disciplinata. Il fatto stesso che, secondo il DDL, possano essere coordinatori genitoriali psichiatri e neuropsichiatri dimostra che si tratta solo di dare un contentino a questi professionisti, tanto per arrotondare le proprie entrate ma a spese delle famiglie che si separano. Le scuole di specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile formano professionisti medici esperti nella diagnosi e cura dei disturbi psichici, degli adulti o dei bambini, ma non nel coordinare le famiglie separate.

Forse la Bibbia andrebbe aggiornata; quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre deve aver detto alla donna non "partorirai nel dolore" ma "pagherai a caro prezzo la separazione coniugale".

A mio modesto parere questo articolo va eliminato; se ne potrà parlare quando ci sarà maggiore chiarezza su questa procedura, sulla sua effettiva utilità. Sono le stesse psicologhe proponenti (Piccinelli-Mazzoni-Carter) che affermano che non vi sono ancora studi sulla validazione dell'efficacia della coordinazione genitoriale. Aspettiamo quindi questi studi e poi se ne parla; non credo che le famiglie che si separano debbano fare da cavia a teorie psicologiche non ancora validate dalla ricerca scientifica, e come tali antiscientifiche. Questo è un andazzo che non può continuare.

Art. 6 - Modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 706 del codice di procedura civile

Si è già detto che la mediazione familiare non può essere resa obbligatoria; la frase: «I genitori di prole minore che vogliono separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare» va eliminata.

Le altre questioni sono di natura giuridica.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile

Questione squisitamente giuridica non di mia competenza.

Art. 9 - Modifica dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile

La frase seguente è pericolosa: «In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori ...». "Manipolazioni psichiche o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore": che significa? Ritorna la PAS, o alienazione parentale?

Ora, il sen Pillon si difende dicendo che la lotta all'alienazione parentale è nel contratto di governo; fermo restando che il cosiddetto contratto di governo non è la Bibbia né il Vangelo, ma solo un accordo tra due parti politiche, se contiene concetti privi di validità logica, scientifica e giuridica, lo si modifica, come si fa per tutti i contratti.

La manipolazione psichica, che è un reato, quello di maltrattamento del minore, dev'essere provata, dimostrata, come tutti i reati, non è sufficiente affermarla apoditticamente. Chi afferma che ci sia manipolazione psichica è tenuto, ha l'obbligo, di fornire le prove di quello che sostiene. Non è ammissibile che in ambito giudiziario si continui a calunniare un genitore (di solito la madre) senza fornire alcuna prova della presunta manipolazione psichica dei figli ma richiedendo una CTU al fine di provarla.

In primo luogo la CTU non è un mezzo di prova ma un mero accertamento tecnico finalizzato alla individuazione di eventuali patologie psichiche di cui possano essere portatori i periziandi; patologie che devono rientrare tra quelle ufficialmente riconosciute dalla comunità scientifica di riferimento (classificazioni internazionali della malattie, ICD e DSM).

In secondo luogo manipolazioni psichiche o altro non sono patologie che un tecnico possa accertare scientificamente ma comportamenti delittuosi di competenza del tribunale penale; e una CTU psicologica o psichiatrica nulla potrà dire in merito se non illazioni che valgono quanto i responsi dei tarocchi.

Quindi, se il giudice della separazione ritiene che le prove della manipolazione fornite dalla parte che la denuncia siano concrete e oggettive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e toglie l'affidamento al genitore che è sospettato del reato di maltrattamento del minore.

Se invece riscontra che l'affermazione del genitore o dell'avvocato che sostiene la manipolazione non è sostenuta da prove concrete e oggettive, analogamente trasmette gli atti alla Procura della Repubblica perché indagherà per calunnia chi accusa l'altro genitore senza fornire prove concrete e toglie l'affidamento al genitore sospettato di calunnia.

Ci ho messo anche l'avvocato perché non sono pochi gli avvocati che giocano la carta della manipolazione senza fornire prove della stessa; credo ci debba essere anche una responsabilità dell'avvocato in questi casi.

"Accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate": la falsità o veridicità di un'accusa non è riscontro che si possa fare in sede civile ma è un accertamento che deve effettuare il giudice penale.

La Convenzione di Istanbul, questa sconosciuta a chi ha firmato il DDL 735, parla di episodi di violenza; naturalmente può non essere sufficiente la testimonianza della donna di aver subito violenza. Ma se la donna esibisce referti medici e psicologici sulle violenze subite e sulle conseguenze delle stesse, se vi sono altre testimonianze, registrazioni, fotografie delle lesioni, siamo in presenza di violenze evidenti.

Ciò è sufficiente a mettere in atto i meccanismi di protezione della donna e dei figli dalle violenze paterne.

Questa concezione perversa porta all'assurdo rappresentato dal fatto che il genitore presunto responsabile di violenze o abusi sessuali viene tutelato dalle istituzioni (presunzione di innocenza) mentre il genitore presunto responsabile della manipolazione psicologica del minore viene condannato a priori, in un giudizio sommario, senza alcuna prova a suo carico (presunzione di colpevolezza), se non illazioni di psicologi privi di qualsiasi validità scientifica (es. amnesia infantile, false memorie, ecc.).

Art. 10 - Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile

La questione è squisitamente giuridica.

Mi permetto solo di osservare che questa insistenza sul piano genitoriale è priva di senso. Se, per fare un esempio, nel piano genitoriale si scrive che il figlio farà il calcetto, ma poi dopo qualche mese cambia idea e vuole fare pallavolo, che si fa? Si ritorna dal Giudice per modificare il piano genitoriale? Sborsando ovviamente soldi all'avvocato? Si torna dal mediatore familiare? Sborsando ovviamente altro denaro?

Per non parlare del fatto che i dati sui minori contenuti nel piano genitoriale potrebbero essere utilizzati per schedarli ulteriormente in base alle loro preferenze ludiche e di tempo libero.

Insomma sembra proprio che tra i motivi ispiratori di questo DDL non vi sia affatto il cosiddetto supremo interesse del minore ma il supremo interesse economico delle tante figure che il DDL vuole porre come tutori alle famiglie che si separano, ovviamente a pagamento, trasformando mediatori familiare e coordinatori genitoriali in stipendiati fissi delle famiglie che si separano.

Articoli dal n. 11 al n. 16

Questi articoli del DDL 735 pretendono di modificare alcuni articoli del codice civile.

La questione è prettamente giuridica, ma poiché tali modifiche vanno a incidere profondamente sui diritti delle persone, dei minori e delle madri nello specifico, mi sento autorizzato a commentarli.

Una prima precisazione; si tratta di articoli aggiunti al codice civile dal Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154, scritto dal noto giurista Cesare Massimo Bianca, Ordinario di Diritto privato all'Università "La Sapienza" di Roma, Presidente del Centro Interdipartimentale di Studi per la Tutela del minore. Non so se le modifiche proposte dal DDL 735 possano vantare la medesima autorevolezza giuridica. Per meglio evidenziare la marchiana ignoranza e supponenza di chi ha scritto il DDL 735 ritengo sia opportuno mettere a confronto (<http://www.andreamazzeo.it/docu/modifiche%20cc.pdf>) i due testi, gli articoli così come sono attualmente e le modifiche proposte.

Un'analisi dettagliata, articolo per articolo e comma per comma, di tali modifiche spetterà ai Senatori della Commissione Giustizia. Poiché con queste modifiche il DDL n. 735 va a incidere profondamente sul codice civile italiano credo che sarebbe stato opportuno non sottrarre il DDL al dibattito in Aula come invece si è fatto assegnandolo alla Commissione giustizia in sede redigente.

In uno Stato democratico, che voglia ancora definirsi tale, modifiche di questa portata ai codici giudiziari non possono essere sottratte alla valutazione in Aula di tutti i parlamentari eletti. Ritengo che si tratti di un vero e proprio golpe parlamentare messo in atto da un partito, la Lega, che fa parte della maggioranza di governo ma non ha alcuna maggioranza nel paese. Partito espressione di egoismi personali, individualismi, con scarso senso dello Stato, degli interessi della comunità.

Sarebbe quindi auspicabile che, in applicazione del regolamento del Senato, i senatori chiedano la modifica della discussione del DDL n. 735 in Commissione giustizia, dalla sede redigente alla sede referente.

Il Codice civile, nella parte che si intende modificare, è molto rispettoso, e non potrebbe essere altrimenti, dell'autonomia del magistrato e delle prerogative del giudice, in

primo luogo dei suoi poteri discrezionali. Il DDL 735 si propone, e nemmeno troppo velatamente, di limitare le prerogative del giudice, di legargli le mani, quasi di mettergli una camicia di forza.

Così all'art. 11 che pretende di modificare l'at. 337 ter: il giudice nell'assumere le decisioni su affidamento, collocamento, frequentazione, ecc., non può non tenere conto dei rapporti intercorrenti tra i due genitori, poiché dalla natura di questi rapporti dipende il benessere di figli. Se si deve operare nell'interesse dei figli, espressione più volte richiamata ma sistematicamente disattesa da questo DDL, si deve dare al Giudice la possibilità di valutare ampiamente anche il tenore dei rapporti tra i genitori e se lo ritiene di tenerne conto nell'assumere le sue decisioni.

Così più avanti, nel decidere, eventualmente, per i tempi paritetici, il Giudice deve avere gli elementi per una decisione in un senso o nell'altro. Non può quindi esserci l'imposizione di una quota fissa di giornate, compresi i pernottamenti, che il minore deve trascorrere con l'uno o l'altro genitore. Molto diversificate sono le tante situazioni che possono verificarsi e per questo si deve dare al Giudice la possibilità di decidere caso per caso. Né si può sbalottolare il bambino da una casa all'altra, modificandogli ogni giorno gli orari di addormentamento, es. dalla madre alle 20.30, dal padre alle 23 perché il padre fa tardi la sera al bar con gli amici, o al calcetto, ecc.

Significa non avere la più pallida idea di come cresce un bambino, di cosa gli è necessario per crescere sereno. Il ritmo sonno-veglia, che non è un nuovo motivo musicale, è una condizione essenziale per il benessere di una persona, a maggior ragione di un bambino. Non lo si può stravolgere a proprio piacimento. Al regolare ritmo sonno-veglia sono legate funzioni biologiche essenziali per l'organismo, tra cui i picchi di produzione di alcuni ormoni, come l'ormone somatotropo che è l'ormone della crescita. Stravolgere questo ritmo significa alterare proprio queste essenziali funzioni biologiche.

Questo DDL non persegue il benessere dei bambini ma mira al loro annientamento come persone. La sua filosofia ispiratrice, se così si può chiamarla, non è il benessere e la sicurezza del minore ma l'egoismo degli adulti. Esistono due tipi di separazioni, quelle, diciamo così, normali, che sono la maggioranza, circa il 90%, e quelle problematiche, il rimanente 10%.

Nelle prime, nel 90% delle separazioni, gli ex-coniugi raggiungono abbastanza facilmente, da soli o con l'aiuto dei rispettivi avvocati, un accordo sulle cose essenziali, anche per quanto concerne affidamento, collocazione, frequentazione dei figli, mantenimento, diretto o indiretto, ecc. E i figli di queste coppie, superato l'inevitabile trauma iniziale, crescono bene, legati a entrambi i genitori.

Per queste famiglie non occorre mediazione se non minima, non occorre coordinazione, né tanto meno CTU o altre diavolerie del genere. E questo dispiace molto a certi soggetti che infatti vogliono mettere mano al bottino rappresentato dal mediare, coordinare, fare CTU anche a quel 90% di separazioni che non ne hanno bisogno. Il DDL prende di mira proprio queste separazioni 'tranquille' per complicare la vita di genitori e figli.

Nel restante 10% delle separazioni, che vengono, impropriamente, definite conflittuali o ad elevata conflittualità, i problemi ci sono e di solito sono rappresentati da violenza in famiglia, contro un genitore e contro il bambino, diretta o assistita, fisica, psicologica, economica, morale, ecc., o abusi sessuali sui minori, che è ugualmente violenza sui minori.

Cosa si fa con queste separazioni? Si mediano? Per stabilire cosa? Quanti pugni e calci sono consentiti? Quali tipi di abusi sono consentiti?

No, in queste separazioni si applica la Convenzione di Istanbul che prevede:

a) Divieto di mediazione familiare e di coordinazione genitoriale.

b) Obbligo di tenere conto degli episodi di violenza al momento di decidere affidamento e altro dei minori, considerando che la protezione del minore è diritto prioritario rispetto a ogni altro preteso diritto degli adulti.

Nessun obbligo di frequentazione deve esistere per il bambino nei confronti del genitore violento o abusante. Solo così si proteggono i bambini dalla violenza.

Le modifiche da apportare al codice civile, senza stravolgerlo, sono solo queste, adeguare gli articoli alla Convenzione di Istanbul. Come ha fatto la Francia già da alcuni anni e come di recente ha fatto l'Inghilterra. Come ha fatto anche il Brasile; lo cito perché tanto caro ad alcuni 'padri separati' nel 2010, quando approvò la legge sull'alienazione parentale, ma odiato adesso che ha approvato la legge per la protezione di donne e bambini dalla violenza domestica, recependo la Convenzione di Belém do Pará, che è l'equivalente per il Sud-America della nostra Convenzione di Istanbul.

Il mondo intero sta man mano prendendo consapevolezza della sempre maggiore violenza contro donne e bambini, solo l'Italia sembra non accorgersene, tanto da stare ormai divenendo osservato speciale dell'ONU per la violazione dei diritti umani, alla stregua di qualche dittatura del terzo mondo.

Favolosi sono poi gli articoli successivi del DDL, come quello che prevede la cessazione dell'obbligo di mantenimento al figlio di 25 anni; in una realtà caratterizzata da elevata disoccupazione giovanile, ingresso nel mondo del lavoro sempre più ritardato dal punto di vista anagrafico, qualche genio propone il suicidio per i ragazzi di 25 anni. Sì, perché senza l'aiuto della famiglia che prospettiva hanno? Una delle associazioni che ha sostenuto il DDL 735 si chiama "Figli per sempre"; questa associazione dovrebbe modificare la propria ragione sociale in "Figli per 25 anni". Se davvero i figli sono per sempre non si può sancire in una legge dello Stato che dopo i 25 anni i figli si arrangino a sopravvivere.

Sulla casa coniugale: la casa coniugale rappresenta per i figli la sicurezza, la certezza dei riferimenti ambientali con i quali sono cresciuti. Ma li vogliamo proprio destabilizzare questi ragazzi? Vogliamo consegnarli in toto ai servizi di neuropsichiatria infantile e poi ai servizi psichiatrici per adulti? Così restano per tutta la vita a carico del servizio sanitario nazionale?

E se si proponesse che la casa coniugale, a prescindere dalla proprietà, resti assegnata ai figli e sia resa, mediante opportuno provvedimento giudiziario contestuale alla separazione, inalienabile fino alla maggiore età dei figli? Un orrore, certo, per alcuni 'padri separati', ma vogliamo sentire che ne pensano i figli? Perché la furbata che fanno alcuni padri scellerati, è quella di non pagare più le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa e farla poi vendere all'asta. E mettono i figli in mezzo a una strada. E allora si trovi il modo di impedire questa scelleratezza, magari, in caso di mutuo ipotecario sull'immobile, con un prelievo alla fonte, stipendio o conto corrente, dell'intestatario del mutuo, in maniera che la casa coniugale non possa finire per essere venduta all'asta.

Un'ultima cosa, visto che si vuole modificare il codice civile vi si potrebbe inserire un articoletto prelevato dal codice civile del Québec. Dico il Québec perché nella relazione introduttiva del DDL è citato come esempio di civiltà delle separazioni. Bene, il civile Québec ha previsto questo.

«SECTION IV

DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

427. Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession.»

Articoli dal n. 17 al n. 23

Gli articoli 17 e 18 hanno la pretesa di introdurre la PAS nella legislazione, sia pur sotto mentite spoglie; è questo il senso dell'espressione: “condotta di un genitore che sia di pregiudizio” ai cosiddetti diritti relazionali del minore. Quali le prove di questa condotta pregiudizievole? Nessuna. Si osserva solo il rifiuto del minore di relazionarsi con un genitore; rifiutando la relazione con un genitore il minore tutela il suo diritto alla propria incolumità psico-fisica.

Ma il rifiuto del minore non può essere assunto quale prova di tale condotta; il rifiuto tutt'al più è la possibile conseguenza di una tale condotta ma non ne è certo la prova. Ritenere il rifiuto come prova significa fare confusione tra la prova e la conseguenza di un evento.

È come per l'incidente stradale: l'incidente stradale può essere la conseguenza della guida in stato di ebbrezza, ma non ne è certo la prova. La prova dell'ebbrezza del guidatore va ricercata con i consueti mezzi di ricerca della prova (etilometro, alcolemia), ma non può certo essere dedotta dal fatto che quel guidatore abbia provocato un incidente stradale.

Chi ha scritto il DDL 735 mostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la sua totale incapacità di ragionare in maniera logica e consequenziale, preso com'è dalla foga di punire le donne che hanno osato separarsi; perché l'obiettivo fin troppo trasparente di questo DDL è solo la punizione delle donne che si separano e dei figli che rifiutano la relazione con il padre padrone, che rifiutano di continuare a subire violenza fisica o psicologica o abusi sessuali. Il ritorno del patriarcato.

L'errore logico di questo ragionamento è quello di considerare il rifiuto come prova dell'avvenuto condizionamento. Ma non è così; **il rifiuto è la conseguenza del presunto condizionamento ma non ne è la prova**. Sostenere che il rifiuto sia la prova del presunto condizionamento è come sostenere, per esempio, che un incidente stradale sia la prova che il conducente fosse ubriaco; l'incidente stradale non è la prova dello stato di ubriachezza del conducente ma è la sua eventuale conseguenza. La presunta ubriachezza va dimostrata con prove adeguate e oggettive (etilometro, alcolemia).

Analogamente, il rifiuto può essere la conseguenza del presunto condizionamento ma non la sua prova; il presunto condizionamento del minore va dimostrato con prove concrete e oggettive.

Sappiamo bene che non tutti gli incidenti stradali sono provocati dalla guida in stato di ubriachezza ma solo una quota di essi; analogamente, non tutti i rifiuti sono provocati dal condizionamento psicologico ma possono essere provocati da altre cause, tra le quali bisogna considerare la violenza in famiglia o gli abusi sessuali sul minore (cfr. Tabella).

Il presunto condizionamento (art. 9) va provato, documentato con riscontri concreti e oggettivi, non è sufficiente che venga dichiarato (nelle memorie dei legali, nelle costituzioni in giudizio, nelle CTU psicologiche) ma senza fornirne le prove².

FATTO/EVENTO	POSSIBILI CAUSE	PROVA
INCIDENTE STRADALE	Stato di ubriachezza	Etilometro, alcolemia
	Elevata velocità	Frenata, tachimetro
	Distrazione	
	Altro	
RIFIUTO DEL MINORE	Manipolazione psicologica	- Comportamenti oggettivi - Minacce al minore - Ingiurie al minore - Denigrazioni al minore
	Violenza o abuso	- Referti medici e psicologici - Indagini di polizia giudiziaria - Provvedimenti autorità giudiziaria

È così per le accuse di violenza o abusi che per chi ha scritto il DDL sono “*evidentemente false o infondate*” (art. 9): è il processo penale che accerta la verità o la falsità di tali accuse, non la CTU.

Il DDL 735, oltretutto, sancendo che “*la condotta di un genitore ... causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari*” consente al giudice di emanare ordini di protezione anche in caso di “**assenza di evidenti condotte di uno dei genitori**” (art. 17) è una vera sfida al ragionamento logico: se non vi è evidenza di una condotta, quali dovrebbero essere gli elementi sulla base dei quali motivare un provvedimento dell'autorità giudiziaria?

Né è condivisibile la previsione di cui all'art. 18 del “*collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata*” poiché l'istituzionalizzazione nell'infanzia è un fattore di rischio per i disturbi psicotici³; bambini istituzionalizzati sono esposti al rischio concreto di ammalarsi di un disturbo psicotico. Né si comprende che tipo di trattamento

² È indubbio che questo concetto di alienazione parentale/manipolazione psicologica presenta delle contiguità con quello di plagio; reato abrogato nel 1981 dalla Corte Costituzionale che scrisse: «*Presupponendo la natura psichica dell'azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità ... Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona.*» (Corte Costituzionale, Sentenza n. 96/1981).

³ Pancheri P, Caredda M (2002), *Epidemiologia e fattori di rischio della schizofrenia*, in Cassano GB, Pancheri P, *Trattato italiano di psichiatria*, seconda edizione, pag. 1522. Masson Editore.

dovrebbe effettuarsi sul minore in queste strutture specializzate, visto che l'alienazione parentale non è una patologia da trattare o curare, né lo è il rifiuto della relazione con un genitore. Per non parlare del consenso informato.

Il rifiuto è conseguenza della paura; si tratta di un comportamento evitante che rientra tra i sintomi del disturbo da stress post-traumatico⁴; non tenerne conto, o non leggerlo in questa chiave espone il bambino a nuovi traumi che aggraveranno la situazione.

Qualcosa sulle cosiddette strutture specializzate; specializzate in cosa? Il sen. Pillon ne ha persino nominata una in suo video; inopinabilmente, perché così ha fatto pubblicità occulta a tale struttura dimenticandosi del suo ruolo istituzionale e mostrando ancora una volta un conflitto di interessi. Davvero qualcuno crede che esistano strutture specializzate di tal fatta? Specializzate in cosa? Nel recupero della bigenitorialità? Non esiste una specializzazione, né medica, né psicologica, né educativa, per il recupero della bigenitorialità; si tratta solo di una mistificazione sotto la quale si nasconde la coercizione esercitata sui minori per fare loro accettare il genitore che rifiutano, che è il genitore violento o pedofilo. Il DDL 735 vuole così introdurre una sorta di TSO, un ricovero coatto in comunità per minori di bambini sanissimi che con il rifiuto intendono solo sottrarsi alle violenze o agli abusi sessuali di un genitore.

Gli articoli da 19 al 23 concernono questioni squisitamente giuridiche non di mia competenza; certo, il buon senso suggerirebbe di non abrogare il dispositivo dell'addebito (art. 19), ma chiaramente l'addebito non piace ai 'padri separati' che hanno scritto il DDL. Del tutto assurdo è l'art. 21 che si può leggere anche come istigazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Art. 24

Si tratta della clausola di invarianza finanziaria; beata ingenuità dei 'padri separati'.

Le rette nelle cosiddette strutture specializzate chi le pagherà? I Comuni. Quindi la spesa pubblica è destinata ad aumentare.

Dr Andrea Mazzeo
Medico-Chirurgo
Specialista in Psichiatria
(Portavoce COM.SEP.)



⁴ DSM-5, pag. 314: “*CRITERIO C del Disturbo da stress post-traumatico: Evitamento persistente degli stimoli associati all'evento traumatico o esterni che simboleggiano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico.*”



Dossier n.8 allegato a Relazione generale

FAMIGLIA, ABUSI E DEVIANZA MINORILE

La prevenzione e la tutela di bambini e ragazzi in età evolutive attraverso l'intervento sugli aspetti emotivi relazionali e sulla famiglia

di Dott. Raffaella Bocci

Il maltrattamento sui minori è un problema sociale che esiste in tutti i Paesi, solo in Europa sono circa 55 milioni i bambini che vivono esperienze di abusi e abbandoni (1). I costi per la gestione di queste situazioni sono molto elevati e non sempre portano a risultati soddisfacenti in termini di recupero e qualità della vita.

L'infanzia e l'adolescenza sono sicuramente fasi molto delicate: è proprio in questi periodi che si concentra lo sviluppo e la maturazione cerebrale. Bambini e ragazzi esposti a situazioni conflittuali, di devianza e abusi hanno infatti un'alta probabilità di sviluppare patologie fisiche, psicologiche e riproduttive nel corso dell'età adulta a seguito a questi traumi.

Le cause dei maltrattamenti sui minori e le inevitabili conseguenze ci pongono in una posizione di forte allarme.

Se dapprima l'OMS si è orientata su un approccio protettivo nei confronti dei minori, oggi

-
- 1) V. link...http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0017/381140/wh12-ecm-rep-eng.pdf.
 - 2) V. in link http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0017/381140/wh12-ecm-rep-eng.pdf e http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf)

si punta sulla prevenzione (2). Questa nuova tendenza si è rivelata molto più vantaggiosa ed economica rispetto alla presa in carico di bambini che hanno subito maltrattamenti.

Per maltrattamenti si intende l'abuso fisico, sessuale, psicologico ed emotivo.

In Europa, l'OMS ha stimato che solo nel 2015 ben 629 bambini sono morti per omicidio (3). Queste morti rappresentano solo la punta di un Iceberg: dietro a queste statistiche ufficiali ci sono migliaia di abusi che non vengono alla luce. In questo contesto è necessario partire dalla famiglia. Ci sono genitori che hanno difficoltà nella gestione dei figli per ragioni economiche, sociali, culturali, psicologiche o conflittuali. L'equilibrio emotivo a cui tutti i bambini hanno diritto deve nascere tra le mura di casa.

L'abbandono o la violenza familiare sfociano in problematiche come obesità, uso di sostanze o comportamenti criminali sin dall'adolescenza con il conseguente sfociare in situazioni borderline in età adulta, difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, esclusione sociale etc.

La salute mentale dei bambini e degli adolescenti deve essere tutelata e promossa.

L'amore all'interno della famiglia è il primo requisito necessario. Con questo si intende un modello familiare **fondato sul rispetto : e ciò anche nei casi in cui i genitori siano separati o risposati.**

I contesti familiari molto conflittuali generano situazioni di forte disagio in cui l'ambiente non è più sicuro e non è di supporto ad uno sviluppo psico fisico adeguato a bambini e ragazzi in età evolutiva . Tutto ciò porta all'insorgere di problemi comportamentali o di salute mentale.

L'identificazione e l'intervento precoce è fondamentale.

Purtroppo i dati sono allarmanti: in Europa prendendo come campione l'età dei 15 anni sappiamo che 1 adolescente su 10 dichiara di bere alcolici regolarmente almeno 2 volte alla settimana (9% delle ragazze e il 16% dei ragazzi), il 29% delle ragazze e il 13% dei ragazzi si "sentono giù" più di una volta a settimana (4)

3) http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf?ua=1).

4) http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf).

I disturbi di ansia e la depressione sono tra le prime 5 cause di malattia generale in adolescenza. Il suicidio è la prima causa di morte tra gli adolescenti (10-19 anni) nei Paesi a basso e medio reddito e la seconda causa nei Paesi ad alto reddito (5) .

Nei contesti in cui i minori vivono la separazione dei genitori l'insorgenza di patologie o disturbi dell'ansia e del comportamento aumenta. Di questo ne risente il rendimento scolastico, la socializzazione, l'autostima e la sicurezza in se stessi fino a sfociare nei casi riportati dalle statistiche succitate. Tuttavia bisognerebbe indagare e discernere quando tali problematiche psicologiche siano da imputare alla separazione familiare in sé e quando, invece, siano conseguenza dei motivi che hanno condotto alla necessaria separazione: ci riferiamo alla violenza ed alla conflittualità preseparatoria.

L'equilibrio che viene rotto in seguito alla fine di un matrimonio e della convivenza dei genitori deve essere gestito in modo da garantire ai bambini una tutela emotiva che garantisca al minore una crescita armoniosa e adeguata al suo sviluppo psicofisico: ma in ciò è necessario discernere da caso a caso ed una un'unica formula non va bene. Perché completamente diverso deve essere l'approccio per quei bambini che hanno vissuto il trauma della separazione in famiglie dove non è stata agita violenza domestica preseparatoria, rispetto a quei minori che invece hanno sperimentato abusi psicologici e fisici, se non addirittura sessuali, durante la convivenza familiare e da parte di un genitore, e per i quali non è la separazione il loro trauma, avendo al contrario costituito per essi una modalità protettiva!

Ci si concentra sul post separazione mentre è fondamentale tenere in considerazione ciò che ha portato alla fine del rapporto di coppia. È questo che determina nei bambini stati di ansia e frustrazione, di incertezza del futuro e di smarrimento. Troppo spesso i conflitti post separazione riguardano l'aspetto economico, oppure una modalità per continuare ad agire violenza da parte del genitore maltrattante, e il benessere affettivo dei bambini non viene tenuto nella giusta considerazione.

5) http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf

La capacità di scindere i problemi della coppia dall'essere genitori non è la prassi. Educare gli adulti all'affettività è l'unica arma per prevenire disagi che possono sfociare in eventi gravi e traumatici per i figli.

Le indagini Istat ci dicono che il 51% delle donne coinvolte nelle separazioni hanno subito violenza domestica. Questo di per sé pone i bambini in una posizione di pericolo e di svantaggio che deve essere preso nella dovuta considerazione. Dopo la separazione le donne versano in gravi condizioni economiche avendo spesso rinunciato al lavoro per agevolare il coniuge nella carriera. Le donne non occupate sono per lo più casalinghe (22,7%), o in cerca di occupazione (11,5%, contro il 5,6% degli uomini) (6).

In questi casi la salute dei minori deve passare attraverso la tutela ed il sostegno del genitore in difficoltà.

Nei casi in cui entrambi i genitori sostengano emotivamente i figli nel periodo pre e post separazione, il rischio di sviluppare patologie si riduce drasticamente.

L'aspetto cognitivo e quello emotivo sono infatti due facce della stessa medaglia: quando si perde l'equilibrio emotivo, il cognitivo si blocca con gravi ripercussioni sulla salute e sulle abilità scolastiche e sociali.

Intervenire a tutela e sostegno dello sviluppo psicofisico si rivela quindi irrinunciabile al fine di garantire ai minori un futuro adeguato alle proprie potenzialità ed inclinazioni indipendentemente dallo stato civile dei genitori.

Dott. Raffaella Bocci

6) <https://www.istat.it/it/archivio/47539>



Dossier n.9 allegato alla Relazione generale
dell'Ass. *Maison Antigone*
depositata il 15 gennaio 2019

**Rilievi Penali alla Riforma introdotta dai ddl 45, 735, 768 e 837 della XVIII Legislatura
di Avv. Penalista Marco Maialetti**

Art. 570 cp stabilisce

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico ⁽¹⁾, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie ⁽²⁾, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale ⁽³⁾, alla tutela legale o alla qualità di coninge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa ⁽⁴⁾ o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coninge;*
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ⁽⁵⁾ ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coninge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge ⁽⁶⁾.”

Si propone di sostituire art. 570 con il seguente articolato:

«Art. 570. – (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). – Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori o attua comportamenti che

privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima pena si applica a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge. Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

1) *malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;*

2) *fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2) del secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000»

Io proporrei:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico ⁽¹⁾, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie ⁽²⁾, si sottrae altresì agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori inerenti alla responsabilità genitoriale ⁽³⁾, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146] o di convivente, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

La medesima pena si applica a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.

Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) *malversa ⁽⁴⁾ o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge;*

2) *fa mancare i mezzi di sussistenza ⁽⁵⁾ ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge⁽⁶⁾.”

Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anzi-ché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».

Primo punto.

Il ruolo del “convivente” mi pare molto limitato.

Il dire poi “o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie”

Effettivamente si tratta di una formula generica e per questo ambigua sotto il profilo della costituzionalità.

La dottrina prevalente ritiene che la norma si riferisca ad una serie di obblighi giuridici, quindi non morali o religiosi, che trovano la propria fonte nel codice civile mentre la giurisprudenza dal canto suo ritiene che il riferimento sia ai “casi di incesto” che non hanno causato pubblico scandalo, il concubinato, l'adulterio, e cioè quei fatti che, seppure immorali, non costituiscono reato.

Ora, perché sottrarre da tale tutela casi ad esempio di incesto, che hanno causato pubblico scandalo (concubinato, adulterio, fatti immorali?).

Secondo punto.

L'inserimento poi della frase “chi...attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale...” effettivamente è troppo generica

Da una parte potrebbe rappresentare una maggior tutela vista la vastità del termine dall'altra, però, attraverso tale esposizione si potrebbe garantire una difesa più ampia.

La privazione richiesta dovrebbe essere seguita da una precisa volontà attraverso la manifestazione di un preciso dolo specifico ossia una volontà concreta atta ad impedire la presenza dell'altra figura genitoriale.

Da ultimo si potrebbe inserire un particolare aspetto anche per ciò che riguarda anche gli altri membri della famiglia (come non prendere in considerazione soggetti che attraversano precise condotte non permettono ad esempio al genitore di essere aiutati ad esempio da membri della famiglia ad esempio i nonni?).

Art. 572 cp prescrive

“Maltrattamenti contro familiari o conviventi”

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni “

Verrebbe così sostituito:

“(Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, usa sistematicamente violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Nei casi di minore gravità, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo

svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000"

La vecchia normativa parla di "maltrattamenti contro familiari e conviventi" mentre la nuova normativa "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli". La nuova normativa a mio parere avrebbe una porta più selettiva.

Perché restringere il campo?

Il concetto di "maltrattamenti" dovrebbe essere confermato visto l'ampio sviluppo del termine e, alla luce del continuo mutare del concetto giurisprudenziale, permetterebbe di far rientrare fattispecie nuove che al giorno d'oggi stanno avendo ulteriori sviluppi.

Sul concetto poi delle "condotte sistematiche" (quindi più comportamenti, reiterati nel tempo e non isolati o occasionali) evidenzio come la Corte di Cassazione con una sentenza del 2018 abbia affermato come "*..nel reato di maltrattamenti, non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale; non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; essendo l'elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte; esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze..".*

Ai fini della prova si evidenzia sempre alla luce del richiamo della Corte di Cassazione come "*le dichiarazioni della vittima del reato possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone*".

L'esclusione poi della "tutela del convivente" lascia – a mio parere un vuoto normativo.

Non si può, alla luce anche dello sviluppo avuto nel corso del tempo considerare “estraneo” il convivente.

A tal proposito la Cassazione con sentenza n. 31595/2017 ha chiarito che *“la condizione essenziale affinché il reato possa considerarsi integrato sia la sussistenza di un vincolo matrimoniale, di una condizione di convivenza o di stabili relazioni affettive”*. In altri termini, una situazione giuridica o di fatto dalle quali derivi *“l’affidamento reciproco e la presenza di vincoli di assistenza, protezione e solidarietà, per effetto del comune sviluppo personale psicologico che in tali comunità si verificano”* perché privare allora da tale tutela un soggetto che pur non rivestendo la qualità di coniuge può al giorno d’oggi essere considerato come tale?

L’aggravante poi della commissione del fatto ai danni del minore degli anni 14 dovrebbe essere sempre *“garantita”*.

Sul fatto poi della diminuzione della pena forse un punto interrogativo potrebbe essere quello previsto dal nuovo articolo *“..Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571, usa sistematicamente violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni...”*

Sicuramente anche in caso di patteggiamenti un conto è partire da un reato che prevede una pena più alta, un secondo partire da un pena più bassa. Di sicuro poi potrebbe essere un deterrente per i condannati quando il giudice *né ravvisi l’opportunità, applicare, anche d’ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodica-mente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000”*

Sull’abrogazione dell’ art. 570 bis cp

“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”

Secondo me l'articolo dovrebbe essere modificato visto la presunta incostituzionalità.

L'art. 570 bis c.p., che pur avrebbe dovuto riprodurre il contenuto dell'art. 3 della L. 54/2006, abrogato per effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa, fa invece esplicito riferimento al "coniuge", non rendendo la disposizione applicabile alle coppie non coniugate.

Ne consegue, a mio avviso, un contrasto con l'art. 3 Cost. per "*un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio ...*" per i quali l'unica forma di tutela resterebbe quella di cui all'art. 570 c.p., che tuttavia richiede la sussistenza di presupposti diversi e più stringenti. L'attuale formulazione dell'art. 570-bis codice penale, contrariamente alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta in sede civile per effetto delle modifiche di introdotte con la legge n. 154/2013, determina a mio parere una irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell'art. 3 Cost.:

Da una parte, si apprende della più ampia tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall'altra, una ben minore tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori beneficerebbero pertanto di un più limitato spettro penale a loro carico, stante la sussistenza di diversi e rigorosi presupposti richiesti dall'art. 570 cpv. n. 2 codice penale - lo stato di bisogno dell'avente diritto, persona offesa; la dimostrazione del venir meno dei mezzi di sussistenza di quest'ultimo, per effetto dell'inadempimento civilistico - estranei alla previsione di cui all'art. 570-bis codice penale.

Il ddl 837 all'art.6 introduce nuova figura penale: l' art.574 quater cp

*«Art. 574-quater. - (Impedimento doloso alla cura filiale). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con dolo o colpa grave, impedisce, interrompe od ostacola l'esercizio del diritto dei minori a ricevere cura e attenzione dai propri genitori e dai parenti più prossimi è punito con la **reclusione da due a quattro anni** e con una multa non inferiore a euro 10.000.*

*Se il fatto di cui al primo comma è commesso da uno dei genitori a danno dell'altro la pena è della reclusione **da quattro a otto anni**.*

*Se il minore viene trasferito arbitrariamente in altro Stato, oppure se il fatto è commesso in danno di un minore diversamente abile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la pena è della reclusione **da sei a dodici anni**.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa e il **termine per la proposizione della querela è di dodici mesi**. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso in conformità al primo e terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».*

A parere mio la frase “*impedisce, interrompe od ostacola l'esercizio del diritto dei minori a rice-vere cura e attenzione*” è troppo generica.

Sul termine per la proposizione della querela dodici mesi potrebbe essere vista come una maggior tutela della parte debole visto che ad esempio anche in caso di richiesta di archiviazione per i reati commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a 30 giorni.

In merito a quanto riferito nei ddl (45-735-837 e 768) viene previsto che, se reputato alienato, il minore venga sottoposto a trattamento sanitario e posto in centro specializzato per un periodo imprecisato, per poi essere collocato presso il genitore che il bambino rifiuta se ciò fosse vero mi pare quanto mai assurdo.

Primo punto.

Come faccio a ritenere “alienato” un minore?

Attraverso analisi fisiche (psicologo, psichiatra?) oppure attraverso la PAS?

Secondo punto:

Trattamento sanitario.

Ora che tipo di trattamento?. Obbligatorio? che intendono una serie di interventi sanitari che possono essere applicati in caso di motivata necessità ed urgenza e qualora sussista il rifiuto al trattamento da parte del soggetto che deve ricevere assistenza oppure volontario?.

Se su quelli obbligatori *nulla quaestio* su quelli volontari secondo me si apre un mondo perché: in regime di trattamento volontario si deve aver diritto a rifiutare la visita e le terapie chi decide?.

essere informati sui tipo di cura, sulla sua natura e sui suoi effetti (perfetto il minore deve essere informato e potrebbe capire ma le decisioni chi le prenderebbe?); scegliere la terapia ed eventualmente interromperla; far rispettare la nostra integrità psico-fisica; rispetto privacy; etc. Sono domande a cui è difficile dare risposta se si pensa ad un eventuale insorgere di contrasti tra i coniugi.